



Università telematica delle  
Camere di Commercio Italiane

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
GESTIONE FINANZIARIA D'IMPRESA  
E PREVENZIONE DELLA CRISI**

Ciclo XXXVIII

*Tesi di Dottorato di Ricerca in  
"Contratti d'impresa e concorsualità nel passaggio dalla  
legge fallimentare al nuovo codice della crisi  
dell'impresa e dell'insolvenza"*

Dott. Alberto Valerio

**Coordinatore del Corso**  
Chiar.ma Prof.ssa  
Maria Antonella Ferri

**Tutor**  
Chiar.mo Prof.  
Pietro Paolo Ferraro

**Co-Tutor**  
Chiar.ma Prof.ssa  
Maria Palazzo

Anno Accademico 2024 / 2025



*“A mia moglie Sara  
che con la sua dolcezza infinita  
ha molto contribuito alla mia  
serenità e affermazione”*

*“A mio figlio Paolo  
che con il suo sorriso  
illumina la nostra vita”*



# INDICE

## INTRODUZIONE

Il sistema delle procedure concorsuali tra vecchie e nuove regole per la gestione dell'insolvenza e della crisi. Un nuovo paradigma di accordo socialmente orientato.....	Pag. 1
---	--------

## CAPITOLO I

### PROCEDIMENTI PER LA SOLUZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E CONTRATTI PENDENTI

1. I contratti pendenti nella crisi d'impresa. Il difficile dialogo tra esigenze dei soggetti e dell'attività.....	Pag. 12
2. Evoluzione normativa della disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel fallimento e nel concordato preventivo .....	» 17
3. Le innovazioni apportate dal Codice della crisi alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo .....	» 40
4. I contratti pendenti nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.....	» 49
5. Spunti di riflessione per una lettura negli altri strumenti di regolazione della crisi.....	» 56
6. I contratti pendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa.....	» 58
7. I contratti pendenti nel concordato semplificato.....	» 67
8. I contratti pendenti negli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	» 69

## CAPITOLO SECONDO

### IMPRESA, CONTRATTI E SOPRAVVENIENZE: LE FORME DI INTERVENTO DELL'AUTONOMIA PRIVATA TRA DISCIPLINA GENERALE E SPECIALE

1. Introduzione al problema delle sopravvenienze contrattuali nei contratti di durata dell'impresa .....	Pag. 71
2. Il sistema del codice civile tra soluzioni generali ablativo e speciali conservative del rapporto contrattuale .....	» 76
2.1. Il principio generale di immodificabilità del contratto tra risoluzione e conservazione per iniziativa della parte non onerata.....	» 76
2.2. La disciplina speciale e le fattispecie conservative nel contratto di appalto (privato e pubblico) e di affitto.....	» 79
3. Analisi comparatistica delle soluzioni adottate in ambito internazionale e nei documenti di <i>Soft law</i> .....	» 82
3.1. Il sistema tedesco.....	» 83

## INDICE

3.1. Il sistema francese.....	»	84
3.3. Il sistema inglese.....	»	86
3.4. Cenni sulla disciplina internazionale ed europea dei contratti: Principi <i>Unidroit</i> , <i>Code européenne des contracts (CEC)</i> , <i>Principle of European Contract Law (PECL)</i> e <i>Draft Common Frame of Reference (DCFR)</i> .....	»	87
4. L'evoluzione del sistema normativo italiano tra riforme incomplete.....	»	90
4.1. L'esperienza pandemica e l' <i>iter</i> delle soluzioni giurisprudenziali.....	»	100
5. La rinegoziazione nella Direttiva <i>Insolvency</i> e nel Codice della crisi: sperimentazione dell'indagine.....	»	104
5.1. Principi generali inespressi ed espressi nel diritto della crisi d'impresa.....	»	108
5.2. Norme elastiche e clausole generali. Fenomenologia del diritto vivente .....	»	112
5.3. Le clausole generali nel diritto della crisi d'impresa. Questioni interpretative e sistematiche.....	»	117
5.4. Buona fede e correttezza delle parti nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Un difficile dialogo tra doveri di condotta.....	»	120

## CAPITOLO TERZO

### RILIEVI DI SINTESI

Rilievi di sintesi .....	Pag.	135
Bibliografia.....	Pag.	149
Riferimenti giurisprudenziali.....	Pag.	187

## INTRODUZIONE

### **IL SISTEMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TRA NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DELL'INSOLVENZA E DELLA CRISI. UN NUOVO PARADIGMA DI ACCORDO SOCIALMENTE ORIENTATO.**

Con l'adozione del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza<sup>1</sup> (d'ora in avanti CCII) il legislatore, mosso dall'esigenza di recepire la Direttiva *Insolvency*<sup>2</sup>, ha mutato la struttura della legge fallimentare<sup>3</sup>, risultante dalle numerose riforme susseguitesi a partire dal 2005<sup>4</sup>, delineando un modello normativo connotato da una antinomia apparente<sup>5</sup>.

L'interprete che intenda misurarsi col tentativo di inserire le nuove tecniche di ristrutturazione dei debiti d'impresa nell'ambito di una tassonomia conosciuta deve anzitutto non lasciarsi ingannare da due vistosi *trompe l'oeil* connessi all'utilizzo del contratto per incentivare la dialettica tra debitore e creditori, *inter alia* per favorire l'emersione tempestiva della crisi, cui si contrappone la metamorfosi degli strumenti di regolazione della crisi, oggi contraddistinti da una maggiore dimensione pubblicistica, in virtù della quale l'esigenza di perseguire

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che ha introdotto il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge delega 155/2017, successivamente modificato inizialmente dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. Correttivo *bis*) e da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo *ter*).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

<sup>3</sup> R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

<sup>4</sup> Si fa riferimento ai seguenti interventi normativi: D.L. N. 35/2005 conv. con modificazioni dalla L. n. 80/2005; D.Lgs. n. 169/2007 (c.d. "correttivo"); D.L. n. 83/2012, conv. dalla L. n. 134/2012; D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012; D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013; D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 162/2014; D.L. n. 83/2015, conv. dalla L. n. 132/2015; D.L. n. 59/2016, conv. dalla L. n. 119/2016. Per un'ampia ricostruzione degli interventi legislativi sul sistema concorsuale si veda: A. CAIAFA, *Il sistema delle procedure concorsuali tra vecchie e nuove regole per la gestione della crisi e dell'insolvenza*, in A. CAIAFA – A. PETTERUTI, *Manuale del diritto della crisi e del risanamento di impresa*, Dike Giuridica, Roma, 2023, p. 3 e sgg.; A. CAIAFA – A. VALERIO., *Diritto della crisi delle imprese*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022, p. 41 e sgg.

<sup>5</sup> R. TATOLI, *Le tendenze evolutive della crisi d'impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente orientato*, in *Giur. Comm.*, 2023, I, p. 468 sgg.

interessi generali<sup>6</sup> legittima il depotenziamento dell'efficacia degli istituti di diritto privato con inevitabile compromissione delle prerogative che tradizionalmente costituivano l'asse portante del sistema concorsuale.

Il legislatore della riforma, se da un lato, proseguendo il sentiero di privatizzazione (*rectius* degiurisdizionalizzazione) della crisi d'impresa<sup>7</sup>, ha confermato la scelta dell'utilizzo del contratto per il suo superamento in via negoziale, dall'altro ha realizzato una metamorfosi dei connessi istituti di regolazione allo scopo di adeguarli alle nuove necessità del moderno impianto normativo.

La dialettica tra le dimensioni privatistica e pubblicistica del diritto concorsuale ha comportato la tendenziale erosione del principio di relatività del contratto, essendosi previsto, per l'ipotesi in cui esso venga impiegato come strumento di soluzione della crisi, il superamento dell'assioma, sancito dall'art. 1372 c.c., in forza del quale l'accordo, salvo deroghe legislative<sup>8</sup>, è idoneo a produrre effetti solo tra le parti, senza, dunque, interferire nell'altrui sfera giuridica.

Nella disciplina della crisi si assiste ad una evoluzione del diritto dei contratti nella direzione della contaminazione pubblicistica, evidentemente dettata dalla

---

<sup>6</sup> Sul tema della conformazione del contratto verso finalità ultraindividuali si rinvia al contributo di V. RICCIUTO, *Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 1628 e sgg.

<sup>7</sup> Sul tema della privatizzazione e degiurisdizionalizzazione della crisi di impresa si vedano: G. LIMITONE, *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta*, in *ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it*, 2022; A. PALUCHOWSKI, *I mutevoli orizzonti del diritto della crisi*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2022; T. A. GHIOTTO, *Riti processuali, giurisdizione e degiurisdizionalizzazione nella crisi e nell'insolvenza d'impresa*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022; F. MACARIO, *Il contratto e gli "strumenti negoziali stragiudiziali" nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 369 e sgg.; L. BOGGIO, *Gli accordi per la ristrutturazione preventiva nel nuovo diritto UE tra processo (concorsuale) e contratto*, in *Giur. it.*, 2018, p. 493 e sgg.; I. L. NOCERA, *Autonomia privata e insolvenza: l'evoluzione delle soluzioni negoziali dai codici ottocenteschi al contratto sulla crisi d'impresa*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 401 e sgg.; L. ROVELLI, *Un diritto per l'economia. Bilancio di una stagione di riforme. Una scelta di degiurisdizionalizzazione?* in *La crisi d'impresa. Questioni controverse nel nuovo diritto fallimentare*, a cura di DI MARZIO, Cedam, Padova, Cedam, 2010, p. 38 e sgg.; F. DE SANTIS, *Sulla c.d. "degiurisdizionalizzazione" del concorso collettivo e sui limiti dei giudicati endofallimentari dopo le riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, I, p. 367 e sgg.; A. NIGRO, «Privatizzazione» delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, in *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, a cura di F. GUERRERA, Giappichelli, Torino, 2007, p. 1 e sgg.; A. JORIO, *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria*, in *Fallimento*, 2005, p. 1457 e sgg.; M. FABIANI – M. FERRO, *Dai Tribunali ai Ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione della gestione delle crisi di impresa*, in *Fallimento*, 2004, p. 139 e sgg.

<sup>8</sup> Come nel caso del contratto a favore di terzi disciplinato dall'art. 1411 c.c. laddove, tuttavia, la *ratio* sottesa alla scelta legislativa di autorizzare l'intromissione nella sfera giuridica altrui trova il proprio fondamento dall'apporto di un beneficio al terzo, in coerenza con la previsione dell'art. 1332 c.c., a tenore della quale il contratto deve perseguire un interesse meritevole di tutela, non necessariamente essere riferito solo all'interesse individuale.

necessità di regolamentare gli effetti che il complesso fenomeno dell'insolvenza riverbera su una pluralità eterogenea di soggetti.

In siffatto contesto si è imposto il delicato problema del temperamento degli interessi dei creditori con quelli più generali di salvaguardia del sistema economico allo scopo di evitare l'effetto domino che la crisi della singola impresa potrebbe produrre su altri imprenditori *in bonis*.

Tale premessa giuseconomica costituisce la giusta chiave di lettura del Codice della crisi, avendo il legislatore, nella convinzione di dare un'impronta sostanzialmente unitaria alla disciplina della crisi dell'impresa in relazione ai superiori interessi dell'economia generale, attribuito una prevalenza alla concezione pubblicistica delle procedure concorsuali, che si contrappone all'altra, tradizionalmente privatistica.

Il novellato impianto normativo, se da un lato si propone di tutelare i creditori, ponendo in essere tutti i mezzi perché la realizzazione dei loro interessi sia consentita entro determinati limiti, prevede, però, dall'altro, proprio nella consapevolezza del danno che l'insolvenza dell'impresa arreca all'economia generale, modelli di preservazione, per quanto possibile, dell'impresa attraverso la continuità aziendale.

Corollario di tale impostazione sistematica è che negli strumenti di regolazione della crisi il contratto non rappresenta più il mezzo per ricomporre gli interessi di due o più soggetti con effetti limitati alla loro sfera giuridica, essendone stata alterata la libertà negoziale a favore della centralità della regola della maggioranza.

Se ne trae riprova soffermandosi ad analizzare, senza pretesa di esaustività, alcuni istituti contemplati nel codice.

Nell'istituto degli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII), è stato previsto che la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti venga applicata, in deroga al disposto degli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti, inseriti nella medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici omogenei. Sussistendo tutte le condizioni analiticamente contemplate dall'art. 61 CCII, il raggiungimento delle maggioranze qualificate in termini di somme dei creditori aderenti appartenenti alla medesima catego-

ria (75%, ovvero 60% per quelli perfezionati all'esito della composizione negoziata) consente l'estensione nei confronti dei creditori non aderenti, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di soddisfacimento dei creditori non inseriti nella categoria in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria attraverso il ricavato della prosecuzione dell'attività di impresa.

Non dissimili le considerazioni da operarsi soffermandosi ad analizzare l'istituto della convenzione di moratoria (art. 62 CCII), ove l'operatività della regola della maggioranza del 75% dei creditori inseriti in una categoria con i medesimi criteri contemplati nella disciplina degli accordi di ristrutturazione, produce effetti nei confronti dei creditori non aderenti, sempre in deroga al disposto degli artt. 1372 e 1411 c.c., consentendo il percorso di risanamento immunizzando da condotte ostruzionistiche la dilatazione delle scadenze, la sospensione delle azioni esecutive e gli accordi di rinuncia al credito.

Nella transazione fiscale dei crediti tributari e contributivi, quando utilizzata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), in assenza del consenso dei creditori pubblici può addivenirsi all'omologazione (c.d. *cram down*) quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze e alla condizione che la proposta di transazione sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria<sup>9</sup>.

Il sistema individua ulteriori strumenti per vincolare la minoranza e, finanche la maggioranza, alle esigenze pubblicistiche di riuscita dello strumento di regolazione della crisi prescelto.

---

<sup>9</sup> La transazione fiscale è stata introdotta nella composizione negoziata della crisi, senza tuttavia l'opzione del *cram down*, ad opera dall'art. 5, nono comma 9, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*), attraverso l'inserimento del comma 2 *bis* nell'art. 23 CCII, rubricato "*Conclusione delle trattative*", con decorrenza dal 28 settembre 2024. Nel sistema precedente, stante l'operatività del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, era preclusa all'imprenditore la facoltà di formulare una proposta transattiva erariale. L'unico rimedio alla carenza normativa era rappresentato dalla possibilità del debitore di percorrere la "transazione" con l'Amministrazione finanziaria, veicolando le sorti della composizione negoziata in uno degli strumenti contemplati dagli artt. 23, secondo comma, e/o 25 *quater*, quarto comma, CCII, ovvero: concordato preventivo (art. 84 CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII); piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64 *bis* CCII); concordato minore per le imprese sotto soglia (art. 74 CCII). Le modifiche apportate dal Correttivo *ter* consentono di addivenire alla falcidia del credito erariale in via negoziale senza l'opzione del *cram down*. Per una disamina dell'istituto nella composizione negoziata si veda: L. GAMBI, *Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 2025.

Nelle varie forme di concordato preventivo (art. 84 CCII) e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 *bis* CCII), attraverso le regole del voto si garantisce la soggezione della minoranza dissenziente al volere della maggioranza.

Più in particolare, nel concordato preventivo in continuità aziendale, essendo consentita la ristrutturazione trasversale operante sulla base anche del voto di una sola classe “interessata” di creditori, si assiste finanche al dominio della minoranza sulla maggioranza<sup>10</sup>.

La contaminazione pubblicistica è ancora più evidente negli istituti del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata (art. 25 *sexies* CCII), nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) e nel concordato della liquidazione coatta amministrativa (art. 314 CCII), nei quali i creditori sono del tutto privati del diritto di voto, potendo solo opporsi all’omologazione.

Il tratto comune di tali strumenti è costituito dalla recessione delle facoltà decisorie dei creditori per favorire la prevalenza dell’interesse collettivo sull’interesse individuale<sup>11</sup>.

La contaminazione pubblicistica del diritto dei contratti si manifesta con maggiore vigore quando il rilievo sociale dell’accordo debba essere declinato nella teorizzazione di un generale obbligo di rinegoziazione.

Nel settore della crisi d’impresa il tema ha coinvolto gli interpreti nella disamina della disciplina della composizione negoziata, essendo stata prevista la facoltà per l’esperto nel corso delle trattative di invitare le parti a rideterminare, se-

---

<sup>10</sup> Sull’argomento anche con specifico ai richiami dei contributi dottrinali si veda: A. VALERIO, *La ristrutturazione trasversale dei debiti nel concordato preventivo in continuità*, in *Temi Romana*, 2024, n. 2-3, pp. 77-94.

<sup>11</sup> G. D’ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, in *Dir. Fall.*, 2025, I, p. 831, ove l’autore precisa che “L’argomento è vasto e complesso, anche perché diverse sono le tecniche normative per raggiungere l’obiettivo della prevalenza dell’interesse collettivo su quello individuale e differenziati i limiti applicativi di ciascuno e, prima ancora, la giustificazione sistematica”. Sul punto si vedano: M. FABIANI, *Revisione critica dei principi in tema di classi di creditori*, in *dirittodellacrisi.it*, 2025, p. 8 e sgg.; ID., *Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna*, in *Fallimento*, 2022, p. 1487 e sgg.; G. D’ATTORRE, *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, in *Fallimento*, 2023, p. 301 e sgg.; F. DI MARZIO, *Diritto dell’insolvenza*, Giuffré, Milano, 2023, p. 204; V. PINTO - R. SACCHI, *Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli adr e nel pro*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 488; F. D’ALESSANDRO, *Efficienza e giustizia distributiva nelle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 379.

condo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se l'equilibrio dell'accordo è stato alterato in ragione di circostanze sopravvenute (art. 17, quinto comma, CCII)<sup>12</sup>.

Nel novellato codice la buona fede è al contempo principio generale (art. 4, primo comma, CCII) e clausola generale destinata assumere contenuti variabili in funzione delle diverse possibili situazioni in cui la si possa invocare<sup>13</sup>.

Nel caso della composizione negoziata le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni solo quante volte lo stato di crisi, tenuto conto delle circostanze concrete, sia stato generato da cause fisiologicamente riconducibili al normale ciclo di impresa ed in assenza di condotte incaute o fraudolente dell'imprenditore.

Tuttavia, la buona fede, intesa quale principio o clausola generale, quando operante nei meccanismi di rinegoziazione di un contratto alterato dalla condizione di crisi che ha colpito uno dei contraenti, declina il correlato obbligo di rinegoziare l'accordo a suo tempo concluso mediante una mera obbligazione di mezzi limitata alla fase delle trattative.

Ne consegue che in siffatte ipotesi il sistema delineato dal Codice della crisi, esclude l'esistenza di una obbligazione di risultato, sussumibile nel dovere di rinegoziare il negozio giuridico, quando sopraggiunga una condizione di crisi tra le circostanze sopravvenute.

Pur nella consapevolezza dell'assenza di una norma di copertura idonea a sancire *apertis verbis* la condizione di crisi tra le circostanze sopravvenute idonea a configurare un dovere di rinegoziazione come obbligazione di risultato, non può non evidenziarsi come la comprensione degli elementi di efficienza sottesi

---

<sup>12</sup> Nella versione finale dell'art. 22 CCII, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 83/2022, è stata eliminata la fase eventuale in precedenza prevista per l'ipotesi di inutile esito della rinegoziazione volontaria costituita dall'intervento giudiziale di rideterminazione equitativa delle condizioni contrattuali contenuto nell'art. 10, comma 2, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. L. 21 ottobre 2021, n. 147.

<sup>13</sup> Sulla malleabilità dell'endiadi "buona fede e correttezza" e sui suoi riflessi applicativi, si rinvia al contributo di R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2021 p. 590 e sgg. ove l'autore evidenzia come nella giurisprudenza è ormai invalso l'uso, nella motivazione dei provvedimenti, di riferirsi cumulativamente al principio di solidarietà enunciato dall'art. 2 Cost. ed ai canoni di correttezza e buona fede espressi da svariati articoli del codice civile. Cass., 19 giugno 2020, n. 11908.

all'istituto rappresenterebbe un momento di svolta nella gestione dei rapporti pendenti facenti capo all'imprenditore in crisi.

Il presente studio è mirato ad analizzare la gestione dei principali contratti d'impresa nel nuovo Codice della crisi d'impresa attraverso la realizzazione di un *focus* sulle tematiche della rinegoziazione e gestione del rapporto sinallagmatico negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La ricerca si pone come obiettivo generale l'individuazione del "se" e del "come" la rinegoziazione può incentivare la gestione e soluzione della crisi d'impresa, previa individuazione dei suoi principi e allo scopo di declinarne gli stessi in prassi virtuose.

La disamina intende evidenziare l'esigenza di ricorrere a soluzioni tendenzialmente di tipo manutentivo del rapporto contrattuale a supporto di quegli strumenti essenziali per l'attività d'impresa, essendo radicalmente mutato l'approccio alla crisi d'impresa con proiezione nella fase dell'anticipazione e attribuzione di una preferenza per le soluzioni di tipo negoziale.

In siffatto contesto il Codice della crisi, attraverso l'inserimento tra i principi generali dell'obbligo delle parti di agire secondo correttezza e buona fede nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti (art. 4 CCII), norma la cui interpretazione è flessibile, assume rilievo significativo nella ricerca dei meccanismi incentivanti l'istituto della rinegoziazione, pur nella consapevolezza che il correlato dovere costituisce una obbligazione di mezzi.

Si evidenzia l'indiscussa necessità di una rilettura della disciplina generale sui contratti alla luce del nuovo diritto della crisi d'impresa.

Il tema della revisione dei contratti si pone quale efficace strumento per la gestione e soluzione della crisi, dovendosi rimarcare come l'alterazione della sinallagmaticità di un contratto, specie se importante, può compromettere la continuità aziendale, creando le condizioni per le quali la crisi di un'impresa può produrre un effetto domino sulle altre.

L'assenza di un meccanismo adeguato alla soluzione dell'impasse provocato dalle sopravvenienze può anche condurre ad un deterioramento della qualità dei

dati aziendali dal punto di vista della loro capacità di offrire un quadro fedele della singola impresa.

Emerge uno stretto collegamento tra rinegoziazione, esigenze di salvaguardia della continuità aziendale e obblighi dell'imprenditore e dei creditori.

La ricerca è finalizzata a fornire risposte in ordine all'assoluta necessità, in conseguenza di situazioni di mercato caratterizzate dalla difficoltà di adempimento contrattuale, in quanto divenuto esso troppo oneroso per una delle parti, tuttavia obbligata ad adempiere le obbligazioni assunte con il concluso rapporto, di poter, quante volte l'equilibrio del contratto risulti alterato, per l'accrescimento dei costi della produzione, ovvero la diminuzione del valore della controprestazione al momento della sua conclusione, di individuare lo strumento giuridico più idoneo a garantire la rinegoziazione delle clausole di esso, sì da consentirne la prosecuzione nell'interesse di entrambi i contraenti.

Lo stimolo all'indagine scaturisce dalle caratteristiche del novellato contesto normativo, essendo esso diretto a rendere possibile un immediato e tempestivo intervento per consentire all'imprenditore di organizzare e ristrutturare tempestivamente l'impresa, prima del determinarsi dello stato d'insolvenza, mediante l'adozione di soluzioni dirette al perfezionamento di intese con i creditori, sulla base di condotte ispirate dal principio di correttezza e buona fede, attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti giuridici stragiudiziali o giudiziali di regolazione della crisi, nell'ambito dei quali si tende a valorizzare l'autonomia privata delle parti nell'intento di favorire la continuità aziendale.

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni scaturenti dai contratti, il cui equilibrio è risultato alterato, pone la necessità di doverne valutare la rilevanza anche ai fini del suo incidere sulla crisi reversibile o meno dell'impresa, che non può essere più affrontata esclusivamente tramite la ristrutturazione dei debiti, quanto, piuttosto dei rapporti<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> A. CAIAFA, *Prefazione* al volume *Rinegoziazione: una sfida e una necessità per il futuro*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2021, pp. 13-14, ove l'autore osserva: «La disciplina generale del codice civile attraverso la regolamentazione della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità non è in grado di fornire una adeguata risposta al fenomeno caratterizzato dalla alterazione del sinallagma contrattuale, dovuto ad eventi non marginali, e seppur attraverso norme di contenimento può essere esclusa la responsabilità risarcitoria (art. 1218 cod. civ.), ovvero regolata l'estinzione dell'obbligazione (art. 1256 cod. civ.), o la risoluzione del contratto (artt. 1463, 1467 cod. civ.), tutto ciò non realizza il riequilibrio del rapporto sinallagmatico, considera-

Nella disciplina speciale del diritto della crisi d'impresa l'obbligo di rinegoziazione fondato sulla buona fede può costituire una soluzione che l'imprenditore può imporre, supplendo alla carenza di sistema attraverso la previsione di una esplicita clausola, in assolvimento all'obbligo (art. 3 CCII) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni della impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086 c.c.).

Trattandosi di obbligo a contenuto aperto lo stesso ben si presta alla previsione di strumenti di autotutela negoziale idonei a regolamentare l'alterazione del sinallagma contrattuale, derogando al rimedio risolutorio di cui all'art. 1467 c.c., con la previsione di clausole standardizzate di revisione, adeguamento automatico o di rinegoziazione.

In quest'ottica l'analisi prende l'avvio, nel primo capitolo, dall'esame dei contratti pendenti nella crisi d'impresa nell'ambito del difficile dialogo tra le esigenze dei soggetti e dell'attività.

Costituirà necessario presupposto dell'indagine, la valutazione comparativa della disciplina pregressa e attuale onde delineare la sorte dei rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e l'individuazione degli spunti riflessivi per una lettura sistematica nel percorso di composizione negoziata della crisi e nelle procedure di concordato semplificato e di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nel secondo capitolo verrà analizzato il problema delle sopravvenienze contrattuali nei contratti di durata dell'impresa, indagando il sistema del codice civile tra soluzioni generali ablativo e speciali manutentive del rapporto contrattuale.

---

*to da altri ordinamenti, anche quando una parte subisca gravi perdite, ovvero la prestazione abbia perso di rilevanza per questa, in ragione di eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del soggetto che ne risulta essere danneggiato. Il riportare i contratti in condizioni normali, compatibili con il mutato quadro economico-finanziario, risponde all'esigenza di entrambe le parti, sol che si consideri che il creditore della prestazione non ha concrete alternative preferibili alla revisione del rapporto negoziale, e, quand'anche intendesse ottenere un risultato positivo in tempi brevi, certamente esso non sarebbe assicurato dal ricorso alla giurisdizione. La disponibilità dei diritti patrimoniali consente, nei contratti conclusi da soggetti privati, in ragione della piena autonomia di questi, di rinegoziare sia il segmento temporale passato che quello futuro, ripartendo in modo accettabile il danno discendente dall'inadempimento, attraverso la individuazione di soluzioni concrete, che possono essere diversificate per settori e tipologie di contratti, senza l'alea del giudizio che, peraltro, non sarebbe in grado di offrire una adeguata soluzione in quanto, non intervenendo in tempi accettabili, non avrebbe la finalità di tutelare gli interessi, in modo sufficientemente adeguato, delle parti confliggenti».*

Costituirà necessario presupposto dell'indagine l'analisi comparatistica delle soluzioni adottate in ambito internazionale, sia nei sistemi giuridici tedesco, francese e inglese, sia nei documenti di *Soft Law* recanti la disciplina europea dei contratti e confluiti nel *Code européenne des contracts* (CEC), nei *Principle of European Contract Law* (PECL), nel *Draft Common Frame of Reference* (DCFR) e nei Principi Unidroit.

L'indagine sarà focalizzata, altresì, sull'analisi dell'evoluzione del contesto normativo italiano tra riforme incompiute ed esperienza pandemica.

All'esito, partendo dal concetto di rinegoziazione contenuto nella Direttiva *Insolvency*, la disamina verrà condotta nell'ambito del Codice della crisi allo scopo di declinare i principi generali, espressi ed inespressi, le norme elastiche e le clausole generali, costituendo essi fenomenologia del diritto vivente, illustrandone, dunque, le principali questioni interpretative e sistematiche.

Attraverso l'analisi esegetica della disciplina di cui all'art. 4 del CCII l'indagine verrà focalizzata sul dovere di buona fede e correttezza delle parti nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tenuto conto del difficile dialogo tra approcci cognitivi e rispetto dei doveri di condotta, allo scopo di teorizzare l'obbligo di rinegoziazione.

Il successivo capitolo risulterà, infine, dedicato alla formulazione di osservazioni conclusive in merito alla idoneità della risposta alla domanda di ricerca a perseguire gli obiettivi proposti dal legislatore, ossia quell'ardua "*quadratura del cerchio*", costituita dal contemperamento dell'interesse del ceto creditorio alla soddisfazione delle proprie ragioni con quello, dettato da particolari motivi di interesse pubblico, del mantenimento della continuità aziendale, attraverso una rilettura della disciplina generale sui contratti alla luce del nuovo diritto della crisi d'impresa.

In siffatto contesto si evidenzia uno stretto collegamento tra rinegoziazione, assetti adeguati anche in funzione della continuità aziendale e obblighi dell'imprenditore e dei creditori.

Su tali premesse verrà sottolineata la stretta correlazione tra la domanda di ricerca e l'istituto degli adeguati assetti nell'ambito del quale verrà suggerita

l'adozione di strumenti di autotutela negoziale, rappresentati dalle clausole standardizzate di revisione, adeguamento automatico e di rinegoziazione.

Solo così, nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, che sperimenta una sorta di metamorfosi del "contratto"<sup>15</sup> e percorre combinazioni ibride con nuove forme di accordi per superare la contrapposizione tra debitore e creditori, si può auspicare di indirizzare il percorso di risanamento nell'ambito di modelli funzionali alla tutela dell'interesse collettivo, che coincide con quello dell'ordinamento alla conservazione di valore e all'efficienza allocativa, in modo effettivo e verificabile, piuttosto che limitarlo al piano delle mere enunciazioni astratte.

---

<sup>15</sup> R. TATOLI, *Le tendenze evolutive della crisi d'impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente orientato*, cit., pp. 480-481.

## CAPITOLO I

### PROCEDIMENTI PER LA SOLUZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E CONTRATTI PENDENTI.

**SOMMARIO:** 1. I contratti pendenti nella crisi d'impresa Il difficile dialogo tra esigenze dei soggetti e dell'attività. - 2. Evoluzione normativa della disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel fallimento e nel concordato preventivo. - 3. Le innovazioni apportate dal Codice della crisi alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo. - 4. I contratti pendenti nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. 5. Spunti di riflessione per una lettura negli altri strumenti di regolazione della crisi. - 6. I contratti pendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa. - 7. I contratti pendenti nel concordato semplificato - 8. I contratti pendenti negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

#### **1. I contratti pendenti nella crisi d'impresa. Il difficile dialogo tra esigenze dei soggetti e dell'attività.**

Nel sistema impresa<sup>16</sup> il tema dei contratti pendenti nei procedimenti finalizzati ad individuare una soluzione negoziale o concordata della crisi d'impresa interessa le antitetiche dimensioni rappresentate dalle esigenze del soggetto e dell'attività.

L'ordinamento, infatti, si premura di disciplinare le sorti del rapporto contrattuale non solo in relazione all'aspetto individuale, quanto, piuttosto nella dimensione delle esigenze connesse allo svolgimento dell'attività d'impresa, della quale, tuttavia, il negozio giuridico costituisce imprescindibile momento attuativo<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Si fa riferimento alla costruzione di P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, Giuffrè, 1971.

<sup>17</sup> G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di G.B. FERRI, Angelici, Utet, Torino, Utet, 2019, p. 657 e sgg.; C. ANGELICI, *Diritto commerciale*, I, Laterza, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 80 e sgg.; A. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, Cedam, Padova, 1962; ID., voce *Contratti d'impresa*, in *Enc. giur.*, IX, Treccani, Roma, 1983; B. INZITARI, *L'impresa nei rapporti contrattuali*, in *Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, II, Cedam, Padova, Cedam, 1978; C. ANGELICI, *La contrattazione d'impresa*, in *L'impresa*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 185 e sgg.; G. OPPO, *Note sulla contrattazione di impresa*, in *Principi e problemi del diritto commerciale, Scritti giuridici*, VI, Cedam, Padova, 1992, p. 203 e sgg.; G.C. M. RIVOLTA, *Proposte e accettazioni contrattuali nell'esercizio dell'impresa*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, II, Cedam, Padova, 1992, p. 1 e sgg.; ID., *Gli atti d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 107 e sgg.; V. BUONOCORE, *I contratti d'impresa*, in *Contratti di impresa*, a cura di V. BUONOCORE - A. LUMINOSO, I e II, Milano, Giuffrè, 1993; ID., *Contrattazione d'impre-*

Tale visione concettuale, costituisce l'ennesima manifestazione del binomio "contratto e impresa" nell'ambito del quale l'impresa ha rappresentato la categoria ordinante del percorso giuridico<sup>18</sup>.

Nei procedimenti di soluzione negoziata della crisi il fenomeno ordinante la disciplina è maggiormente valorizzato dall'esigenza di consentire il risanamento attraverso la riorganizzazione mediante prosecuzione dell'attività di impresa che, però, non può prescindere da un intervento sulle relazioni negoziali sorretto da regole disancorate dalla disciplina generale dei contratti.

Il percorso delle soluzioni negoziate rappresenta il sentiero più contaminato dal contrasto tra le esigenze dei soggetti e quelle delle attività.

In siffatto contesto si impone all'interprete il delicato compito di stabilire il criterio in forza del quale le deroghe alla disciplina del contratto possano dirsi coerenti col novellato sistema normativo allo scopo di evitare che le esigenze dell'attività possano tradursi in un ingiustificato detrimento delle ragioni dei soggetti.

Quale criterio di valutazione si rivela utile la considerazione degli spazi di libertà che la normativa lascia al debitore nella gestione anticipata della crisi

---

*sa e nuove categorie contrattuali*, Milano, Giuffrè, 2000; ID., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 69 e sgg.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Jovene, Napoli, 1996; A. S. DI AMATO, *L'interpretazione dei contratti d'impresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; G. CAPO, *Attività di impresa e formazione del contratto*, Milano, Giuffrè, 2001; L. SAMBUCCI, *Il contratto dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 2002; G. ALPA, *La categoria dei contratti d'impresa*, in *Contratti*, 2004, p. 1059 e sgg.; A. FALZEA, *Il diritto europeo dei contratti di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 1 e sgg.; M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, a cura di G. GITTI, M. MAUGERI, N. NOTARI, Il Mulino Bologna, 2012, p. 46 e sgg.; L. NONNE, *Contratti tra imprese e controllo giudiziale*, Torino, Giappichelli, 2013; F. DI MARZIO, voce *Contratto e impresa*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 325 e sgg.; F. MACARIO, voce *Contratti di durata*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 119 e sgg.

<sup>18</sup> Sul riconoscimento dell'impresa quale categoria ordinante del discorso giuridico nel diritto commerciale si vedano: C. ANGELICI, *In tema di "ricommercializzazione del diritto commerciale"*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 7 e sgg.; M. LIBERTINI, *Appunti sull'autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 37 e sgg.; G. PORTALE, *Dal codice civile del 1942 alle (ri)codificazioni: la ricerca di un nuovo diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 79 e sgg.; P. SPADA, «*Ricommercializzare*» o «*legittimare*» il diritto commerciale. *Cenni conclusivi*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 95 e sgg.; M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.; F. DENOZZA, *Sulle tracce di una vecchia talpa: il diritto commerciale nel sistema neoliberale*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.; P. MONTALENTI, *Il diritto commerciale, oggi: appunti*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.; M. MAUGERI, *Diritto civile e diritto commerciale: l'unità del diritto privato*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.

d'impresa, in relazione ai quali sul piano sistematico i referenti positivi sono rappresentati dai principi generali contenuti dagli artt. 3 e 4 CCII.

L'art. 3CCII ha imposto al debitore del duplice dovere di rivelare tempestivamente la crisi, e di reagirvi tempestivamente, individuando lo strumento per affrontarla.

Logicamente la presa d'atto del proprio stato di crisi costituisce il momento iniziale di operatività dell'obbligo di correttezza e buona fede, che, *inter alia*, sin dalla composizione negoziata e nelle fasi di accesso fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, onera il debitore di gestire il patrimonio dell'impresa nell'interesse prioritario dei creditori (art. 4 CCII).

Sebbene inserito tra i principi generali del Codice della crisi il dovere di gestire l'impresa nell'interesse prioritario dei creditori incontra due espliciti referenti positivi nel percorso della composizione negoziata e nella procedura di concordato preventivo.

Nella composizione negoziata l'art. 16, quarto comma CCII, onera il debitore all'esito dell'avvio del procedimento di gestire l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Il successivo art. 21 CCII, al primo comma, pur lasciando la gestione dell'impresa al debitore nel corso delle trattative, specifica che, se lo stesso verte in uno stato di crisi che rende probabile l'insolvenza (art. 2 CCII) deve gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre se nel corso del percorso di composizione emerge uno stato di insolvenza, l'impresa dovrà essere gestita nel prevalente interesse dei creditori.

La disciplina declina gradualmente le forme di gestione dell'impresa in relazione ai diversi stati obiettivi del debitore di pre-crisi, crisi e insolvenza, che legittimano l'accesso e la permanenza alla composizione, indicando per ciascuno di essi un grado di penetrazione funzionale alla salvaguardia dell'interesse dei creditori.

In tema di concordato preventivo l'art. 84 CCII, al primo comma, espressamente individua la finalità del concordato preventivo nel soddisfacimento dei creditori in una misura che non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

Si assiste a un percorso di relativizzazione dell'interesse al soddisfacimento delle ragioni creditorie, che nel concordato liquidatorio si rivela inderogabile sino alla misura del soddisfacimento attraverso la distribuzione pari al valore di liquidazione, potendo, al contrario, essere affiancato o surrogato nel concordato in continuità aziendale allo scopo di salvaguardare altri interessi, ivi compreso quello del debitore<sup>19</sup>.

Se ne deduce che il criterio di soluzione del problema dei contratti pendenti nei procedimenti per la soluzione della crisi è dato dalla possibilità di derogare la disciplina generale dei contratti allo scopo di tutelare l'interesse dei creditori apprezzato in concreto, in relazione allo specifico strumento prescelto dal debitore e alla connessa attuazione dell'attività d'impresa<sup>20</sup>.

In siffatto contesto l'interesse individuale della controparte *in bonis* può essere posto in secondo piano e, dunque, sacrificato attraverso una deroga alla disciplina generale del contratto che si rivela funzionale a consentire il recupero dell'attività e, tramite essa, gli interessi ultraindividuali dei creditori unitariamente considerati<sup>21</sup> e dello stesso mercato<sup>22</sup>.

Sul piano della teoria generale del contratto emerge come, in ragione della funzionalizzazione dello svolgimento dell'attività al superamento della crisi e al soddisfacimento dei creditori, la decisione dell'imprenditore di adempiere ad un

---

<sup>19</sup> A. NIGRO, *Il ruolo e la portata dell'art. 2740 cod. civ.*, in *Dir. Banca e Merc. Fin.*, 2023, n. 3, p. 1 e sgg.; V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, in *Giur. Comm.*, 2023, I pp. 310-311 ove l'autore precisa «Del resto, che, nei limiti appena segnalati, non vi sia affatto incompatibilità tra tutela dell'interesse dei creditori e continuità aziendale vi è testuale conferma nell'art. 84, comma 2, CCI, anch'esso novellato dal d.lgs. n. 83/2022, laddove viene chiarito che “La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori” senz'altra specificazione, allora facendo emergere una relazione di piena strumentalità tra la prima e il secondo, laddove invece (la medesima continuità aziendale) “preserva, [solo] nella misura del possibile, i posti di lavoro”»; P. FERRARI, *Procedure di soluzione della crisi d'impresa ed effetti sui contratti di lavoro pendenti*, in *Contratti pendenti e crisi di impresa*, a cura di D. VATTERMOLI – V. CARIDI, 2022, Pacini Giuridica, Pisa, p. 239 e sgg.

<sup>20</sup> Sul tema del rapporto tra crisi economica e contratto, si vedano: N. IRTI, *Crisi mondiale e diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p.1243 e sgg.; ID., *Il diritto e la crisi*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 1067 e sgg.; G. ALPA, *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, p. 725 e sgg.

<sup>21</sup> J. SARRA - J. PAYNE - S. MADAUS, *The promise and perils of regulating ipso facto clauses*, in *Int. Insol. Rev.*, 2021, p. 45 e sgg.

<sup>22</sup> G. D'ATTORRE, *La responsabilità sociale dell'impresa insolvente*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, I, p. 60 e sgg.; ID., *I contratti pendenti nella liquidazione giudiziale*, in *Contratti pendenti e crisi di impresa*, a cura di D. VATTERMOLI – V. CARIDI, 2022, Pacini Giuridica, Pisa, p. 27 e sgg.; M. FABIANI, *Il valore della solidarietà nell'approccio e nella gestione delle crisi d'impresa*, in *Fallimento*, 2022, p. 5 e sgg.

preciso obbligo legale individuando uno strumento di regolazione alternativamente indirizzato alla liquidazione, ovvero al riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa, legittima l'assorbimento sul piano causale dei singoli contratti all'unitaria operazione di composizione della crisi<sup>23</sup>.

L'operazione economica diviene categoria concettuale ordinante gli atti di autonomia privata<sup>24</sup>, consentendo di attribuire rilevanza costitutiva ad eventi che anticipano o seguono il momento genetico dell'atto, oltre che alle condizioni soggettive delle parti e ai rapporti tra esse e con i terzi, nonché, al contesto fattuale che circonda non solo l'atto, ma anche il rapporto da esso generato<sup>25</sup>.

Mediante questo schema le esigenze dell'attività sono valorizzate al punto di disciplinare le sorti del rapporto contrattuale che, in deroga alla disciplina generale del contratto, potrà essere conservato, anche mediante rideterminazione del suo contenuto, sospeso o sciolto, sulla base delle scelte riorganizzative del debitore.

Tuttavia, va rimarcato che l'esigenza disciplinare assume una diversa portata e intensità nelle contrapposte forme di regolamentazione della crisi, atteso che mentre nelle operazioni liquidatorie rileva in termini di opportunità maggiore efficienza, nella logica sottesa alle ristrutturazioni preventive assume una importanza vitale, divenendo mezzo al fine per consentire la riprogrammazione dell'attività strumentale al risanamento.

È proprio il ricorso a questo schema formale che, consentendo di valorizzare nel massimo grado la relazione fra atto e attività, rende sistematicamente concepibile che, in relazione alle mutate esigenze della seconda, il rapporto contrattuale tra possa essere conservato (eventualmente, previa rideterminazione del suo contenuto), sospeso o sciolto, in deroga agli stessi principi del diritto generale dei contratti, sulla base del disegno riorganizzativo sotteso alla ristrutturazione o eventualmente alla luce di quello disorganizzativo funzionale alla liquidazione.

---

<sup>23</sup> V. DE SENSI, *Operazione economica e contratto nella composizione negoziata della crisi*, in *giustiziacivile.com*, 13 aprile 2022.

<sup>24</sup> E. GABRIELLI, voce *Operazione economica*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 729 e sgg.

<sup>25</sup> E. GABRIELLI, voce *Operazione economica*, cit. p. 730 e sgg.

## **2. Evoluzione normativa della disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel fallimento e nel concordato preventivo.**

Non sarebbe agevole comprendere le innovazioni che con l'entrata in vigore del Codice della crisi hanno caratterizzato la specifica materia se non venisse prima operata, pur se in modo sintetico, una ricostruzione del sistema che aveva caratterizzato quello previgente.

L'attività d'impresa si svolge anche attraverso la conclusione di rapporti contrattuali che, al momento dell'apertura di una procedura concorsuale, potrebbero risultare non eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.

La peculiare natura dei contratti preesistenti, poiché conclusi anteriormente all'apertura di una procedura concorsuale, e pendenti, in ragione dell'inesecuzione, totale o parziale, delle obbligazioni assunte dalle parti, li distingue dalla diversa fattispecie nella quale vi sia stato adempimento parziale di una di esse, essendo quest'ultima caratterizzata da un dinamismo contrattuale, suscettibile di differenti evoluzioni nella produzione di diritti e doveri.

Ed infatti, qualora la parte adempiente sia assoggettata ad una procedura concorsuale, si genera una posizione attiva, legittimante l'esperimento da parte degli organi della stessa delle ordinarie azioni nei confronti del contraente *in bonis*.

Al contrario, nel caso in cui il debitore sia inadempiente ed abbia ricevuto la prestazione dalla controparte *in bonis*, si genera una posizione debitoria della procedura, disciplinata dal regime del concorso.

La regolamentazione dei rapporti pendenti nelle procedure concorsuali si è rivelata da sempre problematica, ponendo delicate questioni di equilibrio economico e compatibilità con il principio della concorsualità, che nel sistema previgente il legislatore aveva inteso disciplinare in modo differente nel fallimento e nel concordato preventivo, attraverso l'art.169 *bis* l.f., senza nulla prevedere per le altre procedure concordate di crisi.

Il legislatore, mosso dall'esigenza di regolamentare gli effetti dell'apertura della una procedura genera sui rapporti giuridici ad essa preesistenti, con prestazioni non compiutamente eseguite dalle parti, è intervenuto sulla specifica materia, riscrivendola in termini significativi.

Prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi la riforma era stata realizzata attraverso quattro interventi normativi.

Con il d.lgs. del 9 gennaio 2006 n. 5, prima, e, successivamente, con l'intervento correttivo operato dal d.lgs. del 12 settembre 2007 n. 169, era stata modificata la sezione IV del capo III del titolo II del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la previsione di una nuova disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, con la regolamentazione estesa a rapporti in precedenza ignorati, relativi agli immobili da costruire, ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare, alla locazione finanziaria, all'affitto di azienda, alla clausola arbitrale.

La legge fallimentare, tuttavia, non conteneva alcuna norma espressamente tesa a regolamentare il rapporto tra concordato preventivo e contratti pendenti, con la conseguenza che, in caso di apertura della procedura, detti rapporti negoziali proseguivano in funzione dell'attività d'impresa.

Successivamente, con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, era stato attuato l'inserimento, nel testo della legge fallimentare, degli artt. 169 *bis* e 186 *bis* l.f., recanti una specifica disciplina dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo.

Con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n.132, il legislatore, nel dettare, tra le altre cose, le misure urgenti in materia fallimentare, era intervenuto sulla rubrica e sul testo dell'art. 169 *bis* l.f., mosso dall'esigenza di porre rimedio ad alcuni dubbi interpretativi sorti nella vigenza della precedente formulazione della norma, recependo le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza e sostituendo nella rubrica l'espressione "*in corso di esecuzione*", con l'altra, ritenuta più appropriata, di contratti "*pendenti*", così individuando per tali quei rapporti a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti, ovvero non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, al fine di regolarne gli effetti, prevedendo la possibilità della sospensione e dello scioglimento nel concordato preventivo, escludendo tuttavia i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, i contratti preliminari trascritti ed i rapporti di lavoro.

La disamina nel dettaglio della sorte dei rapporti giuridici pendenti nella disciplina della crisi d'impresa, nel passaggio dal sistema pregresso all'attuale, im-

pone di stabilire se la specifica materia sia stata significativamente innovata con l'adozione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nel Codice della crisi il legislatore, se da un lato ha confermato l'impianto generale del pregresso sistema nella procedura di liquidazione giudiziale<sup>26</sup>, dall'altro ha realizzando un intervento riformatore epocale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo, apportando significative innovazioni, nel Titolo IV, recante la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi, modificando nel capo III, relativo al concordato preventivo<sup>27</sup>, alla sezione III, l'art. 97 rubricato "*Contratti pendenti*", non omettendo i necessari adattamenti lessicali ed il coordinamento normativo con le ulteriori previsioni contenute nel Codice della crisi<sup>28</sup>.

Nel pregresso sistema delle procedure concorsuali, la regolamentazione dei rapporti pendenti è stata strutturata, come già anticipato, dal legislatore in modo differente nel fallimento, e nel concordato preventivo, nell'intento di salvaguarda-

---

<sup>26</sup> Nel codice della crisi la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti contrattuali è racchiusa principalmente nella sez. V del capo I del titolo V del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, "*Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti*".

<sup>27</sup> Per una compiuta analisi della disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato con l'adozione del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza con analitica ricostruzione delle sorti dei "*contratti maggiormente utilizzati nello svolgimento dell'attività di impresa*" si veda: A. VALERIO – A. CAIAFA, *Rapporti pendenti e concorsualità nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Trattato codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza*, a cura di A. CAIAFA, tomo 3, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2020, pp. 123-221.

<sup>28</sup> La legge n. 155 del 2017 (c.d. riforma Rordorf delle procedure concorsuali), nel fissare i principi generali ed i criteri direttivi della riforma se, da un lato aveva previsto la sostituzione del termine "fallimento" e dei suoi derivati con l'espressione "liquidazione giudiziale", in ragione dell'avvertita esigenza di operarne l'adeguamento dal punto di vista, lessicale (art. 2 lett. a), dall'altro, nel delineare i principi ed i criteri di delega per la riforma della procedura di liquidazione giudiziale, per quanto concerne i rapporti pendenti, all'art. 7, comma sesto, ha integrato la relativa disciplina: a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e, salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura; b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguissero con il consenso della controparte; c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire. In relazione alla sorte dei rapporti pendenti nel concordato preventivo, l'art. 6.1, lett. h) della legge delega si è limitato ad imporre al legislatore delegato di integrare la relativa disciplina, come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, con particolare riferimento: - ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; - al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; - agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; - alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi oneri di quantificazione.

re gli equilibri economici e la stessa compatibilità con il principio della concorsualità<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Il r.d. 267/1942 aveva previsto una disciplina analitica di alcuni rapporti giuridici e negozi sinalagmatici maggiormente ricorrenti nella crisi dell'imprenditore commerciale. La soluzione adottata forniva una regolamentazione di alcuni casi sì da apparire frammentaria, difettando di previsioni di carattere generale, cosicché aveva generato numerosi dubbi interpretativi tra gli operatori del diritto. Fra i molteplici e più significativi commenti dottrinari sulla disciplina contenuta nella legge fallimentare del 1942 sulla sorte dei «rapporti pendenti nel fallimento», si possono ricordare: S. PACCHI, *I contratti pendenti nella legge fallimentare. Inquadramento della disciplina*, in *I rapporti pendenti nel fallimento e nelle soluzioni concordate di crisi*, a cura di A. CAIAFA, Dike Giuridica, Roma, 2018, pp. 3-57; L. GUGLIELMUCCI, sub artt. 72-83, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja – Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979; G. LUMINOSO, *Effetti del fallimento sui rapporti pendenti (artt. 72 – 83 l.f.)*, in *Giur. comm.*, 1987, I, p. 988 e sgg.; V. SCANZANO, *Rapporti giuridici preesistenti e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1989, I, p. 169 e sgg.; P. PAJARDI – M. FORMAGGIA, *La sorte dei rapporti giuridici pendenti alla dichiarazione di fallimento di una parte: spunti generali di riflessione sulla difficile armonizzazione tra diritto comune e diritto speciale*, in *Dir. fall.*, 1990, I, p. 12 e sgg.; A. BONSIGNORI – G. NARDO – M. LAZZARA, *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffré, Milano, 1992; R. VIGO, *I contratti pendenti non disciplinati nella legge fallimentare*, Giuffré, Milano, 1989; A. PATTI – G. TARZIA – A. PROTO, *I rapporti in corso di esecuzione, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di L. PANZANI, Utet, Torino, 1999, vol. 2, p. 269 sgg.; G. BOZZA, *Gli effetti delle procedure concorsuali sui rapporti pendenti. I risultati dell'evoluzione della giurisprudenza*, in *Le procedure concorsuali tra «nuove frontiere» e prospettive di riforma*, a cura di S. BONFATTI – G. FALCONE, Giuffré, Milano, 2002.

Nel tempo le disposizioni contenute negli artt. 72 e seguenti della legge fallimentare si erano rivelate inidonee a disciplinare i rapporti contrattuali non espressamente contemplati e quelli nuovi emergenti nella prassi commerciale. La indiscussa carenza della soluzione normativa, anche se ricercata nelle altre leggi speciali e nello stesso codice civile, aveva indotto la dottrina e la giurisprudenza a tentare di colmare le lacune, individuando nella legge fallimentare un principio generale che esprimesse una regola da applicare al fine di individuare la sorte delle fattispecie contrattuali non espressamente disciplinate. Poiché gli artt. 72 e seguenti della legge antiriforma attuavano una sistemazione dei rapporti in assenza di un criterio unitario, attraverso una suddivisione di essi in tre «categorie», con conseguente possibile scioglimento degli stessi, per effetto della dichiarazione di fallimento, ovvero prosecuzione, senza soluzione di continuità con la massa dei creditori e con la previsione, in aggiunta, di una temporanea sospensione in attesa della scelta di subentro o scioglimento, la dottrina e la giurisprudenza si erano domandate quale delle richiamate soluzioni costituisse la regola ovvero l'eccezione. Sulla delicata questione si vedano: A. CAIAFA, *La legge fallimentare riformata e corretta*, Cedam, Padova, 2007, p. 402 e sgg.; G. BIBOLINI, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Diritto fallimentare*, coordinato da G. LO CASCIO, Giuffré, Milano, 1996, p. 259 e sgg.

Tra le possibili soluzioni la giurisprudenza aveva ritenuto di dover adottare quella che considerava l'art. 72 l.f., dettato con riguardo al contratto di compravendita, espressione di un principio generale applicabile anche alle fattispecie non regolamentate. Per una illustrazione delle diverse opinioni della dottrina si vedano: P.F. CENSONI, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Le riforme della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009, 771. Osserva l'Autore che, secondo una parte della dottrina, la regola avrebbe dovuto essere ricavata dalla disposizione contenuta nell'art. 1372, primo comma, c.c. in forza della quale il contratto «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge», dalla quale si sarebbe potuto desumere un principio più generale di prosecuzione del rapporto, applicabile anche al caso di fallimento di uno dei due contraenti. Tale soluzione avrebbe trovato conferma nella disposizione contenuta nell'art. 72 l.f. che consentiva al venditore *in bonis* di adempiere ugualmente la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. A sostegno di questa tesi si erano espressi in dottrina: V. ANDRIOLI, voce *Fallimento (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XVI, 1967, Giuffré, Milano, 1967, p. 408 e sgg.; L. GUGLIELMUCCI, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., p. 76 e sgg.; G. RAGUSA MAGGIORE, *Diritto fallimentare*, I, 1974, Jovene, Napoli, p. 441 e sgg. Se-

L'art. 72 l. f. conteneva una regola generale applicabile, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle successive disposizioni, a tutti i «*rapporti pendenti*» ineseguiti, ovvero con prestazioni non compiutamente eseguite da entrambe le parti al momento del fallimento di una di esse, prevedendo la sospensione

---

condo altra parte della dottrina il legislatore negli artt. 72 e segg. l.f., si era limitato in linea di massima ad adattare al fallimento le soluzioni applicabili in base al diritto comune ai conflitti fra il contraente adempiente e creditori del contraente inadempiente, rinunciando, dunque, a dettare una regola uniforme, ma modulando la tutela del contraente *in bonis* a seconda dei diversi schemi contrattuali, riconoscendo talvolta a quest'ultimo, rispetto ai creditori, una posizione privilegiata, in considerazione del vincolo sinallagmatico, che gli consentiva comunque di trattenere la prestazione da lui dovuta a garanzia del diritto alla controprestazione. A sostegno di tale tesi si era espresso R. VIGO, *I contratti pendenti non disciplinati nella legge fallimentare*, Giuffr , Milano, 1989, p. 120 e sgg. Nell' giurisprudenza si vedano: Cass., 25 febbraio 2002, 2754, in *Fallimento*, 2003, p. 39 e sgg.; Cass., 22 maggio 1996, n. 4715, in *Foro it.*, 1996, I, p. 3129 e sgg.; Cass., 13 dicembre 1989, n. 5573, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1990, II, p. 687 e sgg.; Cass., 5 febbraio 1980, n. 799, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 665 e sgg. e in *Fallimento*, 1980, p. 501 e sgg.; Tribunale Torino, 3 dicembre 1991, in *Fallimento*, 1992, p. 430 e sgg.; Tribunale Bologna, 22 gennaio 1991, in *Fallimento*, 1991, p. 529 e sgg.; Tribunale Torino, 7 marzo 1985, in *Fallimento*, 1985, p. 791 e sgg. In dottrina si vedano: AA.VV., *I rapporti giuridici pendenti*, Atti del convegno in Bologna 5-6.6.1998, a cura di M. FERRO, Ipsoa, Milano, 1998; S. BONFATTI – P. F. CENSONI, *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2004, p. 143 e sgg.; A. BONSIGNORI - G. NARDO - M. LAZZARA, *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffr , Milano, 1992; P.F. CENSONI, *I rapporti pendenti nella legge delega di riforma*, in *Fallimento*, 2005, p. 1033 e sgg.; L. GUGLIELMUCCI, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., p. 1 e sgg.; ID., *I rapporti pendenti, commento art. 72 l.f.*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, I, Zanichelli, Bologna, 2006, 1116 e sgg.; G. RUISI, *Disciplina generale dei rapporti in corso di esecuzione*, in *Giur. sist.* a cura di W. BIGIAMI, *Il fallimento*, Utet, Torino, 1978, p. 513 e sgg.; R. VIGO, *I contratti pendenti non disciplinati nella legge fallimentare*, cit. La legge 14 maggio 2005, n. 80, nel conferire al Governo la delega per la «*riforma organica delle procedure concorsuali*», aveva richiamato i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'art. 1, comma sesto, lett. a) punto 7, e, relativamente alla modifica della disciplina dei rapporti giuridici pendenti,   stata sottolineata la necessit  di ampliare i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti.

Il d.lgs. 5/2006 se, da un lato, aveva dato attuazione alla delega, dall'altro, ne ha travalicato i limiti imposti, sostanzialmente conformando la materia all'elaborazione giurisprudenziale formatasi nella vigenza della vecchia legge fallimentare. Si legge, difatti, nella relazione illustrativa al d.lgs. 5/2006 che l'approccio seguito dal legislatore del '42 aveva determinato due inconvenienti: «*da un lato,   stata lasciata priva di regolamentazione una parte di contratti; dall'altro e nel contempo, si   lasciata nell'incertezza la sorte dei nuovi contratti venuti ad esistenza in tempi recenti.   cos  spettato all'interprete e alla giurisprudenza trarre dalla disciplina dei singoli contratti, e fondamentalmente da quella del contratto di vendita, alcune indicazioni di carattere generale dirette a riempire gli spazi vuoti lasciati dalla legge*».

Il decreto delegato aveva dato attuazione alle indicazioni della delega, in primo luogo attraverso la modifica del previgente art. 72, estendendo da otto a sessanta giorni il termine concesso al curatore per optare fra prosecuzione o scioglimento del contratto. In secondo luogo con l'introduzione del nuovo art. 72 ter dedicato agli effetti del fallimento sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Infine con l'introduzione del nuovo art. 72 quater dedicato agli effetti del fallimento sui contratti di locazione finanziaria. Sulle modifiche introdotte dal decreto delegato si vedano: A. PATTI, *I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, p. 875 e sgg.; L. GUGLIELMUCCI, *I rapporti pendenti, commento art. 72 l.f.*, cit., p. 1106 sgg.; M. M. LAZZARA, *Disciplina dei rapporti in corso di esecuzione*, in *Il nuovo fallimento*, a cura di F. SANTANGELI, 2006, Giuffr , Milano, p. 315 sgg.; G. U. TEDESCHI, *I rapporti giuridici preesistenti*, in *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, 2006, Utet, Padova, 2006, p. 329 sgg.; A. CAIAFA, *La legge fallimentare riformata e corretta*, cit., 402 e sgg.

dell'esecuzione del contratto in attesa delle determinazioni del curatore in ordine al subentro.

L'impianto normativo disciplinava alcuni rapporti giuridici in precedenza non considerati e, al contempo, si contraddistingueva per alcune modificazioni di alcune norme relative a contratti già previsti, in ragione dell'esigenza di adeguamento agli orientamenti della giurisprudenza.

Una disciplina diversa era però stabilita per il caso in cui il tribunale avesse autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Per tale evenienza il novellato art. 104 l.f. disponeva, difatti, al settimo comma, che «*durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli*», precisando, al successivo nono comma, che «*al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio*» trovavano applicazione le regole comuni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare<sup>30</sup>.

Una regola non diversa era stata prevista nel caso dell'affitto endoconcorsuale attraverso il richiamo, anche in tal caso, della sezione IV del capo III del titolo II, comprimendo i diritti delle parti interessate mediante la disapplicazione degli obblighi discendenti dagli artt. 2560 e 2112 c.c.

La scelta legislativa si rivelava coerente con la mutata filosofia della legge fallimentare che, nella formulazione dell'epoca, tendeva a privilegiare per quanto possibile, la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurandone la sopravvivenza.

E difatti, la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di alcuni contratti, risultava dettata in funzione della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa (art. 104 l.f.), avendo inteso il legislatore approntare una varietà di rimedi in relazione a ciascun tipo di contratto, in assenza dei quali

---

<sup>30</sup> M. ARATO, *Fallimento e rapporti bancari pendenti*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1189 e sgg.; P.F. CENSONI, *Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1150 e sgg.; A. GENOVESE, *Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Prime considerazioni sulle novità della riforma*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1113 e sgg.; B. INZITARI, *Sospensione del contratto per sopravvenuto fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 306 e sgg.; C. MASCARELLO, *I rapporti giuridici pendenti nella riforma del fallimento (artt. 72 e 72-bis l. fall.)*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 289 e sgg.; A. PATTI, *I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare*, cit., p. 875 e sgg.; G. TARZIA, *Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti dopo la riforma ed il decreto correttivo*, in *Fallimento*, 2007, p. 1385 e sgg.; G. VERDIRAME, *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2006, I, 1169 e sgg.

non avrebbe avuto senso, ovvero non avrebbe potuto avere alcuna possibilità la prosecuzione dell'attività<sup>31</sup>.

Nel fallimento la disciplina inerente il trattamento dei rapporti giuridici pendenti differiva radicalmente nelle ipotesi di soluzione della crisi d'impresa attraverso la liquidazione di essa, ovvero mediante la prosecuzione della sua attività.

Nel caso della liquidazione la disciplina era contenuta, a livello generale, nell'art. 72 l.f., con la previsione della sospensione del rapporto contrattuale pendente, in attesa della determinazione del curatore di operare il subentro o lo scioglimento, all'esito di una valutazione di opportunità economica, effettuata nel rispetto delle ragioni di tutela del ceto creditorio<sup>32</sup>.

Si trattava, a ben vedere, di una soluzione coerente con la natura essenzialmente liquidatoria e soddisfattiva della procedura fallimentare, che si realizzava, non solo attraverso lo spossessamento del debitore, ma anche mediante la definizione dei rapporti giuridici derivanti dai contratti ancora pendenti in funzione della successiva e prevedibile disgregazione del complesso produttivo e della sua liquidazione, atomistica o per asset, con conseguente conversione in denaro.

La normativa contenuta nella Sezione IV del Capo III, recante la disciplina "*Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*", incideva non sul contratto in sé, quale espressione della autonomia negoziale, ma sui rapporti giuridici dallo stesso derivanti, ossia sul complesso degli effetti giuridici conseguenti da quella espressione di autonomia contrattuale che, alla luce delle mutate condizioni di una delle parti, dichiarata fallita, non potevano più essere mantenuti ed eseguiti come se nulla fosse successo, e si ricollegava, come gli altri effetti patrimoniali di cui trattavano le precedenti Sezioni dello stesso Capo III, allo spossessamento del fallito<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> A. CAIAFA, *La legge fallimentare riformata e corretta*, Cedam, Padova, 2008, p. 401 e sgg.

<sup>32</sup> A. VALERIO, *I contratti d'impresa non disciplinati dalla legge fallimentare*, in *Le procedure concorsuali*, a cura di A. CAIAFA, Cedam, Padova, 2011, I, p. 629 e sgg.

<sup>33</sup> G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2013, p. 1121, ove testualmente osserva in nota che «*Del resto anche il diritto ordinario non rimane insensibile alla insolvenza di una delle parti contrattuali; basti pensare all'art. 1186 c.c., per il quale il creditore, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente; all'art. 1274 c.c., per il quale la insolvenza del delegato incide sulla liberazione del debitore originario nella delegazione e nell'accollo privato; all'art. 1313 c.c., per il quale l'insolvenza di uno dei condebitori determina la ripartizione del debito solidale anche al condebitore liberato dal creditore; all'art. 1943 c.c., che obbliga il debitore a fornire un nuovo fideiussore quando quello indicato sia divenuto insolvente e non sia stato*

Si trattava di una speciale regola procedurale di liquidazione, la cui applicazione implicava l'inoperatività dell'ordinaria disciplina civilistica, retta dai principi di autonomia privata e dal diritto dei contratti, in funzione protettiva dell'insolvenza accertata<sup>34</sup>, che la disciplina ante riforma aveva ritenuto non dovesse subire trasgressioni nel caso del concordato preventivo, relativamente al quale l'art.169 *bis* aveva previsto la possibilità dello scioglimento della sospensione, sì da trovare coerente applicazione i principi pendenti nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito.

Nella differente ipotesi di continuazione dell'attività di impresa, la sorte dei rapporti pendenti era disciplinata in modo diametralmente opposto, a seconda che la prosecuzione fosse realizzata senza essere imputata a terzi, come nel caso di esercizio provvisorio, ovvero con attribuzione di essa a terzi, attraverso la realizzazione di una vicenda circolatoria temporanea (affitto).

E difatti, l'impresa rappresenta il “*luogo dei contratti*”<sup>35</sup>, con la conseguenza che il problema inerente la loro prosecuzione od interruzione si poneva soprattutto nelle ipotesi di continuazione dell'attività, in una prospettiva dinamica del concorso e nel quadro delle valutazioni comparative rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Lo spossessamento, tipico della procedura fallimentare, poteva, infatti, generare una prosecuzione dell'attività economica che, quindi, poteva sopravvivere, alternativamente, senza essere imputata a terzi, qualora fosse stato disposto l'esercizio provvisorio, che consentiva la continuazione dell'attività da parte del curatore, con imputazione alla procedura, ovvero, essere attribuita a terzi attraverso la realizzazione di una vicenda circolatoria attraverso l'affitto, la vendita o, ancora, il conferimento in altra società.

Con l'utilizzo dell'esercizio provvisorio, si operava una scissione nella titolarità dell'impresa, atteso che la curatela non si sostituiva in essa al fallito, anche se l'attività economica veniva imputata alla procedura, con l'effetto di poter conside-

---

*scelto dal creditore; all'art. 1953 c.c., per il quale il fideiussore può chiedere di essere rilevato quando il debitore è divenuto insolvente, e così via (cfr. artt. 1868, 1626 c.c., ecc.)».*

<sup>34</sup> A. PATTI, *Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento*, in *Fallimento*, 2013, p. 262 e sgg.

<sup>35</sup> F. FIMMANÒ, *Contratti di impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 222 e sgg.

rare i contratti come valori aziendali più che come rapporti. Mutava solo l'imputazione dei diritti e delle obbligazioni senza mutamento di titolarità.

In tal caso, la sorte dei rapporti pendenti veniva regolamentata attraverso la previsione della loro tendenziale prosecuzione, con connessa attribuzione al curatore della facoltà di sciogliersi dagli stessi<sup>36</sup>.

Quando, invece, si realizzava una vicenda circolatoria, si produceva, come effetto giuridico, un mutamento di titolarità ed imputazione dei contratti, con la conseguenza che si applicavano le regole comuni disciplinanti il trasferimento di cui agli artt. 2558 e 2112 c.c., in luogo di quelle di cui agli artt. 72 e segg. l.f.<sup>37</sup>, con la sola esclusione dell'affitto endoconcorsuale relativamente al quale il legislatore aveva previsto la disapplicazione delle richiamate norme con finalità protettive dei creditori.

Prima della riforma, attuata con la legge 7 agosto 2012, n. 134, la disciplina non conteneva alcuna norma espressamente tesa a regolamentare il rapporto tra concordato preventivo e contratti pendenti.

---

<sup>36</sup> Il principio secondo cui la continuazione dell'attività economica comporta di regola la continuazione dei rapporti in corso di esecuzione era contenuto, oltre che nelle disposizioni in tema di esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (art. 104 l.f. nuovo testo – art. 90 l.f. vecchio testo) anche in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. 2707/1999. In entrambi i casi si verificava una sostituzione, o meglio una successione nell'impresa, con attribuzione della facoltà al curatore e al commissario di sciogliersi dai contratti. Nella dottrina di vedano: F. FIMMANÒ, *Contratti di impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità*, cit., p. 226, ove l'autore osserva che «Il potere riconosciuto agli organi del fallimento in caso di esercizio provvisorio dell'impresa del fallito di proseguire o sciogliersi dai contratti pendenti senza particolari conseguenze, determina tra l'impresa fallita in esercizio e le altre imprese una oggettiva sperequazione, tanto da configurare ciò che abbiamo definito una sorta di dumping da procedura concorsuale»; F. FIMMANÒ, *Art. 104*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di A. JORIO – M. FABIANI, Zanichelli, Bologna, 2006, II, p. 1612 e segg.; A. PATTI, *Rapporti pendenti nel concordato preventivo fra prosecuzione e scioglimento*, in *Fallimento*, 2013, p. 273 e segg..

<sup>37</sup> F. FIMMANÒ, *Contratti di impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità*, cit., p. 226 e segg.; P. F. CENSONI, *La sorte dei rapporti pendenti nel fallimento nel caso di affitto di azienda*, in *Giur. comm.*, I, 2003, p. 342 e segg.; G. MIRABELLI, *La locazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, VII, Utet, Torino, 1972, p. 324 e segg.; V. RIVOLTA, *L'affitto e la vendita dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 39 e segg.; E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. III, 1979, Cedam, Padova, 1979, p. 288 e segg.; A. BASSI, *Riflessioni sull'affitto di azienda e sull'affitto di opificio nel fallimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 334 e segg.; P. LICCARDO, *Fallimento e metodologie di acquisizione dell'azienda affittata*, in *Fallimento*, 1997, p. 661 e segg. In giurisprudenza: Cass., 12 ottobre 1973, n. 2574, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 226 e segg.; Cass., 10 febbraio 1968, n. 455, in *Rep. Foro it.*, voce *Azienda*, n. 17; Cass., 15 gennaio 1952, n. 78, in *Foro it.*, 1952, I, p. 304 e segg., con nota di A. DE MARTINI, *Posizione dell'affittuario di azienda rispetto alle merci*.

L'apertura della procedura non influiva in alcun modo sulla sorte dei rapporti giuridici pendenti che, quindi, proseguivano in funzione dell'attività d'impresa.

Nella relazione al d.lgs. n. 5 del 2006 veniva sottolineato l'intento riformatore e l'avvertita necessità di colmare quel che era stata ritenuta costituire una "*lacuna normativa*", attraverso una più precisa individuazione degli effetti della retrocessione sulla procedura concorsuale mediante la previsione di non "*...responsabilità del patrimonio acquisito all'attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione*", ciò in deroga a quanto stabilito dalle norme richiamate (artt. 2112 e 2560 c.c.), in modo di assicurare che i creditori anteriori, nel cui interesse veniva disposto l'affitto, non venissero penalizzati dalla condotta dissennata dell'affittuario.

Nel concordato preventivo, infatti, non vi era uno spossessamento del debitore recante interruzioni, non essendo esso un mezzo necessario per l'attuazione della procedura, quanto, piuttosto, frutto della libera scelta dell'imprenditore, sicché la decisione di proseguire l'attività, attraverso la necessaria conclusione di nuovi rapporti, giustificava solo il controllo da parte del giudice delegato in relazione agli atti di straordinaria amministrazione (art. 167 l.f.), allo scopo di evitare la produzione di effetti pregiudizievoli per la massa, suscettibili di attivare la procedura di conversione in fallimento (art. 173, comma secondo, l.f.)<sup>38</sup>.

Le interpretazioni fornite a tal riguardo dalla dottrina, non sempre univoche e logicamente ineccepibili, erano derivate, per lo più, dalla incertezza con cui si era tentato, di volta in volta, di considerare il carattere liquidatorio dell'istituto, in funzione primaria di soddisfacimento dei creditori, ovvero conservativo in vista della esigenza della possibile prosecuzione dell'attività di impresa, sì da essere rimasti privi di una regolamentazione propria gli effetti giuridici correlati e discendenti dal tipo di procedimento, invero, però sostanzialmente unico pur se destinato a sperimentare, oltre alla tutela creditoria, il possibile risanamento dell'azienda ed il recupero parziale di singoli rami produttivi, proprio per avere il legislatore ritenuto, una volta abrogata l'amministrazione controllata, di poter individuare nel concordato preventivo lo strumento per consentire all'imprenditore,

---

<sup>38</sup> G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., p. 1121, ove l'autore osserva che «(...) anche lì dove veniva prospettata la cessione dei beni quale modalità di adempimento del concordato, la procedura fino al momento dell'omologa non realizzava lo spossessamento ed aveva una finalità tendenzialmente conservativa in vista della futura liquidazione (...)».

in stato di crisi, di contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati “(...) *sempreché la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade*” (in tal senso la Relazione al d.lgs. n. 169/2007).

La richiamata situazione aveva inciso – e non poteva essere diversamente – sulla regolamentazione dei rapporti giuridici preesistenti, che non avrebbero potuto trovare una disciplina di contenuto generale che contemplasse l’intera materia dei contratti o, quanto meno, quelli maggiormente in uso nella pratica commerciale.

Né sarebbe stato, d’altronde, possibile operare un richiamo di quella dettata per il fallimento, in ragione della diversa natura del procedimento e delle finalità che lo distinguevano, seppur l’assenza di una regolamentazione aveva destato preoccupazioni sul piano pratico, laddove si era considerato che la continuazione dell’esercizio dell’attività di impresa, certamente non estranea all’istituto, avrebbe comportato una gestione complessa dei rapporti pendenti alla data di apertura e di quelli di cui si sarebbe resa necessaria la instaurazione a differenza di altri che sarebbe stato, di contro, opportuno interrompere.

Né, d’altronde, poteva ignorarsi che nel concordato preventivo, fosse esso liquidatorio o in continuità, così come nel fallimento, era indispensabile la prosecuzione di determinati contratti, anche perché, laddove si fosse ragionato diversamente, si sarebbe dovuti giungere all’assurdo di ritenere essere stata introdotta, per tale istituto, una regola deteriore per il contraente *in bonis* rispetto a quella esistente per la procedura fallimentare, pur se attraverso l’inevitabile previsione di effettuare, tuttavia, una separazione degli obblighi pregressi, rimasti inadempiti, rispetto a quelli discendenti dalla prosecuzione del rapporto.

Era evidente, peraltro, che così come per il fallimento, anche nel caso del concordato preventivo, non si sarebbero potuti addossare alla massa dei creditori gli oneri discendenti dalla prosecuzione di determinati rapporti giuridici, prevalentemente ancorati alla continuazione dell’attività aziendale, sicché, in passato, anche prima dell’intervento dell’art. 169 *bis* l.f., seppur l’ammissione alla procedura non poteva avere incidenza alcuna sul rapporto pendente, tuttavia la giurispruden-

za aveva negato il carattere prededucibile dei crediti sorti in pendenza di concordato, in ragione della natura specificatamente liquidatoria di tale procedimento<sup>39</sup>.

Pertanto, il debitore che avesse inteso utilizzare lo strumento concordatario avrebbe dovuto includere nei costi prededucibili della procedura anche quelli connessi al mantenimento in vita dei contratti.

Nel caso in cui non avesse inteso più adempiere ad un contratto pregresso, il debitore avrebbe potuto perfezionare, alternativamente, un accordo con il contraente *in bonis*, per una risoluzione consensuale, oppure pagare in prededuzione il credito ripristinatorio derivante dal proprio inadempimento, dal momento che la dichiarazione di volersi sciogliere dal contratto equivaleva ad un recesso unilaterale, che, non essendo previsto contrattualmente né normativamente, dava luogo al risarcimento del danno (art. 1373 c.c.), qualificabile quale credito prededucibile, essendo sorto il diritto in occasione e in funzione del concordato.

Poiché il costo della prededuzione gravava significativamente sulle risorse concordatarie, destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali, ponendo seri ostacoli per la fruibilità dello strumento concordatario, quale modalità di risoluzione della crisi d'impresa, si era posto il problema di stabilire se nella procedura potesse, o meno, trovare applicazione la disciplina fallimentare sui contratti pendenti.

Parte della dottrina, attribuendo al concordato preventivo la natura di processo esecutivo, al pari del fallimento, aveva considerato il mancato richiamo alla normativa fallimentare sui contratti pendenti, effetto di una difettosa lacuna normativa e ne aveva ammesso l'applicazione analogica sulla base di una concezione unitaria delle funzioni, dei presupposti e degli effetti di tutte le procedure contemplate dalla legge fallimentare<sup>40</sup>.

Altri, secondo una diversa e più articolata ricostruzione, avevano ritenuto che nella procedura di concordato preventivo, se da un lato si doveva escludere lo

---

<sup>39</sup> Cass., 16 giugno 1994, n. 5821, in *Fallimento*, 1995, p. 51 e sgg.; Cass., 5 maggio 1988, n. 3325, *ivi*, 1988, p. 967 e sgg.; Cass., 5 febbraio 1988, n. 1258, *ivi*, 1988, p. 453 e sgg. Soluzione questa non condivisa dalla dottrina: F. D'ALESSANDRO, *Procedure concorsuali consecutive e prededuzione*, in *Giust. civ.*, 1992, II, p. 149 e sgg.; G. SCHIAVON, *Prededucibilità dei debiti contratti durante le procedure prefallimentari*, in *Fallimento*, 1993, p. 1153 e sgg.; S. BONFATTI, *Procedure concorsuali minori e prededuzione*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 857 e sgg.

<sup>40</sup> R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, IV, p. 2268 e sgg.; ID., *Effetto del concordato preventivo sui rapporti giuridici pendenti e in tema di compensazione*, in *Dir. fall.*, 1958, II, p. 934 e sgg.

scioglimento automatico previsto dalla normativa fallimentare per taluni rapporti giuridici pendenti, dall'altro si poteva riconoscere una influenza della procedura concordataria sugli stessi, che, in particolare, si sarebbe sostanziata nel riconoscimento al giudice delegato di un potere autorizzativo dell'esecuzione, con la conseguenza che la negazione dell'autorizzazione avrebbe costituito un *factum principis*, idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al debitore concordatario<sup>41</sup>.

La dottrina maggioritaria aveva escluso l'applicazione analogica delle disposizioni sul fallimento, dettate in tema di rapporti giuridici pendenti, sulla base di differenti considerazioni.

In primo luogo si era sottolineato, sotto un profilo di ordine sistematico, il dato inconfutabile, coincidente con l'assenza dell'effetto, tipico del fallimento, dello spossessamento del debitore, il quale nel corso della procedura conservava a pieno titolo l'amministrazione dei suoi beni.

Sotto ulteriore profilo era stata richiamata l'interpretazione letterale dell'art. 169 l.f., che nell'indicare testualmente quali fossero le disposizioni della legge fallimentare applicabili alla procedura concordataria, ometteva il richiamo agli artt. 72 e segg. l.f.<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> A. JORIO, *I rapporti giuridici preesistenti nel concordato preventivo*, Padova, 1973, 210 e segg.

<sup>42</sup> P. F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti*, Giuffrè, Milano, 1988; A. BONSIGNORI, *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 361 e segg.; G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 455 e segg.; G. RAGO, *Il concordato preventivo dalla domanda all'omologazione*, Cedam, Padova, 1998, p. 251 e segg.; A. DIMUNDO – A. PATTI, *I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori*, Giuffrè, Milano, 1999.

Dopo la riforma degli anni 2005-2007, ma prima di quella del 2012: G. U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2006, p. 554 e segg.; P. F. CENSONI, *Sub art. 168*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, II, Zanichelli, Bologna, 2007, 2422 e segg.; A. DI MAJO, *Sub art. 167*, in *Codice commentato del fallimento*, diretto da G. LO CASCIO, Wolters Kluwer Ipsa, Milano, 2008, p. 1511 e segg.; S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Cedam, Padova, 2008, p.100 e segg.; G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 566 e segg.; M. M. GAETA, *Effetti del concordato preventivo*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. FAUCEGLIA e L. PANZANI, III, Utet, Torino, 2009, p. 1658 e segg.; M. VITIELLO, *Gli effetti del concordato preventivo, dell'esercizio provvisorio e dell'affitto dell'azienda del fallito sui rapporti giuridici pendenti*, in *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, a cura di S. SANZO, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 374 e segg.; A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 362 e segg.; A. PATTI, *La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2010, p. 261 e segg.; F. S. FILOCAMO, *Sub art. 167*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico pratico*, a cura di M. FERRO, Cedam, Padova, 2011, p. 1906 e segg.; G. B. NARDECCHIA, *Gli effetti del concordato preventivo sui creditori*, Wolter Kluwer Ipsa, Milano, 2011, p. 138 e segg.; M. FABIANI, *La sorte del con-*

Inoltre, si era osservato che anche il percorso ermeneutico, che indicava nell'art. 167 l.f. il viatico per ottenere nel concordato preventivo lo scioglimento dei contratti pendenti alla data della presentazione della domanda, poneva un problema, la cui soluzione effettivamente non pareva del tutto agevole. E difatti, ammettere, in pendenza di procedura, un potere autorizzativo del giudice in ordine allo scioglimento dei contratti, in forza dell'art. 167 l.f., avrebbe consentito di applicare indirettamente il sistema previsto dagli artt. 72 e segg. per il fallimento, attribuendo al debitore concordatario quel diritto di scelta, tra subentro e scioglimento, che nel fallimento era riconosciuto al curatore, pur se con le limitazioni dettate dalle norme disciplinanti gli effetti dell'apertura della procedura sui rapporti giuridici pendenti, in assenza di un espresso riferimento normativo<sup>43</sup>.

La Suprema Corte, a tal riguardo, aveva avuto modo di precisare che nel concordato preventivo i contratti pendenti dovevano avere regolare esecuzione, senza

---

*tratto preliminare di compravendita nel concordato preventivo alla luce della Riforma*, in *Fallimento*, 2011, p. 765 e sgg.; F. FIMMANÒ, *Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione*, in *Fallimento*, 2006, p. 1050 e sgg. In giurisprudenza, Cass., 18 maggio 2005, n. 10429, *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Concordato preventivo*, n. 49; Cass., 10 marzo 1995, n. 2802, in *Fallimento*, 1995, p. 1045 e sgg.; Cass., 29 settembre 1993, n. 9758, *Foro it.*, Rep., 1993, voce cit., n. 55; Cass., 3 dicembre 1968, n. 3868, id., 1969, I, p. 1585 e sgg.

<sup>43</sup> F. CASA – F. SEBASTIANO, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2014, p. 600 e sgg.; G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., p. 1122, ove l'autore testualmente osserva «Non credo, invero, che esistesse una incompatibilità tra le fattispecie contemplate dall'art. 167 e lo scioglimento dei contratti, dato che la norma citata, dopo una elencazione non tassativa di alcune fattispecie per le cui compimento necessitava l'autorizzazione del giudice, richiedeva tale condizione di efficacia per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, nel cui ambito poteva, e può, essere compreso l'atto dello scioglimento da un contratto. La dichiarazione di volersi sciogliere da un contratto, che, comunque venga configurato, consiste nella definitiva estinzione di ogni possibile futuro effetto dello stesso va, invero, considerato quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione in quanto idoneo a modificare la struttura economico-organizzativa dell'impresa, che è la definizione più aggiornata e specifica data dalla giurisprudenza di tale categoria di atti. Ad ogni modo, l'autorizzazione del giudice ex art. 167 avrebbe avuto lo scopo di rendere opponibile ai creditori anteriori lo scioglimento, ma non certo di sterilizzarne gli effetti per le parti coinvolte da quell'atto, per cui l'intervento del giudice non poteva certo servire ad eliminare gli effetti risarcitori conseguenti alla volontà manifestata in pendenza del concordato dal debitore concordatario di voler recedere da un contratto o non voler più adempiere alle obbligazioni dallo stesso derivanti, a differenza di quanto previsto nel fallimento. Qui, infatti, lo scioglimento del contratto non è considerato fonte di danno risarcibile in favore del contraente in bonis perché il mancato adempimento non è ricollegabile alla volontà dell'obbligato fallito, che è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ma è riconducibile o direttamente alla legge o ad una scelta che il legislatore ha attribuito al curatore, in considerazione del preminente interesse della massa dei creditori rispetto a quello del contraente in bonis».

necessità di autorizzazione alcuna, in coerenza con la continuazione dell'attività d'impresa e della sua gestione, sia pure vigilata, da parte del debitore medesimo<sup>44</sup>.

Le riforme apportate alla legge fallimentare, nel 2005, con il d.l. 35/2005 convertito con modificazioni con legge 80/2005, e nel 2007 dal d.lgs. 169/2007, avevano significativamente innovato la struttura della procedura di concordato preventivo.

Nelle intenzioni del legislatore il concordato preventivo era divenuto uno strumento negoziale, di natura privatistica, idoneo a favorire ed incentivare la soluzione della crisi d'impresa mediante il salvataggio di essa, favorendo la prosecuzione dell'attività economica o la circolazione riallocativa della *res produttiva*.

In buona sostanza si era passati da un sistema statico, improntato sul soggetto imprenditore insolvente e sul suo patrimonio, quale garanzia per i creditori, ad un sistema dinamico, incentrato sull'attività di impresa e sul ripristino del ciclo produttivo e dei flussi finanziari necessari per attivarli<sup>45</sup>.

L'incentivazione dell'autonomia negoziale delle parti risultava affermata nelle modalità di definizione del nuovo contenuto della proposta concordataria, non più rigidamente vincolata, come nel sistema previgente, alle modalità alternative del concordato garantito, per cessione dei beni o misto, con l'apporto di garanzie di terzi ad integrazione del secondo.

La proposta concordataria poteva essere modulata con una straordinaria flessibilità nella scelta dei caratterizzati e differenti plurimi strumenti, nonché delle opportunità e variabili opzioni di carattere patrimoniale, essenzialmente coincidenti con la cessione di beni e di *assets* dell'impresa direttamente ai creditori o a terzi assuntori, nonché a quelle di carattere finanziario, solitamente implicanti la ristrutturazione dei debiti, da attuarsi attraverso qualsiasi forma, anche mediante la costituzione di nuove società od altre operazioni straordinarie, con emissione di azioni, di obbligazioni, o di altri strumenti finanziari<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Cass., 18 maggio 2005, n. 10429, in *Foro it.*, Rep., 2005, voce *Concordato preventivo*, n. 49; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083, in *Foro it.*, 2005, I, 136; Cass., 1° marzo 2002, n. 3022, in *Fallimento*, 2002, 734; Cass., 10 marzo 1995 n. 2802, in *Fallimento*, 1995, 1045; Cass., 3 dicembre 1968, n. 3868, in *Foro it.*, Rep., 1969, voce *Concordato preventivo*, I, 1585.

<sup>45</sup> G. TERRANOVA, *Il concordato con continuità aziendale e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 4 e sgg.

<sup>46</sup> Per una critica ed argomentata illustrazione del contenuto della nuova proposta di concordato, anche per l'ampiezza dei riferimenti si veda: L. MANDRIOLI, *Art. 160 (ricostruzione giuridico-*

Nel contesto normativo, il legislatore della riforma, mosso dall'esigenza di dover rendere possibile il perseguimento della conservazione dell'impresa, nell'interesse del ceto creditorio, aveva ritenuto di: - confermare l'impostazione tradizionale che precludeva l'esercizio delle azioni esecutive dei singoli sul patrimonio del soggetto ammesso alla procedura concordataria; - agevolare il finanziamento della stessa, tutelando il realizzo del credito attraverso la prededuzione; - consentire il pagamento fuori concorso dei crediti pregressi dei fornitori di beni e servizi indispensabili per la salvaguardia dei valori organizzativi; - disporre l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nell'immediatezza della data della pubblicazione dell'istanza di concordato; - prevedere l'efficacia retroattiva del periodo sospetto ai fini della revocatoria.

Con l'art. 33, comma primo, lett. d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore aveva introdotto nel testo della legge fallimentare la disciplina dei contratti in corso di esecuzione, attribuendo al debitore concordatario la facoltà di modulare la sorte dei contratti sulle esigenze connesse alla ristrutturazione dell'impresa<sup>47</sup>.

La regola generale era apparentemente<sup>48</sup> soggetta ad una eccezione dettata dall'art. 186 *bis* l.f. per il concordato in continuità, dove il legislatore, dopo aver fatte salve le disposizioni di cui all'art. 169 *bis* l.f. (art. 186 *bis*, comma terzo, l.f.), aveva espressamente previsto che il concordato preventivo non era di per sé causa di risoluzione dei contratti pendenti, essendo inefficaci eventuali patti contrari.

---

aziendalistica), in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2011, p. 174 e sgg.

<sup>47</sup> A. VALERIO – A. CAIAFA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Il nuovo concordato preventivo*, a cura di A. Caiafa - A. Salvi, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, p. 195 e sgg.

<sup>48</sup> A. VALERIO – A. CAIAFA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., 216 e sgg.; G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., 1128, ove l'autore con riferimento ai concordati con continuità aziendale testualmente osserva "il terzo comma dell'art. 186 *bis*, nel riaffermare la regola generale della continuazione dei contratti – che, appunto, non «si risolvono per effetto dell'apertura della procedura» – fa espressamente salvo quanto previsto nell'art. 169 *bis*. A ben vedere la norma è superflua perché riproduce esattamente la situazione prevista dall'art. 1169 *bis*, e si spiega solo per la presenza della disposizione successiva che sancisce la inefficacia dei patti contrari, sicché la norma è come se dicesse che anche nei contratti con continuità i contratti continuano, seppur vi sia una clausola contraria, salva la facoltà di scioglimento nei limiti e con le conseguenze di cui all'art. 169 *bis*. Il legislatore, se avesse voluto affermare (o riaffermare) la facoltà del debitore ammesso ad un concordato con continuità di sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento, non avrebbe fatto salvo quanto previsto nell'art. 169 *bis*, ivi compreso quindi il riferimento al ricorso introduttivo, ma avrebbe fatta salva la facoltà di scioglimento o usata, comunque, altra formula".

Lo sforzo del legislatore era stato quello di trovare un imprescindibile punto di equilibrio tra gli interessi tra loro configgenti<sup>49</sup>: - del contraente *in bonis* alla regolare esecuzione del contratto; - dei creditori concorsuali a non subire i gravosi oneri conseguenti alla prosecuzione del contratto, sì da non sopportare i costi pre-deducibili, conseguenti alla prosecuzione del contratto o al suo inadempimento in corso di procedura; - dell'impresa concordataria a realizzare il piano, senza il vincolo dei contratti pendenti.

La disciplina riformata aveva attribuito al debitore, che formulava la proposta concordataria, la facoltà, esercitabile tanto nel ricorso introduttivo della procedura con istanza al tribunale, ovvero, successivamente al decreto di ammissione, con domanda al giudice delegato, di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione a tale data, o, in alternativa, a sospenderne l'esecuzione per un periodo di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

Si trattava, in particolare di un diritto potestativo<sup>50</sup> in ordine alla scelta di quali rapporti proseguire e quali sospendere, in relazione alle modalità di soluzione della crisi che si intendeva sottoporre al voto dei creditori<sup>51</sup>, riconoscendo al proponente la legittimazione attiva esclusiva a formulare al tribunale o al giudice delegato la relativa istanza.

Invero, poiché il tribunale non interveniva nella scelta dello strumento concordatario e del suo piano, la cui individuazione apparteneva alla determinazione esclusiva del debitore, non era ammissibile alcun suo intervento autoritativo nell'individuazione dei rapporti pendenti che costituivano oggetto delle istanze di cui all'art. 169 *bis* l.f.

---

<sup>49</sup> C. ASCIUTTO, *Art. 169-bis l.f., Contratti in corso di esecuzione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di A. CAIAFA – S. ROMEO, Cedam, Padova, 2014, III, p. 60 e sgg.

<sup>50</sup> B. INZITARI, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l'art. 169-bis l. fall.*, in *ilfallimentarista.com*, ove l'Autore testualmente osserva che «*Il sopravvenire della procedura di concordato attribuisce al debitore un potere nuovo, quello di esercitare il diritto potestativo allo scioglimento del contratto, che (...) deve essere integrato dall'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato*». Nella giurisprudenza di merito: Tribunale Salerno, 25 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, 1, p. 75 e sgg., con nota di P. VELLA, *Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo con riserva*, secondo la quale l'art. 169 bis l.f. non indica «*un criterio in base al quale parametrare questo genere di autorizzazioni*», che perciò costituirebbero «*una mera presa d'atto di un diritto potestativo del debitore, che sceglie di sciogliersi da un determinato rapporto giuridico nell'ambito di un proprio disegno imprenditoriale, che nel caso del preconcordato non è obbligatorio comunicare al tribunale, chiamato ad attendere il deposito del piano*».

<sup>51</sup> Tribunale Modena, 7 aprile 2014, in *ilcaso.it*, I, 10335.

Ne conseguiva che al tribunale competeva, esclusivamente, il compito di esercitare un controllo successivo sulla proposta concordataria, teso a verificare il rispetto dei limiti contenuti nella normativa, da esercitarsi sulla base dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità<sup>52</sup>.

Si era ritenuto pacificamente che, sebbene l'art. 169 *bis* l.f. non utilizzasse lo stesso riferimento letterale, contenuto nell'art. 72 l.f., l'ambito operativo della disciplina dei contratti in corso di esecuzione aveva ad oggetto, esclusivamente, i rapporti giuridici le cui prestazioni principali, qualificanti la fattispecie negoziale, non avessero ricevuto compiuta esecuzione da parte di entrambi i contraenti al momento della pubblicazione della domanda concordataria.

Pertanto, nel concordato preventivo, come nel fallimento, non erano soggetti a scioglimento o sospensione i contratti unilaterali e quelli bilaterali compiutamente eseguiti da un solo contraente al momento della proposizione della domanda.

Nei rapporti in cui una delle parti aveva, alla data di pubblicazione della domanda di concordato, già integralmente adempiuto la prestazione a proprio carico, si generava alternativamente un credito del soggetto ammesso alla procedura, ovvero del contraente *in bonis* da includere tra i crediti da soddisfare.

Tale conclusione si evinceva dalla disamina dell'art. 169 l.f. che, nel richiamare le norme del fallimento applicabili al concordato preventivo, espressamente faceva riferimento agli artt. 55 e 59 della l.f., disciplinanti la regola della scadenza anticipata delle obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie.

Considerando che l'art. 169 l.f., non poteva ritenersi abrogato dall'art. 169 *bis* l.f., si affermava che nel concordato preventivo i contratti unilaterali, nei quali, dopo la stipula, fossero residue obbligazioni in capo ad una sola parte, non rientrassero nella categoria dei contratti pendenti e, quindi, non potessero essere oggetto di scioglimento o sospensione.

Ne conseguiva, che nei contratti unilaterali, se la prestazione inadempita fosse stata quella a carico del debitore che aveva proposto il concordato, essa si sarebbe dovuta considerare scaduta, *ex art. 55 l.f.*, e avrebbe dovuto essere soddi-

---

<sup>52</sup> Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1521, in *ilcaso.it*, 2013, I, 8410. Nella giurisprudenza di merito: Tribunale Rovigo, 6 marzo 2014, in *ilcaso.it*, 2014, I, 10170, ove si evidenzia che il conferimento all'impresa che propone il concordato di un potere sui rapporti pendenti destinato a prevalere sull'interesse dell'altra parte contrattuale sia espressione di una scelta di favore per l'iniziativa concordataria tesa al superamento dello stato di crisi o di insolvenza.

sfatta secondo le regole del concorso, nei tempi e con le modalità previsti nella proposta concordataria<sup>53</sup>.

Laddove, al contrario, la prestazione inadempita fosse stata quella a carico del contraente *in bonis*, non trovando applicazione l'art. 55 l.f., che riguardava la scadenza delle sole obbligazioni a carico del proponente, quest'ultimo, in quanto creditore, avrebbe potuto pretendere l'adempimento alla scadenza e nelle forme ordinarie<sup>54</sup>.

Egualmente irrilevante era stato considerato l'omesso richiamo, nell'art. 169 *bis* l.f., dell'ultima parte dell'art. 72 l.f., che espressamente escludeva la facoltà di scelta del curatore nei contratti ad effetti reali, quante volte fosse già avvenuto il trasferimento del diritto.

Sul punto era stato osservato che tale norma dettava un criterio da ritenere implicito nel sistema, atteso che con l'esecuzione della prestazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale alla controparte, il contratto ad effetti reali non costituiva più un rapporto pendente, con prestazioni non eseguite, totalmente o parzialmente, da entrambe le parti<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> C. SANTINELLO, *Commento all'art. 169 bis*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di A CAIAFA, Dike Giuridica, Roma, 2017, p. 748 e sgg., ove l'autrice osserva che «per la verità il testo della disposizione risulta monco dell'espressione "da entrambe le parti"», ma non c'è dubbio che ciò costituisca una svista del nostro affrettato legislatore là ove è invece chiara la "*voluntas legis*" al riguardo.

<sup>54</sup> C. SANTINELLO, *Commento all'art. 169 bis*, in *Commentario alla legge fallimentare*, cit., p. 748 e sgg.

<sup>55</sup> G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., p. 1125, ove l'autore testualmente osserva «Ovviamente tanto vale se la cessione ha avuto ad oggetto un bene mobile determinato, perché in tal caso l'effetto traslativo è immediato con conseguente inapplicabilità della normativa sui contratti pendenti e nascita, da un lato, del diritto del compratore di ottenere la consegna del bene ancora nella disponibilità della controparte e dall'altro, del diritto dell'imprenditore in concordato di ottenere il pagamento del prezzo. Se la vendita ha avuto ad oggetto un bene immobile l'effetto traslativo immediato discendente dal consenso va temperato con le norme che regolano la pubblicità in generale e nei confronti della massa, di modo che – poiché l'art. 169 richiama, tra le norme applicabili al concordato, anche l'art. 45 – ove il contratto non sia stato trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato del venditore, questi potrà considerare il bene come ancora facente parte del suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità della disciplina sui contratti pendenti. Identiche considerazioni possono farsi nel caso di cessione di crediti ove l'effetto traslativo va temperato con la norma dell'art. 1265 c.c., con quelle dettate per la cessione dei crediti di impresa (art. 5, Legge n. 52/1991) o con quella dell'art. 58 del TUB per i crediti bancari (si veda nota 12). In sostanza, la disciplina contenuta nell'art. 169 bis presuppone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi siano state compiute prima della pubblicità della domanda di concordato, posto che, in mancanza delle stesse, quegli atti sono senza effetto rispetto ai creditori, per cui non si pone la necessità di regolamentare i rapporti discendenti».

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nel regolare, tra l'altro, le misure urgenti in materia concorsuale, era intervenuto sulla rubrica e sul testo dell'art. 169 *bis* l.f., mosso dall'esigenza di porre rimedio ad alcuni dubbi interpretativi sorti nella vigenza della precedente formulazione della norma, recependo le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza<sup>56</sup>.

In particolare, era stata sostituita nella rubrica l'espressione "*in corso di esecuzione*", con l'altra, ritenuta più appropriata, di contratti "*pendenti*", in analogia a quanto previsto dall'art. 72 l.f.<sup>57</sup>, consentendo di individuare per tali quei rapporti a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti, ovvero non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. In pratica, la diversa espressione utilizzata appariva essere, certamente, più precisa ed univoca rispetto a quella precedente<sup>58</sup>.

Tuttavia, singolarmente, nell'operare la sostituzione del primo comma e nel prevedere che ogni statuizione, al riguardo, potesse essere presa dal tribunale, ovvero dal giudice delegato, con decreto motivato, previa audizione del contraente interessato ed assunzione, ove ritenuta necessaria, di sommarie informazioni, ave-

---

<sup>56</sup> Con riferimento alle operazioni bancarie ed alle anticipazioni su effetti commerciali ed alla possibilità, per il proponente di acquisire le erogazioni delle anticipazioni richiedendo al tribunale, dopo la presentazione della domanda, lo scioglimento ovvero la sospensione si veda l'orientamento contrario: Tribunale Bergamo, 11 marzo 2015, in *ifallimentarista.it*, con nota di M. ARLENGHI, *Contratto in corso di esecuzione e contratti pendenti, ovvero prestazione interamente eseguita o da compiere, azione rilevante ai fini dello scioglimento*; Corte d'Appello Venezia, 11 marzo 2015, *ivi*; Corte d'Appello Venezia, 23 dicembre 2014 ed in senso affermativo, al contrario, Tribunale Treviso, 2 febbraio 2015, in *Fallimento*, 2015, p. 559 e sgg.; Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015, *ivi*, 2015, p. 557 e sgg.

<sup>57</sup> Parte della giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che mentre l'art. 72 l.f. riguarda i contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti prima della dichiarazione di fallimento, al contrario, l'art. 169 *bis* l.f. consentirebbe al tribunale di autorizzare lo scioglimento – così anche la sospensione prevista dall'ultimo comma – anche dei contratti eseguiti da una delle parti e non già dall'altra (Tribunale Treviso, 2 febbraio 2015, in *Fallimento*, 2015, p. 559 e sgg.; Tribunale Genova, 4 novembre 2013, *ivi*, 2014, p. 114 e sgg.; Corte d'Appello Genova, 14 febbraio 2014, in *ifallimentarista.it*), impostazione questa non condivisa, al di là dell'espressione letterale utilizzata, sul presupposto che, invero, essa non sarebbe altro che sinonimo di quella ora riportata nella norma di "contratti pendenti" (Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015, in *Fallimento*, 2015, p. 557 e sgg.; Tribunale Ravenna, 22 ottobre 2014, in *ifallimentarista.it*; Tribunale Milano, 28 maggio 2014, *ivi*; in dottrina R. AMATORE, *Preconcordato e contratti di leasing pendenti: autorizzazione alla sospensione a decorrenza posticipata*, *ivi*; A. PATTI, *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione*, in *Fallimento*, 2015, p. 560 e sgg.; E. STAUNOVO POLACCO, *Preconcordato: sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione in pendenza del termine per la presentazione del piano*, in *ifallimentarista.it*).

<sup>58</sup> Lo schema di disegno legge-delega della Commissione Ministeriale tra i criteri direttivi, con riferimento ai rapporti pendenti, ha sottolineato la necessità che ne venga integrata la disciplina «regolando presupposti ed effetti del loro scioglimento, ovvero, prima della presentazione del piano, della sola loro sospensione». Sul tema si veda C. ASCIUTTO, *Art. 169 bis l.f. Contratti in corso di esecuzione*, *cit.*, p. 65 con richiami di giurisprudenza relativamente al tema della possibilità dello scioglimento, ovvero della sola sospensione nel caso del concordato prenotativo.

va poi, utilizzato ancora l'espressione, sostituita nella rubrica, di “*contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti*”.

Sempre il primo comma, nel ribadire che la sospensione poteva essere autorizzata per non più di sessanta giorni, termine questo prorogabile una sola volta, aveva poi aggiunto che gli effetti dello scioglimento e della sospensione si realizzavano in coincidenza con la comunicazione del provvedimento autorizzativo alla parte interessata. Tali istituti se, da un lato, condividevano ontologicamente la funzionalità all'esecuzione del piano concordatario, dall'altro, differivano radicalmente in relazione agli effetti prodotti.

Lo scioglimento del contratto<sup>59</sup>, non previsto nella disciplina civilistica delle obbligazioni, era idoneo a produrre un effetto caducatorio del sinallagma funzionale, con effetti irreversibili, che si producevano, per espressa previsione legislativa, dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo alla controparte.

La sospensione del contratto aveva natura strutturalmente e funzionalmente cautelare, poiché sfornita di idoneità ad incidere permanentemente sulle sorti del negozio. E difatti, avendo una durata temporale limitata di soli sessanta giorni, eventualmente rinnovabili, essa era idonea a preservare le ragioni del ceto creditore nella fase concordataria, evitando l'insorgenza di crediti prededucibili.

Si trattava senza dubbio alcuno, di una novità, dal punto di vista normativo, voluta dal legislatore per agevolare il concordato quale soluzione per il superamento della crisi.

Al riguardo si precisava che l'istituto della sospensione del contratto è espressamente disciplinato nel sistema delle obbligazioni e dei contratti: - nell'art. 1461 c.c., norma che detta una regola generale, in forza della quale secondo cui ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione e non sia data garanzia, fino a rifiutare la propria prestazione in virtù dell'*exceptio inadimpleti*, di cui all'art. 1460 c.c., qualora il mutamento delle condizioni o altri motivi abbiano determinato l'inadempimento della controparte; - nell'art. 1822 c.c., che autorizza chi ha promesso un mutuo di rifiutare l'adempimento dell'obbligazione “*se le condizioni dell'altro contraente*

---

<sup>59</sup> Va osservato che l'istituto dello scioglimento del contratto non è previsto nel sistema civilistico delle obbligazioni.

*sono diventate tali da rendere notevolmente difficile la restituzione*"; - nel primo comma dell'art. 1956 c.c., che consente la liberazione del fideiussore per obbligazione futura se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, fa credito al terzo, *"pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito"*; - nell'art. 1969 c.c. che nel mandato di credito consente al mandatario di non eseguire il mandato e, pertanto, di fare credito a un terzo se le condizioni patrimoniali di colui che ha conferito l'incarico o del terzo *"sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito"*.

Il mutamento delle condizioni patrimoniali veniva considerato dal legislatore come un evento che, facendo ragionevolmente ritenere che la controprestazione non sarebbe stata attuata dal soggetto le cui condizioni patrimoniali si erano negativamente modificate, influiva sulla mancata realizzazione della causa del contratto, legittimando il contraente in grado di adempiere a sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, sì da essere protetto dalla possibilità che l'attribuzione patrimoniale, che si sarebbe realizzata con l'adempimento della sua obbligazione, non fosse assistita da adeguata controprestazione, proprio per l'aggravamento delle condizioni patrimoniali della controparte. Questo rafforzamento della posizione del soggetto inciso aveva trovato ulteriore espansione nella giurisprudenza di legittimità, avendo la Suprema Corte avuto modo di precisare che, poiché il potere di sospensione di cui all'art. 1461 c.c., è sorretto dal principio generale *inadimplenti non est adimplendum*, tale facoltà può esercitarsi anche nel caso di prestazioni, con eguale scadenza, in quanto il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte può mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione anche quando l'adempimento di entrambe le parti deve essere contestuale<sup>60</sup>.

La Cassazione, inoltre, aveva ritenuto che per l'applicabilità dell'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c. non è neppure necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscen-

---

<sup>60</sup> Cass., 24 febbraio 1999, n. 1574, in *Giur. it.*, 2000, p. 737 e sgg.; Cass., 22 gennaio 1999, n. 602, in *Giust. civ. mass.*, 1999, p. 144 e sgg.

za successivamente, ovvero che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza<sup>61</sup>.

Si trattava, dunque, di una scelta effettuata con finalità ben precise, come risultava, peraltro, altresì evidente dalla circostanza di essere stato integrato il secondo comma con la previsione che, ove il rapporto pendente avesse avuto esecuzione, “*in conformità agli accordi o agli usi negoziali*”, in data successiva alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, il relativo credito si sarebbe dovuto considerare è prededuttivo.

Il secondo comma, nel disciplinare l'indennizzo che doveva essere riconosciuto alla controparte *in bonis*, corrispondente al risarcimento del danno, prevedeva che tale credito dovesse essere soddisfatto in moneta concordataria, come se fosse maturato in data anteriore alla procedura, fermo restando il soddisfacimento di esso in *prededuzione*, qualora le prestazioni fossero state eseguite, legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda concordataria.

Il terzo e il quarto prevedevano i casi di esclusione, ovvero le clausole contrattuali e quei rapporti ai quali l'istituto non era applicabile, segnatamente rappresentati: - dalla clausola compromissoria; - dai rapporti di lavoro; - da preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645 *bis* c.c. aventi ad oggetto un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o sei suoi parenti o affini entro il terzo grado o la sede principale dell'impresa; - dai finanziamenti destinati; - dai contratti di locazione di immobili, ove debitore concordatario fosse stato il locatore.

L'ultimo comma, aggiunto dalla riforma del 2015, aveva esteso al concordato le regole valevoli per il contratto di *leasing* in caso di fallimento, con la conseguenza, quindi, che nelle ipotesi di scioglimento del contratto il concedente aveva diritto alla restituzione del bene ed era tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione dello stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Cass., 20 febbraio 2008, n. 4320, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2158 e sgg.; Cass., 15 maggio 2002, n. 7060, in *Giust. civ. mass.*, 2002, p. 839 e sgg.

<sup>62</sup> Si veda a tal senso la giurisprudenza che si è pronunciata sull'art. 72 *quater*: Cass., 15 luglio 2011, n. 15701; Cass., 1° marzo 2010, n. 4862; Tribunale Treviso, 4 febbraio 2013, in tema di lea-

Si precisava, inoltre, che la somma versata dal concedente al debitore era acquisita alla procedura e lo stesso aveva diritto di far valere verso il debitore la differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda, costituito dai canoni scaduti alla data di scioglimento e dalla relativa penale contrattuale, e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene, da soddisfarsi in moneta concordataria come credito anteriore alla procedura.

Nel delineare la disciplina si era precisato che nel sistema anteriore si riteneva che l'ammissione alla procedura concordataria non influenzasse in alcun modo i rapporti giuridici esistenti, non potendosi applicare l'art. 72 l.f. in quanto non richiamato dall'art. 169 l.f.

L'introduzione e la riforma dell'art. 169 *bis* l.f. era stata, dunque, dettata dall'esigenza di fornire all'imprenditore uno strumento ulteriore di rilancio e rafforzamento della proposta concordataria, consentendogli di venir meno agli impegni contrattuali assunti e riconoscendo alla controparte un mero indennizzo che, quantunque parametrato al danno subito, veniva pagato in moneta concordataria, come fosse un credito antecedente al deposito della domanda, e non in prededuzione, come sarebbe invece avvenuto in applicazione della regola generale prevista dagli artt. 161, settimo comma, 111 e 111 *bis* l.f., favorendosi in tal guisa la possibilità di ammissione e successiva omologazione del piano.

### **3. Le innovazioni apportate dal Codice della crisi e dell'insolvenza alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo**

Con l'introduzione ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 dell'art. 97 nel Codice della crisi, il legislatore delegato ha inteso applicare i criteri direttivi contenuti nella legge delega, prevedendo significative innovazioni alla specifica materia, nell'intento di chiarirne i profili applicativi anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel primo comma la norma si premura di specificare che la disciplina trova applicazione con riferimento ai contratti che alla data del deposito della domanda di

---

sing traslativo; Tribunale Milano, 12 dicembre 2012, tutte richiamate da A. CAIAFA, *Codice dell'udienza fallimentare*, Dike Giuridica, Roma, 2013, p. 216 e sgg.

accesso al concordato preventivo, risultino pendenti in ragione della totale o parziale esecuzione ad opera di entrambe le parti delle “*prestazioni principali*”, espressione quest’ultima aggiunta nel Codice della crisi rispetto al testo previgente.

Si legge nella relazione illustrativa che “*opportunamente la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l’irrelevanza dell’eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti in giurisprudenza*”.

In tal modo è stata confermata l’impostazione del pregresso sistema, che escludeva dalla fattispecie, non solo i rapporti giuridici a prestazioni corrispettive, in relazione ai quali una delle parti, alla data di proposizione della domanda di concordato, aveva già eseguito le proprie prestazioni<sup>63</sup> principali, ma anche quelli risolti anteriormente alla proposizione della domanda, in applicazione delle ordinarie regole dettate dal codice civile in tema di patologia del contratto.

La regola generale oggi vigente è, dunque, quella dell’automatica prosecuzione dei contratti pendenti.

Essa è espressamente dettata, per tutte le tipologie di concordato, indipendentemente dalla finalità di risanamento o liquidativa, ed è presidiata dalla inefficacia dei patti contrari, la cui portata applicativa viene peraltro estesa anche ai contratti in corso di esecuzione nei quali controparte del debitore in concordato sia una pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti nelle prestazioni principali (art. 95, prima comma, CCII). Ciò sebbene, per tali contratti, a testimoniare l’esigenza di un legame ancor più saldo tra atto e attività funzionalizzata, la prosecuzione non è automatica, rimanendo subordinata all’attestazione da parte di un professionista indipendente della conformità degli stessi al piano e della ragionevole capacità di adempimento del programma contrattuale da parte dell’impresa debitrice (art. 95, secondo comma, CCII)<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Corollario di tale conclusione è che, nel caso di adempimento da parte del contraente in bonis, lo stesso sarà titolare di un credito concorsuale per la controprestazione dovutagli, assoggettabile alle regole del concorso, mentre l’adempimento del contraente proponente il concordato, genererà un credito da soddisfarsi integralmente.

<sup>64</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, cit., p. 339, ove l’autore nella nota 88 precisa «A questa conclusione inducono, congiuntamente considerati, sia l’esordio dell’art. 95, comma 1, CCI, che fa salvo il disposto di cui all’art. 97, sia il fatto che il legislatore parla qui (puramente e semplicemente) di «contratti in corso di esecuzione», sia

Il presidio alla regola della prosecuzione delle relazioni contrattuali pendenti si rafforza, poi, nel caso in cui il concordato miri a comporre la crisi attraverso la continuità aziendale, avendo di mira il risanamento dell'impresa.

In questo caso, infatti, sono disattivate *ex lege* sia le facoltà di autotutela contrattuale connesse alla presentazione della domanda di concordato in continuità, all'emissione del decreto di apertura della procedura o alla concessione delle misure protettive o cautelari (art. 94 *bis*, primo comma, CCII), sia in relazione ai contratti pendenti essenziali e con riferimento ai soli creditori interessati dalle misure protettive (art. 54, secondo comma, CCII), le facoltà di autotutela contrattuale connesse al mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato in continuità.

Pertanto, mentre la prima disattivazione risulta congruente alla continuità aziendale, la seconda vede delimitato l'ambito di applicazione non solo in relazione alla tipologia di concordato, ma anche in relazione alla tipologia di contratti pendenti e ai creditori interessati<sup>65</sup>.

Pur lasciando inalterato il principio generale della prosecuzione dei rapporti pendenti, la facoltà del debitore di richiedere, con autonoma istanza, la sospensione o lo scioglimento di un contratto è stata riconosciuta solo per l'ipotesi in cui la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano, né funzionale alla sua esecuzione e correlativamente scandita in relazione al momento di deposito del piano concordatario.

È di tutta evidenza che il debitore che abbia proposto domanda di accesso alla procedura concordataria (art. 44 CCII), formulando istanza di successiva presentazione del piano concordatario, potrà richiedere, con autonoma istanza, contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda, esclusivamente la sospensione di taluni rapporti, per un termine che non potrà eccedere quello concesso dal tribunale per il deposito della proposta e del piano, compreso tra i *trenta e sessanta* giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi ed in assen-

---

*infine le peculiari modalità che caratterizzano la fase esecutiva dei contratti con le pubbliche amministrazioni».*

<sup>65</sup> P. F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel passaggio dalla legge fallimentare al CCI*, in *Fallimento*, 2019, p. 867.

za di domande finalizzate all'apertura della liquidazione giudiziale, di ulteriori *sessanta* giorni (artt. 44, primo comma, lett a. e 97, settimo comma, CCII).

Dopo la presentazione del piano il debitore potrà chiedere sia la sospensione, che tuttavia potrà essere autorizzata per un termine non superiore a *trenta* giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile, sia lo scioglimento<sup>66</sup>.

L'imprecisa formulazione della norma è stata opportunamente evidenziata dalla dottrina, essendosi sottolineato il contrasto tra la previsione contenuta nel primo comma della norma, nel quale la condizione di operatività coincidente con l'assenza di "*coerenza*" e "*funzionalità*" con le previsioni del piano, di cui si ammette implicitamente l'esistenza, sembrerebbe riferibile anche alla richiesta di sospensione, con quanto stabilito, invece, nel secondo e nel settimo comma, secondo cui l'istanza può essere contestuale al deposito della domanda di accesso e comunque può essere presentata "*prima del deposito della proposta e del piano*".

Al cospetto del siffatto paradigma normativo si impone all'interprete di individuare gli oneri posti a carico del debitore concordatario per l'ipotesi in cui lo stesso intenda richiedere la sospensione nella fase che precede la presentazione del piano concordatario.

Invero, una soluzione può essere mutuata dalle considerazioni che la dottrina e la giurisprudenza avevano sviluppato, nel precedente sistema normativo, al fine di ammettere la disciplina di cui all'art 169 *bis* l.f. nel concordato prenotativo (art. 161, sesto comma, l.f.), stante la coincidenza degli effetti processuali contenuta nell'art. 44 CCII.

Il meccanismo del concordato con riserva consente al debitore di non esporre, sin dalla proposizione della domanda, il contenuto della proposta e del piano di ristrutturazione del debito, che potrà essere esplicitata nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tuttavia, se il debitore intende utilizzare le potenzialità del concordato prenotativo, deve, necessariamente, illustrare i suoi piani, anche in relazione alla sorte

---

<sup>66</sup> P. F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel passaggio dalla legge fallimentare al CCI*, cit., p. 866, secondo il quale la distinzione temporale fra sospensione e scioglimento «*pare frutto di un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, essendo altrimenti difficile immaginare come il tribunale possa motivare il secondo provvedimento ignorando il contenuto della proposta e del piano*».

dei rapporti giuridici pendenti, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire al tribunale di comprendere la natura e la portata dell'operazione da autorizzare, essendo inconcepibile che l'organo giudiziario possa concedere un'autorizzazione al buio o, comunque, sulla base di informazioni sommarie ed incontrollabili.

Nel sistema pregresso l'applicabilità dell'art. 169 *bis* l.f. al concordato con riserva aveva visto maggiormente impegnata la dottrina e la giurisprudenza nell'intento di stabilire se per il debitore prenotante fosse praticabile lo scioglimento, ovvero la sospensione dell'esecuzione dei rapporti pendenti.

Parte della dottrina si era espressa in senso favorevole all'esercizio della facoltà di cui all'art. 169 *bis* l.f., muovendo dall'argomento testuale del difetto di distinzione tra le domande di concordato.

I sostenitori di questa tesi avevano, tuttavia, individuato un criterio idoneo a giustificare l'adozione del provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, giustificandolo attraverso l'analitica indicazione degli elementi connotativi del futuro piano e progetto di ristrutturazione del debito, secondo un proporzionato grado di *discovery*<sup>67</sup>, escludendola nei casi in cui al concordato preventivo con riserva fosse seguito un accordo di ristrutturazione dei debiti<sup>68</sup>, sul rilievo che la disciplina dei contratti pendenti non potesse ritenersi applicabile a tale ultimo istituto.

Altri avevano ammesso la compatibilità della disciplina dei contratti pendenti anche nel concordato con riserva, ponendo l'accento sul divieto di autorizzare domande immotivate, suggerendo, come regola, la mera sospensione, in attesa che il debitore concordatario avesse predisposto e reso noto il piano, osservando che taluni contratti, che potevano essere sciolti nel concordato, non lo sarebbero stati nell'eventuale successivo fallimento<sup>69</sup>.

Un orientamento dottrinario opposto aveva negato l'applicazione nel concordato prenotativo, evidenziando che solo con la proposta concordataria si sarebbe giustificata l'alternativa del potere autorizzatorio tra il tribunale ed il giudice dele-

---

<sup>67</sup> G. FALCONE, *Profili problematici del concordato con riserva*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 410 e sgg.

<sup>68</sup> A. PATTI, *Rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento*, cit., p. 272 e sgg.

<sup>69</sup> M. FABIANI, *Per una disciplina costruttiva dei contratti pendenti nel concordato preventivo*, in *ilcaso.it*, 2013, p. 8 e sgg.

gato, atteso che quest'ultimo veniva nominato solo con il decreto di ammissione alla procedura (art. 163, comma secondo, lett. a, l.f.).

Sotto ulteriore profilo, a fondamento di tale conclusione, si era osservato che il silenzio dell'art. 161, comma sesto, l.f. e le previsioni puntuali e specifiche delle norme che, nel concordato prenotativo permettevano al debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione, l'indebitamento o il pagamento di debiti pregressi, la deroga alla conservazione del capitale sociale, deponevano in favore di una incompatibilità complessiva della disciplina di cui all'art. 169 *bis*. l.f.<sup>70</sup>.

Sul punto, nella giurisprudenza di merito, si erano contrapposti un indirizzo favorevole alla possibilità di utilizzo della materia riformata, fondato su posizioni differenti e variamente argomentale<sup>71</sup>, anche con riferimento alla limitazione dell'operatività dell'istituto alla sola fattispecie della sospensione<sup>72</sup>, e uno negativo<sup>73</sup>.

Era stato ritenuto condivisibile l'indirizzo che aveva ammesso l'applicabilità della norma, di cui all'art. 169 *bis* l.f., al concordato con riserva, sulla base delle argomentazioni della giurisprudenza di merito che, sulla citata problematica, aveva considerato dirimente e decisivo il richiamo, contenuto nell'art. 161, comma sesto, l.f., alla domanda vera e propria di concordato<sup>74</sup>, osservando che questa era, in sostanza, una sola, anche se poteva essere formulata, alternativamente, già completa di tutto quanto previsto dall'art. 161 l.f., oppure con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, nel termine concesso dal tribunale.

L'ammissione della possibilità di utilizzo nel concordato prenotativo era stata ritenuta coerente con lo spirito della riforma, essendosi osservato che la prosecu-

---

<sup>70</sup> G. BOZZA, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, cit., 2013, pp. 1130-1136.

<sup>71</sup> Corte d'Appello Venezia, 20 novembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 9081; Tribunale Rovigo, 6 marzo 2014, in *ilcaso.it*, 2014, I, 10170; Tribunale Terni, 27 novembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 9081; Tribunale Terni, 30 dicembre 2013, in *www.osservatorio-oci.org*; Tribunale Genova, 4 novembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 10059; Tribunale Udine, 25 settembre 2013 in *ilcaso.it*, 2013, I; Tribunale Modena, 30 novembre 2012 in *ilcaso.it*, 2012, I, 8196; Tribunale Biella, 13 novembre 2012 in *ilcaso.it*, 2012, I; Tribunale Como, 5 novembre 2012 in *ilcaso.it*, 2012, I; Tribunale di Salerno, 25 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 75; Tribunale La Spezia, 24 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, p. 77 e sgg.

<sup>72</sup> Tribunale Vicenza, 25 giugno 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I; Tribunale Monza, 16 gennaio 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I; Tribunale Pistoia, 30 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, p. 74 e sgg.; Tribunale Bergamo, 7 giugno 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I; Tribunale Piacenza, 1° marzo 2013, in *www.osservatorio-oci.org*.

<sup>73</sup> Corte d'Appello Brescia, 19 giugno 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I.

<sup>74</sup> Corte d'Appello Venezia 20 novembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 9081.

zione dei contratti, nel periodo del concordato con riserva, produceva in molti casi costi in prededuzione, che rischiavano di pregiudicare la soluzione concordataria, riducendo drasticamente i vantaggi offerti da tale strumento<sup>75</sup>.

Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di assumere le opportune determinazioni sull'istanza di sospensione, nel periodo che intercorreva tra la domanda con riserva ed il deposito del concordato definitivo, quando cioè il tribunale non conosceva né la proposta né il piano, si doveva ritenere che il debitore fosse tenuto ad operare una *disclosure* di quello che sarebbe stato il contenuto futuro della proposta e del piano, quanto meno con riferimento agli effetti sui contratti sui quali intendeva intervenire<sup>76</sup>.

La soluzione, di agevole applicazione nei casi in cui il debitore concordatario aveva già definito, almeno nelle linee essenziali, la proposta concordataria ed il contenuto del piano, imponeva, tuttavia, di stabilire quale fosse il compito del tribunale nella differente ipotesi in cui il debitore non fosse stato in grado di operare la richiesta *disclosure*, essendo evidente che in tale ultimo caso la pendenza di determinati rapporti inciderebbe, significativamente, sugli ipotetici scenari di ristrutturazione del debito, in conseguenza della maturazione di costi prededucibili.

Sul punto la giurisprudenza di merito<sup>77</sup>, in particolare, aveva suggerito di fare ricorso agli stessi criteri che governavano la autorizzazione degli atti di straordinaria

---

<sup>75</sup> Tribunale Terni, 27 dicembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 9856, ove sul punto afferma che la disciplina contenuta nell'art. 169 *bis* l.f. è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'art. 161" contenuto dell'art. 169 *bis* l.f. possa riguardare non solo il primo ma, anche, il sesto comma del citato art. 161, ed altresì in ragione del fatto che la *ratio* sottesa alla disciplina in esame appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, ex art. 161 comma sette, l.f., ovvero ai finanziamenti di cui all'art. 182 *quinquies*, comma primo, l.f. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori, di cui al successivo comma quarto, *ratio*, la quale consiste nel *favor* per l'accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori (si vedano le preclusioni e addirittura l'inefficacia retroattiva delle ipoteche giudiziali di cui all'ultima parte dell'art. 168 l.f.), in una visione olistica della soluzione concordataria che coinvolge gli interessi non solo del ceto creditorio, ma anche degli altri *stakeholders*, tanto interni quanto esterni all'impresa in crisi.

<sup>76</sup> Tribunale Mantova, 27 settembre 2012, in *ilcaso.it*, I, 7874, ove si afferma che non può trovare accoglienza la richiesta del proponente il concordato preventivo formulata ai sensi dell'art. 169 *bis* l.f., in seno ad un ricorso ex art. 161, comma sesto, l.f., di essere autorizzato alla sospensione di contratti di leasing pendenti se non viene delineato il tipo di concordato che sarà proposto, e non viene rappresentata l'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società. Sulla necessità della disclosure: Tribunale Monza, 16 gennaio 2013, in *ilcaso.it*, I, 8351; Tribunale Monza, 21 gennaio 2013, in *ilcaso.it*, I, 8530; Tribunale Novara, 3 aprile 2013, in *ilcaso.it*, I, 8830; Tribunale Vercelli, 20 settembre 2013, in *ilcaso.it*, I, 9504.

<sup>77</sup> Tribunale Terni, 27 dicembre 2013, in *ilcaso.it*, 2013, I, 9856.

ria amministrazione, di cui all'art. 161, comma sette, l.f., atteso che il giudice era chiamato a decidere sulla richiesta senza conoscere né la proposta né il piano, così che, in assenza di *disclosure* in ordine al rapporto tra atto e struttura della proposta, avrebbe potuto negare l'autorizzazione qualora l'atto non fosse stato idoneo ad arrecare un pregiudizio al patrimonio dell'imprenditore<sup>78</sup>.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni si era affermato che il compito del tribunale, chiamato a decidere sulla richiesta del debitore concordatario, ai sensi dell'art. 169 *bis* l.f., si sarebbe dovuto modulare, caso per caso, in base al livello di *disclosure* di volta in volta offerto, con la conseguenza che il controllo si sarebbe potuto così estendere alla funzionalità dell'autorizzazione, in relazione alla proposta di ristrutturazione dei debiti, in presenza di elementi del piano già tracciati e definiti, mentre si sarebbe dovuto limitare all'applicazione dei criteri che governavano il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 161, comma settimo, l.f. nel caso in cui siffatti elementi non fossero stati espressamente indicati dal debitore<sup>79</sup>.

Le richiamate argomentazioni e prassi dovranno trovare inevitabile applicazione nell'attuale sistema anche nel caso in cui il debitore concordatario si avvalga della facoltà di richiedere la sospensione di taluni rapporti pendenti, formulando l'istanza nel periodo anteriore alla presentazione del piano.

Tra le innovazioni rispetto al sistema pregresso merita sicura menzione la codificazione dell'orientamento giurisprudenziale diretto ad assicurare il contraddittorio con il contraente *in bonis*.

---

<sup>78</sup> Tribunale Terni, 28 dicembre 2012, in *ilcaso.it*, I, 8635, ove si sostiene che in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore, senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 167 l.f., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi. Alla luce di questo principio, devono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti. Sul punto in dottrina: G. FALCONE, *Profili problematici del concordato con riserva*, in *Dir. Fall.*, 2013, I, p. 405 e sgg.

<sup>79</sup> F. BENASSI, *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo: il compito dell'imprenditore di dar forma alla proposta e la tutela del terzo contraente*, in *ilcaso.it*, 2014, p. 1 e sgg.

È stato espressamente previsto l'obbligo in capo al debitore concordatario di notificare all'altro contraente l'istanza di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento, con la quantificazione dell'eventuale indennizzo, prima di depositarla in tribunale, affinché la controparte possa opporvisi, attraverso il deposito, nel termine di sette giorni dalla notifica di una memoria scritta.

Va, tuttavia, rimarcato che i motivi di opposizione della controparte *in bonis* sono di difficile articolazione, se si tiene conto, che è sicuramente da escludere l'interesse personale alla prosecuzione del rapporto, sul rilievo che il giudizio di ammissibilità è limitato alla valutazione esclusiva degli aspetti di coerenza e funzionalità dell'istanza con le previsioni del piano.

Più in particolare, il piano concordatario costituisce un documento esclusivo del debitore che il contraente *in bonis* potrebbe conoscere solo se già depositato e, quindi, in relazione alle domande di scioglimento.

Nella diversa ipotesi di proposizione di una istanza di sospensione, nel periodo anteriore alla presentazione del piano, la valutazione dovrà essere fondata sulla base delle prospettazioni di massima del concordato che il debitore intende proporre, con una comparazione anche sommaria degli oneri prededuttivi che scaturirebbero dalla prosecuzione del rapporto con quelli concordatari che conseguiranno dallo scioglimento anticipato.

Ed allora, i motivi di opposizione dovranno essere limitati ai criteri utilizzati dal debitore per la quantificazione dell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (art. 97, nono comma, CCII), essendo la relativa questione rimessa al tribunale, o al giudice delegato dopo l'apertura del procedimento, "*ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze*" (art. 97, comma decimo, CCII).

Si tratta a ben vedere di una scarsa forma di tutela che solo apparentemente concilia nel concordato preventivo le esigenze di tutela del contraente *in bonis* con le regole generali in tema di obbligazioni, ove sol si consideri che il credito da indennizzo sarà regredito a chirografario e soddisfatto in moneta concorsuale e falcidiata, ferma restando la prededuzione del credito conseguente alle prestazioni eseguite legalmente ed in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la

pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione del provvedimento autorizzativo (art. 97, undicesimo comma CCII).

Invero, quella appena descritta, costituisce una eccezionale trasformazione di un credito naturalmente prededucibile in un credito concorsuale, insita nel progresso sistema normativo (art. 169 *bis* l.f.) e reiterata nel Codice della crisi (art. 97 undicesimo comma, CCII), se si tiene conto che tutto ciò che trae causa o titolo posteriormente all'inizio della procedura concorsuale può solo dar luogo ad un credito prededucibile.

#### **4. I contratti pendenti nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**

Il Codice della crisi ha introdotto tra gli strumenti di regolazione della crisi il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione<sup>80</sup>.

Sebbene si tratti di uno strumento autonomo, esso è disciplinato direttamente dagli artt. 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater* CCII, essendo la residua disciplina dettata attraverso la tecnica del rinvio ad altri articoli.

Il tratto distintivo dell'istituto risiede nel fatto che il debitore in stato di crisi o di insolvenza che intende accedervi può elaborare un piano che, previa obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, consente di distribuire l'attivo in deroga ai vincoli legali, fatti salvi i diritti dei lavoratori, i cui crediti vanno soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione, e che, per poter essere

---

<sup>80</sup> Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è stato introdotto nel codice della crisi dal d.lgs. n. 83/2022 di recepimento della Direttiva 2019/1023 e successivamente ritoccata dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo i ter). Nella dottrina sull'istituto si vedano: S. PACCHI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024*, in *il caso.it*, 17 settembre 2025, pp.1-73. Nella dottrina anteriore alle correzioni di cui al d.lgs 136/2024 si vedano: S. AMBROSINI, *Piano di ristrutturazione omologato (parte prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell'impresa. e una (non lieve) criticità*, in *ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, 19 agosto 2022; L. STANGHELLINI, *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva europea in materia di "quadri di ristrutturazione preventiva"*, in *Ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, 21 luglio 2022, pp. 1-15; M. SPIOTTA, *Un labirinto di Cnosso chiamato Codice della crisi: Quale via per il moderno Teseo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 1425 e sgg.; M. FABIANI – I. PAGNI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Fallimento*, 2022, p. 1025 e sgg.; G. BOZZA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *dirittodellacrisi.it*, 7 giugno 2022; pp. 1-47; A. CAIAFA – A. PETTERUTI, *Manuale del diritto della crisi e del risanamento dell'impresa*, Dike Giuridica, Roma, 2023, p 233 e sgg.; A. VALERIO – A. CAFAIA, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., p. 138 e sgg.

omologato, richiede l'approvazione della proposta da parte dell'unanimità delle classi.

La deroga ai principi cardine della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e della *par condicio creditorum* (art. 2741 c.c.), nonché alla disciplina della graduazione delle prelazioni nella fase di distribuzione del valore generato dal piano secondo criteri funzionali al risanamento è consentita e giustificata sulla base del rigoroso principio dell'unanimità delle classi di creditori, rappresentando essa il fondamento consensuale che legittima la compressione dei diritti individuali.

Tuttavia, il principio di unanimità delle classi non è assoluto<sup>81</sup>, in quanto l'adesione del singolo insieme può anche non dipendere dal voto favorevole della maggioranza dei crediti in essa inseriti.

Tanto si evince dalla disamina del settimo comma dell'art. 64 *bis* CCII, prevedendo la norma che, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza in una classe, la proposta è egualmente approvata se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

Di conseguenza, qualora in nessuna classe sia raggiunta la maggioranza, è sufficiente, per l'approvazione, che esprima il voto almeno la metà dei crediti ammessi a votare in ciascuna classe e che dei titolari di questi si dichiarino favorevoli i due terzi, con la conseguenza che può essere sufficiente il voto favorevole di una esigua minoranza, pari a circa il trentatré per cento dei crediti.

La tutela dei creditori dissenzienti è successiva, essendo garantita solo in sede di omologazione, potendo costoro proporre opposizione nel relativo giudizio, eccependo il difetto di convenienza della proposta e dimostrando che il credito risulta soddisfatto in misura inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 64 *bis*, ottavo comma, CCII)<sup>82</sup>.

È consentito finanche soddisfare integralmente un creditore in posizione recessiva nella graduatoria dei creditori senza che sia stato soddisfatto in modo mi-

---

<sup>81</sup> S. AMBOSINI, *Il codice della crisi dopo il D. Lgs.83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell'impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo)*, in *ilcaso.it*.

<sup>82</sup> L. STANGHELLINI, *Il codice della crisi dopo il D.Lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della Direttiva europea in materia di quadri di ristrutturazione preventiva*, cit.

gliore, o, almeno teoricamente, soddisfatto in alcun modo, chi è collocato in posizione antecedente<sup>83</sup>.

Pertanto, non deve essere rispettata la *absolute priority rule*<sup>84</sup>, ma, in ragione della previsione contenuta nell'art. 64 *bis* CCII nella parte in cui prevede testualmente che la deroga attiene anche alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, è consentito, in via ulteriore, disapplicare la regola della *relative priority rule*<sup>85</sup>. E difatti, a differenza di quanto previsto nel concordato preventivo<sup>86</sup>, in aggiunta alla falcidia, si consente anche la totale pretermissione del credito di grado poziore ed il pagamento, anche integrale, del credito di rango più basso, in quanto al primo non deve essere assicurato un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo.

---

<sup>83</sup> Il Consiglio di Stato, nel parere n. 359/2022, pubblicato in data 13 maggio 2022, ha evidenziato possibili profili di illegittimità costituzionale del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione per eccesso di delega e di violazione del divieto di c.d. “*gold plating*”. Più in particolare, ha affermato che «*la deroga ai principi della garanzia patrimoniale e del rispetto delle cause distributive proprie delle procedure concorsuali (...) certamente rientra nella discrezionalità del legislatore ma nel caso in esame risulta estranea alla legge di delegazione europea sulla base della quale è stato adottato il D.Lgs. 83/2022 che ha previsto l'introduzione del PRO nel nostro ordinamento*». La Relazione illustrativa al d.lgs 83/2022, in risposta ai rilievi del Consiglio di Stato, chiariva che la *ratio* dell'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non è soltanto quella di regolare il giudizio di omologazione, ma soprattutto di stabilire *ex ante* il contenuto del piano, così da guidare il debitore nella sua predisposizione. Un sistema che si limitasse ad attuare l'art. 11 della Direttiva, occupandosi soltanto del *cram down* in caso di dissenso, risulterebbe incompleto, perché mancherebbe di indicare al debitore quali regole distributive rispettare sin dalla fase di redazione del piano. Così veniva difesa la scelta di introdurre la disciplina, ritenuta coerente con la tradizione italiana, che già nella legge fallimentare (artt. 160 e 161) si preoccupava di regolare il contenuto del piano, piuttosto che limitarsi a dettare criteri per l'omologazione e chiariva che gli artt. 64 *bis* e 64 *ter* CCII disciplinano il contenuto del piano quando il debitore ritenga di poter raggiungere l'unanimità delle classi, distinguendo tale ipotesi da quella in cui, al contrario, sia necessario confidare nei meccanismi di ristrutturazione trasversale previsti dalla Direttiva.

<sup>84</sup> Sull'applicazione della regola nel senso che essa impone l'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di soddisfare quello di grado inferiore e non nel senso che sia ammessa la falcidia del credito di grado poziore ed il pagamento parziale del credito di rango più basso, a condizione che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo, si vedano: Cass. 8 giugno 2020, n. 10884, in *ifallimentarista.it*, 18 agosto 2020; Tribunale Milano, 16 marzo 2013; Tribunale Salerno, 9 novembre 2010, Tribunale Pordenone, 21 ottobre 2009; Tribunale Treviso, 11 febbraio 2009, tutte in *ilcaso.it*.

<sup>85</sup> Sull'applicazione di questa regola nel senso che è ammessa la falcidia del credito di grado poziore ed il pagamento parziale del credito di rango più basso, a condizione che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo (per cui è da escludersi la falcidia totale), con la conseguenza che è comunque necessario destinare alle classi antergate un qualcosa in più rispetto a quelle postergate, si veda: M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi, in dirittodellacrisi.it*, maggio 2022.

<sup>86</sup> S. DI AMATO, *Diritto della crisi d'impresa, Aggiornato al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (G.U. 1° luglio 2022, n. 152)*, Giuffrè. Milano, 2022, p. 410 e sgg.; G. LERNER, *Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa)*, in *dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022; F. PLATANIA, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologa*, in *ifallimentarista.it*, aprile 2022. G. D'ATTORRE, *Le regole di distribuzione del valore*, in *Fallimento*, 2022, p. 1228 e sgg.

Questo elemento caratteristico del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione lo differenzia dal concordato preventivo, collocandolo in una posizione intermedia tra quest'ultimo, da cui si distingue per l'assenza di una regola distributiva, e l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, da cui si differenzia perché non impone che i creditori estranei, ossia quelli non aderenti ed a cui non sono estesi gli effetti dell'accordo, siano soddisfatti per intero.

Un altro aspetto particolarmente significativo della disciplina del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è rappresentato dal riferimento al "valore generato dal piano" (art. 64 *bis*, primo comma, CCII), segnando l'espressione una netta discontinuità rispetto alla tradizionale centralità del patrimonio del debitore o dei flussi ordinari dell'impresa.

La disciplina, infatti, non ancora il soddisfacimento dei creditori al mero patrimonio esistente o alle risorse finanziarie che l'imprenditore riesce a produrre con la prosecuzione dell'attività, ma individua quale base distributiva il valore che scaturisce dall'attuazione stessa del piano.

È stato osservato che si tratta di una nozione dinamica del patrimonio, che, rinviando al *surplus* realizzabile grazie alla ristrutturazione, si distingue, tanto dal "going concern value", quanto dal valore di liquidazione, assumendo rilievo quale risultato complessivo dell'ingegneria finanziaria e organizzativa delineata dal debitore<sup>87</sup>.

La valorizzazione del carattere consensuale del piano, che pur se nel limite operativo della regola dell'unanimità delle classi, legittima la distribuzione del valore in deroga alla disciplina degli artt. 2740 e 2741 c.c. e a quella delle prelazioni, ha consentito di evidenziare le caratteristiche proprie dello strumento, essendosi osservato come esso si collochi a metà strada tra il concordato preventivo, fondato sul rispetto di regole distributive cogenti e sull'approvazione a maggioranza, e il piano attestato ex art. 56 CCII, che resta sul piano privatistico e non implica un'omologazione giudiziale.

---

<sup>87</sup> S. PACCHI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024*, cit. pp. 5-6, ove l'autrice osserva che «Tale valore può avere origini molteplici: la continuità aziendale che preserva l'impresa come complesso produttivo unitario; le operazioni straordinarie (cessione di rami, aumenti di capitale, apporti di terzi investitori); le ristrutturazioni finanziarie, con conversioni di crediti in strumenti partecipativi o falcidie concordate; e, più in generale, le sinergie negoziali che solo un piano condiviso è in grado di produrre».

Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, invece, il valore non deriva né esclusivamente dal mercato né da un'imposizione autoritativa, ma è generato dall'attuazione condivisa di un progetto di ristrutturazione, entro i confini garantiti dalla soglia minima di tutela dei creditori dissenzienti, i quali non possono comunque ricevere meno di quanto otterrebbero in sede di liquidazione giudiziale<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> S. PACCHI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024*, cit. pp. 6-7, ove l'autrice evidenzia il dibattito sviluppatosi sulla natura concorsuale dell'istituto osservando «Queste peculiarità hanno alimentato un dibattito sulla natura giuridica del P.R.O. Da un lato, si è osservato che la possibilità di derogare sia agli artt. 2740 e 2741 c.c. che all'ordine delle cause di prelazione lo allontani dalla nozione classica di procedura concorsuale; dall'altro, la dottrina più recente propone la categoria della "concorsualità liquida", per descrivere la progressiva attenuazione dei tratti tipici della concorsualità – universalità, par condicio, rigidità dell'ordine delle prelazioni – a favore di modelli più flessibili, capaci di coniugare elementi negoziali e giudiziali. In questa prospettiva, il P.R.O. rientrerebbe nel genus delle procedure concorsuali seppure in una versione "ibrida", adattata alle esigenze di ristrutturazione precoce e selettiva. Il confronto con gli istituti preesistenti ne chiarisce la fisionomia: rispetto al concordato preventivo in continuità, il P.R.O. attribuisce al debitore maggiore libertà gestionale e riduce l'ingerenza giudiziale, pur richiamandone numerosi strumenti (giudice delegato, commissario giudiziale, autorizzazioni su finanziamenti prededucibili, effetto esdebitatorio). Rispetto agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, condivide la possibilità di incidere sui creditori dissenzienti e di derogare all'ordine delle cause di prelazione, ma se ne distingue per la centralità del voto assembleare delle classi, che sostituisce il consenso individuale. In definitiva, il P.R.O. si configura – già è stato anticipato - come uno strumento intermedio, al crocevia tra concordato e accordi di ristrutturazione, con una propria autonomia funzionale. La sua introduzione ha sollevato – e anche questa notazione si ritrova già nel primo paragrafo - interrogativi sulla coerenza del sistema e sulla necessità di moltiplicare i modelli di regolazione della crisi; tuttavia, rappresenta un banco di prova per misurare la propensione del diritto concorsuale italiano verso una concorsualità liquida e selettiva, sempre più distante dal rigore tradizionale. In questa cornice, l'art. 64-bis CCII ne traccia i presupposti, le condizioni di accesso e i tratti essenziali: dalla formazione delle classi e dal loro voto unanime, alla deroga al principio della par condicio creditorum, fino alla soglia minima di tutela per i creditori dissenzienti, ancorata al parametro della liquidazione giudiziale. Qui si riflette la natura "ibrida" del P.R.O., a metà tra autonomia negoziale e cornice giudiziale, e si concentrano i principali profili problematici: l'innovatività rispetto agli strumenti già esistenti, la riconducibilità al paradigma concorsuale tradizionale e la legittimità sistematica alla luce dei vincoli della delega e del diritto europeo. È su questo terreno, marcato da innovazioni significative generatrici di incertezze interpretative, che si gioca la piena comprensione del P.R.O. e, più in generale, la tenuta della nozione di concorsualità nell'attuale diritto della crisi». Sul tema si vedano: S. AMBROSINI, *Il catalogo degli strumenti normativi: caratteri e presupposti*, in *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, S. PACCHI – S. AMBROSINI, Zanichelli, Bologna, 2025, p. 38 e sgg.; G. D'ATTORRE, *La concorsualità "liquida" nella composizione negoziata*, in *Fallimento*, 2022, p. 301 e sgg.; F. PLATANIA, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologa*, cit.; M. FABIANI – I. PAGNI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, cit., p. 1025 e sgg.; M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 10 e sgg.; S. PACCHI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 156; E. RICCIARDIELLO, *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in *Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter*, diretto da M. IRRERA e A. CERRATO, Zanichelli, Bologna, 2024, p. 1114 e sgg.; S. BONFATTI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *dirittodellacrisi.it*, 15 agosto 2022; G. BOZZA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, cit., p. 6; S. AMBROSINI, *Sub art. 64-bis*, in *Commentario breve alle leggi su Crisi d'impresa ed Insolvenza*, a cura di A. MAFFEI ALBERTI – M. SPERANZIN, Wolter Kluwer, Cedam, Milano, 2025, p. 458 e sgg.; L. STANGHELLINI, *Il codice della crisi dopo il D.Lgs.*

Con riferimento alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti, intesi come i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, il legislatore ha inteso predisporre un regime coerente con la finalità di continuità che connota il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

La disciplina prevede che la presentazione della domanda non può di per sé costituire causa di scioglimento o di alterazione unilaterale del sinallagma contrattuale, con la conseguenza per la quale i creditori non sono legittimati a rifiutare l'adempimento delle obbligazioni ancora in corso, né a provocare la risoluzione del rapporto, né tantomeno ad anticiparne la scadenza o modificarne le condizioni in danno del debitore.

La regola si pone in coerenza con la visione dell'impianto del Codice della crisi connotato da un più generale *favor* per la conservazione dei rapporti in corso di esecuzione, volto ad evitare che il solo avvio del procedimento determini una disgregazione del tessuto contrattuale indispensabile al funzionamento dell'impresa e, in ultima analisi, al successo della ristrutturazione.

Tale logica di protezione viene ulteriormente rafforzata quando si tratta dei contratti essenziali, la cui interruzione comprometterebbe la stessa possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

In questo caso, l'art. 64 *bis* CCII rinvia alla disciplina dell'art. 94 *bis* CCII, a tenore della quale è vietato al contraente *in bonis* di rifiutare l'esecuzione o di alterare le condizioni contrattuali per il solo fatto del mancato pagamento di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di accesso.

La disciplina, dunque, opera un bilanciamento delicato<sup>89</sup>, essendo, da un lato tesa a preservare la stabilità dei rapporti contrattuali essenziali per la continuità, dall'altro strutturata in modo da non privare il creditore della possibilità di reagire a veri e propri inadempimenti sostanziali successivi, che restano disciplinati dal diritto comune.

---

83/2022: la tormentata attuazione della Direttiva europea in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, cit.; L. PANZANI, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, a cura di O. CAGNASSO e L. PANZANI, Wolter Kluwer, Utet, Milano, 2025, p. 1533 e sgg.

<sup>89</sup> S. PACCHI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024*, cit. p. 54.

Il sistema si inserisce nel quadro più ampio di tutele contro le cosiddette clausole *ipso facto*, cioè quelle previsioni negoziali che condizionano la sopravvivenza del rapporto all'apertura di una procedura concorsuale o all'emersione dello stato di crisi. E difatti, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in modo non dissimile dalla disciplina dettata in tema di concordato preventivo e negli altri strumenti concorsuali orientati alla continuità, tali clausole vengono neutralizzate, in quanto ritenute incompatibili con la funzione dell'istituto.

Si evidenzia essersi al cospetto di un assetto normativo che mira a garantire la prosecuzione dei rapporti contrattuali vitali, scongiurando comportamenti opportunistici dei creditori e consentendo all'imprenditore di contare su un quadro di rapporti stabili durante la fase di ristrutturazione.

Il regime dei contratti pendenti è quello ordinario previsto nel concordato preventivo dall'art. 97 CCII, essendo stata riconosciuta al debitore la facoltà di chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dal contratto ovvero a sospenderne l'esecuzione, se quest'ultima non è coerente con le previsioni del piano, né funzionale alla sua esecuzione, fermo restando che in caso di domanda con riserva può essere chiesta soltanto la sospensione.

Competente ad emettere l'atto autorizzativo è tribunale o il giudice delegato dopo la pronuncia del decreto di apertura della procedura, nel contraddittorio con il contraente *in bonis*, con determinazione di un indennizzo a favore di quest'ultimo che costituisce credito chirografario, ferma restando la prededuzione per il corrispettivo delle prestazioni eseguite tra la presentazione della domanda e la richiesta di scioglimento o sospensione.

L'indennizzo è determinato ai soli fini della partecipazione del creditore al voto e del calcolo delle maggioranze, altrimenti la sua quantificazione è rimessa al giudice ordinariamente competente.

Oltre alla disciplina dettata dall'art. 97 CCI, l'art. 64 *bis* CCII richiama anche l'art. 95 CCII, quindi, le disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni, e l'art. 97 *bis* CCII, contenente disposizioni particolari per il concordato con continuità aziendale.

## **5. Spunti di riflessione per una lettura negli altri strumenti di regolazione della crisi.**

Occorre formulare alcune considerazioni di ordine sistematico, osservando che il passaggio di consegne fra legge fallimentare e Codice della crisi e dell'insolvenza, evidenzia il carattere ormai strategico assunto dai rapporti pendenti della disciplina della crisi di impresa.

L'evoluzione della disciplina dei rapporti pendenti, già nelle ultime riforme della legge fallimentare, aveva evidenziato una progressiva consapevolezza del legislatore anche in ordine a profili di tipo assiologico, ampliando l'originaria prospettiva di tipo esclusivamente patrimoniale e liquidatorio della legge fallimentare del 1942, incentrata sul conflitto tra contraente *in bonis* e massa dei creditori, alla considerazione dei diritti coinvolti nella prosecuzione dei contratti pendenti, essendo evidente l'intento del legislatore di conformarsi agli attuali valori provenienti dalla Carta Costituzionale (artt. 2 e 26) e dalla stessa normativa europea.

Se ne trae ulteriore conferma ove si consideri che per la prima volta il Codice della crisi, con l'introduzione dell'art. 189, ha previsto una apposita disciplina dei rapporti di lavoro, assente nella pregressa legge fallimentare.

Nello stesso ambito comunitario la prosecuzione dell'attività di impresa era stata considerata percorribile proprio attraverso la continuazione dei rapporti contrattuali.

E difatti, il legislatore europeo se ne era occupato nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019, dedicata ai quadri di ristrutturazione preventiva, offrendone una definizione corrispondente a quella contenuta negli artt. 97 e 172 CCII.

L'art. 2, paragrafo 1, n. 5), Direttiva UE 2019/1023 definiva, infatti, come contratto ineseguito *“un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali”*.

La Direttiva, all'art. 7, paragrafi 4 e 5, prevedeva, in relazione alle trattative finalizzate a negoziare i piani di ristrutturazione, che gli Stati membri erano obbligati a garantire che i creditori interessati dalla sospensione delle procedure esecutive non potessero rifiutare l'esecuzione dei contratti ineseguiti, né risolverli,

anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore in relazione ai crediti sorti prima della sospensione.

L'unica facoltà concessa agli Stati membri, in ordine all'adempimento di tale obbligo, era quella di limitare l'applicazione del criterio imposto dalla direttiva ai soli casi di *“contratti essenziali che sono necessari per continuare la gestione corrente dell'impresa”*.

I criteri stabiliti nell'art. 7, paragrafi 4 e 5, Direttiva UE 2019/1023 erano riferiti alla continuazione dell'attività d'impresa durante le trattative per la negoziazione di un piano di ristrutturazione.

Nel Codice della crisi senza dubbio si è al cospetto di una nozione comune trasversale di rapporto pendente, che si trova riprodotta anche all'interno della disciplina del concordato preventivo (art. 97 CCII), dove, tuttavia, la regola principale della prosecuzione del rapporto, salva la richiesta di autorizzazione alla sospensione, o dello scioglimento di uno o più contratti, quando la prosecuzione non si rivela coerente con le previsioni del piano e non è funzionale alla sua esecuzione, opera in modo diametralmente opposto dalla liquidazione giudiziale, nella quale la continuità dell'attività di impresa implica la prosecuzione dei rapporti pendenti, secondo una regola generale contenuta nell'art. 211 CCII.

Nel novellato quadro normativo la regola della prosecuzione dei rapporti pendenti, posta a presidio della continuità aziendale, non si sottrae ai dubbi e interrogativi, che, invero, scaturiscono dalla mancanza di una visione unitaria degli interessi delle parti, coinvolte nelle operazioni concordatarie di ristrutturazione dei debiti, e che tenga conto, per un verso, della specificità di talune fattispecie contrattuali e dei loro effetti (reali od obbligatori) e, per un altro verso, della varietà di contenuti che una proposta e un piano concordatario possono assumere.

Sicuramente la maggiore carenza di sistema è ravvisabile nell'assenza di una espressa disciplina dei rapporti giuridici pendenti nelle altre procedure concordate, espressamente disciplinate dal Codice della crisi, con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 62 CCII).

Nella richiamata procedura di ristrutturazione dei debiti l'esigenza di salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa, con la rimodulazione dei contratti, è rimessa esclusivamente alla volontà negoziale delle parti, con la conseguenza

che il mancato raggiungimento di un accordo avente ad oggetto la sospensione delle prestazioni contrattuali, ovvero la risoluzione consensuale, potrebbe incidere significativamente sulla fattibilità del piano.

Tuttavia, al cospetto di un codice unitario, in cui sono ricompresi tutti gli strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi, sarebbe stata necessaria l'espressa previsione delle soluzioni che il legislatore ha inteso attuare, pur se in senso diametralmente opposto, nella liquidazione giudiziale (artt. 172 e 211 CCII) e nel concordato preventivo (art. 97 CCII).

È, dunque, imprescindibile individuare una soluzione funzionale alla salvaguardia del rapporto.

## **6. I contratti pendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa.**

Nel Codice della crisi, la disciplina della composizione negoziata, differenziandosi dalle norme dettate in tema di concordato preventivo (art. 97 CCII) e liquidazione giudiziale (art. 172 CCII), si occupa dei contratti pendenti, senza fornire una definizione concettuale e senza esplicitare quale sia la regola generale in tema di effetti dell'accesso al percorso.

Le norme in cui si fa riferimento ai contratti pendenti sono gli artt. 16<sup>90</sup> e 18<sup>91</sup> CCII, ove si indicano i rapporti pendenti in essere al momento di accesso al per-

---

<sup>90</sup> Si fa riferimento all'art. 16 CCII, rubricato "*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*", nel testo modificato dal d.lgs 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*), che al quinto comma, testualmente dispone: «*Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario*».

<sup>91</sup> Si fa riferimento all'art. 18 CCII, rubricato "*Misure protettive*", nel testo modificato dal d.lgs 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*), che al quinto comma, testualmente dispone: «*I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno*».

corso di composizione, prevedendo in capo alla controparte del debitore una limitazione dei poteri di reazione all'inadempimento e all'autotutela contrattuale<sup>92</sup> e l'art. 17<sup>93</sup> CCII dedicato alla rinegoziazione ed eventualmente alla rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita<sup>94</sup>.

L'assenza di una esplicita definizione dei rapporti pendenti non ha costituito un problema rilevante, essendo la questione stata risolta mediante il richiamo alle definizioni contenute negli artt. 87 e 167 CCII, giustificando la soluzione sulla base della collocazione della composizione negoziata nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, che impone una omogeneità in ordine alle nozioni normative<sup>95</sup>.

---

*dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario».*

<sup>92</sup> F. ADDIS, voce *Autotutela contrattuale*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, Contratto, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 47 e sgg., ove l'autore, nella consapevolezza che i confini della nozione di autotutela contrattuale non sono univocamente individuati, dipendendo da ciò che si ritiene elemento caratterizzante la figura, accoglie una nozione ampia di autotutela contrattuale, comprensiva allora tanto dei rimedi dilatori di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c., quanto della decadenza del termine di cui all'art. 1186 c.c., quanto ancora della risoluzione di diritto del contratto a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), ed infine della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

<sup>93</sup> Si fa riferimento all'art. 17 CCII, rubricato "*Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento*", nel testo modificato dal d.lgs 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*), che al quinto comma, testualmente dispone: «*L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni*».

<sup>94</sup> Nella versione finale dell'art. 22 CCII, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 83/2022, è stata eliminata la fase eventuale in precedenza prevista per l'ipotesi di inutile esito della rinegoziazione volontaria costituita dall'intervento giudiziale di rideterminazione equitativa delle condizioni contrattuali contenuto nell'art. 10, comma 2, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. L. 21 ottobre 2021, n. 147.

<sup>95</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, cit., p. 322, ove l'autore nella nota 54 precisa «*Del resto, per una tale omogeneità depone, a ben vedere,*

L'assenza di una espressa regolamentazione delle sorti del rapporto connesse all'accesso alla procedura è stata colmata ritenendo che la regola generale sia da individuarsi nella prosecuzione, costituendo essa soluzione coerente con la prospettiva teorico-sistemica, ricavata in particolare dall'interpretazione della disciplina.

Allo scopo sono state valorizzate le disposizioni nelle quali è maggiormente marcato il *favor* per le ragioni della salvaguardia dell'impresa rispetto a quelle dei soggetti, legittimando la deroga al diritto generale dei contratti.

Si è fatto riferimento al presupposto oggettivo coincidente con la condizione del debitore di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, ma è anche connotato dalla sussistenza di concrete possibilità di perseguire un ragionevole risanamento dell'impresa (art. 12, primo comma, CCII), da attuarsi per il tramite della continuità aziendale, eventualmente anche indiretta (art. 12, secondo comma, CCII).

Ed ancora, in aggiunta alle citate disposizioni normative, che nella prospettiva di conservazione della relazione contrattuale inibiscono le forme di autotutela contrattuale, è stata richiamata la facoltà concessa all'imprenditore di pagare i creditori anteriori, anche quando abbia chiesto ed ottenuto la protezione da azioni esecutive individuali (art. 18, primo comma, CCII).

Attraverso la suddetta disamina si è concluso che la prosecuzione dei contratti in corso al momento dell'accesso alla composizione negoziata della crisi è funzionale all'esigenza di preservare la prospettiva di risanamento dell'impresa e, in concreto, si realizza anche in deroga al diritto contrattuale.

---

*anche la direttiva 2019/1023/UE, laddove l'executory contract è definito come un contratto «between a debtor and one or more creditors under which the parties still have obligations to perform» (art. 2, par. 1, n. 5), con la decisiva precisazione che il momento rilevante per valutare che permangano prestazioni ineseguite è individuato puramente e semplicemente avendo riguardo «at the time the stay of individual enforcement actions is granted or applied», ed allora sulla base di una definizione evidentemente idonea ad essere utilizzata in ognuno dei procedimenti che quella sospensione (delle azioni esecutive individuali) contemplano. Sul punto è appena il caso di aggiungere che, ove si vogliano trarre dalla direttiva in questione indicazioni di tipo esegetico, come si è appena fatto, la stessa va necessariamente esaminata nella versione in lingua inglese, attesa la scarsa qualità e soprattutto l'imprecisione delle traduzioni (perché di questo si tratta) nelle altre lingue ufficiali dell'Unione. Con specifico riferimento alla questione che ora interessa, ad esempio, se si legge la versione italiana ci si rende conto che mentre la norma definitoria, appunto l'art. 2, par. 1, n. 5, parla di «contratto ineseguito», nel resto della direttiva si parla sempre e solo di «contratti pendenti» (cfr. considerando 41; considerando 94; art. 7, par. 4 e 5)».*

L'indagine sarebbe incompleta se non affrontassimo l'analisi delle norme attraverso le quali il legislatore si è prefissato di raggiungere lo scopo.

L'art. 16 CCII stabilisce, al quinto comma, che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé giusta causa per la revoca o per la sospensione degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

La norma è eloquente nell'identificazione del proprio ambito di applicazione oggettivo, riferendosi, da un lato ai contratti interessati dall'inibizione, che vengono individuati nelle linee di credito scaturenti da un rapporto quadro destinato a proiettarsi nel tempo<sup>96</sup>, dall'altro alla preclusione delle forme di autotutela che si realizzano con la revoca o la sospensione degli affidamenti, in relazione alle quali, tenuto conto della specificità delle relazioni contrattuali, verranno assorbite tutte le altre.

Sotto l'aspetto operativo permangono dubbi in ordine all'individuazione del momento a decorrere dal quale l'inibizione produce effetto, essendo rimesso all'interprete di stabilire se essa decorra dal momento della formale apertura della procedura, che si inverte con l'accettazione dell'esperto, o, piuttosto, dalla formale presentazione dell'istanza di sua nomina con la quale si avvia formalmente il percorso di composizione.

Ragioni di ordine sistematico inducono a propendere per la seconda soluzione ermeneutica, dovendosi osservare che l'effetto disciplinato dalla norma non è quello di sancire un generale divieto di revoca o sospensione dell'affidamento bancario, che evidentemente sarebbero valido nel caso in cui la domanda di accesso non abbia alcun seguito, quanto, piuttosto, di inibire l'operatività delle specifiche cause di revoca o sospensione di quel contratto nella misura in cui divengono mezzo al fine per compromettere l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del debitore affidato.

Tanto poiché con la norma il legislatore ha inteso valorizzare la condizione obiettiva che costituisce presupposto di accesso al procedimento, non il mero dato formale di apertura della composizione<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> G. FALCONE, *Affidamento bancario e composizione negoziata della crisi*, in *Dir. banc.*, 2022, II, p. 74 e sgg.

<sup>97</sup> L'art. 7, par. 5, lett. a) e c), dir. UE 2019/1023 sotto l'aspetto testuale ponevano sullo stesso piano il momento di accesso al procedimento e quello della presentazione dell'istanza.

La ricostruzione in termini di inibizione di una giusta causa di sospensione o revoca dell'affidamento, e non invece come divieto, comporta l'automatica operatività dell'effetto, con la conseguenza per la quale l'eventuale esercizio ad opera della banca della facoltà di revoca in contrasto con la disposizione normativa rimarrebbe in ogni caso priva di efficacia.

Sotto ulteriore profilo l'ultimo comma dell'art. 16 CCII dispone che la banca possa comunque agire in autotutela, disponendo la revoca o la sospensione dell'affidamento, per ragioni prudenziali, le quali dovranno essere oggetto di specifica comunicazione all'imprenditore affidato (art. 16, quinto comma, ultimo periodo, CCI).

Per come è formulata la disposizione è da escludere che la banca possa attivare questo strumento in attuazione di scelte di tipo gestorio ed in difetto di oggettive e conclamate ragioni che attengono alla propria stabilità patrimoniale, le quali, in ragione del testuale richiamo alla disciplina della vigilanza prudenziale, non potranno non riferirsi esclusivamente all'impatto dello specifico affidamento sul rispetto da parte della banca della disciplina di vigilanza prudenziale<sup>98</sup>.

La deroga alla disciplina generale del diritto dei contratti è prevista altresì nell'ipotesi in cui il debitore abbia presentato istanza di concessione delle misure protettive, disponendo l'art. 18 CCII, al quinto comma, che dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese ai creditori interessati dalle misure di protezione, che siano al contempo parti di un rapporto giuridico pendente, è inibita la facoltà di far valere il mancato pagamento dei loro crediti anteriori, esercitando gli strumenti di autotutela contrattuale previsti dal diritto comune.

Essi, dunque, non potranno eccepire l'inadempimento (artt. 1460 e 1461 c.c.), invocare la risoluzione espressa (art. 1456 c.c.), avvalersi della decadenza dal termine (art. 1186 c.c.) richiedendo il pagamento anticipato dei crediti e modificare le condizioni contrattuali, anche qualora questo sia consentito dalla legge o dagli stessi patti contrattuali.

Si tratta di uno strumento di tutela del debitore temporaneo, speciale e fortemente limitato.

---

<sup>98</sup> S. RIZZO, *Il quadro regolamentare delle esposizioni bancarie (nei confronti delle imprese "in crisi")*, in *Diritto della crisi*, 20 gennaio 2022,

In primo luogo la tutela è destinata a venir meno con l'emissione del provvedimento, anche di accoglimento, con il quale il tribunale si pronuncia sulla istanza del debitore.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione la norma sembra fare riferimento ai soli contratti pendenti, connotati dell'inadempimento riferibile al mancato pagamento di un credito nel periodo anteriore alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive, con conseguente esclusione di quelli in relazione ai quali il sinallagma è stato alterato da altre forme di inadempimento.

Quanto all'ambito soggettivo la deroga alla disciplina generale dei contratti appare maggiormente limitata, dovendosi considerare escluse dalle forme di inibizione le controparti contrattuali non destinatarie delle misure protettive e cautelari<sup>99</sup>.

Qualche ulteriore considerazione si impone nel delineare il rapporto che la contrazione delle forme di autotutela negoziale e le misure protettive, rendendosi necessario stabilire se le seconde rispetto alla prima assumano rilievo ai fini della individuazione del *dies a quo*, oppure costituiscano uno suo riflesso.

Le implicazioni insite nell'adesione all'una o all'altra soluzione ermeneutica sono rilevanti, dovendosi osservare che mentre nel primo caso la pubblicazione dell'istanza di protezione rileverebbe come mero fatto che si colloca al di fuori della fattispecie effettuale, nel secondo la portata della pubblicità costituirebbe *condicio iuris* della deroga al diritto generale dei contratti, non rilevando allora in sé, ma in relazione all'effetto che la legge fa ad essa conseguire, costituito dalla protezione del patrimonio dell'imprenditore, rispetto alla quale quello sui contratti pendenti finisce allora per configurarsi quale mero effetto riflesso<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Va segnalato inoltre che l'art. 19, quarto comma, ultimo periodo, CCI, testualmente dispone che «Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori». Una parte della giurisprudenza ha affermato la tesi in forza della quale non sarebbe ammissibile una istanza volta ad ottenere una generalizzata protezione del patrimonio, dovendo il debitore necessariamente individuare i creditori rispetto ai quali chiede che il proprio patrimonio rimanga protetto. In questo senso si sono espressi, ad esempio, Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 e Trib. Roma, 3 febbraio 2022, in *Fallimento*, 2022, p. 1093 e sgg. e p. 1097 e sgg., con nota di L. BACCAGLINI, *Composizione negoziata della crisi e misure protettive: presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali*, p. 1105 e sgg. In senso contrario si vedano: Tribunale Padova, 25 febbraio 2022 e Tribunale Mantova, 5 aprile 2022, in *ilcaso.it*; Tribunale Salerno, 9 maggio 2022, in *Diritto della crisi*.

<sup>100</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, cit., p. 333 e sgg.,

Dalla seconda soluzione consegue che nel corso della composizione negoziata l'effetto riflesso sarebbe connesso alle vicende delle misure protettive che, in quanto rimesse alla valutazione del tribunale, possono essere dallo stesso confermate, modificate, revocate o private di efficacia. Tanto potrebbe accadere anche nell'ipotesi in cui il tribunale non avvii il relativo subprocedimento, emettendo apposito decreto di fissazione di udienza nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso (art. 19 CCII) con il quale il debitore ha chiesto la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Sulla base del criterio di coordinamento in precedenza individuato tra prosecuzione dei contratti in corso al momento dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e esigenza di preservare la prospettiva di risanamento dell'impresa, è stata affermata l'intima connessione tra contrazione degli spazi di autotutela nei contratti pendenti e “ombrello” protettivo del patrimonio del debitore<sup>101</sup>.

L'art. 17 CCII, al quinto comma, regola l'ulteriore deroga alla disciplina generale dei contratti allo scopo di garantire la conservazione del rapporto in corso ma con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita per il caso in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o comunque sia venuto meno l'originario equilibrio del sinallagma<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, in *Giur. Comm.*, 2023, I pp. 333-334., ove l'autore afferma «A convincere di ciò, prima ancora dell'ambito soggettivo di applicazione dell'effetto in parola, che pure coincide — come si è visto — con quello delle misure di protezione, è la circostanza che solo collegando l'effetto sui contratti pendenti in discorso alle vicende che interessano tali misure nel corso nella composizione negoziata ci si assicura che il primo rimanga agganciato alle esigenze del risanamento in corso. Accogliendo l'idea qui prospettata, infatti, l'esito del vaglio di coerenza con lo stato delle trattative demandato al tribunale con riguardo alle misure di protezione finirebbe per estendere i suoi effetti (confermativi, modificativi o estintivi) anche alla contrazione degli spazi di autotutela nell'ambito dei contratti pendenti», precisando nella nota n. 79 che «Per la correttezza di una tale conclusione depone, peraltro, la relazione che esiste tra protezione del patrimonio e improcedibilità delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCI, infatti, in linea con quanto dispone la direttiva UE 2019/1023 all'art. 7, par. 2, tale improcedibilità, la quale scatta dalla pubblicazione dell'istanza di protezione nel registro delle imprese, è destinata a venir meno con la revoca di quelle misure protettive».

<sup>102</sup> Nella vigenza del d.l. 118/2021 la fattispecie era regolamentata dall'art. 10, secondo comma, che, tuttavia, si riferiva ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita per il caso in cui la prestazione fosse divenuta eccessivamente onerosa in conseguenza di squilibri causati dalla pandemia da covid. Si trattava di una disciplina temporanea ed eccezionale in relazione alla quale il legislatore aveva inteso garantire la conservazione delle relazioni contrattuali di durata in modo radicale, prevedendo solo in un secondo momento l'intervento manutentivo del giudice. Più precisamente, la deroga al diritto contrattuale comune si consumava sul terreno della eccessiva onerosità sopravvenuta, riconducibile agli effetti della pandemia, escludendo l'applicazione della disciplina della risoluzione del contratto (art 1467, primo comma, c.c.) ad opera della parte tenuta a rende-

La norma stabilisce un obbligo di rinegoziare, imponendo alle parti di collaborare per adeguare il programma contrattuale alle mutate esigenze dell'attività.

Il rimedio, si differenzia dagli altri contemplati nella disciplina della composizione negoziata, connotati dalla sola disattivazione di specifiche forme di autotutela contrattuale, per l'aspetto della radicalità, essendo effettivo l'obbligo di rinegoziazione e collaborare imposto alle parti, attraverso il quale si legittima una più incisiva deroga al diritto contrattuale comune.

La radicalità trae giustificazione dall'intensità del legame tra atto e attività che caratterizza i contratti di durata nei rapporti tra imprenditori in relazione al quale la proiezione nel tempo consente all'atto di autonomia privata di assumere rilievo quale momento attuativo non solo dell'attività dell'imprenditore in crisi, ma anche dell'attività della sua controparte contrattuale, generando una relazione bilaterale in forza della quale l'organizzazione della prima sul rapporto contrattuale in questione finisce per dipendere da quella della seconda, e viceversa.

Per questi motivi la necessaria riprogrammazione dell'attività di uno dei contraenti può giustificare, nella prospettiva della conservazione del rapporto, la ridefinizione o comunque l'adeguamento dell'intero programma contrattuale.

Pertanto, la deroga ai principi generali del diritto dei contratti trae fondamento e limite nella riprogrammazione dell'attività di impresa della parte contrattuale in crisi, attuata, tuttavia, non già solo nell'interesse di quest'ultima, ma anche e prima ancora nell'interesse dei creditori.

Nello specifico la deroga interviene sulla disciplina della impossibilità sopravvenuta, prevedendo che la connessa risoluzione, in applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 1461, primo e terzo comma, c.c., sia preclusa sulla base

---

re la prestazione divenuta eccessivamente onerosa. Si prevedeva, dunque, che l'esperto negoziatore, verificata la ricorrenza della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione dovuta dall'imprenditore e la sua riconducibilità ad un evento straordinario ed imprevedibile tipo specifico, in quanto determinato dalla pandemia, invitava entrambe le parti la rideterminazione del contenuto del contratto secondo buona fede. In concreto, la rideterminazione del contenuto contrattuale non era lasciata puramente e semplicemente alla buona volontà della controparte del debitore, ma era rimessa, in caso di sopravvenienza determinata dalla pandemia, alla valutazione equitativa del tribunale, al quale il debitore si poteva rivolgere nel caso in cui l'invito dell'esperto non aveva portato ad un accordo modificativo del contratto. La rideterminazione giudiziale del contratto, dal lato aveva una efficacia temporanea e strumentale, in quanto ritenuta indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, dall'altro, doveva essere operata tenendo conto delle ragioni dell'altro contraente, al quale, nella prospettiva di assicurare comunque il sinallagma contrattuale, poteva essere anche riconosciuto un equo indennizzo. In dottrina si veda: F. MACARIO, *La composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza del debitore*, in *Contratti*, 2022, p. 5 e sgg.

dell'obbligo posto in capo all'esperto compositore della crisi, una volta accertata la sussistenza dell'alterazione nel sinallagma provocata da un evento straordinario e imprevedibile, di invitare le parti a rideterminare il contenuto del contratto secondo buona fede.

La rinegoziazione disciplinata dalla norma si differenzia dai meccanismi civilistici dettati dall'art. 1467 c.c. perché la modifica dell'originario sinallagma contrattuale non scaturisce dalle esigenze dei contraenti individualmente considerati, essendo ancorata alla condizione in cui versa l'attività imprenditoriale del contraente in crisi, che, dunque, diviene elemento funzionalizzante del più ampio percorso di riprogrammazione e risanamento.

In coerenza con tale impostazione sistematica la legittimazione all'avvio della fase di rinegoziazione secondo buona fede è rimessa in via esclusiva all'esperto negoziatore, che rappresenta il soggetto *ex lege* investito del delicato compito di vagliare la strumentalità della ridefinizione del contenuto del contratto alle esigenze della più generale realizzanda riprogrammazione dell'attività in funzione del risanamento dell'impresa.

La norma pone dubbi in ordine ai profili di efficacia, non essendo chiarito come possa sanzionarsi la relativa violazione dell'obbligo di rinegoziare il contenuto del contratto secondo buona fede.

Va evidenziato che le forme di tutela avverso le condotte lesive dell'obbligo di buona fede sono di tipo risarcitorio, essendo consentito ai soggetti che hanno subito un danno economicamente apprezzabile nell'ambito di una riscontrabile relazione causale di agire in danno del soggetto che le ha provocate.

La tutela risarcitoria pone il delicato problema dell'individuazione dei soggetti danneggiati che nel caso della crisi potrebbero essere oltre al debitore anche i creditori.

Con particolare riferimento alla condotta illecita violativa del dovere di buona fede è stato evidenziato che, se da un lato essa assume una efficacia plurioffensiva idonea a colpire il patrimonio del debitore e degli stessi creditori, dall'altro il danno al patrimonio del debitore, in quanto già incapiente, riverbera a carico degli altri creditori, generando una minore possibilità di rimborso, con un evidente rischio di duplicazione della stessa pretesa risarcitoria.

Tuttavia nella descritta fattispecie non residuano spazi per ritenere che la condotta lesiva del dovere di buona fede possa essere sanzionata attraverso un meccanismo che consente di negare gli effetti al rifiuto di rinegoziare in ossequio all'invito formulato dall'esperto negoziatore.

## **7. Contratti pendenti e concordato semplificato.**

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio consiste in un particolare istituto con funzione chiaramente premiale e deflattiva che l'imprenditore può utilizzare nel caso in cui le trattative condotte nell'ambito della composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, senza, tuttavia, individuare soluzioni alternative concretamente praticabili<sup>103</sup>.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*) al testo dell'art. 54 CCII, laddove è stato inserito il testuale riferimento all'art. 25 *sexies* CCII, è stata estesa all'istituto la disciplina dettata in tema di misure protettive e cautelari, chiarendosi in modo definitivo la sua riconducibilità nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 2, lett. m bis CCII).

L'inserimento dell'istituto tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, implica, come fondamentale conseguenza, l'applicabilità delle norme relative all'accesso a tali procedure, in virtù dell'espreso rinvio contenuto nell'art. 40 CCII, salvo quanto disposto dagli artt. 25 *sexies* e 25 *septies* CCII.

La Suprema Corte ha chiarito la natura concorsuale della procedura, pur prendendo atto delle peculiarità che caratterizzano la disciplina, distinguendola dal concordato preventivo<sup>104</sup>.

Gli artt. 25 *sexies* e 25 *septies* CCII, non contengono una espressa regolamentazione degli effetti sui contratti pendenti.

---

<sup>103</sup> Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo *ter*) ha eliminato il riferimento all'esito non positivo della composizione negoziata, contenuto nel testo previgente dell'art. 25 *sexies* CCII. Per una disamina dell'istituto si veda: G VAGLIO, *Il concordato semplificato: analisi normativa e criticità operative*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2026, pp. 1-102.

<sup>104</sup> Cass. civ., ord. 12 aprile 2023, n. 9730.

Difettano, inoltre anche rinvii simili a quelli che il Codice della crisi opera nel concordato minore, laddove l'art. 74, ultimo comma, CCII, richiama espressamente, pur se nei limiti della compatibilità, la disciplina dell'art. 97 CCII, dettata in tema di concordato preventivo.

Si è posta la questione di individuare la giustificazione dell'omissione, tenendo in considerazione che l'istituto del concordato semplificato non rappresenta una *species* del concordato preventivo ordinario<sup>105</sup>.

Sulla questione stata prospettata due opzioni interpretative.

In primo luogo è stata valorizzata la residualità dello strumento, evidenziando che si tratta di una procedura destinata ad avviarsi solo dopo che un percorso compositivo è comunque stato attivato.

Pertanto, l'assenza di una espressa regolamentazione di una disciplina sugli effetti dei rapporti giuridici pendenti sarebbe giustificata sulla base del rilievo che nel concordato semplificato la sorte dei contratti dovrebbe essere già stata decisa sulla base delle norme del preventivo percorso di composizione negoziata.

Altro profilo giustificativo è stato individuato evidenziando le finalità meramente liquidatorie della procedura rispetto alla quale la deroga al diritto contrattuale comune, almeno nei termini nei quali è oggi contemplata, finisce per trovare limitati spazi di movimento.

Delle due opzioni interpretative, tuttavia, solo la prima è stata ritenuta idonea a reggere la prova della coerenza sistematica, essendosi osservato che la finalità liquidatoria della composizione preventiva della crisi non esclude di per sé l'utilità, anche e proprio nella prospettiva della tutela dei creditori unitariamente considerati, di una disciplina dei contratti pendenti ispirata al principio di conservazio-

---

<sup>105</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, cit., p. 344, ove l'autore afferma «Ovviamente, il problema si pone solo ove si ritenga — come a me sembra corretto ritenere — che quello “semplificato” non si configuri come una *species* del concordato preventivo ordinario, impedendolo da un lato, la struttura (e basta pensare, per un verso, alla diversità di presupposto soggettivo; e per altro verso, al fatto che nel concordato semplificato manca completamente la fase della votazione); dall'altro e soprattutto, la collocazione nel sistema: mentre il concordato preventivo ordinario è una procedura principale ed autonoma, nel senso che ad essa può accedersi direttamente e per effetto di una scelta ristrutturativa formatasi ab origine avendo presente proprio quella procedura; il concordato semplificato è invece una procedura residuale, nel senso che ad essa può accedersi solo dopo aver percorso infruttuosamente la strada della composizione negoziata della crisi (art. 25-sexies, comma 1, CCI). Né, d'altra parte, si può valorizzare oltremodo l'affinità strutturali, che invece indubbiamente sussiste, tra concordato semplificato e concordato minore».

ne del contratto e neppure esclude che possano giocare un ruolo importante norme che, muovendosi in direzione opposta a detto principio, consentono la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti<sup>106</sup>.

## **8. Contratti pendenti e accordi di ristrutturazione dei debiti.**

Nella disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti<sup>107</sup> va osservato come, invero, la questione degli effetti sui rapporti giuridici pendenti è destinata a non porsi in termini concreti, dovendosi osservare che l'accordo precede l'accesso alla procedura.

E difatti, la composizione della crisi ha già preso il sentiero negoziale tra le parti, con la conseguenza per la quale, dopo la presentazione della domanda si impone solo di verificare che la soluzione prospettata sia conforme alle condizioni previste dalla legge perché si possa procedere alla relativa omologazione e ne possano conseguentemente discendere gli effetti legali<sup>108</sup>.

Pertanto, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, poiché la riprogrammazione dell'attività strumentale al superamento della crisi integralmente è rimessa in via esclusiva all'autonomia delle parti, difetta una sede procedurale nella quale l'ordinamento possa derogare ai principi generali in materia di contratto in vista del conseguimento di quel risultato<sup>109</sup>.

Diverse le considerazioni da operarsi quando il debitore, onde favorire l'accordo, abbia richiesto al tribunale le misure cautelari e protettive (art. 54, terzo comma, CCII) al fine di ottenere un provvedimento di protezione del proprio pa-

---

<sup>106</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, in *Giur. Comm.*, 2023, I p. 345.

<sup>107</sup> Per una disamina dell'istituto si vedano: A. CAIAFA – A. PETTERUTI, *Manuale del diritto della crisi e del risanamento dell'impresa*, cit., p. 206 e sgg.; A. VALERIO – A. CAFAIA, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., p. 124 e sgg.

<sup>108</sup> A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, cit., p. 469 e sgg.; G. FERRI JR., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: struttura funzione ed effetti*, in *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e convenzioni di moratoria. Dalla legge fallimentare al Codice della crisi*, Pacini Giuridica, Pisa, p. 45 e sgg.; M. SCIUTO, *Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 337 e 343; ID., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ex art. 182-bis*, in *Diritto commerciale. II. Diritto della crisi d'impresa*, a cura di M. CIAN, Torino, Giappichelli, 2019, p. 227 e sgg.

<sup>109</sup> V. CARIDI, *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, cit., p. 345.

trimonio dalle aggressioni dei creditori, perché l'avvio del procedimento è idoneo a generare effetti sulle relazioni contrattuali in corso e la formazione dell'accordo potrebbero proficuamente giovare di quegli effetti.

In siffatta ipotesi la disciplina dispone la disattivazione delle c.d. *ipso facto clauses*, nelle due versioni riferibili rispettivamente a quelle connesse alla domanda proposta ai sensi dell'art. 54, terzo comma, CCII, o alla domanda di concessione delle misure protettive (art. 64, terzo comma, CCI), ovvero a quelle connesse al mancato pagamento di crediti per i quali è stata ottenuta protezione (art. 64, quarto comma, CCI).

## CAPITOLO II

### IMPRESA, CONTRATTI E SOPRAVVIVENENZE: LE FORME DI INTERVENTO DELL'AUTONOMIA PRIVATA TRA DISCIPLINA GENERALE E SPECIALE.

**SOMMARIO:** **1.** Introduzione al problema delle sopravvenienze contrattuali nei contratti di durata dell'impresa. - **2.** Il sistema del codice civile tra soluzioni generali ablativo e speciali conservative del rapporto contrattuale. - **2.1.** Il principio generale di immodificabilità del contratto tra risoluzione e conservazione per iniziativa della parte non onerata. - **2.2.** La disciplina speciale e le fattispecie conservative nel contratto di appalto (privato e pubblico) e di affitto. - **3.** Analisi comparatistica delle soluzioni adottate in ambito internazionale e nei documenti di *Soft law*. - **3.1.** Il sistema tedesco; - **3.2.** Il sistema francese; - **3.3.** Il sistema inglese; - **3.4.** Cenni sulla disciplina internazionale ed europea dei contratti: Principi *Unidroit*, *Code européenne des contrats (CEC)*, *Principle of European Contract Law (PECL)* e *Draft Common Frame of Reference (DCFR)*. - **4.** L'evoluzione del sistema normativo italiano tra riforme incomplete. - **4.1.** L'esperienza pandemica e l'*iter* delle soluzioni giurisprudenziali. - **5.** La rinegoziazione nella Direttiva *Insolvency* e nel Codice della crisi: sperimentazione dell'indagine. - **5.1.** Principi generali inespressi ed espressi nel diritto della crisi d'impresa. - **5.2.** Norme elastiche e clausole generali. Fenomenologia del diritto vivente. - **5.3.** Le clausole generali nel diritto della crisi d'impresa. Questioni interpretative e sistematiche. - **5.4.** Buona fede e correttezza delle parti nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Un difficile dialogo tra doveri di condotta.

#### **1. Introduzione al problema delle sopravvenienze contrattuali nei contratti di durata dell'impresa.**

Il problema delle sopravvenienze, imprevedute ed imprevedibili, idonee ad alterare in modo significativo gli iniziali equilibri contrattuali prescelti dalle parti, si è posto con rinnovata attenzione all'esito delle crisi economiche<sup>110</sup>, sanitarie<sup>111</sup> e

---

<sup>110</sup> Sul tema del rapporto tra crisi economica e contratto, si vedano: N. IRTI, *Crisi mondiale e diritto europeo*, cit., p. 1243 e sgg.; ID., *Il diritto e la crisi*, cit., p. 1067 e sgg.; G. ALPA, *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, cit., p. 725 e sgg.

<sup>111</sup> Tra i contributi che hanno affrontato il tema delle sorti del contratto nell'esperienza pandemica, si vedano: M. FRANZONI, *Il Covid-19 e l'esecuzione del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, pp. 1-24; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020; G. ALPA, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ.*, suppl. n. 3, 2020, p. 57 e sgg.; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del Coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 29 aprile 2020; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, in *Giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020; F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contratti*, 2020, p. 485 e sgg.; P. SIRENA, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria*

belliche<sup>112</sup>, impegnando gli interpreti nell'individuazione degli istituti giuridici tesi a fronteggiarle onde garantire la manutenzione del negozio giuridico<sup>113</sup>.

Nel diritto dell'impresa la questione si è posta prevalentemente con riferimento ai contratti di durata, nei quali si evidenzia una scissione diacronica tra atto negoziale e attuazione concreta del regolamento di interessi.

Le sopravvenienze consistono in fenomeni, estranei all'autonomia delle parti, poiché non previsti o prevedibili<sup>114</sup>, che si manifestano successivamente alla con-

---

*a causa dell'epidemia di covid-19*, in *Nuova giur. civ.*, suppl. n. 3, 2020, p. 73 e sgg.; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi al tempo del covid-19*, in *Jus civile*, 2020, 2, p. 499 e sgg.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da covid-19*, in *Giustiziacivile.com*, 21 aprile 2020; A. M. BENEDETTI – R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.it*, 25 marzo 2020; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *Giustiziacivile.com*, 2020; G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, p. 571 e sgg.; S. GUADAGNO, *L'incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali, tra emergenza e prospettive*, in *Corriere giur.*, 2020, p. 1092 e sgg.

<sup>112</sup> Tra i contributi che hanno affrontato il tema delle sorti del contratto nelle fenomenologie scaturite dai conflitti bellici si vedano: E. D'ALTERIO, *Riforme e nodi della contrattualistica pubblica*, in *Dir. amm.*, 2022, p. 667 e sgg.; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Soppravvenienze contrattuali nel dinamismo della società globale: dalla crisi pandemica a quella energetica. La normazione internazionale e le diverse soluzioni nazionali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, 18, p. 762-811.

<sup>113</sup> P. TRIMARCHI, *Soppravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 189 e sgg.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 15 e sgg.; ID., *Rischio contrattuale e rapporti di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 69 e sgg.; R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO – G. DE NOVA, *Il contratto*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 1708 e sgg.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, p. 467 e sgg.; D. GALLO, *Gli obblighi legali a contrarre*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 130 e sgg.; P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, a cura di U. DRAETTA – G. VACCÀ, EGEEA, Milano, 1992, p. 299 e sgg.; S. P. CERRI, *Conservazione e adeguamento del contratto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 1 e sgg.; G. LA ROCCA, *Appunti sulla tutela dell'obbligo di concludere un contratto*, in *Dir. e giur.*, 1984, p. 299. Per una ricostruzione dell'alterazione dell'originario equilibrio contrattuale in ambito comparato si veda: R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 3 e sgg.

<sup>114</sup> S. P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziazione e di contrarre: un dibattito aperto*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 857, ove l'autrice precisa che «Si fa riferimento a eventi esterni ed estranei all'autonomia delle parti, non previsti o non prevedibili dalle medesime, determinati da fattori umani o naturali, esogeni al contratto, come un'epidemia, oppure determinati dall'emanazione di nuove leggi e provvedimenti della pubblica autorità, come è accaduto con le regole di gestione del rischio di diffusione del virus Covid-19». Sulla rilevanza dello *ius superveniens* si veda: E. GABRIELLI, *Studi sulle tutele contrattuali*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2017, p. 95 e sgg. Sulla vicenda pandemica si vedano: A. VALERIO - A. CAIAFA, *Il rapporto contrattuale al tempo del covid-19: scenari e possibili soluzioni*, in *Rinegoziazione: una sfida e una necessità per il futuro*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2021, pp. 17-68; A. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, V, p. 376 sgg.

clusione del contratto e prima dell'esaurimento dei suoi effetti, provocando uno squilibrio significativo tra le prestazioni sinallagmatiche.

Esse, dunque, incidono sul contratto *in executivis*, alterandone le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, determinando una variazione qualitativa dell'utilità.

Si tratta di eventi che, intervenendo *ex post* sulla prestazione, possono determinare le alternative fattispecie dell'eccessiva onerosità o dell'impossibilità di esecuzione non imputabile al debitore, tendenzialmente veicolando il contratto verso lo scioglimento, ferma restando, solo nel secondo caso, la possibilità di ripristinare l'equilibrio originario del sinallagma.

Nella disciplina generale del codice civile italiano il contratto è regolamentato sulla base di una visione di equilibrio tra le parti nel momento genetico del sinallagma, sulla quale operano i principi di vincolatività e volontaristico, da cui dipende la necessaria produzione di effetti corrispondenti agli interessi delle parti.

Tale visione concettuale, poiché determinata dall'autonomia negoziale, esclude tendenzialmente la sindacabilità della sperequazione economica anche nei contratti di durata, notoriamente connotati da una scissione tra il momento genetico del rapporto e quello esecutivo, in tal modo palesando i limiti operativi propri dell'idea di uno scambio, istantaneo, isolato e atomistico<sup>115</sup>.

In ambito internazionale la dogmatica statunitense ha dedicato maggiore attenzione allo studio della gestione delle sopravvenienze nei contratti di durata definiti con efficace espressione *relation contracts*<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> S. P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziazione e di contrarre: un dibattito aperto*, cit., p. 857 e sgg.; L. BALESTRA, *Pandemia, attività d'impresa e solidarietà*, in *Riv trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1157 e sgg. Sulla insufficienza del modello dello scambio istantaneo come schema generale per la disciplina del contratto, V. ROPPO, *Rimedi*, II, in *Trattato sul contratto*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 743 e sgg.

<sup>116</sup> I. MACNEIL, *The New Social Contract*, New Haven, 1980; ID., *Contract: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law*, in *New York University Law Review*, 1983, p. 340 e sgg.; D. CAMPBELL – I. MULCAHY – S. WHEELER, *Changing Concepts of Contract – Essays in Honour of Ian Macneil*, Basingstoke, 2013; M. A. EISENBERG, *Why there is no Law of Relational Contracts*, in *Nw. U. L. Rev.*, 1999, p. 805 sgg. e p. 812 e sgg.; C. J. GOETZ – R. E. SCOTT, *Principles of Relational Contracts*, in *67 Va. L. Re.*, 1981, p. 1089 e sgg.; O. E. WILLIAMSON, *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, in *J. Law Econ.*, 1979, p. 233 e sgg. Nella dottrina italiana si veda: A. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1-390.

Gli studi relazionali hanno elaborato una serie di rimedi riferibili a una categoria di contratti, sconosciuta al diritto positivo italiano, che pure contempla i contratti di durata, sebbene di largo uso nella prassi del commercio internazionale, contraddistinti dagli aspetti della durata, della scissione tra il momento della conclusione e quello dell'esecuzione delle prestazioni e da rimarcate forme di interazione e cooperazione tra i contraenti<sup>117</sup>.

Detti elementi si rivelano strumentali alla massimizzazione degli interessi perseguiti dalle parti, attuando un meccanismo di modificazione progressiva dell'accordo dal momento iniziale di manifestazione del consenso e sino alla conclusione della prestazione, tenuto conto dei fattori emersi nel corso della implementazione di quanto pianificato.

Tratto saliente della disciplina dei contratti relazionali è, dunque, la flessibilità dell'esecuzione, che diviene oggetto del consenso iniziale, consentendo la riallocazione dei poteri dei contraenti in una dimensione dinamica del rapporto, che diviene espressione di una solidarietà contrattuale<sup>118</sup> idonea a garantirne la prosecuzione.

Le descritte caratteristiche, consentendo un tempestivo intervento sui contratti di durata connotati da elevati aspetti di incertezza e aleatorietà, ben si prestano a garantire la continuità dell'attività quante volte le controprestazioni siano state alterate da fattori esogeni non imputabili alle parti.

Si tratta, a ben vedere, di strumenti imprescindibili nella programmazione dell'attività d'impresa che non può prescindere anche dalla prosecuzione dei contratti nel lungo periodo<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> A *relational contracts* si contrappongono le *discrete transactions*, rappresentate da contratti conclusi all'esito di una breve trattativa, con scambi del tutto privi o con forme estremamente limitate di interazione personale, con prestazioni semplici e definite, con una precisa quantificazione dei beni oggetto della pattuizione e senza o con scarsa cooperazione delle parti. In dottrina si veda: A. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, cit., pp. 65 e sgg.

<sup>118</sup> R. AUSTEN BAKER, *Comprehensive Contract Theory: A Four Norm Model of Contract Relations*, in *Journal of Contract Law*, 2009, 25, p. 241 e sgg.

<sup>119</sup> M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, cit., pp. 67-68, ove l'autore delinea i tratti salienti dei contratti di impresa, affermando: «Ritengo di poter concludere, a seguito dell'analisi svolta (e pur essendo ben consapevole del fatto che la stessa richiederebbe molti approfondimenti) che si deve riconoscere la possibilità di costruire un concetto giuridico «normativo» di contratto d'impresa. Si è infatti segnalata la plausibilità della disciplina del contratto di impresa (inteso come contratto strumentale e necessario allo svolgimento dell'attività d'impresa) differenziata da quella del contratto individuale, sotto i seguenti profili: a) la rilevanza delle pratiche concordate (i.e. del coordinamento tacito fra imprese, pur in mancanza di accordi); b) la

L'innesto di un evento sopravvenuto e imprevedibile sui contratti ora richiamati, specie laddove essi siano essenziali per la vita dell'impresa, può provocare un'alterazione dell'originario equilibrio contrattuale, compromettendo la continuità aziendale, generando uno stato di crisi idoneo a spiegare i suoi perniciosi effetti in danno delle imprese che con essa si trovano in stretta relazione commerciale<sup>120</sup>.

Diviene, pertanto, essenziale cercare strumenti che consentano alle imprese di far fronte a situazioni imprevedibili ma risolvibili mediante un accordo con i creditori, in linea con le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea.

Lo stesso legislatore comunitario, nella Direttiva *Insolvency* si era interessato alla fattispecie, prevedendo nell'ambito delle disposizioni dettate in tema di “*Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive*”, all'art. 7, quarto comma, che gli Stati membri dovessero prevedere norme idonee ad impedire ai creditori destinatari della sospensione “(…) di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore”, precisando che “*I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore*”.

In siffatto contesto il Codice della crisi, attraverso l'inserimento tra i principi generali dell'obbligo delle parti di agire secondo correttezza e buona fede nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti (art. 4 CCII), norma la cui interpretazione è flessibile, assume rile-

---

*conclusione “di fatto” del contratto e la rilevanza dei comportamenti concludenti; c) il riconoscimento dell'avvenuta conclusione del contratto anche in presenza di semplice determinabilità dell'oggetto; d) l'estensione degli obblighi di informazione precontrattuale; e) l'imputazione all'impresa di tutte le conoscenze che avrebbero dovuto essere possedute e trattate in base al principio di adeguatezza organizzativa; f) la considerazione delle condizioni generali di contratto e degli accordi quadro come atti normativi privati; g) la rilevanza della causa in senso oggettivo, con relativo inquadramento del giudizio di meritevolezza degli interessi nella valutazione dell'attività d'impresa nel suo complesso; h) il divieto di abuso di potere economico nei rapporti tra imprese e la possibilità di applicazione analogica delle norme che attribuiscono al giudice poteri correttivi; i) l'estensione degli obblighi di collaborazione e di informazione nell'ambito dell'esecuzione del contratto; j) l'obbligo di rinegoziazione nei rapporti di durata, in presenza di sopravvenienze che alterino l'equilibrio contrattuale; k) l'applicazione estensiva dell'art. 1339 c.c. sull'integrazione e correzione ex lege del contratto, per i contratti inseriti nell'attività di imprese operanti in settori amministrativamente regolati; l) la priorità sistematica dei rimedi specifici rispetto a quelli risarcitori e l'applicabilità generale del rimedio inibitorio».*

<sup>120</sup> V. DI CATALDO, *Pandemia, imprese e contratti di durata*, in *ODC*, 2020, p. 691 e sgg.

vo significativo nella ricerca dei meccanismi incentivanti l'istituto della rinegoziazione, pur nella consapevolezza che il correlato dovere costituisce una obbligazione di mezzi.

Si evidenzia l'indiscussa necessità di una rilettura della disciplina generale sui contratti alla luce del nuovo diritto della crisi d'impresa, potendo la rinegoziazione divenire efficace strumento di gestione e soluzione della crisi.

## **2. Il sistema del codice civile tra soluzioni generali ablativo e speciali conservative del rapporto contrattuale.**

L'ordinamento italiano affronta il problema delle sopravvenienze ricorrendo a strumenti di autotutela interna<sup>121</sup> diversamente articolati tra prevalenti soluzioni caducative del negozio giuridico<sup>122</sup> e minori meccanismi conservativi del contratto<sup>123</sup>.

Essendo inserite, tanto nella disciplina generale del contratto, quanto in quella speciale di alcuni contratti nominati e tipici, è necessario affrontarle separatamente per delinearne la portata applicativa.

### **2.1. Il principio generale di immodificabilità del contratto tra risoluzione e conservazione per iniziativa della parte non onerata.**

Si è già anticipato che nella disciplina generale del codice civile italiano il contratto è regolamentato sulla base di una visione di equilibrio tra le parti nel momento genetico del sinallagma, sulla quale operano i principi di vincolatività e

---

<sup>121</sup> Sulla distinzione si veda: G. PIPERATA, *L'autotutela interna e l'autotutela esterna nei contratti pubblici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, p. 77 e sgg.

<sup>122</sup> G. AMADIO, *Inattuazione e risoluzione: la fattispecie*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 e sgg; M. DELLA CASA e F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 145-492; G. VILLA, *Danno e risarcimento contrattuale*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 751-976.

<sup>123</sup> F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. ROPPO, Giuffrè, Milano; 2006, p. 493 e sgg.

volontaristico, da cui dipende la necessaria produzione di effetti corrispondenti agli interessi delle parti.

In forza del principio di vincolatività *inter partes* (art. 1372 c.c.), il contratto, salvo deroga normativa o nel caso in cui si sia espressamente concordata una clausola di rinegoziazione, è reso immodificabile anche da parte del giudice, trattandosi di soluzione funzionale a garantire la stabilità dei rapporti economici.

Tale visione concettuale, poiché determinata dall'autonomia negoziale ed incentrata su una idea di uno scambio, istantaneo, isolato e atomistica, mostra i propri limiti quando applicata nei contratti di durata, escludendo tendenzialmente la sindacabilità dell'alterazione del sinallagma.

Il sistema, dunque, disciplina le sopravvenienze ricorrendo a due fenomeni contrapposti, prevedendo, da un lato il rispetto dell'accordo concluso (c.d. principio "*pacta sunt servanda*"), cui si contrappongono le facoltà delle parti di produrre lo scioglimento degli effetti del contratto<sup>124</sup>.

Tuttavia, i rimedi codicistici, intesi quali strumenti di gestione dei vizi del contratto, si rivelano inidonei a gestire i vizi del mercato e la stessa crisi d'impresa<sup>125</sup>.

Le svolte considerazioni costituiscono la giusta premessa svolgere alcune riflessioni sui contratti di durata dell'impresa<sup>126</sup>, connotati da una scissione tra il momento genetico del rapporto e quello esecutivo dell'operazione economica ad esso sottesa, che è sempre funzionale al perseguimento dello scopo imprenditoriale<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 347 e sgg.

<sup>125</sup> S. LEUZZI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione dei contratti d'impresa*, in *Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d. l. 118/2021*, in *Liber amicorum Alberto Jorio* a cura di S. AMBROSINI, Bologna, 2021, p. 1067 e sgg.; A. GENTILI, *Una proposta di contratti d'impresa al tempo del Coronavirus*, cit., p. 11 e sgg.

<sup>126</sup> Sulla nozione di contratti di impresa si veda: A. DALMARTELLO, voce «*contratti d'impresa*», in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1988, p. 1 e sgg.; ID., *I contratti delle imprese commerciali*, III ed., Padova, 1962, pp. 94-101, ove l'autore, con riferimento a questi tipi di contratti, aveva utilizzato l'espressione "contratti qualificativi" e li aveva inseriti all'interno del più vasto raggruppamento dei "*contratti delle imprese commerciali*". Quest'ultimo raggruppamento faceva perno sul mero fatto della partecipazione di un imprenditore al contratto ed era comprensivo, come tale, anche di altri sotto-gruppi (contratti attinenti alla costituzione e alla organizzazione dell'impresa, al coordinamento della sua attività con quello di altre imprese e alla crisi dell'impresa).

<sup>127</sup> S. LEUZZI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione dei contratti d'impresa*, in *Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d. l. 118/2021*, cit., p. 1067 e sgg., ove l'autore osserva che

Da qualche tempo si sostiene<sup>128</sup> un generale obbligo legale di rinegoziare e adeguare il contratto in seguito a sopravvenuta perturbazione contrattuale valido per la generalità dei contratti e delle sopravvenienze imprevedute e imprevedibili.

Per rendersi conto della portata della tesi, occorre confrontarla con il diritto vigente, il quale per diverse ipotesi già prevede una regola di aggiustamento e mantenimento del contratto.

La soluzione generale dettata dal codice civile è derogata dalla previsione contenuta nell'art. 1467 c.c., prevedendosi che nei contratti a esecuzione continuata o periodica o differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, estranei all'alea normale del contratto o a quella contrattualmente assunta, la parte tenuta a rendere tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, essendo, tuttavia, attribuita alla controparte la possibilità di evitarla, offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.

La norma, precludendo alla parte onerata la facoltà di ricorrere a soluzioni manutentive del negozio, manifesta l'inadeguatezza della soluzione nella misura in cui attribuisce la facoltà di richiedere la revisione del contratto esclusivamente alla parte che, in quanto avvantaggiata dalla risoluzione, potrebbe non essere interessata al riequilibrio<sup>129</sup>.

Si tratta evidentemente di un rimedio inadatto alla gestione dei contratti di impresa poiché non tiene conto delle fasi in cui si esplicano le sottostanti operazioni imprenditoriali di realizzazione dell'attività sotto i profili giuridico ed economico.

In siffatto contesto la risoluzione dell'accordo negoziale costituisce una soluzione estrema che, operando in uno scenario socio-economico contraddistinto da instabilità, può comportare in capo all'imprenditore l'inizio di una fase di crisi e perdita della continuità aziendale.

---

l'impresa che vive di cicli produttivi stipula contratti destinati a durare *«assolvendo alla finalità pratica di realizzare un risultato non conseguibile altrimenti che con una concertazione fra le parti proiettata nel tempo a venire»*.

<sup>128</sup> La tesi è stata analizzata da P. TRIMARCHI, *Soppravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale*, cit., p 189 e sgg.

<sup>129</sup> La soluzione è stata evidenziata nel documento della Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020, reperibile su [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

Eppure la conservazione del contratto potrebbe rivelarsi la soluzione più adeguata anche per la parte non svantaggiata, dovendosi rimarcare che, se da un lato essa dispone della facoltà di proporre ad equità il rapporto onde ottenere una sentenza costitutiva modificativa del contratto, dall'altro non è vincolata in tal senso, essendo rimessa al giudice la positiva valutazione sul riequilibrio del rapporto, difettando la quale il negozio giuridico sarà risolto.

La visione delle sorti del rapporto con la prospettiva della parte non onerata evidenzia l'emersione di un principio di conservazione del contratto, potendo esso essere sottratto alla risoluzione attraverso una richiesta di equa modificazione, vagliata positivamente dal giudice.

## **2.2. La disciplina speciale e le fattispecie conservative nel contratto di appalto (privato e pubblico) e di affitto.**

Le suesposte considerazioni trovano conferma nella disciplina speciale di alcuni contratti tipici d'impresa, la cui esecuzione è ontologicamente influenzata dal fattore temporale, in relazione alle quali il legislatore ha inteso valorizzare l'operatività del principio di conservazione, delineando le sorti del rapporto per l'ipotesi di subentro di eventi straordinari e imprevedibili idonei ad alterare l'economia del contratto.

Nel contratto di appalto l'art. 1664 c.c., contempla due ipotesi tipiche di sopravvenienze per tutelare l'imprenditore appaltatore<sup>130</sup>.

La prima riguarda il caso in cui venga richiesta la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto.

La seconda accorda all'appaltatore il diritto ad ottenere un equo compenso quante volte nel corso dell'opera si siano manifestate difficoltà di esecuzione de-

---

<sup>130</sup> O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 69 e sgg.; D. RUBINO, *Dell'appalto*, II ed., in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1973, p. 173 e sgg.; C. GIANNATTASIO, *L'appalto*, II ed., in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU – F. MESSINEO, v. XXIV, t. 2, Milano, 1977, 127.

rivanti da cause geologiche, idriche o simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione.

Si tratta di situazioni nelle quali prevale la conservazione del contratto, realizzata attraverso la revisione del prezzo o l'equo compenso, rispetto all'alternativa risolutoria<sup>131</sup>.

Ai fini dell'indagine merita menzione la recente modifica dettata in tema di appalti pubblici in funzione del mantenimento del rapporto.

L'art. 9 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)<sup>132</sup>, ha introdotto nelle regole della contrattazione pubblica il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, disponendo che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

---

<sup>131</sup> La disciplina conservativa del contratto di appalto è stata oggetto di particolare approfondimento da parte della dottrina che, attraverso il confronto con quella comune, ha individuato percorsi ermeneutici finalizzati a legittimarne l'applicazione estensiva, ritenuta più coerente con le esigenze di salvaguardia della prosecuzione dell'attività di impresa. Sul punto si veda: O CAGNASSO, *Sopravvenienze da svilimento della controprestazione alla luce della crisi da pandemia*, in atti del XIII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", *"Il diritto commerciale, lezioni dalla pandemia e la pianificazione del rilancio economico"*, Roma, 27-28 maggio 2022.

<sup>132</sup> Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Codice (c.d. Codice dei contratti pubblici) è stato adottato in attuazione della delega di cui alla l. 21 giugno 2022, n. 78 e della direttiva Dir. 2014/24/UE sugli appalti pubblici. L'art. 9 del d.lgs. 36/2023, rubricato "*Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*", testualmente dispone: "**1.** *Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.* **2.** *Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.* **3.** *Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.* **4.** *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.* **5.** *In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120*".

La norma, se da un lato ha favorito l’inserimento di clausole di rinegoziazione nei contratti particolarmente esposti, per durata o per il contesto economico nel quale sono chiamati ad operare, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, dall’altro ha sancito espressamente il diritto alla rinegoziazione del contratto, disciplinando il computo dei relativi oneri il cui ammontare necessariamente comporta un limite all’ambito operativo della rinegoziazione in capo alla parte pubblica.

Per l’ipotesi in cui le circostanze sopravvenute rendano la prestazione in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile, per uno dei contraenti, allo stesso è stato riconosciuto il diritto ad ottenere una riduzione proporzionale del corrispettivo, in applicazione delle regole dettate dal codice civile in tema di impossibilità parziale di cui all’art. 1464 c.c.

Infine, la norma richiama come istituti da applicare prioritariamente per garantire la conservazione dell’equilibrio contrattuale quelli della revisione prezzi (art. 60) e la previsione dei casi nei quali è possibile la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento (art. 120), con espressa previsione di una disciplina dedicata alla rinegoziazione (art. 120, ottavo comma)<sup>133</sup>.

Altre disposizioni civilistiche che disciplinano il tema delle sopravvenienze sono quelle che regolamentano il contratto di affitto, prevedendo l’art. 1623 c.c. un meccanismo alternativo di revisione o risoluzione.

---

<sup>133</sup> V. CERULLI IRELLI, *Il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, in *Contratto e impr.*, 2024, pp. 587-588, ove l’autore precisa «Questi istituti, già ben noti nella precedente esperienza, devono articolarsi nel più generale contesto delineato dall’art. 9 che pone segnatamente il problema di definire uno spazio alla rinegoziazione contrattuale, al di là dell’applicazione degli istituti appena citati; se uno spazio ulteriore possa esservi ovvero se il riferimento normativo alla rinegoziazione rappresenta una sorta di formula riassuntiva degli istituti stessi: problema assai delicato e perplessito anche per la mancanza, sul punto, di un principio di delega. La legge delega si limita infatti a prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di determinate circostanze (art. 2, lett. g) e la disciplina delle varianti in corso d’opera, con la possibilità della modifica dei contratti “nella fase dell’esecuzione” nei limiti consentiti dall’ordinamento europeo (art. 2, lett. u). La Direttiva europea, dal canto suo, prevede sul punto un insieme di condizioni che consentono modifiche contrattuali senza bisogno di una nuova procedura di aggiudicazione, che, grossomodo, corrispondono a quelle previste dal Codice all’art. 120; e prevede altresì la possibilità (non l’obbligo) di inserire nei documenti di gara clausole di revisione prezzi (art. 72). Non vi è traccia dunque, né nella legge delega né nella Direttiva europea, della rinegoziazione del contratto (e tanto meno di un diritto alla rinegoziazione) nella fase della esecuzione. Ciò potrebbe indurre a ritenere che la “rinegoziazione” sia termine riassuntivo (rappresentativo) dei casi espressamente previsti dalla normativa (nazionale ed europea), in cui il contratto nella fase dell’esecuzione, possa essere modificato su richiesta delle parti senza nuova procedura di affidamento».

Allo scopo la citata norma dispone che, se l'equilibrio contrattuale diviene notevolmente alterato per effetto di circostanze imprevedibili e straordinarie, i contraenti possono domandare un aumento o una diminuzione del fitto o, ancora, lo scioglimento del contratto.

Le svolte considerazioni evidenziano che nei contratti ad esecuzione continuata o differita l'eccessiva onerosità sopravvenuta è tendenzialmente disancorata dalla rigida e formale alternativa tra conservazione e risoluzione del rapporto, potendo costituire presupposto idoneo ad azionare il meccanismo modificativo che consente di conservare ed attuare gli interessi originariamente prefissati dalle parti.

Tuttavia, la disciplina del contratto è soggetta al principio di specialità di cui all'art. 1323 c.c., che, attribuendo prevalenza alle norme generali, dispone che quelle speciali debbano trovare applicazione solo in fattispecie espressamente contemplate dalla legge.

Al principio di specialità si connette il divieto di interpretazione estensiva e analogica.

Ne consegue che, pur emergendo nel nostro ordinamento una tendenza legislativa alla rinegoziazione, si rende necessario percorrere altre vie per tentare di fornire una soluzione all'inadeguatezza della norma generale in relazione ai contratti di durata dell'impresa, rispetto ai quali è indiscussa l'opportunità di incentivare una soluzione manutentiva del rapporto, attraverso le opportune modifiche, piuttosto che la risoluzione.

### **3. Analisi comparatistica delle soluzioni adottate in ambito internazionale e nei documenti di *Soft law*;**

L'indagine in ordine al delicato problema dell'adeguamento del contratto di durata alle circostanze sopravvenute risulterebbe incompleta senza illustrare le soluzioni elaborate in sede sovranazionale e nei progetti internazionali.

La questione è stata oggetto di discussione in diversi ordinamenti giuridici e nella dottrina italiana in proposito è frequente il richiamo di alcuni progetti inter-

nazionali: *Principi Unidroit*, *Code européenne des contracts* (CEC), *Principle of European Contract Law* (PECL) e *Draft Common Frame of Reference* (DCFR).

Elemento comune di queste proposte, indirizzate ad una generalità di ordinamenti giuridici domestici per incoraggiarne il percorso di uniformazione e ammodernamento è dato dal riconoscimento in capo alla parte gravata della facoltà, da esercitarsi nell'ipotesi di sopravvenuta fondamentale alterazione dell'equilibrio contrattuale nel rapporto di scambio (e non anche nelle perturbazioni qualitative)<sup>134</sup>, di richiedere in via stragiudiziale la rinegoziazione del contratto e, nel caso in cui un accordo modificativo non sia raggiunto, di rivolgersi al giudice, che, accertata l'eccessiva onerosità sopravvenuta, può, secondo ragione, pronunciare la risoluzione del contratto, determinandone data e condizioni, oppure adattare il contratto al fine di ristabilire l'equilibrio.

### 3.1. Il sistema tedesco.

Nell'ordinamento tedesco si incontra un interessante disciplina dell'alterazione del fondamento negoziale (*Störung der Geschäftsgrundlage*).

Secondo il § 313 BGB<sup>135</sup> se le circostanze alla base del contratto sono radicalmente mutate e se le parti, prevedendo tale causa, non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero concluso a condizioni differenti, il contratto può essere adeguato.

Il primo comma del § 313, prevede che la parte svantaggiata dalla sopravvenienza può essere tenuta a rispettare il contenuto invariato del contratto del contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso.

---

<sup>134</sup> P. TRIMARCHI, *Soppravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale*, cit., p. 193.

<sup>135</sup> § 313 BGB: «Alterazione del presupposto contrattuale – 1. Se dopo la conclusione del contratto le circostanze assunte a presupposto del contratto si sono notevolmente modificate e se le parti non avrebbero concluso il contratto, o l'avrebbero concluso con un diverso contenuto, se avessero previsto la modificazione, può essere richiesto l'adattamento del contratto, qualora, in considerazione di tutte le circostanze del caso e in particolare della ripartizione contrattuale o legale del rischio, da un contraente non sia esigibile l'adempimento del contratto invariato. 2. Equivale a una modificazione delle circostanze il fatto che risulti la falsità di rappresentazioni essenziali assunte a presupposto del contratto. 3. Se un aggiustamento del contratto non è possibile o è inesigibile da un contraente, la parte danneggiata può recedere dal contratto. Nei contratti di durata in luogo del recesso spetta la facoltà di disdetta».

Allo scopo l'alterazione oggettiva del fondamento negoziale (*Wegfall der objektiven Geschäftsgrundlage*) si individua sulla base del ricorso ai criteri cumulativamente indicati dalla norma: 1) rilevante modificazione delle circostanze, successiva alla conclusione del contratto; 2) modificazione di circostanze che sono a fondamento del contratto, per tali intendendosi quelle oggettive che hanno determinato la stipulazione del contratto; 3) perdita di interesse per il contratto fondato sulle circostanze così come risultano modificate; 4) inesigibilità per uno dei contraenti del mantenimento del contratto con le nuove circostanze<sup>136</sup>.

Alle modificazioni delle circostanze è equiparato il caso in cui le rappresentazioni rilevanti dei contraenti, poste a fondamento del contratto, si rivelino errate e, dunque, si configuri un errore comune sui motivi del negozio alla base del quale sono state poste erronee rappresentazioni dei contraenti in ordine all'esistenza di fatti esterni presupposti come esistenti<sup>137</sup>.

Il terzo comma del § 313 dispone che, se un adeguamento del contratto non è possibile o irragionevole, la parte svantaggiata può recedere dal contratto.

Si evidenzia che il diritto di adeguamento del contratto pare sorgere dopo aver esperito senza successo il tentativo di realizzare la modificazione mediante negoziazione delle condizioni divenute insostenibili.

La norma, peraltro, non prevede una forma di adeguamento coercibile in forma specifica<sup>138</sup>.

### **3.2. Il sistema francese.**

Interessanti le valutazioni che si ricavano dalla disamina del *Code civil* francese, ove il legislatore della riforma del 2016 ha inserito nella disciplina dedicata a “*Les effets du contrat entre le partie*”, nella sezione intitolata “*Force obligatoire*”, una norma con la quale ha fornito alle parti una regola per la gestione delle

---

<sup>136</sup> E. FREGONA, *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?* in *Nuovo dir. soc.*, 2022, p. 767.

<sup>137</sup> Sul tema D. MEMMO, *Il nuovo modello tedesco della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 821.

<sup>138</sup> Sulla buona fede nel contratto e l'adeguamento (“*domesticating the monster*”) nell'ordinamento tedesco, si veda: S. WHITTAKER – R. ZIMMERMANN, *Good faith in European contract law: surveying the legal landscape*, Cambridge, 2000, p. 18 e sgg.

soppravvenienze contrattuali “*en cas de changement imprévisible des circonstances*”, in forza della quale, in accoglimento della teoria c.d. dell’*imprévision*, viene riconosciuta alla parte danneggiata dalla sopravvenienza la possibilità di rinegoziare il contratto e al giudice è attribuito il potere di ricondurlo a equità “*à la date et aux conditions qu’il fixe*”.

L’art. 1195 *Code civil*<sup>139</sup> dispone che a fronte di un mutamento delle circostanze, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, che rende l’esecuzione eccessivamente onerosa, la parte che non aveva originariamente assunto il maggiore rischio può richiedere una rinegoziazione del contratto all’altro contraente.

In caso di rifiuto o fallimento della rinegoziazione, le parti possono concordare la risoluzione del contratto o possono chiedere al giudice di procedere al suo adattamento alla data e alle condizioni dallo stesso stabilite.

In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il giudice può, su richiesta di una parte, rivedere o terminare il contratto<sup>140</sup>.

---

<sup>139</sup> Art. 1195 *Code civil*: «*Se un mutamento delle circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende l’esecuzione eccessivamente onerosa per una parte che non ne aveva accettato il rischio, questa può chiedere al suo contraente una rinegoziazione del contratto. Durante la rinegoziazione essa continua ad eseguire i propri obblighi. Nel caso di rifiuto o insuccesso della rinegoziazione, le parti possono convenire la risoluzione del contratto, alla data e alle condizioni da essi determinate, o richiedere d’accordo al giudice di procedere al suo aggiustamento. In mancanza d’accordo entro un termine ragionevole, il giudice può, a domanda di una parte, rivedere il contratto oppure mettervi fine, alla data e alle condizioni da lui determinate*».

<sup>140</sup> Sulla riforma dell’Art. 1195 *Code civil* si vedano: sub. Art. 1195, nel commentario *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, a cura di O. DESHAYES – T. GENICON – Y. M. LAITHIER, II ed., Gualino, Paris, 2019; F. MACARIO, *Dalla risoluzione all’adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, in *Foroplus*, 2020; V. DI GREGORIO, *Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell’introduzione dell’imprévision nel code civil francese*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, p. 392 e sgg.; F. BENATTI, *La riforma dei contratti in Francia: l’imprévision nel nuovo code civil riformato*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1302 e sgg.; D. MAZEAUD, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell’ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 432 e sgg.; L. MOSCATI, *Sulla teoria dell’imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, *Contratto e imp.*, 2015, p. 423 e sgg.; R. PENNAZIO, *Rischio e sopravvenienze*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 37 e sgg.; V. BARELA, *Risoluzione del contratto in Francia: nuove prospettive di riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 385 e sgg.; E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla «révision pour imprévision»*, in *Persona e mercato*, 2018, p. 1130 e sgg.; ID., *Note sull’introduzione della “révision pour imprévision” nel codice civile francese*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 1517 e sgg.; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Wolter Kluwer Cedam, Milano, 2018, p. 324 e sgg., ove l’autore precisa che “(..) l’innovazione normativa non fornisce parametri certi per guidare il giudice nell’esercizio del potere di integrazione del contratto e impone al contraente avvantaggiato dalla sopravvenienza di sopportare la rinegoziazione e la conformazione del contratto, con il rischio di «sacrificare sull’altare di (presunte) ragioni di giustizia contrattuale il valore della certezza giuridica» e probabilmente dissuasivo per imprese e investimenti stranieri”.

Il sistema è strutturato in modo da incentivare in una prima fase le parti a trovare un autonomamente una soluzione, sia essa conservativa o demolitoria del contratto originario, cui si aggiunge la fase eventuale del possibile intervento giudiziale sull'accordo medesimo.

L'aspetto più rilevante si evidenzia nella circostanza che il legislatore ha disancorato il meccanismo di intervento sul rapporto da una gerarchia tipica dei rimedi, attribuendo alla parte svantaggiata un ampio potere di scelta tra le richieste di risoluzione o revisione del contratto originario e al giudice un potere di intervento avulso da parametri specifici<sup>141</sup>.

### 3.3. Il sistema inglese.

Nel diritto inglese si ravvisa una eccessiva limitatezza delle regole tese a regolamentare i mutamenti di circostanze nella fase esecutiva del contratto, essendo esse limitate alle fattispecie della “*frustration*” e della “*impracticability*”<sup>142</sup>.

La “*frustration*” identifica una situazione in cui la prestazione contrattuale è divenuta impossibile non per colpa di una delle parti.

Al verificarsi di siffatta circostanza ciascuna delle parti può introdurre la “*frustration*” onde individuare la “*impracticability*”, che rappresenta la situazione in cui a causa di un notevole aumento dei costi la prestazione diventa “*impracticable*” ma non impossibile.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, se il contratto è a tempo indeterminato è ammessa la possibilità per una parte di chiederne la risoluzione, dando all'altra un ragionevole preavviso.

Diversamente, se il contratto è a tempo determinato, il contraente onerato non dispone di vie di uscita, salvo non sia stato espressamente pattuito che l'eccessiva

---

<sup>141</sup> E. TUCCARI, *Note sull'introduzione della “révision pour imprévision” nel codice civile francese*, cit., p. 1536, ove l'autore evidenzia che la scelta legislativa comporta un evidente rischio per la certezza del diritto.

<sup>142</sup> J. CARTWRIGHT, *Il diritto inglese dei contratti. Una presentazione per il civil lawyer*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 819 e sgg.; G. ALPA, *La libertà di scelta del “tipo” contrattuale nella prassi di common law. Note in margine ad un dibattito*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 603 e sgg.; A. ALPA – R. DELFINO, *Il contratto nel common law inglese*, III ed., Cedam, Padova, 2005, 192 e sgg.

onerosità sopravvenuta possa costituire una causa di risoluzione del contratto (*discharge for express term*).

Risulta evidenze la tendenza del sistema inglese a costruire il contratto prevedendo possibili alternative per il caso in cui si verificano situazioni di *frustration* ovvero *impracticability*.

Stante la limitatezza delle disposizioni, nella prassi è ampiamente diffuso l'utilizzo di clausole di *hardship*<sup>143</sup> o di forza maggiore.

### **3.4. Cenni sulla disciplina internazionale ed europea dei contratti: Principi *Unidroit*, *Code européenne des contracts (CEC)*, *Principle of European Contract Law (PECL)* e *Draft Common Frame of Reference (DCFR)*.**

Le soluzioni individuate in sede sovranazionale, sebbene differenziate, evidenziano la tendenza a privilegiare meccanismi funzionali al riequilibrio del contratto alterato in conseguenza di sopravvenienze, tutti fondati sull'operatività del principio generale della buona fede e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni.

Il *favor* per i rimedi manutentivi del rapporto con regolamentazione delle sopravvenienze nella fase *in executivis* si manifesta maggiormente dalla disamina documenti di *Soft Law* e della disciplina europea dei contratti, costituendo essi proposte rivolte alla generalità degli ordinamenti giuridici per uniformare il diritto contrattuale.

Pur nella consapevolezza della vastità delle richiamate discipline, non è possibile esimersi dal fornire un sia pur sintetico cenno generale ai tratti salienti delle normative rilevanti al fine dell'indagine.

Nei contratti commerciali internazionali i principi *Unidroit* annoverano tra le clausole di rinegoziazione le clausole di *hardship*<sup>144</sup> per disciplinare gli eventi,

---

<sup>143</sup> Sulle clausole di *hardship* si veda: G. GORINI, *Le clausole di rinegoziazione*, in *Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa*, a cura di C. VACCÀ, Egea, Milano, 1992, p. 47 e sgg.

<sup>144</sup> A. FRIGNANI, voce *Hardship clauses*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., UTET, Torino, IV, 1991, p. 446 e sgg. Sulle formule di clausole di *hardship* standardizzate dagli organismi di categoria, si veda *International Chamber of Commerce, Le nuove Clausole ICC Force Majeure e Hardship 2020*, in *Diritto e pratiche del Commercio Internazionale*, 4 maggio 2020. Sui limiti della *lex mercatoria* internazionale, G. IORIO, *Corso di Diritto privato*, 5ª ed., Torino, 2022, p. 53 e sgg.

non pronosticati e imprevedibili, estranei al dominio dei contraenti e alla ordinaria alea del contratto.

Configurata la sopravvenienza, per l'aumento dei costi della prestazione di una parte del contratto, oppure per la diminuzione del valore della controprestazione, l'art. 6.2.3. Unidroit consente alla parte svantaggiata di domandare alla controparte la rinegoziazione del contratto e, in caso di mancato raggiungimento del nuovo accordo entro un termine ragionevole, di agire in giudizio per domandarne la risoluzione, decidendone i modi e la scansione temporale, oppure l'eterointegrazione giudiziale del regolamento contrattuale<sup>145</sup>.

---

<sup>145</sup> S.P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziare e di contrarre: un dibattito aperto*, cit., p. 860 e sgg.; E. FREGONA, *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?*, cit., p. 769, ove l'autrice precisa che «In ogni caso, per superare le difficoltà derivanti dalle fisiologiche differenze nelle leggi nazionali, la prassi dei contratti internazionali si è orientata verso l'inserimento di apposite clausole, c.d. di hardship, per gestire questi eventi nella consapevolezza che i rimedi manutentivi perseguono gli specifici obiettivi della giustizia contrattuale, certezza del diritto e attrattività dell'ordinamento per le imprese straniere», analiticamente evidenziando nella nota 43: «Nel 2020, in seguito alla pandemia, la Camera di commercio internazionale (ICC) ha aggiornato la clausola c.d. di hardship, prevedendo che, in presenza di circostanze che abbiano reso l'adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto, se una parte prova: a) che l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto; e b) che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti, le parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione della presente clausola, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento. Qualora le parti non siano state in grado di trovare un accordo si profilano tre scenari: 1) la parte che invoca la clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiederne l'adattamento al giudice o all'arbitro senza il consenso dell'altra parte; 2) (opzione consentita da varie leggi nazionali e dai Principi Unidroit) ciascuna parte ha il diritto di richiedere al giudice o all'arbitro di adattare il contratto in modo da ristabilirne l'equilibrio o di dichiararne la risoluzione (opportuno che l'arbitro o il giudice inviti le parti a presentare proposte sugli adattamenti richiesti, che potranno essere prese come punto di partenza per l'adattamento); 3) ciascuna parte potrà richiedere al giudice o arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto. Nel medesimo contesto, la Camera di Commercio internazionale ha aggiornato anche il proprio modello di clausola di forza maggiore, in base al quale le parti del contratto restano vincolate al medesimo anche se sopravvengono eventi che rendono la prestazione più onerosa; le parti sono vincolate a negoziare nuove condizioni contrattuali per porre rimedio alle conseguenze dell'evento sopravvenuto, se la parte interessata/svantaggiata dimostri: a) che l'impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; b) che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata. Tuttavia, per quanto riguarda le due prime condizioni, (a) e (b), si presume che si verifichino in caso di eventi elencati nella medesima clausola, mentre la terza deve essere provata in ogni caso dalla parte interessata dall'evento. La lista degli eventi presunti di forza maggiore include una serie circostanze tradizionalmente rientranti in quell'ambito: a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di

Nel *Code européen des contrats* (CEC) lo squilibrio contrattuale prodotto dalle sopravvenienze è risolto mediante l'attribuzione al giudice del potere di modificare o risolvere il contratto totalmente o nelle parti non eseguite, disponendo le dovute restituzioni e l'eventuale risarcimento del danno<sup>146</sup>.

Differentemente, nei *Principle of European Contract Law* (PECL) gli artt. 6:111 e ss., considerano le circostanze non prevedibili al momento della stipula, ma sopravvenute nel momento di esecuzione del contratto, che superino il rischio assunto al momento del perfezionamento del contratto, fissando un dovere di avviare le trattative allo scopo di mantenere o sciogliere il contratto<sup>147</sup>.

Resta impregiudicata la facoltà in capo alla parte svantaggiata da una trattativa non eseguita o interrotta in violazione del principio di buona fede di chiedere in via giudiziale la condanna al risarcimento del danno.

Le parti possono, inoltre, adire l'autorità giudiziaria per l'adeguamento del contratto allo scopo di ripartire equamente i vantaggi e le perdite.

Infine, nel *Draft Common Frame of Reference* (DCFR), a discapito della immodificabilità delle pattuizioni intercorse *inter partes*, si valorizza la conservazione del rapporto contrattuale.

L'art. III-3:104 DCFR<sup>148</sup> pone solo in capo alla parte svantaggiata l'obbligo di tentare una rinegoziazione e, in difetto di una trattativa, la violazione del cano-

---

*beni, requisizione, nazionalizzazione; e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto».*

<sup>146</sup> Si fa riferimento all'art. 157 CEC, rubricato "rinegoziazione del contratto", il cui quinto comma testualmente dispone: «Il giudice, valutate le circostanze e tenuto conto degli interessi e delle richieste delle parti, può, eventualmente avvalendosi di una consulenza tecnica, modificare o risolvere il contratto, in tutto o in parte con riferimento alla parte non eseguita, e, se del caso e su richiesta, ordinare le restituzioni e condannare al risarcimento del danno».

<sup>147</sup> F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. ROPPO, Giuffrè, Milano, 2006, p 726 e sgg.

<sup>148</sup> III. – 3:104: "Esonero da responsabilità per impedimento": «1. L'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore è esonerato da responsabilità qualora sia dovuto a un impedimento indipendente dalla sua sfera di controllo e qualora non si possa ragionevolmente esigere che il debitore abbia evitato o superato l'impedimento ovvero le sue conseguenze. 2. Qualora l'obbligazione derivi da un contratto o da altro atto giuridico, l'inadempimento non è esonerato da responsabilità se il debitore poteva ragionevolmente prevedere e considerare l'impedimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione. 3. Qualora l'impedimento avente efficacia esonerativa sia di natura temporanea, l'esonero opera limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Resta salvo il diritto del creditore di qualificare il ritardo come inadempimento

ne di correttezza la legittima ad adire il giudice per ottenere lo scioglimento o l'adeguamento del contratto.

Dalla breve disamina si trae il convincimento che soluzioni elaborate in sede sovranazionale, salvo qualche differenza di approccio, condividono uno schema condiviso.

E difatti, tutte impongono alle parti di un contratto, che abbia subito una alterazione del rapporto per effetto eventi impreveduti, l'obbligo di rinegoziare secondo buona fede su iniziativa della parte svantaggiata.

La rinegoziazione è considerata lo strumento per ricondurre il disequilibrio nell'ambito della normale alea contrattuale e il suo fallimento consente alle parti di sollecitare l'intervento giudiziale per ottenere lo scioglimento ovvero l'adeguamento del negozio, sanzionando i comportamenti violativi del principio di buona fede con la condanna al risarcimento del danno.

#### **4. L'evoluzione del sistema normativo italiano tra riforme incomplete.**

Le soluzioni adottate negli altri ordinamenti e in sede sovranazionale e nei progetti internazionali hanno contribuito a far maturare nel nostro ordinamento l'esigenza di rivedere il quadro normativo generale in tema di sopravvenienze.

Tuttavia, per quanto sollecitato, il progetto di riforma del codice civile italiano, che prevedeva l'obbligo di rinegoziare e contrarre in senso conforme all'evoluzione del diritto europeo dei contratti<sup>149</sup>, non ha superato la soglia del d.d.l. 1151/2019<sup>150</sup>.

---

*fondamentale, qualora ne ricorrano i presupposti. 4. Qualora l'impedimento avente efficacia esonerativa sia di natura permanente, l'obbligazione si estingue, con conseguente estinzione delle obbligazioni corrispettive. In materia di obbligazioni contrattuali, gli effetti restitutori conseguenti all'estinzione sono disciplinati dalle norme di cui al Capitolo 3, Sezione 5, Sottosezione 4 (Restituzione), in quanto compatibili. 5. Il debitore è tenuto a far pervenire al creditore, entro un termine ragionevole da quando abbia avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averla, dell'impedimento e dei suoi effetti sulla possibilità di adempiere, apposita comunicazione. Il creditore ha diritto al risarcimento del danno per ogni pregiudizio derivante dalla mancata o tardiva ricezione di tale comunicazione»*

<sup>149</sup> F. MACARIO, *Dalla risoluzione all'adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, cit.; ID., *Coesistenza e complementarietà tra fattispecie tipizzata dal legislatore e uso giurisprudenziale delle clausole generali: l'esempio della proposta di riforma della disciplina in tema di sopravvenienze*, in *Quest. giust.*, 2020, p. 1 e sgg.;

Nello specifico il disegno di legge autorizzava il Governo a “prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta tra le parti”.

La prospettata soluzione aveva carattere generale, applicabile a tutti i contratti, idonea a gestire le sopravvenienze che avessero causato l’eccessiva onerosità della prestazione ovvero lo svilimento della controprestazione.

Veniva riconosciuto a entrambe le parti il diritto di pretendere, in prima battuta, la rinegoziazione secondo buona fede e, per l’ipotesi di mancato accordo, la facoltà di adire il giudice per ottenere l’adeguamento proporzionale delle condizioni contrattuali.

La statuizione giudiziale sarebbe stata resa anche tenuto conto della condotta tenuta nella fase della rinegoziazione ai fini dell’eventuale condanna al risarcimento del danno per inadempimento all’obbligo di negoziare secondo buona fede.

Il limite del disegno risiedeva nel fatto che, se da un lato si prevedeva l’intervento giudiziale, dall’altro non venivano specificate le conseguenze derivanti dalla violazione, motivo per cui nel complesso era stato ritenuto insoddisfacente, essendo, *inter alia*, stata omessa la possibilità per il contraente colpito dalla sopravvenienza di sciogliersi dal vincolo contrattuale<sup>151</sup>.

In questa cornice si è rinvigorito il dibattito della dottrina e della giurisprudenza, finalizzato a comprendere se possano ricavarsi dalla legislazione invariata o dai principi generali dell’ordinamento strumenti di conservazione del rapporto contrattuale.

---

C. SCOGNAMIGLIO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia COVID-19*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 584 e sgg.

<sup>150</sup> D.d.l. n. 1151, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) di concerto con il Ministro della giustizia (Bonafede), 19 marzo 2019, XVIII Legislatura, in [www.senato.it](http://www.senato.it). Per un commento si veda; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020, pp. 205-218;

<sup>151</sup> F. MACARIO, *Dalla risoluzione all’adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, cit.

La questione si è focalizzata nella ricerca di un obbligo legale di rinegoziazione mediante riavvio delle trattative e sulle connesse sanzioni derivanti dal rifiuto, oltre che sui limiti del potere di integrazione del giudice<sup>152</sup>.

Le soluzioni prospettate sono varie e ancora oggi non concordi.

Alcuni autori hanno rintracciato un obbligo generale di rinegoziazione muovendo da una interpretazione evolutiva degli artt. 1467 c.c. e 1374 c.c.<sup>153</sup>

L'art. 1467 c.c., regolamentando l'eccessiva onerosità, al terzo comma prospetta una soluzione conservativa del rapporto, attribuendo alla parte svantaggiata la facoltà di proporre alla controparte una modifica delle condizioni secondo equità.

Il rimedio equitativo, in quanto diretto a salvaguardare il negozio dalle sopravvenienze atipiche, costituirebbe soluzione generale idonea ad escludere, ove possibile, gli istituti della riduzione o risoluzione del contratto.

L'assunto è stato, dunque, giustificato, evidenziando che l'art. 1374 c.c., nel disciplinare l'integrazione del contratto, prevede espressamente che il negozio giuridico obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Si è, pertanto, affermato che il meccanismo contemplato dal terzo comma dell'art. 1467 consentirebbe di rimettere in discussione il sinallagma alterato da eventi straordinari e imprevedibili, attraverso una integrazione *ex lege* secondo equità.

Tale ricostruzione è stata criticata sotto diversi profili.

---

<sup>152</sup> P. GALLO, *Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Giuffré, Milano, 1992; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit.; V. M. CESARO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; G. SICCHIERO, voce *Rinegoziazione*, in *Digesto Civ.*, Agg., II, Utet, Torino, 2003, p. 1217 e sgg.; F. P. TRAI SCI, *Soppravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; S. LANDINI, *Vincollatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, in *Contratto e impr.*, 2016, p. 182 e sgg.

<sup>153</sup> R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, II, Wolters Kluwer, UTET, 2016, pp. 1708-1711; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffré, Milano, p. 1969 e sgg.; ID., *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 727 e sgg.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 3 e sgg.; G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contratto e impr.*, 2002, p. 776 e sgg.; ID., *Le rinegoziazioni*, in *Giur. it.*, 2023, p. 209 e sgg.; ID., *Contratti equità – la prima applicazione dell'intervento giudiziale fondato sull'equità ex art. 1374 c.c.*, in *Giur. it.*, 2021, p. 589 e sgg.

In primo luogo si è evidenziato che il rimedio indicato nel terzo comma dell'art. 1467 c.c., prevede che solo la parte avvantaggiata, che beneficia di una prestazione divenuta troppo onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, possa proporre la riduzione ad equità allo scopo di evitare la risoluzione richiesta dalla parte svantaggiata<sup>154</sup>.

Il diritto potestativo viene accordato al convenuto in risoluzione, e, in concreto, egli lo esercita nel proprio interesse attraverso un meccanismo assimilabile a quello della riduzione a equità del contratto rescindibile<sup>155</sup>.

È stato affermato che la possibilità di estendere l'applicazione della norma dettata in tema di eccessiva onerosità non consentirebbe di attribuire alla parte svantaggiata la medesima facoltà, se non svalutando il dato letterale, la collocazione topografica e la *ratio* del terzo comma dell'art. 1467 c.c.<sup>156</sup>.

Sottolineando l'aspetto di volontarietà della lacuna, è stata esclusa l'applicazione analogica.

Sulla questione si è osservato che riconoscere in chiave generalizzata una evoluzione dell'interpretazione sulla riconduzione ad equità genera il rischio, per l'ipotesi in cui l'offerta di rinegoziazione non abbia avuto seguito, di attribuire al giudice, adito per l'inadempimento, un sindacato sull'offerta di riconduzione ad equità, surrogatorio delle valutazioni rimesse alla parte, che, sebbene negativamente incisa dalla sopravvenienza perturbativa del rapporto, non ha accettato la rinegoziazione<sup>157</sup>.

È stato sottolineato che l'opzione interpretativa violerebbe il principio consensualistico di gestione del rischio sul quale è strutturato l'art. 1467 c.c., in cui si privilegiano le ragioni della volontà.

Valorizzando il dato letterale della norma nella parte in cui fa riferimento ad un'offerta, non già ad una domanda, è stata esclusa la possibilità di configurare

---

<sup>154</sup> M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., pp. 480-481, 485-486, p. 495; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., p. 82 e sgg.

<sup>155</sup> V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 957-958.

<sup>156</sup> V. ROPPO, *Il contratto*, cit., pp. 957-958. In senso favorevole all'azionabilità del rimedio anche da parte della parte pregiudicata dalla sopravvenienza perturbatrice si veda: P. GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VII, Utet, Torino, 1991, p. 243 e sgg.

<sup>157</sup> La soluzione non ha incontrato il favore della giurisprudenza: Cass. civ., 6 gennaio 2018, n. 2047, in *Italggiure*; Tribunale Pescara, 24 gennaio 1997, in *Foro it.*, 1998, p. 613 e sgg.; Tribunale Milano, 9 gennaio 1997, in *Riv. arb.*, 1999, p. 67 e sgg.

una simmetria tra la riduzione del contratto ad equità con la domanda di risoluzione<sup>158</sup>, concludendo nel senso di scartare la configurazione un meccanismo generale, come quello risolutorio, per demolire il contratto sbilanciato dalla sopravvenienza.

È stato evidenziato che la disposizione, se da un lato attribuisce la facoltà di ricondurre il contratto ad equità<sup>159</sup>, dall'altro non riconosce un obbligo di proporre modifiche al contratto.

Sulla base di tale rilievo si è concluso che il riconoscimento di un obbligo di rinegoziare avrebbe comportato la trasformazione il diritto potestativo a evitare la risoluzione in un obbligo di trattare per portare il contratto a equità<sup>160</sup>.

Infatti, il testo dell'art. 1467 c.c. col riconoscimento della facoltà di addivenire tramite offerta ad un negozio unilaterale modificativo del rapporto<sup>161</sup> valido ad escludere la risoluzione, di certo non contempla un intervento nell'ambito di una vicenda negoziale bilaterale.

Rilevando il carattere sostanziale<sup>162</sup> dell'offerta, che, in quanto tale, non necessita della successiva statuizione giudiziale, si è valorizzata la diversa natura tra la situazione giuridica accordata e il risultato conseguibile dal titolare della facoltà.

Sono stati analizzati i rapporti tra il contenuto dell'offerta e i poteri rimessi al giudice nella valutazione secondo equità.

Partendo dal rilievo che l'offerta, in applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1467 e 1450 c.c., deve essere formulata in termini specifici di determinazione e determinabilità, è stato evidenziato che l'equità costituisce criterio di valutazione della dichiarazione ma non del contenuto del contratto ai fini dell'adeguamento<sup>163</sup>.

---

<sup>158</sup> R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., p. 1706 e sgg.

<sup>159</sup> A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contratto e impr.*, 2003, II, p. 667-724, in part. p. 709.

<sup>160</sup> E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., p. 83.

<sup>161</sup> G. IORIO, *Le clausole attributive dello ius variandi*, Giuffrè, Milano, pp. 103-104; P. SIRENA, *Le modificazioni unilaterali*, in *Trattato del contratto. Effetti*, III, a cura di M. COSTANZA, Milano, 2006, p. 141.

<sup>162</sup> G. IORIO, *Le clausole attributive dello ius variandi*, cit. pp. 103-104.

<sup>163</sup> F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti. Obbligazioni in generale. Contratti in generale*, Cedam, Padova, 2004, p. 592 e sgg., ove l'autore nella nota 67, precisa che «il giudice deve qui decidere se la prestazione offerta sia equa, ossia tale da ripristinare l'equilibrio cui fa parola l'art. 1467, comma 3° (come l'art. 1450): l'equità è criterio di valu-

Sulla base di tale rilievo è stato osservato che pretendere la rinegoziazione *sic et simpliciter*, senza rispettare i criteri di determinatezza della offerta, comporterebbe una devoluzione al giudice del potere definire il nuovo oggetto del contratto, senza che esso sia consentito dal testo della norma.

La tesi che ammette il meccanismo della riduzione tramite il ricorso all'equità è stata considerata fallace nella misura in cui non coglie le differenze ontologiche tra il giudizio secondo equità e il ripristino dell'equilibrio.

Gli artt. 1467 e 1450 c.c., rimettendo al giudice la valutazione sull'equità della proposta di riduzione, lo fanno in senso atecnico, in ragione del rapporto di equivalenza tra le prestazioni, per l'effetto limitandone l'esercizio alla discrezionalità tecnica<sup>164</sup>.

La riconduzione ad equità dell'intero rapporto contrattuale comporta diversamente che la valutazione giudiziale del caso concreto non è assoggettata ad alcuna limitazione<sup>165</sup>.

Se ne deduce che nelle fattispecie contemplate dagli artt. 1467 e 1450 c.c., non è possibile individuare una giustizia totale del caso concreto, trattandosi di interventi funzionali al solo ripristino delle prestazioni pattuite in precedenza<sup>166</sup>.

È stato, dunque, escluso che il riferimento all'equità potesse costituire elemento qualificante la disciplina di cui all'art 1467 c.c., per tale via non ammettendo lo spazio applicativo per una integrazione giudiziale del contratto.

Allo scopo si è concluso che, poiché l'equità è un parametro per l'integrazione delle lacune del regolamento negoziale, suscettibile di utilizzo solo nel caso in cui taluni aspetti non siano stati determinati dalle parti, dalla legge o dagli usi<sup>167</sup>, la gestione della sopravvenienza mediante adeguamento giudiziale non può fondarsi su una lacuna. Tanto poiché la clausola per la manutenzione del contratto manca, ma gli interessi che guidano la conservazione devono essere rinvenuti nel contratto, dovendosi escludere l'invenzione del giudice.

---

*tazione di una dichiarazione della parte, non criterio per adeguare giudizialmente il contenuto del contratto all'evento sopravvenuto».*

<sup>164</sup> E. GABRIELLI, *Studi sulle tutele contrattuali*, cit., p. 105.

<sup>165</sup> S.P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziare e di contrarre: un dibattito aperto*, cit., p. 867 e sgg.;

<sup>166</sup> E. GABRIELLI, *Studi sulle tutele contrattuali*, cit., p. 105.

<sup>167</sup> L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, in *Il c.c. Comm.* diretto da P. SCHLESINGER, Artt. 1362-1371, Giuffrè, Milano, 1991, p. 198 e sgg.

Differentemente dalla buona fede, l'equità non può integrare il contratto con obblighi e diritti inespressi e la rinegoziazione dovrebbe tendere a realizzare la volontà dei contraenti ricavabile esclusivamente dall'atto di autonomia privata alterato dal sopraggiungere di una sopravvenienza<sup>168</sup>.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni l'antinomia tra gli obblighi di rinegoziare e di concludere un contratto rinegoziato è stata avvertita come insanabile<sup>169</sup>.

Un diverso percorso ermeneutico ha condotto parte della dottrina a considerare la clausola di adeguamento automatico dell'accordo insita in ogni contratto.

Più in particolare, i fautori della tesi hanno giustificato l'assunto facendo riferimento ad una "clausola in bianco"<sup>170</sup> tipica dei contratti a lungo termine, essendo essi fisiologicamente incompleti nella fase *in executivis* e, quindi, maggiormente suscettibili di essere intaccati da sopravvenienze perturbative.

In siffatta ricostruzione il dovere di rinegoziare equivale ad un obbligo di contrarre secondo i parametri contenuti nell'accordo originario e tenuto conto delle circostanze sopravvenute.

In concreto, al verificarsi dell'evento sopravvenuto, le parti possono avviare una nuova trattativa e, in caso di esito negativo, instaurare un giudizio per ottenere giudizialmente la revisione del contratto.

Detto meccanismo può essere impedito inserendo preventivamente nel documento contrattuale una clausola di non revisibilità<sup>171</sup> con la quale le parti indirizzano la regolamentazione del fenomeno esclusivamente mediante l'utilizzo dei rimedi demolitori.

---

<sup>168</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 332 e sgg.

<sup>169</sup> M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, cit., p. 484; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 168; G. TERRANOVA, *Il diritto e il suo linguaggio*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 265; L. NIVARRA, "Dentro" e "fuori". *Lo strano caso delle clausole e dei principi generali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, I, p. 75

<sup>170</sup> G. OSTI, voce *Clausola "rebus sic stantibus"*, in *Noviss. Dig.*, III, Utet, Torino, 1959, p. 353 e sgg.; L. COGLIOLO, *La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti*, in *Scritti vari di diritto privato*, I, Utet Torino, 1917, p. 417; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit. p. 314 e sgg.; R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., pp. 1710-1711.

<sup>171</sup> R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., p. 1711 e sgg.

La soluzione evidenzia una inversione di logica rispetto alla soluzione dettata dal codice civile<sup>172</sup>, giustificata dall'ammissione della necessità di una espressa clausola idonea ad escludere l'automatica operatività della rinegoziazione.

Ed ancora, la teoria omette l'indicazione dei limiti entro i quali l'obbligo di contrattare diviene coercibile.

L'aspetto maggiormente criticato risiede nel fatto che la tesi della equità integrativa del contratto, oltrepassando i limiti legislativi, converte la posizione negativa di soggezione del contraente svantaggiato dalla sopravvenienza in diritto a trattare con l'avvantaggiato, che, a sua volta, da essere titolare di diritto potestativo diviene contraente assoggettato alla sopravvenienza.

Altri autori hanno fatto comune leva sulla teoria della presupposizione<sup>173</sup>, considerandola strumento di raccordo tra i momenti statico e dinamico del contratto, tuttavia dividendosi sull'inquadramento della tematica, variamente ricondotta all'interno dell'errore comune bilaterale<sup>174</sup> nel confronto tra la funzione concreta del contratto, sulla quale opera la valutazione giudiziale nei casi di rescissione per lesione e eccessiva onerosità sopravvenuta, e il presupposto negoziale, inteso quale causa di turbamento del processo utilizzato dalle parti nella stipula per definire la ragione dello scambio.

La teoria è stata criticata nella misura in cui tende a sfumare la differenza tra presupposizione e sopravvenienza<sup>175</sup>, essendosi rimarcato che, sebbene le fatti-

---

<sup>172</sup> Alcuni autori hanno sottolineato l'aspetto dell'inversione "politica", rispetto al sistema del codice civile. Si vedano: C.M. BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto Civile*, III, Giuffrè, Milano, 2000, p. 27 e sgg.; G. ALPA, voce *Rischio (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1989, XL, p. 1144 e sgg.; M. GAMBINO, voce *Rinegoziazione*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 2007, p. 5-10 ove l'autore evidenzia che l'analisi complessiva della disciplina codicistica evidenzia una chiara scelta politica del legislatore italiano. È stata esclusa la previsione espressa di un obbligo di rinegoziazione, tuttavia si è attribuito alla parte onerata il diritto di richiedere la risoluzione e alla parte avvantaggiata la possibilità di evitare lo scioglimento mediante una offerta di equa modificazione del contratto originario.

<sup>173</sup> A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 237 e sgg.; M. BESSONE, *Dal principio di tutela dell'affidamento all'amministrazione giudiziale dei rischi contrattuali*, in *Rischio contrattuale e autonomia privata*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE - E. ROPPO, Jovene, Napoli, 1982, p. 299 e sgg.; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 7 e sgg.

<sup>174</sup> V. PIETROBON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Cedam, Padova, 1963; ID. *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Cedam, Padova, 1990.

<sup>175</sup> A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 298 e sgg.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 248 ss.; ID., *Presupposizione, «causa» tipica del negozio, economia del contratto (e l'equivoco delle formule sulla pretesa «irrilevanza» dei «motivi»)*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, p. 146 ss.; M. BESSONE e A. D'ANGELO, voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, p. 326.

specie siano entrambe connotate da una determinazione dei contraenti fondata su una rappresentazione inesatta o incompleta, il ricorso alla presupposizione consente un inquadramento, non anche di rintracciare una soluzione conservativa.

Tanto poiché tramite la presupposizione si attribuisce ai contraenti, che si sono rappresentati una realtà inesatta o incompleta, il diritto alla risoluzione del contratto<sup>176</sup> o il recesso<sup>177</sup>.

Per tale via si è concluso che il meccanismo presupposizione non giustificerebbe la rinegoziazione coercibile del contratto.

Altri autori hanno inquadrato il fondamento costitutivo dell'obbligo di rinegoziare attraverso l'interpretazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., invocando la clausola generale della buona fede declinata in senso oggettivo.

Nell'ambito di tale ricostruzione si è affermato che per effetto dell'operatività della clausola generale, sorgerebbero in capo alle parti una serie di diritti e doveri, non espressamente indicati nell'accordo contrattuale, tra i quali quello di rinegoziare il contenuto del contratto quante volte si siano verificate sopravvenienze quantitative e/o qualitative.

Nella teoria la buona fede assume rilievo in funzione integrativa del contratto, pur in difetto di una espressa pattuizione che regolamenti la rinegoziazione, superendovi un obbligo legale derivante dalla correttezza e buona fede in senso oggettivo<sup>178</sup>.

La soluzione mira, dunque, a sterilizzare gli effetti di un rifiuto della parte che si ostina a pretendere l'esecuzione alle originarie pattuizioni, costituendo contegno negativamente considerato che legittima la controparte, da un lato a sospendere l'esecuzione, dall'altro richiedere il risarcimento del danno.

---

<sup>176</sup> M. MAGGIOLO, *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, 3, p. 869 e sgg.

<sup>177</sup> A. RICCIO, *La presupposizione è, dunque, causa di recesso dal contratto*, in *Contr. Impr.*, 2008, p. 23 e sgg. In giurisprudenza si vedano; Cass., 24 aprile 1952, in *Giur. it.*, 1952, p. 894 e sgg.; Cass., sez. un., 28 maggio 1953, n. 1594, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, p. 282 e sgg.; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40279, in *D&G*, 16 dicembre 2021.

<sup>178</sup> R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., pp. 1708-1711; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, UTET, Torino, 1943; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1962; C.M. BIANCA, G. PATTI e S. PATTI, *Lessico di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 745 e sgg.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 313.

L'intento, audace ma non eversivo<sup>179</sup>, escludendo l'applicazione dell'art. 1467 c.c., evita la limitazione dell'applicazione della rinegoziazione nei soli casi e nelle condizioni previste per la risoluzione per eccessiva onerosità<sup>180</sup>, peraltro assorbendo il meccanismo di adeguamento sancito dal terzo comma dell'art. 1467 c.c.<sup>181</sup>.

La correttezza e buona fede, in uno al dovese di solidarietà sociale<sup>182</sup> divengono presupposti per la conformazione, consentendo di individuare obblighi a

---

<sup>179</sup> F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 493 e sgg. S.P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziare e di contrarre: un dibattito aperto*, cit., p. 871 e sgg. ove l'autrice sottolinea come, invero l'esigenza di mantenere e rinegoziare il contratto non è estranea al tessuto normativo e si assume come comportamento corretto, affermando «Si evidenziano più disposizioni espressive della esigenza conservativa del contratto. Il pensiero corre agli artt. 1464, 1467, comma 3, 1468, 1664, 1623 c.c., 168 disp. att., nonché 2932 c.c. In un contratto a prestazioni corrispettive, se si verifica una sopravvenienza idonea a rendere impossibile in via oggettiva parte della prestazione, la controparte ha diritto alla riduzione in via corrispondente della prestazione dovuta. La rimodulazione della consistenza delle prestazioni, prevista dall'art. 1464 c.c., risulta alternativa, non eccezionale, al recesso dal contratto. Tuttavia, esiste un'importante differenza tra le due conseguenze dell'inadempimento parziale, in quanto è possibile recedere quando sia venuto meno l'interesse alla prestazione, in caso contrario la parte può invocare solo la riduzione. Simili considerazioni sono in parte applicabili all'art. 1467 c.c., nel caso in cui si riscontri l'eccessiva onerosità nei contratti a prestazioni corrispettive. A fronte della sopravvenienza squilibrante, il legislatore prevede due soluzioni alternative, secondo questa teoria: da un lato, consente alle parti di liberarsi del vincolo contrattuale, dall'altro, consente alla parte avvantaggiata dalla sopravvenienza imprevedibile e straordinaria di offrire una modifica delle condizioni del contratto secondo equità. Secondo la dottrina, il legislatore avrebbe così codificato la clausola *rebus sic stantibus*. Regola, quest'ultima, che costituirebbe una "sorta di contrattare al menzionato brocardo sul dovere di rispettare i patti". Nella disciplina del contratto di affitto, poi, l'art. 1623 c.c. prevede la possibilità di conservare il contratto a fronte di sopravvenienza di fatto o di diritto, che incide notevolmente sulle prestazioni importando una perdita o un vantaggio. Anche le regole sull'appalto sono sensibili alle sopravvenienze: l'art. 1664 c.c. consente di richiedere una revisione del prezzo nel caso in cui le sopravvenienze importino variazioni di spesa per l'acquisto dei materiali o per il pagamento della manodopera, eccedenti un decimo del prezzo originariamente convenuto nel contratto. In aggiunta, l'ultimo comma dell'art. 1664 c.c. riconosce il diritto ad un equo compenso a fronte di difficoltà di esecuzione derivanti da fattori naturali o strutturali non imputabili all'appaltatore, tali da rendere notevolmente più onerosa la prestazione di quest'ultimo. Dunque, sono numerosi i referenti normativi, ancorché eterogenei e disordinati, e in essi il legislatore italiano manifesta la sua "riluttanza a condurre alla rovina il debitore senza una giustificazione completamente soddisfacente del sacrificio che gli impone". Allora, l'esigenza di mantenere e, così, di rinegoziare non è estranea al tessuto normativo e si assume come comportamento corretto». In dottrina si vedano: T. GALLETTO, *Clausola Rebus Sic Stantibus*, in *Dig. disc. priv.*, II, Utet, Torino, 1988, G. OSTI, *Appunti per una teoria della sopravvenienza. La così detta clausola rebus sic stantibus nel diritto contrattuale odierno*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, p. 471 e sgg.; M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1938, p. 309 e sgg.; V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 726; R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., p. 1709.

<sup>180</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 312.

<sup>181</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 290.

<sup>182</sup> M. GRONDONA, *Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, II, p. 727 e sgg.

contenuto negativo, positivo e “superpositivo”<sup>183</sup>, funzionali al suo raggiungimento.

Al giudice è consentito interpretare la volontà delle parti contenuta nel contratto, nella fase successiva al diniego della rinegoziazione o in caso di esito infruttuoso, dovuto a condotte violative del principio di buona fede, ricostruendo l’operazione negoziale, calandola nella realtà generata dalla sopravvenienza, individuando, infine, le soluzioni idonee all’adeguamento della convenzione, attraverso la tutela in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c.<sup>184</sup>.

L’applicazione della disciplina di cui all’art. 2932 c.c., configura una sanzione al rifiuto della nuova trattativa, idonea ad escludere la sussistenza di un obbligo, che, in assenza di previsione, sarebbe restato privo di conseguenze giuridiche.

Anche in siffatta ipotesi è stata riconosciuta la facoltà delle parti di evitare l’invasione giudiziale nell’autonomia privata, inserendo preventivamente una clausola di non revisibilità, evidenziandosi l’ennesima inversione di logica rispetto alla soluzione dettata dal codice civile<sup>185</sup>.

#### **4.1. L’esperienza pandemica e l’iter delle soluzioni giurisprudenziali.**

L’esperienza della pandemia ha determinato un cambio di passo nella considerazione della gestione del problema delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine.

Con l’introduzione dell’art. 91 d.l. n. 18/2020<sup>186</sup>, il Governo, al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento del virus, aveva attribuito al giudice la relativa valutazione, onde verificare la sussistenza della responsabilità del debitore per l’inadempimento delle proprie obbligazioni.

---

<sup>183</sup> S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 119. Sul ruolo ipertrofico della correttezza e della buona fede, nonché sulla produzione di obblighi super-positivi, si veda: E. TUC-CARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., pp. 111-112.

<sup>184</sup> V. M. CESARO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale*, cit., p. 243; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 426.

<sup>185</sup> F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., pp. 429-431.

<sup>186</sup> Per una ampia disamina della disciplina si vedano: A. VALERIO – A. CAIAFA, *Il rapporto contrattuale al tempo del covid-19: scenari e possibili soluzioni*, cit., pp. 17-68; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell’art. 91 del d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”)*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana* 2020, V, pp. 366-377.

La disposizione aveva sollevato dubbi sulla portata della valutazione rimessa all'organo giurisdizionale, non essendo chiaro se il legislatore avesse inteso tutelare la parte inadempiente, sollevandola dall'assolvimento dall'onere probatorio.

Era stato osservato che la norma delineava un percorso interpretativo e motivazionale in forza del quale il giudice, seppur chiamato a vagliare l'inadempimento, non poteva esimersi dal considerare l'incidenza dell'epidemia e accertare il nesso causale tra il rispetto delle misure anticovid e l'inadempimento.

Una più attenta lettura della disposizione aveva evidenziato come la stessa non fosse innovativa, atteso che l'epidemia e le misure di contenimento costituivano già il c.d. *factum principis*, con la conseguenza per la quale la fattispecie ben avrebbe potuto essere risolta mediante l'utilizzo delle regole contenute negli artt. 1453 e ss. c.c., tenuto conto degli approdi già raggiunti in punto di rinegoziazione del contratto squilibrato dal fattore perturbante.

L'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione aveva redatto una relazione<sup>187</sup>, con la quale si era peritato di ricostruire la disciplina dedicata alla gestione delle sopravvenienze, esaminando la normativa emergenziale e svolgendo un'analisi attorno all'istituto della rinegoziazione.

Si leggeva nella relazione che nell'ordinamento italiano è rinvenibile un generale obbligo di rinegoziazione, in applicazione degli artt. 2, 41, 42 Cost. oltre che in ragione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c.

La rinegoziazione e il potere eteronomo del giudice consentivano di ovviare a quell'"imbuto esiziale" rappresentato dalla applicazione della buona fede, atteso che l'applicazione del generale dovere ai contratti squilibrati avrebbe condotto allo scioglimento del contratto, in spregio all'interesse conservativo delle parti.

Il ricorso alla teoria della buona fede integrativa traeva fondamento nell'art. 1366 c.c., considerata norma di copertura idonea a legittimare l'intervento ricostruttivo del giudice in funzione conservativa del rapporto e della causa in concreto.

---

<sup>187</sup> Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale, Relazione tematica n. 56, Roma, 8 luglio 2020. In dottrina: G. SBISÀ, *La prima norma in tema di rinegoziazione nel contesto del dibattito sulle sopravvenienze*, in *Contr. Impr.*, 2022, pp. 15-26, in part. p. 20-21.

Evidenziava la Corte che per effetto di tale intervento giudiziale era possibile ricostruire il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., senza alcuna violazione dei principi consensualistico e di relatività, in quanto il giudice si limitava a interpretare la volontà delle parti sulla base del contratto già concluso e delle caratteristiche complessive della operazione negoziale<sup>188</sup>.

L'interpretazione adottata dall'Ufficio del Massimario era stata oggetto di numerose critiche, che avevano riguardato il metodo ed i suoi risultati.

Con riferimento al metodo si era censurato il ricorso ad uno strumento *extra ordinem*, con il quale si era delineato un orientamento ermeneutico *ex ante* cui conformarsi *ex post*, assegnando alla relazione un valore vincolante che nel nostro ordinamento non possiedono neppure le sentenze<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Tra le sentenze che nel periodo immediatamente successivo all'adozione della relazione hanno applicato la soluzione interpretativa si vedano: Tribunale Lecce, 24 giugno 2021, ord., in *Contratti*, 2022, p. 51 e sgg.; Tribunale Roma, 27 agosto 2020, ord., in *Giur. it.*, 2020, p. 2439 e sgg.; Tribunale Treviso, 21 dicembre 2020, in *Giur. it.*, 2021, 3, c. 589; Tribunale Milano, 21 ottobre 2020, in *Contratti*, 2021, p. 161 e sgg.; Tribunale Roma, sez. VI, 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 2020, p. 2433 e sgg.; Tribunale Roma, sez. VI, 7 agosto 2020, in *Resp. civ. prev.*, 2021, IV, p. 1294 e sgg.; Tribunale Roma, 31 luglio 2020, in *Foro it.*, 2020, I, p. 3261 e sgg.; Tribunale Pordenone, 8 luglio 2020, in *De Jure*; Tribunale Bologna, 11 maggio 2020, in *D&G*; Tribunale Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, in *Pactum*, 2022, p. 3 e sgg.; Tribunale Roma, 29 maggio 2020, in *Contratti*, 2021, p. 19 e sgg.; Tribunale Milano, 21 ottobre 2020, in *Ius*, 24 novembre 2020, con nota di P. SCALLETARIS, *Necessaria la rinegoziazione del canone nel caso di morosità in tempi di emergenza?*, in *Ius* 24 novembre 2020. L'esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione è stata in altre pronunce; Tribunale Roma, 15 gennaio 2021, in *Giust. civile.com*, 13 aprile 2021, con nota di V. NARDI, *L'impatto della pandemia sui contratti di locazione commerciale: tra poteri del giudice, obblighi dei contraenti e ruolo del legislatore*; Tribunale Biella, 17 marzo 2021, ord., in *Leggi d'Italia*; Tribunale Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, in *DeJure*; Tribunale Roma, 30 giugno 2021, n. 11336, in *DeJure*; Tribunale Roma, sez. VI, 26 luglio 2021 n. 10161, in *DeJure*; Tribunale Roma, 6 agosto 2021, n. 11482, in *DeJure*; Tribunale Roma, 5 gennaio 2022, n. 234, in *Pactum*, 24 marzo 2022, con nota di F. MOLINARO, *Emergenza sanitaria e locazioni commerciali: nihil sub sole novum?* in *Pactum*, 2022, 4, p. 533, con nota di A. GORINI, *Pandemia e locazioni commerciali: note minime in tema di inesigibilità del canone, impossibilità sopravvenuta e rinegoziazione secondo buona fede*, in *Pactum* 3 gennaio 2023; Tribunale Roma, 3 dicembre 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 30 novembre 2021, in *Leggiditalia*; Tribunale Roma, 11 novembre 2021, in *Arch. loc.*, 2022, p. 61 e sgg.; Tribunale Roma, 2 novembre 2021, in *Leggiditalia*; Tribunale Roma, 30 settembre 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 27 agosto 2021, in *Leggiditalia*; Tribunale Roma, 23 settembre 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 26 luglio 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 19 luglio 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, ord. 16 luglio 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 15 luglio 2020, in *DeJure*; Tribunale Roma, 1° luglio 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 28 giugno 2021, in *Foroplus*; Tribunale Roma, 25 giugno 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 9 aprile 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, ord. 25 febbraio 2021, n. 2476, in *DeJure*; Tribunale Roma, ord. 15 gennaio 2021, in *DeJure*; Tribunale Roma, 24 gennaio 2022, in *DeJure*; Tribunale Roma, 15 febbraio 2022, in *DeJure*; Tribunale Roma, 11 aprile 2022, in *DeJure*; Tribunale Brescia, 21 dicembre 2021, in *DeJure*; Tribunale La Spezia, 15 luglio 2021, in *Arch. loc.*, 2021, p. 512 e sgg.; Tribunale Biella, ord. 17 marzo 2021, in *Arch. loc.*, 2021, p. 289.

<sup>189</sup> A. PISANI TEDESCO, *Appunti su sopravvenienze e obbligo di rinegoziazione: una nuova stagione per i principi*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 4 e sgg.; ID., *Locazione commerciale, causa concreta e presupposizione*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 177 e sgg.; ID., *Soppravvenienze, contratti di dura-*

Il documento non risultava chiaro nello stabilire se la soluzione fosse applicabile alle sole vicende pandemiche o costituisse una elaborazione del dovere generale di rinegoziare e contrarre.

Al contempo la relazione non precisava se il giudice dovesse operare una ricostruzione del contratto alla luce della causa in concreto ed in applicazione del principio della buona fede anche nei casi in cui la sopravvenienza avesse inciso su elementi diversi dai meri costi, interrogandosi gli interpreti se l'integrazione giudiziale del contratto potesse determinare anche una modifica nella durata, limitazioni o estensioni all'oggetto del sinallagma.

L'obbligo legale di rinegoziare era stato criticato nella parte in cui ad esso era stata correlata la coercibilità di un preteso obbligo di concludere il contratto rinegoziato, essendosi sottolineato un eccessivo impiego del dovere di solidarietà sociale<sup>190</sup>, lamentandone un impiego improprio, destinato ad avvallare soluzioni giudiziali espressive sì della giustizia sociale, ma anche lesive dell'autonomia negoziale<sup>191</sup>.

Era stato criticato il richiamo all'art. 2932 c.c. e alle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 *bis* c.p.c.<sup>192</sup>, osservandosi che l'azione di esatto adempimento rappresenta un rimedio specifico che tiene luogo degli effetti di un contratto già concluso, ma che, in assenza di rinegoziazione, sarebbe difettata la stessa esistenza del negozio inadempito sul quale il giudice avrebbe dovuto applicare il meccanismo contemplato dalla norma<sup>193</sup>.

Nonostante le diverse ricostruzioni dogmatiche e talune pronunce di merito favorevoli all'adeguamento del contratto alle sopravvenienze squilibranti, la Corte

---

*ta e intervento del giudice*, in *giusticiavile.com*, 25 gennaio 2021; ID., *La rinegoziazione del contratto in crisi, tra principi interni e lex mercatoria*, in *Dir. comm. int.*, 2021, p. 295-330.

<sup>190</sup> R. PARDOLESI, *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria*, in *Foro it.*, 2014, II, c. 2039.

<sup>191</sup> L. BALESTRA, *Pandemia, attività d'impresa e solidarietà*, cit. p. 1162 e sgg.

<sup>192</sup> A. CHIANALE, *Dell'esecuzione forzata in forma specifica. Artt. 2930-2933 c.c.*, in *Comm. Schelsinger*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 121 e sgg.

<sup>193</sup> A. CHIANALE, *Dell'esecuzione forzata in forma specifica. Artt. 2930-2933 c.c.*, cit., p. 116 e sgg.; S.P. PERRINO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziare e di contrarre: un dibattito aperto*, cit., p. 879 ove l'autrice correttamente osserva «Il riferimento all'art. 2932 c.c. costituisce secondo taluni un equivoco formidabile, irragionevole, ma soprattutto una illusione: non si può pretendere che il giudice riesca a cogliere le esigenze dei contraenti fino a raggiungere un equilibrio delle prestazioni dedotte nel contratto. Peraltro, il sistema processuale non consente al giudice di scegliere una determinata soluzione adeguatrice ogniqualvolta si configurano plurime possibili soluzioni conformi alla clausola di buona fede».

di Cassazione ha successivamente avallato una tesi radicalmente in contrasto con la citata relazione tematica, escludendo il riconoscimento di un generale obbligo di concludere il contratto rinegoziato.

Le Sezioni Unite della Cassazione<sup>194</sup>, dopo aver ribadito che è vero che non esistono contratti inappuntabili<sup>195</sup>, hanno precisato che «*chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando “lo squilibrio delle prestazioni”*». *L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio della libertà negoziale*».

Ricorda la Suprema Corte che codice civile dedica alcune disposizioni allo squilibrio sopravvenuto e ad alcune sopravvenienze tipiche<sup>196</sup>.

Le disposizioni sono poche, disordinate, eterogenee e risentono tutte delle caratteristiche tipologiche delle fattispecie cui fanno riferimento<sup>197</sup>.

## **5. La rinegoziazione nella Direttiva *Insolvency* e il Codice della crisi: perimentazione dell'indagine.**

Il legislatore comunitario si era interessato alla fattispecie inerente l'innesto di un evento sopravvenuto e imprevedibile sui contratti di durata, ritenuti essenziali per lo svolgimento dell'attività d'impresa, nella convinzione che l'alterazione dell'originario equilibrio contrattuale da esso provocata, può compromettere la continuità aziendale, generando uno stato di crisi idoneo contaminare le imprese che con l'imprenditore si trovano in stretta relazione commerciale.

Allo scopo aveva sollecitato i Paesi membri ad individuare e sollecitare l'utilizzo di strumenti idonei a consentire alle imprese di far fronte a situazioni

---

<sup>194</sup> Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in CED Cass., 2023.

<sup>195</sup> M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto. Integrazione del contratto suoi effetti reali e obbligatori*, II, in *Il c.c. Comm. diretto da Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 169.

<sup>196</sup> La locuzione sopravvenienze contrattuali si deve a G. OSTI, *La così detta clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 e sgg. Sul rischio endemico e sull'apparato rimediabile, si veda: F. CALISAI, *Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 21 e sgg.

<sup>197</sup> M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2002; S. LANDINI, *Vincolatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, cit., p. 183.

imprevedibili ma risolvibili mediante un accordo con i creditori in linea con le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea.

La direttiva *Insolvency*<sup>198</sup>, nell'ambito delle disposizioni dettate in tema di “*Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive*”, all'art. 7, quarto comma, disponeva che gli Stati membri dovessero prevedere norme idonee ad impedire ai creditori destinatari della sospensione “(...) di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore”, precisando che “*I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore*”.

In siffatto contesto il Codice della crisi, attraverso l'inserimento tra i principi generali dell'obbligo delle parti di agire secondo correttezza e buona fede nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti (art. 4 CCII), assume rilievo significativo nella ricerca dei meccanismi incentivanti l'istituto della rinegoziazione.

Con l'adozione del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza il legislatore, mosso dall'esigenza di recepire la Direttiva *Insolvency*, ha mutato la struttura della legge fallimentare<sup>199</sup>, incentrata su una tecnica *in medias res* di codificazione diretta degli istituti avulsa dalla preventiva catalogazione delle espressioni in essa contenute.

Per oltre sessant'anni l'assetto normativo della legge fallimentare del '42, connotato dall'ideologia corporativa dell'epoca e caratterizzato da una forte connotazione pubblicistica, oltre che da una struttura inquisitoria del procedimento<sup>200</sup>, in quanto privo di modelli negoziali di gestione della crisi, non era stato inciso dal

---

<sup>198</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

<sup>199</sup> R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

<sup>200</sup> S. SATTA, *La nuova legge sulle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, p. 37 e sgg.; F. FERRARA, *Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 1959; L. STANGHELLINI, *La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942*, in *La cultura negli anni '30*, a cura di G. MORBIDELLI, Passigli Editori, Firenze, 2014.

procedimento di valorizzazione delle clausole generali, che parallelamente aveva coinvolto la dottrina e la giurisprudenza in ampi settori del diritto civile e dello stesso diritto dei contratti<sup>201</sup>.

Lo scenario era mutato profondamente a partire dalle riforme del 2005<sup>202</sup>, essendo stata riconosciuta una indiscussa centralità al concordato preventivo<sup>203</sup> e introdotti accordi negoziali per la gestione e soluzione della crisi d'impresa, con l'effetto di riproporre anche nel sistema concorsuale le questioni interpretative che avevano contraddistinto il diritto dei contratti<sup>204</sup>.

Nella prima parte il Codice della crisi contiene un articolato apparato definitorio [Capo I del Titolo I art. 2 lett. dalla a) alla u)] delle espressioni utilizzate e dedica l'intero capo II ai "*Principi generali*"<sup>205</sup>.

La scelta di indicare le definizioni e i principi generali del diritto della crisi d'impresa da applicarsi al sottoinsieme normativo costituito dal neointrodotta codice merita sicuro apprezzamento, non potendosi sottacere essere volta, anche sulla base dello stilema della normativa europea, al superamento della perdita di coerenza sistematica scaturita per effetto di interventi estemporanei e disorganici sul-

---

<sup>201</sup> S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967; N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, p. 74 e sgg.; C. CASTRONOVO, *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 24 e sgg.; F. DI MAJO, *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 539 e sgg.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, cit., p. 5 e sgg.; A. FALZEA, *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, p. 1 e sgg.; E. SCODITTI, *Concretizzare ideali di norme. Su clausole generali, giudizio di cassazione e stare decisis*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 708 e sgg.; G. FEDERICO, *Principi, clausole generali e definizioni nella disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Questione giustizia*, 2020, p. 117 e sgg.

<sup>202</sup> Si fa riferimento ai seguenti interventi normativi: D.L. N. 35/2005 conv. con modificazioni dalla L. n. 80/2005; D.Lgs. n. 169/2007 (c.d. "correttivo"); D.L. n. 83/2012, conv. dalla L. n. 134/2012; D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012; D.L. n. 69/2013, conv. dalla L. n. 98/2013; D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 162/2014; D.L. n. 83/2015, conv. Dalla l. n. 132/2015; D.L. n. 59/2016, conv. dalla L. n. 119/2016.

<sup>203</sup> M. FABIANI, *Concordato preventivo*, in *Fallimento e concordato preventivo*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 29 e sgg.

<sup>204</sup> G. MINUTOLI, *L'autonomia privata nella crisi d'impresa tra giustizia contrattuale e controllo di merito (o di meritevolezza)*, in *Fallimento*, 2008, p. 1047 e sgg.

<sup>205</sup> Il capo II, del Titolo I, del CCII, rubricato "*Principi generali*", è articolato nelle seguenti quattro sezioni: Sezione I dedicata agli "*obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (artt. da 3 a 5); Sezione II dedicata alla "*economicità delle procedure*" (art. 6); Sezione III dedicata ai "*principi di carattere processuale*" (artt. da 7 a 10); Sezione IV dedicata alla "*giurisdizione internazionale*" (art. 11).

le discipline contenute nelle leggi fallimentare, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e sul sovraindebitamento<sup>206</sup>.

La tecnica legislativa, se da un lato ha il pregio di introdurre l'interprete nel novellato quadro organico, fornendo gli assi di orientamento compromessi dai precedenti interventi di riforma, dall'altro non va esente da rischi per vero connessi all'esatta indicazione delle distinzioni tra i principi, norme elastiche e clausole generali allo scopo di delinearne la corretta funzione nell'ordinamento concorsuale.

La riflessione scaturisce dalla disamina di espressioni di carattere valutativo contenute nelle norme elastiche del Codice della crisi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "*adeguato, idoneo, buona, sostenibile, fattibile, prioritario, migliore, grave, ragionevole*", che impone all'interprete di assoggettarle a verifica per delinearne l'operatività nel rispetto dei principi generali, espressi ed inespressi, propri del settore concorsuale.

Vale la pena di interrogarsi su come collocare il funzionamento dei principi generali, con le clausole generali contenute in norme elastiche, nella consapevolezza che le figure, pur strutturalmente differenti, devono essere periodicamente ridefinite, essendo diverso il loro portato precettivo a seconda del momento storico in cui sono impiegati in un dato contesto normativo per ricavarne una regola di condotta, nominata in un certo modo per un rapporto giuridico<sup>207</sup>. Tanto poiché l'attribuzione della natura di principio, di norma elastica, di clausola generale di una certa disposizione è rimessa all'attività dell'interprete<sup>208</sup>.

---

<sup>206</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 2021, p. 590 e sgg. Per un'ampia ricostruzione degli interventi legislativi sul sistema concorsuale si veda: A. CAIAFA, *Il sistema delle procedure concorsuali tra vecchie e nuove regole per la gestione della crisi e dell'insolvenza*, in CAIAFA A. – PETTERUTI A., *Manuale del diritto della crisi e del risanamento di impresa*, cit., p. 3 sgg.; A. CAIAFA – A. VALERIO, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., p. 41 e sgg.

<sup>207</sup> G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2009, parte III, cap. 11; P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile – A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, spec. cap. IV, p. 46 e sgg.;

<sup>208</sup> Su tutti questi aspetti si vedano: G. ALPA, *Principi generali*, in *Digesto civ.*, XIV, Utet, Torino, 1996, p. 355 e sgg., che esamina la questione dal punto di vista storico e comparatistico, giungendo per approssimazioni successive a delineare la natura e la funzione attuale dei principi, dando atto delle diverse opinioni al riguardo; ID., *Principi generali* [aggiornamento 1s,], in *Digesto civ.*, Utet, Torino, 2014, p. 493 sgg.; AA.VV., *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del*

## 5.1 Principi espressi ed inespressi nel diritto della crisi d'impresa.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà sottese alla necessità di fornire una definizione<sup>209</sup> dei principi generali<sup>210</sup>, non è possibile esimersi dal distinguerli dalle figure delle norme elastiche e clausole generali<sup>211</sup>.

---

diritto, a cura di F. RICCI, Giuffré, Milano, 2019; M. FRANZONI, *Principi Generali, norme elastiche, clausole generali*, in *Contr. Impr.*, 2023, p. 1070 e sgg.

<sup>209</sup> G. D'ATTORRE, *La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2019, p. 463, laddove l'autore evidenzia: "La prima difficoltà si incontra già a livello definitorio, poiché — come è stato da molti notato — la nozione di "principi generali" è polisemica e sembra sfuggire ad ogni tentativo di fissarla o di assegnarle un puntuale significato. Anche lo stesso confine dei principi generali appare incerto, essendone discussa la distinzione rispetto alle clausole generali, con le quali talvolta vengono confusi. Sotto quest'ultimo profilo, la linea di demarcazione è stata talora individuata nella fattispecie, di cui sarebbero prive le clausole generali, tal'altra nella indeterminatezza che caratterizzerebbe le clausole generali, altre volte ancora in una posizione di sovraordinazione dei principi rispetto alle clausole. Accanto al problema definitorio, i temi sui quali si è da sempre animato il dibattito sono quelli della natura, della fonte e della funzione (integrativa, interpretativa e normativa) dei principi generali. In particolare, l'accentuazione del rilievo dell'una o dell'altra delle potenziali funzioni è, ovviamente, oscillante nel corso del tempo, modulandosi in parallelo all'evoluzione delle opinioni sulle fonti del diritto e sul ruolo della giurisprudenza. Di recente, si è poi cercato di formulare una vera e propria "dogmatica dei principi", intesa come insieme di enunciati volti a razionalizzare l'argomentazione per principi".

<sup>210</sup> Tra i tanti scritti sull'argomento si vedano: E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, p. 217 e sgg.; V. CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1941, p. 172 e sgg.; G. DEL VECCHIO, *Sui principi generali del diritto*, Giuffré, Milano, 1958; N. BOBBIO, *Principi generali del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Utet, Torino, 1966, p. 888 e sgg.; S. BARTOLE, *Principi generali del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffré, Milano, 1986, p. 513 e sgg.; A. FALZEA, *Relazione introduttiva*, in *I principi generali del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 462 e sgg.; L. MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in *I principi generali del diritto*, Atti del Convegno linceo del 27-29 maggio 1991, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, p. 319 e sgg.; G. GORLA, *I principi generali comuni alle nazioni civili e l'art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c. italiano*, in *Foro it.*, 1992, V, p. 90 e sgg.; R. GUASTINI, *Principi di diritto*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Giuffré, Torino 1996, p. 344 e sgg.; G. ZAGREBELSKY, *Diritto per valori, principi o regole (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 31, 2002, p. 877 e sgg.; G. ALPA, *I principi generali*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffré, Milano, 2006; M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 345 e sgg.; ID., *Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall'esperienza del diritto commerciale*, in *Rivista Odc*, 2/2018; F. DENOZZA, *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un'analisi funzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 379 e sgg.; A. JANNARELLI, *I principi nell'elaborazione del diritto privato moderno: un approccio storico*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 33 e sgg.; A. CERRI, *Riflessioni aperte sulle origini e sul ruolo dei principi nell'esperienza giuridica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 193 e sgg.; A. GAMBARO, *La dinamica dei principi: due esempi e un'ipotesi*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, 229 e sgg.; E. DEL PRATO, *I principi nell'esperienza civilistica: una panoramica*, in *Riv. it. sc. giur.*, p. 265 e sgg.; N. IRTI, *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1978, p. 77 e sgg.; ID., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 11 e sgg.; G. VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, in *Persona e Mercato*, 2014, p. 51 e sgg.; G. TERRANOVA, *I principi e il diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, p. 183 e sgg.; N. LIPARI, *Intorno ai «principi generali del diritto»*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 28 e sgg.; ID., *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 5 e sgg.; F. ADDIS, *Sul-*

I principi, pur condividendo con le altre figure la loro ragion d'essere nel testo normativo, ne differiscono per l'ulteriore caratteristica di poter prescindere dal dato positivo. E difatti, gli stessi, quando non formulati in modo espresso nel testo cui fanno riferimento, possono essere desunti attraverso un procedimento di astrazione di differenti norme inserite in una disciplina, divenendone il minimo comune determinatore dei variegati precetti.

In tale ultima ipotesi la norma di diritto positivo viene enucleata attraverso l'individuazione di un principio desunto per astrazione di altre disposizioni collocate in particolari contesti.

La possibilità di individuare i principi generali attraverso un procedimento di astrazione ha diviso la dottrina nell'individuazione della loro natura giuridica, contrapponendosi le opinioni di coloro che li hanno inseriti tra le fonti del diritto<sup>212</sup> a quelle di chi li ha considerati caposaldo presupposto posto a presidio della Costituzione italiana<sup>213</sup>.

I principi, siano essi formulati in modo espresso nel testo della legge o ricavati implicitamente per astrazione dalle previsioni in essa contenute, assolvono ad una funzione integrativa, interpretativa e normativa<sup>214</sup> nel delineare regole di condotta<sup>215</sup>, da un lato assumendo una funzione ordinante del settore in cui operano,

---

*la distinzione tra norme e principi*, in *Europa e dir. priv.*, 2016, p. 1019 e sgg.; N. IRTI, *I "cancelli delle parole" - Intorno a regole, principi, norme*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; G. D'AMICO (a cura di), *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 2017; S. PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione Europea tra principi e regole*, Giappichelli, Torino, 2018; F. RICCI (a cura di), *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, Giuffrè, Milano, 2018.

<sup>211</sup> Per una disamina del rapporto tra principi, norme elastiche e clausole generali nel codice della crisi si veda: A. VALERIO, *Principi generali, norme elastiche e clausole generali nei CCII*, in Scritti in onore di Guido Alpa, a cura di A. CAIAFA, Nuove Editrice Universitaria, Roma, 2025.

<sup>212</sup> G. ALPA, *Principi generali* [aggiornamento 1s.], cit., p. 493 e sgg.

<sup>213</sup> G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, cit., parte II; N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 52 e sgg.

<sup>214</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 590. G. D'ATTORRE, *I principi generali nel diritto della crisi d'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 1086; ID., *La formulazione legislativa dei principi generali nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 467 e sgg., il quale osserva che "tra le due 'tipologie' di principi, espressi ed inespressi, la differenza si arresterà a livello di procedimento formativo, senza che da questo possano trarsi ulteriori elementi distintivi in punto di funzione, che rimarrà la stessa per ambedue (ruolo interpretativo, integrativo e normativo autonomo)".

<sup>215</sup> S. AMBROSINI, *I principi generali*, in AA.VV., *Commento al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, nella collana "i quaderni di in executivis", a cura di C. D'ARRIGO – L. DE SIMONE – F. DI MARZIO – S. LEUZZI, 2019, 29 (pubblicato, in una versione più ampia e aggiornata, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 27 gennaio 2020).

dall'altro assicurando coordinamento con quelli operanti in altri rami dell'ordinamento<sup>216</sup>.

È stato osservato che l'espressa enunciazione dei principi generali nel testo normativo non esclude in capo all'interprete la facoltà di individuarne ulteriori inespressi<sup>217</sup>.

La possibilità di utilizzare i principi per individuare regole dell'agire, non specificamente enunciate dal legislatore nella fattispecie astratta, ha consentito il loro accostamento alle clausole generali, con le quali condividono la relativa indeterminatezza semantica e la necessità di inverarsi in multiformi fattispecie concrete, sovente anche facendo ricorso a nozioni e a criteri valoriali di estrazione non esclusivamente giuridica.

Nel diritto concorsuale anteriore all'introduzione del Codice della crisi la riflessione sui principi generali<sup>218</sup>, ha consentito, con tecnica induttiva di analisi delle norme di dettaglio, l'individuazione di principi inespressi tra i quali sono stati annoverati la *par condicio creditorum*<sup>219</sup>, la celerità della procedure concorsuali<sup>220</sup> e, per effetto dell'interpretazione della clausole generali<sup>221</sup> in funzione di orientamento delle valutazioni da compiere ad opera del tribunale nella valutazione della legittimità degli atti nel corso della procedura di concordato preventivo, il

---

<sup>216</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 590;

R. SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?* in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1280 e sgg.; A. NIGRO, *Il "diritto societario della crisi": nuovi orizzonti?* in *Riv. Società*, 2018, p. 1207 e sgg.

<sup>217</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 591; G. D'ATTORRE, *I principi generali nel diritto della crisi d'impresa*, cit., p. 1086; ID., *La formulazione legislativa dei principi generali nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 2019, p. 467 e sgg.; S. AMBROSINI, *I principi generali*, cit., p. 29.

<sup>218</sup> Per una identificazione dei principi generali nel diritto fallimentare con particolare riferimento ai riscontri e ai contrasti col diritto comune si vedano: R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1969, I, p. 44 e sgg.; V. ANDRIOLI, *Fallimento (dir. priv.)*, cit., p. 266, che in senso opposto esclude "l'enucleazione di principi generali della materia fallimentare, perché l'art. 14 disp. prel. non prevede se non principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e la regola del concorso tra i creditori vige anche al di fuori del fallimento".

<sup>219</sup> A. NIGRO, *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali*, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. BESSONE, XXV, Giappichelli, Torino, 2012, p. 275 e sgg. P.G. JAEGER, "Par condicio creditorum", in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 99 e sgg.

<sup>220</sup> M. SANDULLI, *Il tempo è danaro (anche nelle procedure concorsuali)*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 3, Milano, 2014, p. 2761 e sgg.

<sup>221</sup> E. BERTACCHINI, *Clausole generali e autonomia negoziale nella crisi d'impresa*, in *Contr. e impr.*, 2011, p. 687 e sgg.

migliore soddisfacimento dei creditori<sup>222</sup>, il ruolo del “giudice legislatore” munito di funzione non solo applicativa del diritto ma anche “legislativa”<sup>223</sup>.

L’introduzione ad opera del Codice della crisi di principi generali espressi ha posto il problema della loro qualificazione in termini di *numerus clausus*, imponendo di stabilire se dovesse essere esclusa la possibilità di individuarne altri inespressi.

La soluzione al quesito è stata fornita in termini negativi, essendosi osservato che la funzione integrativa del sistema normativo propria dei principi costituisce attività imprescindibile per l’ordinamento, con la conseguenza per la quale essa ben può essere assolta sia attraverso il ricorso a enunciati formalmente positivizzati, sia attraverso l’enucleazione con tecnica deduttiva dalle norme particolari dei criteri indirizzanti in funzione dei fini da perseguire. Corollario di tale considerazione è che anche nel novellato sistema concorsuale continuano a coesistere principi generali espressi e inespressi desumibili dalle norme del Codice della crisi<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> A. PATTI, *Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?* in *Fall.*, 2013, p. 1099 e sgg. L’opinione è stata condivisa dalla Suprema Corte nella pronuncia del 19 febbraio 2016, n. 3324: “*Va infine considerato che il criterio della “migliore soddisfazione dei creditori” (solo di recente espressamente codificato, sempre con specifico riguardo al concordato con continuità aziendale, oltre che nel già citata L. Fall., art. 182 quinquies, comma 4°, anche nel comma 1, del medesimo articolo, nonché nell’art. 186 bis), individua, come autorevolmente sostenuto in dottrina, una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato ..., quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura*”.

<sup>223</sup> G. D’ATTORRE, *La formulazione legislativa dei principi generali nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., p. 466, ove l’autore così si esprime: “*Ruolo del “giudice legislatore” che appare suscettibile di un significato ancora più intenso nel settore della crisi d’impresa, caratterizzato — per varie ragioni — da una più accentuata crisi della “prevedibilità giuridica”, tanto da essere comunemente definito come diritto “municipalizzato”*. In nota l’autore richiama A. BASSI, *Lineamenti di diritto fallimentare*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 26, il quale annovera tra i “difetti principali” della legge fallimentare, “*l’interpretazione della legge fallimentare, affidata prevalentemente alla giurisprudenza, con l’emersione di prassi interpretative non sempre secundum legem, e con orientamenti della Suprema Corte troppo distanti, nel tempo e nello spazio, dalla realtà viva e palpitante della crisi di impresa*”. Nella nota 24 l’autore evidenzia il recente un “peculiare ruolo “integrativo o ausiliativo dell’interpretazione”, che sotto qualche profilo li avvicina ai principi generali, è stato assegnato anche ai cd. “standards internazionali” in materia di insolvenza (*Uncitral Legislative Guide on Insolvency Law; World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Regimes; Creditor Rights and Insolvency Standard*)”. A. MAZZONI, *Procedure concorsuali e standards internazionali: norme e principi di fonte Uncitral e Banca Mondiale*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 43 e sgg., spec. 50.

<sup>224</sup> G. D’ATTORRE, *La formulazione legislativa dei principi generali nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., p. 467, ove l’autore osserva che “*Tra le due “tipologie” di principi, espressi ed inespressi, la differenza si arresterà a livello di procedimento formativo, senza che da questo possano trarsi ulteriori elementi distintivi in punto di funzione e ruolo, che rimarranno le stesse per ambedue (ruolo interpretativo, integrativo e normativo autonomo). Anche sotto il profilo della “sanzione” per il caso di violazione del principio non sembra che possano identifi-*

## 5.2. Norme elastiche e clausole generali. Fenomenologia del diritto vivente.

La disamina condotta sarebbe incompleta se non evidenziassimo le differenze e gli aspetti in comune tra le norme elastiche e le clausole generali.

Le norme elastiche si caratterizzano per il fatto che il loro precetto si completa con riferimento alla realtà sociale ed economica, in quanto il legislatore, attesa la natura degli interessi regolati, ha dovuto far riferimento a parametri non rigidi nel determinarle, con l'effetto di delegare ad un fattore esterno la correlata specificazione<sup>225</sup>.

Le clausole generali<sup>226</sup> sono frammenti di norme costituiti da sintagmi indeterminati o termini che richiedono l'intervento del giudice in funzione interpreta-

---

*carsi differenze tra le due tipologie, perché le eventuali distinzioni in punto di sanzione non saranno conseguenza della natura espressa o implicita del principio, ma del contenuto e della funzione dello stesso”.*

<sup>225</sup> Cass. Civ., 19.12.2019, n. 34108. Il ruolo del giudice in funzione integrativa della norma è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 22.2.2012, n. 2572. In dottrina si veda; F. ROSELLI, *Il ruolo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, Jovene, Napoli, 1983, p. 4, ove l'autore afferma che “con l'espressione “disposizione di legge elastica” si fa riferimento a ogni enunciato formulato in termini linguistici tali da richiedere all'interprete giudizi di valore, fondati cioè su regole o criteri della morale o del costume o propri di determinate cerchie sociali o discipline o arti o professioni”.

<sup>226</sup> In generale sul tema delle clausole generali si vedano: V. VELUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2010, IX; S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, cit., p. 709 e sgg.; R. SACCHI (a cura di), *Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare*, Milano, 2021; P. FEMIA, *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021; M. LUCIANI, *Certeza del diritto e clausole generali*, in *Questione e Giustizia*, 2020, I, p. 67 e sgg.; F. RICCI (a cura di), *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, cit.; G. D'AMICO (a cura di), *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, cit.; F. CANEVARI, *Interpretazione delle clausole generali*, in *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, a cura di G. BRONZINI - R. COSIO, Giuffrè, Milano, 2017, p. 305 e sgg.; U. BRECCIA, *Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di teoria generale del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2016; F. PEDRINI, *Clausole generali e principi costituzionali*, 2015, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, cit., p. 345 e sgg.; G. MERUZZI – G. TARANTINI (a cura di), *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia (diretto da F. Gargano)*, Cedam, Padova, 2011; F. DENOZZA, *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un'analisi funzionale*, cit., p. 379 e sgg.; L. NIVARRA, *Clausole generali e principi generali nel diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Eur. e dir. priv.*, 2007, 411; M. FABIANI, *Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, “standards” valutativi e principi generali dell'ordinamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 3558 e sgg.; P. RESCIGNO, *Appunti sulle clausole generali*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, p. 1 e sgg.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, cit., p. 5 e sgg.; F. ROSELLI, *Il ruolo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, cit.; A. CAPRARA, *La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l'approccio sostanziale alla teoria delle fonti*, in *Le clausole generali nel diritto societario*, Cedam, Padova, 2011, p. 13 e sgg.

tiva e valutativa mediante il ricorso a criteri interni o esterni all'ordinamento giuridico<sup>227</sup>.

Tra le norme elastiche e le clausole generali sussistono aspetti in comune e radicali differenze.

Esse condividono l'incapacità attraverso la mera interpretazione letterale di individuare gli elementi esaurienti del precetto normativo<sup>228</sup>, perché il senso comune delle parole impiegate non esprime un contenuto precettivo, essendo evidente l'intento del legislatore di rimettere all'interprete il compito di crearlo.

Vi sono poi aspetti che valgono a differenziare le norme elastiche dalle clausole generali, dovendosi evidenziare come queste ultime sembrano godere non soltanto una maggiore flessibilità rispetto alle norme elastiche in senso stretto, ma,

---

<sup>227</sup> Pur nella consapevolezza della sussistenza negli studi della dottrina e nella giurisprudenza di differenti e contrapposte definizioni di clausole generali, quella fornita è mutuata dall'affermazione di V. VELLUZZI, in *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, cit., p. 88, avendo l'autore affermato che "la clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per cui il significato di tali termini o sintagmi non è determinabile (o detto altrimenti le condizioni di applicazione del termine o sintagma non sono individuabili) se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni a diritto tra loro potenzialmente concorrenti". In senso diverso S. RODOTA', *Il tempo delle clausole generali*, cit., p. 723, secondo il quale la fattispecie aperta implica un trasferimento al giudice del potere di apprezzamento della situazione di fatto e alla concretizzazione della norma secondo parametri desunti da modelli di comportamento o valutazioni sociali presenti nell'ambiente nel quale la decisione è destinata a produrre effetti. Nella giurisprudenza si veda Cass. Civ. 21 aprile 2021, n. 10579, in *Foro it.*, 2021, I, 2029, nella quale si precisa che "La clausola generale non fissa il contenuto della regola giuridica, in via generale ed astratta, secondo la tecnica della norma a fattispecie, non regola cioè una classe di azioni o eventi, ma fissa per il giudice il criterio di identificazione della regola giuridica relativa al caso concreto. La disposizione che contempla una clausola generale non enuncia quindi una norma in senso proprio, ma un ideale di norma cui fare appello per l'identificazione della norma del caso concreto".

<sup>228</sup> M. FRANZONI, *Principi generali, norme elastiche, clausole generali*, cit., p. 1053, ove l'autore precisa che "Questa constatazione prescinde dalla critica al noto brocardo in claris non fit interpretatio, pensato per il contratto e per l'interpretazione della legge". In dottrina si vedano: N. IRTI, *Testo e contesto*, Cedam, Padova, 1996, spec. cap. IX; P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile – A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, cit., p. 46 e sgg. Nella giurisprudenza si veda Cass., 15 luglio 2016, n. 14432, ove si legge in motivazione: "in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore".

in sede di applicazione, sembrano avere guadagnato l'attitudine a creare diritti o a renderli inesigibili per una parte del rapporto.

Per poter dimostrare questo assunto, occorre esaminare le tecniche di interpretazione e valutazione giudiziale.

Di per sé il testo normativo è equivoco in quanto suscettibile di interpretazione, che nell'esercizio di un'opzione valutativa esprime un valore positivizzandolo<sup>229</sup>.

A differenza della norma positiva, generale e astratta sancita dal legislatore, quella formulata dal giudice è particolare e concreta, traducendosi nella concretizzazione della prima, assunta come parametro di partenza per effettuare l'operazione di sussunzione.

In entrambe le figure l'equivocità consente l'adeguamento ai mutamenti della realtà, del comune sentire, del "contesto"<sup>230</sup>.

L'ordinamento giuridico si compone di norme differenti per struttura e dimensione, in relazione alle quali la dimensione valutativa opera in modo differente.

Quando, il legislatore esercita la propria opzione valutativa creando una norma strutturata sulla tecnica della fattispecie con la previsione di una disciplina generale e astratta dalla quale desumere, al ricorrere dei presupposti in essa indicati,

---

<sup>229</sup> D. DALFINO, *Norme "vaghe", poteri del giudice e sindacato di legittimità*, in *Questione giustizia*, 2020, p. 112, ove l'autore precisa "L'interpretazione giudiziale, nell'esprimere un valore, "crea" la norma, che, per tale ragione, si "positivizza" e, come il testo, acquisisce a sua volta equivocità, diventando "seme" in attesa di essere fecondato da una nuova interpretazione". La metafora del "seme" è utilizzata da T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoretica dell'interpretazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1957, p. 356.

<sup>230</sup> L'espressione è stata utilizzata da D. DALFINO, *Norme "vaghe", poteri del giudice e sindacato di legittimità*, cit., p. 112, ove l'autore precisa "Sulla funzione creativa di matrice giudiziale ci si deve intendere. Sebbene l'esercizio di tale funzione non si risolva nel mero disvelamento o riconoscimento di uno tra i più possibili significati dell'enunciato formale, ma corrisponda a un'attività in senso lato costitutiva, non vuol dire che la giurisprudenza possa creare dal nulla (in ciò risolvendosi il cd. "creazionismo") né che possa abdicare alla sua prerogativa di parlare attraverso decisioni che nascono da casi concreti, anche quando istituzionalmente a essa è riservato un ruolo nomofilattico. Sicché, essa non è fonte del diritto; semmai, concorre alla sua produzione. E lo fa sortendo due diversi e contestuali esiti, ciascuno dei quali corrispondente alla distinta dimensione che la decisione assume, quale *lex specialis* del rapporto sostanziale oggetto del giudicato e quale "precedente", eventualmente universalizzabile. Il percorso è sempre lo stesso, poiché la decisione è pur sempre il frutto della sussunzione o riconduzione del caso concreto alla norma "posta" dal legislatore. L'esercizio di questa attività, come anticipato, corrisponde alla formulazione di un'opzione valutativa. Il collegamento tra la norma "posta" dal legislatore e il valore espresso dal giudice rappresenta la dimensione assiologica del diritto e fa sì che quella norma non resti cristallizzata in se stessa".

la disciplina del caso concreto, al giudice è attribuita una minore sfera di discrezionalità nella fase di sussunzione.

Là dove, invece, il legislatore nella creazione della norma si sia affidato a formule “elastiche” (o “vaghe” o “aperte”)<sup>231</sup> o a clausole generali<sup>232</sup>, la cui generalità attiene non alla latitudine, bensì all’indeterminatezza della sfera applicativa del testo che la prevede, è indiscussa l’esistenza di una delega al giudice della scelta assiologica<sup>233</sup>, da eseguirsi con poteri altamente valutativi<sup>234</sup>.

Per quanto ampia sia la delega conferita dal legislatore quella che il giudice discrezionalmente compie nell’opera di collegamento giuridico degli elementi della vicenda concreta alla previsione normativa indeterminata non attiene comunque alla ricostruzione del fatto.

L’applicazione della norma elastica si atteggia in modo differente rispetto alle norme di fattispecie, dovendosi rimarcare che la vaghezza connessa all’elasticità della formulazione non attiene soltanto alla individuazione e applicazione del criterio integrativo che il giudice è chiamato a utilizzare, ma anche all’identificazione specifica dei fatti destinati a costituire l’oggetto della valutazione giudiziale sulla base del criterio integrativo<sup>235</sup>.

---

<sup>231</sup> Sulla diversità strutturale delle norme “vaghe” o elastiche, si vedano: F. ROSELLI, *Il ruolo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali*, cit., p. 7; M. FABIANI, *Clausola generale*, in *Encicl. dir. - Annali*, Milano, 2012, V, p. 183 e sgg.; ID., *Il sindacato della Corte di cassazione sulle clausole generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 581 e sgg.; ID., *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003; ID., *Orientamenti della Cassazione sul controllo delle clausole generali, con particolare riguardo alla giusta causa di licenziamento*, in *Foro it.*, 2003, I, p. 1845 e sgg.; ID., *Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, standards valutativi e principi generali dell’ordinamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 3558 e sgg.

<sup>232</sup> Secondo E. SCODITTI, *Concretizzare ideali di norma. Su clausole generali, giudizio di cassazione e stare decisis*, cit., p. 690, “la disposizione che contempla una clausola generale non enuncia quindi una norma in senso proprio, ma un ideale di norma” o “idea-limite”, dalla quale attingere per l’identificazione della “norma individuale”.

<sup>233</sup> E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 154, secondo il quale la norma elastica è caratterizzata dal fatto di presentare “un’eccedenza di contenuto assiologico” rispetto alle altre norme dell’ordinamento, p. 154.

<sup>234</sup> F. ROSELLI, *Il ruolo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali*, cit., p. 8 ss. Sulla figura della “delega” del legislatore al giudice del momento valutativo, si veda: P. RESCIGNO, *Appunti sulle clausole generali*, cit., p. 2 e sgg.; M. FABIANI, *Sindacato della Corte di cassazione sulle norme elastiche e giusta causa di licenziamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 1893 e sgg.; S. RECHIONI, *Norme “elastiche”, standards valutativi e sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 724 e sgg.

<sup>235</sup> M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in diretto da A. CICU - F. MES-SINEO, continuato da L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo 2, sez. 1, Giuffrè, Milano, 1992, p. 111 e sgg.

Ciò comporta l'inversione dello schema di qualificazione, che da deduttivo diventa induttivo, senza che si verifichi una ricaduta nell'attività di accertamento dei fatti, trattandosi di qualificazione, appunto, di fatti accertati<sup>236</sup>.

In conclusione si rivela attuale la riflessione di autorevole dottrina secondo la quale il diritto vigente, come espressione del diritto vivente<sup>237</sup>, è divenuto una di mediazione sociale nella quale l'interprete svolge un ruolo fondamentale, pari a quello del legislatore<sup>238</sup>.

La prima legittimazione di questo ruolo deriva dall'impiego sempre più significativo delle norme elastiche, declinate anche come clausole generali, che hanno assunto un ruolo fondamentale nella costruzione del precetto normativo, del quale la legge ha finito per essere soltanto un componente.

In siffatto contesto al giudice è rimesso il compito di creare il comando da applicare, così saturando quel concetto di diritto vivente che caratterizza il nostro tempo e che appoggia anche sull'impiego di principi, di clausole generali e di norme elastiche, per riportare a sistema il disordine della vita quotidiana<sup>239</sup>.

---

<sup>236</sup> D. DALFINO, *Norme "vaghe", poteri del giudice e sindacato di legittimità*, cit., p. 114.

<sup>237</sup> G. ALPA, *Il "diritto vivente" nella motivazione delle sentenze civili*, in *Contratto e impr.*, 2025, p. 4, ove l'autore chiarisce che "l'uso della formula è diventato molto frequente, e come spesso accade quando i confini di un termine si espandono, si sono moltiplicati i suoi significati, ora considerandosi il diritto vivente come l'antitesi al diritto scritto, ora prendendolo a modello per il confronto tra ius e lex, ora indicandolo come esempio di "ritorno al diritto" (...), ora per avvalorare la tesi della funzione creativa della giurisprudenza, intesa come vera e propria fonte del diritto (5) o come prova della trasformazione dell'ordinamento in diritto giurisdizionale (...)". In dottrina si vedano: G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; F. PROSPERI, *Discrezionalità giudiziale e certezza del diritto: i termini attuali di un conflitto originario e ineluttabile*, in *civilistica.com*, 2016, a.5 n.2, p. 1 e sgg.; R. BIN, *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, in *scuolamagistratura.it*; G. VETTORI, *La giurisprudenza come fonte del diritto privato*, in *Persona e mercato*, 2016, p. 137 e sgg.; M. COSSUTTA, *Sulla giurisprudenza come fonte di diritto*, in *TIGOR*, XIV, 2022, n. 1, p. 56 e sgg.; L. FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Questione giustizia*, 2016. Per ulteriori opinioni si veda: *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, a cura di A. MARIANI MARINI – D. CERRI, Pisa, 2007, con ampia nota bibliografica di Cerri; ed ivi, G. ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto vivente: convergenza o affinità dei sistemi giuridici?* p. 11 e sgg.; P. SPAZIANI, *Alla ricerca del fondamento del diritto vivente*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 377 e sgg.

<sup>238</sup> F. GALGANO, voce *Negoziio giuridico (Teoria gen.)*, in *Enc. del dir.*, XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 935 e sgg.

<sup>239</sup> M. FRANZONI, *Principi generali, norme elastiche, clausole generali*, cit., p. 1073, ove l'autore precisa che "Il giudice è la figura in primo piano, ma è soltanto l'ultimo anello della catena che vede collegati fra loro una pluralità di operatori: ci sono gli avvocati, i consulenti tecnici, ma soprattutto la dottrina, il cui compito è di riportare a sistema il disordine della vita quotidiana".

### 5.3. Le clausole generali nel diritto della crisi d'impresa. Questioni interpretative e sistematiche.

Si è dato atto dell'impostazione di fondo del Codice della crisi, improntata all'adozione di clausole generali, rinvenibile nell'utilizzo di espressioni a carattere valutativo.

Alcune clausole, come la buona fede, correttezza, abuso del diritto<sup>240</sup> sono mutuare da altri settori del diritto civile.

Altre, quali i doveri del debitore di assumere le idonee misure (art. 3, primo comma, CCII) e di adottare un adeguato assetto organizzativo (art. 3, secondo comma, CCII) ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi per l'adozione delle idonee iniziative per il suo superamento, come pure quello della sostenibilità economica<sup>241</sup> (artt. 21 e 87 CCII), sono di nuova introduzione.

Nella crisi d'impresa la componente valutativa propria delle clausole generali è caratterizzata dalla possibile interferenza di regole e principi di carattere economico-aziendale che, compenstrandosi nella norma, connotano di discrezionalità tecnica l'operazione interpretativa rimessa al giudice<sup>242</sup>.

Nell'analisi di siffatte clausole un primo problema si è focalizzato sull'individuazione del loro criterio integrativo esterno alla norma e finalizzato ad attribuire un significato al sintagma o termine indeterminato.

È stato osservato che, se da un lato una tecnica legislativa incentrata sulla formulazione di clausole generali strutturate sulla base di sintagmi indeterminati ha il pregio di consentire una maggiore adattabilità alle dinamiche in continua evoluzione proprie della crisi d'impresa, consentendo il contemperamento di interessi contrapposti che ruotano intorno ad essa, dall'altro non può escludersi che

---

<sup>240</sup> R. RORDORF, *Il diritto esorbitante: abuso del diritto, abuso del processo, abuso del concordato*, in *Fall.*, 2020, p. 1207 e sgg.

<sup>241</sup> Nella Direttiva *Insolvency* (Dir. UE 2019/1023) l'espressione "sostenibilità economica" era menzionata negli artt. 1, 4, 8, 10 e 19.

<sup>242</sup> R. BROGHI, *Clausole generali e diritto concorsuale*, in *Fallimento*, 2022, p. 878, ove l'autrice nella nota 15, chiarisce il concetto mediante il riferimento alla disciplina civilistica sul bilancio d'esercizio, evidenziando che nella stessa le regole contabili sono elevate a regole giuridiche, sebbene le regole contenute negli artt. 2423 ss. c.c. debbano essere interpretate alla luce dei principi contabili nazionali (O.I.C.) e internazionali (I.A.S.). lo scritto analizza l'operatività dei principi contabili in relazione alle clausole generali contenute nell'art 3 del CCII. Nella giurisprudenza si veda: Trib. Prato, 17.9.2012, in *Società*, 2013, p. 269 e sgg., con nota di P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*.

l'attività interpretativa rimessa al giudice possa sconfinare in arbitrio, in tal modo minando la certezza del diritto.

La questione è stata superata, valorizzando l'interferenza della norma giuridica con quelle elaborate nelle discipline economiche, essendosi evidenziato che, alla luce di tale aspetto, nella ricerca del criterio di integrazione del sintagma o del termine indeterminato la discrezionalità dell'interprete è di tipo tecnico, dovendo essere privilegiata un'opzione ermeneutica che individui tale criterio nelle regole elaborate dalle scienze economico-aziendali<sup>243</sup>.

Inoltre, sotto un profilo più generale, lo sconfinamento della discrezionalità in arbitrio è stata esclusa sottolineando il dovere del giudice di ricostruire il quadro sistematico di operatività della clausola generale in senso coerente con le norme della medesima disciplina, dei principi costituzionali e della stessa normativa e giurisprudenza europea<sup>244</sup>.

Un secondo filone di indagine ha riguardato gli aspetti di operatività delle clausole generali nella dinamica relazionale sottesa al bilanciamento di tutti interessi che si contrappongono nella crisi d'impresa<sup>245</sup>, intesa quale "fatto sociale"<sup>246</sup>, dunque, non solo limitata al rapporto tra debitore e creditori.

Attraverso la disamina comparativa, tanto delle discipline dettate in tema di esercizio provvisorio nel sistema pregresso (art. 104, primo comma, l.f.), che subordinava la disposizione ad una valutazione del giudice sulla sussistenza di un

---

<sup>243</sup> Sulla recezione della regola tecnica all'interno delle norme di condotta giuridicamente vincolanti si vedano: M. LIBERTINI, *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 612 e sgg.; R. RORDORF, *La continuità aziendale tra disciplina di bilanci o e diritto della crisi*, in *Società*, 2014, p. 917 e sgg., ove l'autore, facendo riferimento alla "tendenza espansiva del diritto" la qualifica come "scienza meticcica".

<sup>244</sup> A. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, cit., p. 93 e sgg.

<sup>245</sup> È opinione pacifica che le finalità o gli obiettivi delle procedure concorsuali possano essere molteplici perché diversi e non omogenei sono gli interessi al cui soddisfacimento le procedure concorsuali sono preordinate. Allo stesso modo, è possibile che, in taluni casi, i vari interessi coinvolti ed i vari obiettivi siano conciliabili tra di loro e che la soddisfazione dell'uno consenta la piena soddisfazione anche dell'altro. Tuttavia ci sono situazioni nelle quali i vari interessi ed obiettivi non possono essere tutti contemporaneamente perseguiti, poiché la soddisfazione dell'uno passa necessariamente per il sacrificio degli altri. Sulle funzioni delle procedure concorsuali, si veda: A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2017, p. 55 e sgg. Sulla esigenza di una chiara gerarchia tra gli obiettivi delle procedure concorsuali e sulla necessità di una selezione fra interessi confliggenti quando gli stessi non possano essere contemporaneamente perseguiti si veda: L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa tra diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 67 e sgg.

<sup>246</sup> A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 818 e sgg.

danno grave e di pregiudizio per i creditori, quanto nell'impianto del Codice della crisi (art. 211 CCII) con riferimento all'esercizio dell'impresa del debitore, ove, pur essendo venuto meno il riferimento al danno grave, in ragione del mutamento di prospettiva in forza del quale l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa, permane l'esigenza di concedere l'autorizzazione onde evitare un pregiudizio ai creditori, si è osservato che le attività rimesse al tribunale o al giudice delegato, impongono un bilanciamento degli interessi in gioco.

Più in generale è stato evidenziato come proprio l'importanza degli interessi che vengono in rilievo nella disciplina di una determinata fattispecie assurge a criterio guida nell'attività interpretativa rimessa giudice, consentendogli di attribuire ad un sintagma indeterminato un significato preciso idoneo a garantire il bilanciamento, che nella fattispecie della continuità d'impresa successiva al suo assoggettamento a procedura liquidatoria è individuabile con riferimento ai profili di: aggravamento del passivo per effetto della maturazione di crediti; deterioramento delle prospettive di maggiore soddisfazione dei creditori; riallocazione dell'azienda sul mercato; mantenimento dei posti di lavoro; di salvaguardia del settore economico nel cui ambito per l'impresa.

Si è, dunque, osservato che, anche nel susseguirsi di differenti versioni della medesima disciplina, l'inserimento di un principio generale nell'ambito di una norma elastica fornisce lo strumento per la soluzione dei conflitti tra interessi contrapposti, con la conseguenza per la quale essa non comporta esclusivamente il perseguimento di interessi privati, ben potendo salvaguardare interessi generali e di efficienza complessiva del sistema economico<sup>247</sup>.

È stato, altresì, delineato il rapporto sussistente, tra i principi, espressi ed inespresi, e clausole generali<sup>248</sup>, evidenziando che il compito dell'interprete è quello di muoversi tra i primi, valorizzandone la *ratio* nell'applicazione di norme elastiche, contenenti clausole generali.

---

<sup>247</sup> Si tratta di aspetti ben evidenziati nella stessa Direttiva Insolvency ove si faceva riferimento: alla promozione dell'imprenditorialità; al corretto funzionamento del mercato interno (Considerando 7) e all'economia nel suo complesso (Considerando 8).

<sup>248</sup> D'ATTORRE, *I principi generali nel diritto della crisi d'impresa*, cit., 1084.

Nel Codice della crisi la distinzione non è ben delineata se si considera che il capo dedicato ai “principi generali” si connota per la presenza di obblighi positivamente definiti attraverso il ricorso a sintagmi indeterminati propri delle clausole generali e dei principi<sup>249</sup>.

La coesistenza ha posto la necessità di delineare ulteriormente il ruolo del giudice.

Partendo dal rilievo sistematico che le clausole generali, pur non essendo principi, sono destinate ad operare nell’ambito delineato da questi ultimi<sup>250</sup>, è stato sostenuto che l’argomentazione per principi e clausole generali impone al giudice una complessa opera di ricostruzione sistematica volta a delineare la trama generale in cui la clausola è destinata ad operare.

In siffatto contesto la discrezionalità nella scelta dei principi e dei parametri valutativi di riferimento si traduce in una integrazione necessaria per attribuire un determinato significato alla clausola generale e per tale via per consentire il bilanciamento degli interessi in gioco<sup>251</sup>.

#### **5.4 Buona fede e correttezza delle parti nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Un difficile dialogo tra doveri di condotta.**

Il presente contributo non costituisce certo la sede per eseguire una analitica ricostruzione dei profili di coerenza dei principi e delle clausole generali contenuti

---

<sup>249</sup> Il potenziale conflitto tra principi generali e clausole generali non sempre è stato risolto con la prevalenza dei primi. In dottrina si veda: TERRANOVA, *I principi e il diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, p. 215 e sgg., ove l’autore si interroga sulla possibilità che una clausola generale prevalga, in alcuni casi, su un principio di diritto, e pone l’esempio del potenziale conflitto, nel sistema revocatorio, tra il principio della *par condicio creditorum* e la clausola generale della *fraus creditorum*. Nella giurisprudenza si veda: Cass. Civ., 19 febbraio 2016, n. 3324, che sulla base della clausola generale della migliore soddisfazione dei creditori ha ritenuto legittimo, a determinate condizioni, il pagamento di crediti anteriori nel concordato preventivo, benché non autorizzato, affermando che “*alla luce di tale criterio, può agevolmente escludersi non solo che il compimento dell’atto non autorizzato conduca all’automatica revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo di tale atto (il pregiudizio che esso arreca alla consistenza del patrimonio del debitore) sia ricavabile, sic et simpliciter, dalla violazione della regola della par condicio, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all’obiettivo del loro miglior soddisfacimento*”.

<sup>250</sup> S. RODOTA’, *Il tempo delle clausole generali*, cit., 714 e sgg.

<sup>251</sup> R. BROGHI, *Clausole generali e diritto concorsuale*, cit., p. 883 e sgg. G. TERRANOVA, *I principi e il diritto commerciale*, cit., p. 215 e sgg.

nel Codice della crisi con le altre norme di dettaglio contenute nel medesimo testo normativo<sup>252</sup>.

Pur limitando il discorso, non ci si può esimere dall'analizzare tra i principi di carattere sostanziale l'obbligo di buona fede e correttezza quale criterio ispiratore della condotta delle parti nelle procedure di regolazione della crisi, costituendo esso al contempo principio generale (art. 4, primo comma, CCII) e clausola generale destinata assumere contenuti variabili in funzione delle diverse possibili situazioni in cui la si possa invocare<sup>253</sup>.

È noto che il dovere di correttezza e buona fede è stato storicamente elaborato nella disciplina dei contratti, ove la clausola generale ha trovato numerosi agganci normativi.

La sua trasposizione nel settore del diritto concorsuale ha posto dubbi interpretativi, essendosi osservato come, se nella dinamica contrattuale, pur sorretta dall'intento egoistico delle parti, sussiste l'esigenza di realizzare uno scopo con-

---

<sup>252</sup> Per una analitica ricostruzione si vedano: D'ATTORRE, *I principi generali nel diritto della crisi d'impresa*, cit., p. 1086 e sgg.; ID, *La formulazione legislativa dei principi generali nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 461 e sgg.; R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 589 e sgg.; R. BROGHI, *Clausole generali e diritto concorsuale*, cit., p. 877 e sgg.

<sup>253</sup> Sulla malleabilità dell'endiadi "buona fede e correttezza" e sui suoi riflessi applicativi, si rinvia al contributo di R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 589 ove l'autore afferma "Ne deriva, inevitabilmente, un'estrema variabilità di regole dell'agire, col conseguente rischio che la concreta applicazione di tali regole non sia mai del tutto ben prevedibile, o lo sia solo in presenza di situazioni limite, ma non quando ci si colloca in quell'indefinibile zona grigia che pur sovente sussiste tra ciò che la coscienza sociale riprova e quanto essa invece comunque in qualche misura tollera. Nondimeno, credo si possa senz'altro sostenere che l'apertura dell'ordinamento giuridico a valori desunti dal tessuto sociale ed improntati al sentire morale della comunità sia oggi più che mai indispensabile, se si vuole rifuggire da un'idea del diritto come combinazione di regole destinate ad essere burocraticamente applicate del tutto indipendentemente da quell'ars boni et aequi che è condizione necessaria affinché il diritto risponda all'esigenza di giustizia innata in ogni società umana. Non occorre peraltro aggiungere che la buona fede è qui da intendersi in senso oggettivo, ossia appunto come regola di condotta improntata a correttezza così da non sacrificare ingiustificatamente l'altrui interesse; ed in questa accezione è frequente l'ancoraggio di tale regola al dovere di solidarietà, non solo politico, ma anche economico e sociale sancito dall'art. 2 Cost.". L'autore evidenzia come nella giurisprudenza è ormai invalso l'uso, nella motivazione dei provvedimenti, di riferirsi cumulativamente al principio di solidarietà enunciato dall'art. 2 Cost. ed ai canoni di correttezza e buona fede espressi da svariati articoli del codice civile. Cass., 19 giugno 2020, n. 11908.

diviso, altrettanto non può dirsi nel rapporto processuale instaurato tra parti contrapposte, in quanto connotato da posizioni ostili<sup>254</sup>.

La fase della crisi d'impresa non poteva andare esente da tali regole, non essendosi il legislatore limitato esclusivamente all'enunciazione dell'obbligo di buona fede, avendone, sotto ulteriore profilo, declinato alcune sue applicazioni.

È stato osservato che l'art. 4 del Codice della crisi costituisce una disposizione "manifesto"<sup>255</sup>, che, nell'elevare la buona fede e correttezza a principio generale imposto a tutti i soggetti coinvolti, realizza quell'approccio comunitario e solidaristico che caratterizza l'intera normativa concorsuale<sup>256</sup>

In primo luogo il dovere assume il significato di comportamento leale e rispettoso delle regole che delimitano l'utilizzo degli strumenti processuali.

La sua violazione dà luogo all'abuso, riferibile, non solo all'utilizzo degli elementi negoziali, ma anche processuali, propri degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza<sup>257</sup>.

Sono tenute al rispetto del dovere di correttezza e buona fede tutte le parti sin dalla fase delle eventuali trattative, come pure nella fase dell'esecuzione degli ac-

---

<sup>254</sup> A. SCARPA, *Abuso del processo: clausola generale o pleonasma?* in *Contr. e impr.*, 2012, p. 1131, ove l'autore osserva che "tra le parti del processo, a differenza di quanto accade tra le parti del contratto, non corrono vincoli di fedeltà e di impegno di cooperazione nell'interesse altrui".

<sup>255</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit., p. 824.

<sup>256</sup> M. FABIANI, *Il valore della solidarietà nell'approccio e nella gestione della crisi*, cit., p. 8 e sgg.

<sup>257</sup> L'abuso del diritto costituisce una figura controversa in dottrina e in giurisprudenza, essendo stato alternativamente qualificato come clausola generale o principio generale. In ambito concorsuale la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'abuso del diritto nei seguenti casi: proposta di concordato fallimentare c.d. espropriativa (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24359); presentazione della domanda di concordato, ordinaria o con riserva, con finalità meramente dilatorie della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935); vexata quaestio inerente all'applicazione del criterio della prevalenza quale possibile discrimen tra concordato preventivo in continuità aziendale e concordato liquidatorio (Cass. 1° marzo 2022, n. 6772; Cass. 15 gennaio 2020, n. 734); ipotesi del piano concordatario che prevede lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. in violazione dei doveri di correttezza e buona fede (Cass. 23 novembre 2020, n. 26568). Le richiamate applicazioni hanno operato l'abuso del diritto come limite negativo all'esercizio del debitore di regolare la crisi di impresa secondo le regole del concordato preventivo o a quello del terzo che fa una proposta di concordato fallimentare. E difatti, la finalità ulteriore perseguita nell'esercizio di un determinato diritto è stata sanzionata con l'inammissibilità della proposta concordataria del debitore o del terzo nella misura in cui diveniva inaccettabile il sacrificio imposto agli interessi dei creditori o dello stesso debitore nell'ipotesi di proposta di concordato fallimentare del terzo. L'elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del diritto in ambito concorsuale è riproponibile anche nel vigore del Codice della crisi. In tal senso: R. BROGHI, *Clausole generali e diritto concorsuale*, cit., p. 886 e sgg.

cordi, nonché in quella di svolgimento delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza<sup>258</sup>.

Non essendo state inserite nel Codice della crisi norme che facciano discendere dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede l'eventuale invalidità o inammissibilità di specifici atti, si è concluso che la stessa sia sanzionata attraverso il rimedio risarcitorio<sup>259</sup>.

Nel diritto della crisi la buona fede e correttezza, quale principio generale espresso, se da un lato trae il suo fondamento dal dovere di solidarietà costituzionale (art 2 Cost.), dall'altro non costituisce una mera riproduzione della clausola generale di buona fede prevista dal codice civile nelle discipline delle obbligazioni (art 1175 c.c.) e del contratto in tema di trattative (art. 1337 c.c.), interpretazione (art. 1366 c.c.) ed esecuzione (art. 1375 c.c.), atteso che il suo ambito operativo è molto più ampio sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Quanto all'aspetto soggettivo il principio è destinato a regolamentare i profili negoziali degli strumenti di regolazione della crisi e gli stessi aspetti procedurali.

E difatti, sebbene il testo dell'art. 4 del CCII fa riferimento al "*corso delle trattative*" e ai "*procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi*", ragioni di ordine sistematico, desumibili dall'analisi dell'intero impianto normativo, consentono di escludere una interpretazione ristretta sul rilievo che il principio deve necessariamente anche nelle fasi esecutive, costituendo mezzo al fine per il raggiungimento dello scopo.

Per le medesime ragioni il riferimento testuale agli "*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" non esclude l'operatività del principio nell'accesso e nelle fasi esecutive delle procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale e liquidazione e controllata)<sup>260</sup>.

---

<sup>258</sup> Il riferimento testuale alle "procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" consente di ritenere che il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, sorga sin dal momento in cui tra il debitore e il creditore siano sorti rapporti obbligatori destinati a trovare soluzione nelle diverse procedure regolate dal codice della crisi, dunque anche di quelle liquidatorie.

<sup>259</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 596 e sgg.

<sup>260</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 825, ove l'autore precisa che «Il mancato richiamo alle procedure di insolvenza è, tuttavia, solo la conseguenza del difetto di coordinamento della norma in esame con le modifiche apportate dal decreto correttivo del 2024, che, superando precedenti incertezze, ha con nettezza distinto gli strumenti di regolazione della crisi dalle procedure di insolvenza (arg. ex art. 2, comma 1, lett. m-bis, CCII). Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla certa applicabilità del dovere di buona fede e correttezza anche ai

In relazione all'aspetto soggettivo la maggiore portata del principio si evidenzia ove si consideri che, essendo la norma destinata al debitore, creditori e a ogni altro soggetto interessato della crisi, esso non è confinato nella dimensione dualistica che nel diritto civile involge i contraenti contrattuali.

I soggetti interessati, che a vario titolo partecipano alla regolazione della crisi, non possono essere identificati a priori sulla base di parametri prefissati, potendo l'interesse divenire ed essere considerato concreto solo tenuto conto delle peculiarità del caso concreto di crisi<sup>261</sup>.

L'estensione del dovere anche a terzi soggetti, diversi dal debitore e dai creditori, titolari di rapporti obbligatori incisi dallo stato di crisi, costituisce indice rivelatore del processo di metamorfosi degli strumenti di regolazione della crisi, cui si è fatto cenno, oggi contraddistinti da una maggiore dimensione pubblicistica, in virtù della quale l'esigenza di perseguire interessi generali legittima il depotenziamento dell'efficacia degli istituti di diritto privato con inevitabile compromissione delle prerogative che tradizionalmente costituivano l'asse portante del sistema concorsuale.

Diviene, dunque, essenziale, individuare la portata del dovere di buona fede e correttezza, dovendosi rimarcare che, mentre nel diritto dei contratti l'obbligo determina un impegno di protezione, idoneo ad imporre al singolo contraente di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi della controparte, seppur nel limite del sacrificio apprezzabile per il soggetto agente<sup>262</sup>, dall'altro nella composizione negoziata degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e nelle procedure di insolvenza il dovere di cooperazione permette di conferire rilievo giuridico all'interesse di tutte le parti coinvolte, consentendo una valutazione complessiva e sincronica di tutti gli interessi, soprattutto al fine di valutare l'effettiva legittimità e modalità di esercizio dei diritti.

In siffatto contesto l'*agere licere* rispettoso del dovere di buona fede impone ai soggetti investiti della crisi comportamenti leali che, senza risolversi in un sa-

---

*procedimenti per l'accesso alle procedure di insolvenza ed alle successive fasi di svolgimento ed esecuzione delle stesse».*

<sup>261</sup> A titolo esemplificativo si possono annoverare tra i terzi i soci della società debitrice, le organizzazioni sindacali ed anche i terzi interessati a rilevare a vario titolo nell'ambito di una vicenda circolatoria l'azienda, o suoi rami o ancora asset dell'imprenditore in stato di crisi.

<sup>262</sup> Nella giurisprudenza si vedano: Cass. 20 gennaio 2022, n. 1825; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27122.

crifizio apprezzabile per la parte agente<sup>263</sup>, tenga conto anche degli interessi delle altre parti.

Gli ulteriori doveri del debitore, enunciati dall'art. 4, secondo comma, CCII, costituiscono delle particolari specificazioni del più generale dovere di correttezza e buona fede previsto dal primo comma della medesima norma.

In primo luogo la norma fa riferimento al dovere del debitore di verità e trasparenza che gli impone, superando il riserbo circa gli *interna corporis* dell'impresa e le sue personali condizioni economico-patrimoniali, di fornire tutte le informazioni necessarie perché i creditori, che sopportano il rischio della sua insolvenza e sono chiamati a loro volta a collaborare al tentativo di evitarla, e gli stessi organi preposti alla gestione delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza possano assumere consapevolmente le loro determinazioni.

Quanto al perimetro dell'obbligo informativo la lettera a) della norma precisa che le informazioni devono essere appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto, evidenziando la necessità di vagliare nel caso concreto se le stesse possano davvero dirsi adeguate allo scopo<sup>264</sup>.

Con riferimento a tale obbligo il dovere di correttezza e buona fede comporta che le informazioni e i dati offerti siano connotati da chiarezza e completezza in modo da non generare equivoci e fraintendimenti nell'altrui esame<sup>265</sup>.

In concreto compete al debitore di fornire tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e

---

<sup>263</sup> M. SPIOTTA, *Ruolo dei creditori nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza*, in *Fallimento*, 2022, p. 1286, ove l'autrice osserva che nel diritto della crisi la nozione di apprezzabile sacrificio «è predeterminata ex lege e non può superare quello che il creditore subirebbe se il debitore fosse assoggettato a una procedura liquidatoria».

<sup>264</sup> Trib. Brescia, 30 settembre 2024, in *ilcaso.it*: “Il giudizio positivo di funzionalità delle misure protettive del patrimonio ad assicurare il buon esito delle trattative, richiesto dal comma 4 dell'art. 19 CCII, postula anzitutto che il debitore tenga un comportamento di leale collaborazione (cfr. artt. 4 e 16 CCII) con i creditori e con l'esperto, in particolare ponendo quest'ultimo concretamente nelle condizioni di favorire una soluzione concordata della crisi: rispondendo fattivamente ai rilievi e alle lacune da quest'ultimo segnalati durante gli incontri e trasmettendo un corredo documentale completo, tanto della propria situazione debitoria, quanto delle poste attive effettivamente esistenti”.

<sup>265</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 825, ove l'autore precisa che «Anche nel caso della disciplina degli obblighi informativi, come già con riguardo al dovere di buona fede e correttezza, la lettera della norma sconta un difetto di coordinamento a seguito del decreto correttivo del 2024, non indicando espressamente anche le procedure di insolvenza, che però devono essere sicuramente recuperate in via interpretativa quale campo di applicazione del dovere di informazione del debitore, la cui violazione può essere ostativa al beneficio dell'esdebitazione (art. 280 CCII)».

allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, onde consentire effettivamente ai creditori ed agli eventuali organi di assumere determinazioni informate e pienamente consapevoli<sup>266</sup>, colmando l'inevitabile asimmetria informativa con gli altri soggetti, che talvolta ostacola il buon esito del percorso<sup>267</sup>.

Sono, però, escluse dal dovere informativo le informazioni strettamente riservate, segreti industriali, *know how* anche non coperto da privativa e, in generale, tutte le informazioni la cui divulgazione può danneggiare l'imprenditore

In ambito concordatario poi la violazione dell'obbligo di informazione viene espressamente sanzionata, essendo considerata "atto di frode" idoneo a dare luogo alla eventuale revoca dell'ammissione alla procedura (art. 106 CCII).

L'art 4, secondo comma, let. c) CCII impone al debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione delle procedure, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori, in coerenza col dovere imposto dall'art. 3 CCII in tema di tempestiva rilevazione della crisi e di adozione delle idonee iniziative.

Il principio di buona fede consente di delineare il parametro della regola di condotta imposta al debitore, dovendosi osservare che non basta che egli attivi tempestivamente gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per fronteggiare la situazione di crisi o d'insolvenza, divenendo imprescindibile che continui poi ad adoperarsi affinché le procedure intraprese si svolgano con la necessaria rapidità, dunque, facendosi carico anche di interessi altrui, non necessariamente coincidenti con i propri.

In siffatto contesto il dovere del debitore implica necessariamente la squalifica di ogni possibile comportamento ostruzionistico, e, quindi, di quelle forme di abuso del processo, talvolta attuate esercitando strumentalmente diritti o facoltà che l'ordinamento attribuisce alla parte per meglio garantirne la difesa, ma che

---

<sup>266</sup> R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 596 e sgg.

<sup>267</sup> Sugli effetti negativi dell'asimmetria informativa tra debitore e creditori sul percorso di risanamento si veda: N. USAI, *La crisi d'impresa tra responsabilità e irrazionalità*, Giuffrè, Milano, 2025, p. 85 sgg., ove l'autore precisa che «l'asimmetria informativa viene a interferire nel rapporto tra debitore e creditori, in quanto potenzialmente idonea a condurre a una resistenza nell'utilizzazione delle risorse disponibili da parte di questi ultimi in ragione del rischio di azzardo morale da parte del debitore e, comunque, dell'incertezza associata al grado di rischio assunto in relazione alla specifica impresa».

possono anche offrire il destro per tattiche maliziosamente volte ad ostacolare il decorso del procedimento.

L'ultimo dovere imposto al debitore è delineato dall'art. 4, secondo comma, lett c) CCII, disponendosi che durante una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza la gestione dell'impresa debba essere condotta nell'interesse prioritario dei creditori.

La norma realizza un rovesciamento della logica di funzionamento dell'attività di impresa, prevedendo che al cospetto di una situazione di crisi o insolvenza la funzione remunerativa del capitale in favore dei suoi titolari venga surrogata dall'esigenza di salvaguardare, per quanto possibile ed in via prioritaria, le ragioni dei creditori, divenute valore predominante e meritevole di tutela per l'ordinamento<sup>268</sup>.

La traslazione del rischio<sup>269</sup> si giustifica ove si consideri che in un contesto aziendale connotato da patrimonio non insufficiente per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, ulteriori perdite accrescono il pregiudizio dell'interesse dei creditori, vedendo essi diminuire l'attivo disponibile per il loro soddisfacimento, mentre non producono ulteriori conseguenze negative per i soci, avendo essi già perduto le probabilità di remunerazione e rimborso del loro investimento<sup>270</sup>.

---

<sup>268</sup> Sulla ratio della disposizione, si vedano: R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 598; F. BORDIGA, *Gli obblighi degli amministratori nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Liber amicorum Aldo A. Dolmetta*, a cura di E. GINEVRA - R. LATTANZI - U. MALVAGNA - U. MINNECI - G. MUCCIARONE - A. SCIARRONE ALIBRANDI, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, p. 489; L. BENEDETTI, *L'organo gestorio della società in crisi fra interesse dei soci e interessi altri: i principi della direttiva sui Preventive Restructuring Frameworks e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali*, in *Riv. dir. comm.*, 2023, I, p. 112 e sgg.; A. SANTONI, *Doveri e responsabilità degli amministratori durante le procedure di ristrutturazione*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 821 e sgg.

<sup>269</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 841, ove l'autore precisa che «Non sembra assumere particolare significato ermeneutico, né smentire il richiamato rapporto con le riflessioni sulla traslazione del rischio ai creditori, la considerazione che il dovere è posto in capo al debitore e non specificamente in capo agli amministratori della società debitrice. La circostanza si spiega in ragione dell'inclusione della disposizione nell'ambito dei principi generali che delineano gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, così da vedere necessariamente quale destinatario il debitore, qualunque sia la forma giuridica attraverso la quale svolge la propria attività, d'impresa o anche non d'impresa».

<sup>270</sup> B. LIBONATI, *Prospettive di riforma sulla crisi dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 331 e sgg.; L. STANGHELLINI, *Proprietà e controllo dell'impresa in crisi*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1048 e sgg.; ID., *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 50-51; M. MOZZARELLI, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori sociali nella s.r.l.*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 15 e sgg.; M. MIOLA, *Riflessioni sui doveri degli amministratori in prossimità dell'insolvenza*, in *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Cacuc-

Non sembra assumere particolare significato ermeneutico, né smentire il richiamato rapporto con le riflessioni sulla traslazione del rischio ai creditori, la considerazione che il dovere è posto in capo al debitore e non specificamente in capo agli amministratori della società debitrice.

La circostanza si spiega in ragione dell'inclusione della disposizione nell'ambito dei principi generali che delineano gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, così da vedere necessariamente quale destinatario il debitore, qualunque sia la forma giuridica attraverso la quale svolge la propria attività, d'impresa o anche non d'impresa.

Ai doveri dei creditori è dedicata la previsione contenuta nell'art. 4, quarto comma, CCII, a tenore della quale i creditori hanno l'obbligo di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare la riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

La norma ha costituito una significativa innovazione nel sistema del diritto della crisi d'impresa, storicamente sorretto dall'idea che si dovesse minimizzare il pregiudizio arrecato al ceto creditorio dalla situazione di crisi o d'insolvenza del debitore.

Al fine di delineare il perimetro dell'obbligo di correttezza e buona fede è stato espressamente ribadito il dovere di leale comportamento<sup>271</sup> nelle procedure di risoluzione della crisi, declinandolo in termini di collaborazione e riservatezza.

---

ci Editore, Bari, 2011, p. 609 e sgg.; G. FERRI JR., *Il ruolo dei soci nella ristrutturazione finanziaria dell'impresa alla luce di una recente proposta di direttiva europea*, in *Dir. fall.*, 2018, I, p. 536 e sgg.; F. DENOZZA, *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi*, in *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, a cura di A. Jorio, Giuffrè, Milano, 2012, p. 181 e sgg.; V. CALANDRA BUONAURA, *La gestione societaria dell'impresa in crisi*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, III, Utet, Torino, 2014, p. 2596 e sgg.; F. BRIZZI, *Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto societario della crisi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 11 e sgg.; L. BENEDETTI, *La posizione dei soci nel risanamento della società in crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di sopportare) (Aufopferungs- o Duldungspflicht)?*, in *RDS*, 2017, p. 790 e sgg.; D. VATTERMOLI, *La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 890 e sgg.; R. SACCHI, *La governance societaria nella crisi d'impresa*, in *La crisi di impresa del nuovo codice: problemi e prospettive*, a cura di F. BARACHINI, Giappichelli, Torino, 2024, p. 183 e sgg.; D. STANZIONE, *Il «controllo finanziario» dei creditori sulle società di capitali, tra solvenza e insolvenza dell'impresa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, pp. 601-602.

<sup>271</sup> È stato osservato che con la formulazione della norma il legislatore ha inteso disincentivare il comportamento dei creditori bancari, notoriamente improntato ad una certa burocratica apatia ed al

Naturalmente il dovere di leale collaborazione gravante sul creditore non può spingersi sino ad implicare il sacrificio del suo interesse a ricavare dalla procedura il miglior risultato possibile.

Oltre che nell'art. 4CCII la buona fede è inoltre richiamata nel percorso di composizione negoziata della crisi, prevedendo l'art. 17, quinto comma, CCII, la facoltà per l'esperto nel corso delle trattative di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se l'equilibrio dell'accordo è stato alterato in ragione di circostanze sopravvenute<sup>272</sup>.

Si precisa che le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

Volendo delineare qualche parametro applicativo del principio di buona fede con riferimento ai creditori<sup>273</sup> si evidenzia che nella composizione negoziata essi sono destinatari di un dovere di buona fede qualificato<sup>274</sup> dal quinto comma dell'art. 16 CCII, in senso positivo, imponendosi il dovere di collaborazione, e in negativo, vietandosi le condotte abusive.

---

desiderio di non assumere la responsabilità di scelte talvolta delicate, che spesso ha costituito ostacolo al raggiungimento tempestivo di possibili soluzioni delle crisi aziendali. Il mancato rispetto della norma è sanzionato col sorgere di una responsabilità risarcitoria in favore del debitore, dei creditori e, se del caso, degli organi delle procedure concorsuali legittimati ad esercitare i diritti del debitore e della massa dei creditori. R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit. p. 598.

<sup>272</sup> Nella versione finale dell'art. 22 CCII, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 83/2022, è stata eliminata la fase eventuale in precedenza prevista per l'ipotesi di inutile esito della rinegoziazione volontaria costituita dall'intervento giudiziale di rideterminazione equitativa delle condizioni contrattuali contenuto nell'art. 10, comma 2, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. L. 21 ottobre 2021, n. 147.

<sup>273</sup> Per una distinzione tra i creditori "comuni" e "professionali" (banche, intermediari finanziari e mandatari e cessionari di crediti si veda: D. LENZI, *I doveri dei creditori nella crisi d'impresa*, Giuffré, Milano, 2023, p. 252 e sgg.

<sup>274</sup> G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, in *dirittodellacrisi.it*, 9 febbraio 2023; S. BONFATTI, *La nuova finanza bancaria in progress nella Composizione negoziata della crisi d'impresa*, in *Bancaria*, 2022, p. 103 e sgg.; G. MEO, *La responsabilità nella composizione negoziata*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 846 e sgg.; L. STANGHELLINI - N. USAI, *La gestione dei crediti deteriorati: strumenti giuridici, best practices e possibili evoluzioni, anche alla luce del codice della crisi*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 1009 e sgg.; A. GUIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, p. 20 e sgg.

In senso positivo si impone a tutti i creditori solo di riscontrare tempestivamente e motivatamente<sup>275</sup> le proposte e le richieste del debitore nel corso delle trattative, senza che l'assolvimento del dovere possa comportare un dover generalizzato di accettazione o, ancora, divenire espressione di voto favorevole nelle procedure concordatarie e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

E difatti, il mancato consenso o il voto contrario del creditore, giustificato dalla scelta soggettiva di massimizzare il proprio soddisfacimento in termini quantitativi o temporali è indifferente alle contrapposte esigenze del debitore, dei creditori e dell'interesse collettivo alla salvaguardi a dell'attività aziendale.

L'autonomia negoziale del creditore nell'esprime il proprio volere sulle proposte non può essere incisa da un uso disinvolto del dovere di buona fede<sup>276</sup>, incontrando quest'ultimo un limite nel sacrificio apprezzabile del creditore.

Pertanto, il creditore che abbia riscontrato le proposte e le comunicazioni del debitore nel corso delle trattative potrà liberamente determinarsi nel senso di non accettarle e o di votare in senso contrario.

Chiarito questo aspetto giova osservare come, invero, il sistema delineato dal Codice della crisi, se da un lato si propone di tutelare i creditori, ponendo in essere tutti i mezzi perché la realizzazione dei loro interessi sia consentita entro determinati limiti, prevede, però, dall'altro, proprio nella consapevolezza del danno che l'insolvenza dell'impresa arreca all'economia generale, modelli di preservazione, per quanto possibile, dell'impresa attraverso la continuità aziendale.

---

<sup>275</sup> Trib. Vasto, 28 dicembre 2024, in *ilcaso.it*: «Deve essere accolta la richiesta della società istante di revoca delle intervenute revoche degli (e recessi dagli) affidamenti creditizi da parte della banca nel corso della composizione negoziata, a mente dell'art. 18, comma 5, CCII (nella fattispecie la banca nulla ha specificato al riguardo della comunicazione di revoca degli affidamenti, né ha dato conto delle ragioni specifiche della decisione assunta in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, in quanto si è limitata a riferire, solo genericamente, nella nota stessa, che la revoca è intervenuta “a seguito dell'andamento anomalo del rapporto costituito dalla notifica sulle casse della scrivente di pignoramenti e dalla presenza di segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi”. Risulta non rispettoso del disposto normativo di cui all'art. 16, comma 5, CCII (da leggersi in combinato disposto con il fondamentale art. 4 Doveri delle parti CCII) nella parte in cui contempla che “L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”, il comportamento dell'Istituto di credito che non fornisca a tal fine adeguata motivazione».

<sup>276</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 830. *Contra*, sembrerebbe, F. DI MARZIO, *Diritto dell'insolvenza*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 214, secondo cui «non corrisponderebbero a condotte corrette e tenute in buona fede quelle che estremizzano la posizione creditoria, condizionando la ristrutturazione al pagamento dei debiti piuttosto che alla conservazione dell'impresa».

Corollario di tale impostazione sistematica è che negli strumenti di regolazione della crisi il contratto non rappresenta più il mezzo per ricomporre gli interessi di due o più soggetti con effetti limitati alla loro sfera giuridica, essendone stata alterata la libertà negoziale a favore della centralità della regola della maggioranza.

Se ne trae riprova soffermandosi ad analizzare, senza pretesa di esaustività, alcuni istituti contemplati nel codice.

Nell'istituto degli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII), è stato previsto che la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti venga applicata, in deroga al disposto degli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti, inseriti nella medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici omogenei. Sussistendo tutte le condizioni analiticamente contemplate dall'art. 61 CCII, il raggiungimento delle maggioranze qualificate in termini di somme dei creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria (75%, ovvero 60% per quelli perfezionati all'esito della composizione negoziata) consente l'estensione nei confronti dei creditori non aderenti, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di soddisfacimento dei creditori non inseriti nella categoria in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria attraverso il ricavato della prosecuzione dell'attività di impresa.

Non dissimili le considerazioni da operarsi soffermandosi ad analizzare l'istituto della convenzione di moratoria (art. 62 CCII), ove l'operatività della regola della maggioranza del 75% dei creditori inseriti in una categoria con i medesimi criteri contemplati nella disciplina degli accordi di ristrutturazione, produce effetti nei confronti dei creditori non aderenti, sempre in deroga al disposto degli artt. 1372 e 1411 c.c., consentendo il percorso di risanamento immunizzando da condotte ostruzionistiche la dilatazione delle scadenze, la sospensione delle azioni esecutive e gli accordi di rinuncia al credito.

Nella transazione fiscale dei crediti tributari e contributivi, quando utilizzata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), in assenza del consenso dei creditori pubblici può addivenirsi all'omologazione (c.d. *cram down*) quando l'adesione sia decisiva ai fini del rag-

giungimento delle maggioranze e alla condizione che la proposta di transazione sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria<sup>277</sup>.

Il sistema individua ulteriori strumenti per vincolare la minoranza e, finanche la maggioranza, alle esigenze pubblicistiche di riuscita dello strumento di regolazione della crisi prescelto.

Nelle varie forme di concordato preventivo (art. 84 CCII) e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 *bis* CCII), attraverso le regole del voto si garantisce la soggezione della minoranza dissenziente al volere della maggioranza.

Più in particolare, nel concordato preventivo in continuità aziendale, essendo consentita la ristrutturazione trasversale operante sulla base anche del voto di una sola classe "interessata" di creditori, si assiste finanche al dominio della minoranza sulla maggioranza<sup>278</sup>.

La contaminazione pubblicistica è ancora più evidente negli istituti del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (art. 25 *sexies* CCII), nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) e nel concordato della liquidazione coatta amministrativa (art. 314 CCII), nei quali i creditori sono del tutto privati del diritto di voto, potendo solo opporsi all'omologazione.

---

<sup>277</sup> La transazione fiscale è stata introdotta nella composizione negoziata della crisi, senza tuttavia l'opzione del *cram down*, ad opera dall'art. 5, nono comma 9, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo *ter*), attraverso l'inserimento del comma 2 *bis* nell'art. 23 CCII, rubricato "*Conclusione delle trattative*", con decorrenza dal 28 settembre 2024. Nel sistema precedente, stante l'operatività del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, era preclusa all'imprenditore la facoltà di formulare una proposta transattiva erariale. L'unico rimedio alla carenza normativa era rappresentato dalla possibilità del debitore di percorrere la "transazione" con l'Amministrazione finanziaria, veicolando le sorti della composizione negoziata in uno degli strumenti contemplati dagli artt. 23, secondo comma, e/o 25 *quater*, quarto comma, CCII, ovvero: concordato preventivo (art. 84 CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII); piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64 *bis* CCII); concordato minore per le imprese sotto soglia (art. 74 CCII). Le modifiche apportate dal Correttivo *ter* consentono di addivenire alla falciatura del credito erariale in via negoziale senza l'opzione del *cram down*. Per una disamina dell'istituto nella composizione negoziata si veda: L. GAMBI, *Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2025.

<sup>278</sup> Sull'argomento anche con specifico ai richiami dei contributi dottrinali si veda: A. VALERIO, *La ristrutturazione trasversale dei debiti nel concordato preventivo in continuità*, in *Temi Romana*, 2024, n. 2-3, pp. 77-94.

Il tratto comune di tali strumenti è costituito dalla recessione delle facoltà decisorie dei creditori per favorire la prevalenza dell'interesse collettivo sull'interesse individuale<sup>279</sup>.

Al di fuori di questi strumenti non sono consentite ulteriori forme di “funzionalizzazione” del consenso o del voto dei creditori basati sul dovere di buona fede e correttezza<sup>280</sup>.

La formulazione in negativo del dovere di buona fede in capo ai creditori comporta il divieto di condotte finalizzate a limitare l'agire del debitore, tra le quali possono essere annoverate a titolo indicativo e non esaustivo: la presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale nel corso delle trattative finalizzata alla stipula di un accordo negoziale per la regolazione della crisi e dell'insolvenza, con l'intento di ottenere una migliore soddisfazione rispetto a quella degli altri creditori in posizione omogenea; quella di un creditore privilegiato che, in presenza di una proposta di concordato preventivo che preveda l'integrale e immediato pagamento, rinunci al diritto di prelazione ed eserciti il voto al solo fine di pregiudicare il proponente il concordato.

Le forme di tutela avverso le condotte lesive dell'obbligo di buona fede sono di tipo risarcitorio, essendo consentito ai soggetti che hanno subito un danno eco-

---

<sup>279</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit., p. 831, ove l'autore precisa che “L'argomento è vasto e complesso, anche perché diverse sono le tecniche normative per raggiungere l'obiettivo della prevalenza dell'interesse collettivo su quello individuale e differenziati i limiti applicativi di ciascuno e, prima ancora, la giustificazione sistematica”. Sul punto si vedano: M. FABIANI, *Revisione critica dei principi in tema di classi di creditori*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2025, p. 8 e sgg.; M. FABIANI, *Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna*, in *Fallimento*, 2022, p. 1487 e sgg.; G. D'ATTORRE, *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, in *Fallimento*, 2023, p. 301 e sgg.; F. DI MARZIO, *Diritto dell'insolvenza*, cit., p. 204; V. PINTO - R. SACCHI, *Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli adr e nel pro*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 488; F. D'ALESSANDRO, *Efficienza e giustizia distributiva nelle procedure concorsuali*, cit., p. 379.

<sup>280</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 831, ove l'autore chiarisce che «(...) non si può surrettiziamente utilizzare un principio generale, espressione del carattere comunitario della situazione di crisi, per allargare le maglie delle deroghe al concorrente principio dell'autonomia negoziale dei creditori e per marginalizzare ulteriormente il ruolo dei creditori negli strumenti e nelle procedure negoziali. Questo limite ad un “abuso” della buona fede non lascia, peraltro, il debitore e gli altri soggetti interessati alla regolazione della crisi privi di adeguati strumenti di tutela, né pregiudica il valore della continuità dell'impresa che caratterizza il diritto della crisi, proprio perché il debitore ha a disposizione altri ed efficaci strumenti per superare un diniego, a maggior ragione se irragionevole o strumentale, del creditore. Tali strumenti, però, operano nel rispetto dei limiti ed alle condizioni posti dal legislatore e non in una condizione di incertezza e sostanziale anarchia interpretativa del giudice, come avverrebbe invocando il dovere di buona fede».

nomicamente apprezzabile nell'ambito di una riscontrabile relazione causale di agire in danno del soggetto che le ha provocate.

La tutela risarcitoria pone il delicato problema dell'individuazione dei soggetti danneggiati che nel caso della crisi potrebbero essere oltre al debitore anche i creditori.

Con particolare riferimento alla condotta illecita violativa del dovere di buona fede è stato evidenziato che, se da un lato essa assume una efficacia plurioffensiva idonea a colpire il patrimonio del debitore e degli stessi creditori, dall'altro il danno al patrimonio del debitore, in quanto già incapiente, riverbera a carico degli altri creditori, generando una minore possibilità di rimborso, con un evidente rischio di duplicazione della stessa pretesa risarcitoria<sup>281</sup>.

In molte situazioni il solo risarcimento del danno costituisce una reazione inadeguata e insufficiente, richiedendo la condotta lesiva del dovere di buona fede altre forme di tutela che consentono di negare gli effetti dell'atto con il quale è stata effettuata la violazione.

Negli esempi sopra citati la condotta abusiva del creditore che abbia presentato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale potrà essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità.

Ed ancora, la condotta del creditore che abbia rinunciato alla prelazione per esprimere il voto in sede concordataria in danno del debitore deve essere sanzionata con la privazione di quella utilità che lo stesso vuole "abusivamente" ottenere senza sacrificio, perché il trattamento dei creditori privilegiati e chirografari è lo stesso, ossia l'ammissione al voto ed il suo esercizio<sup>282</sup>.

---

<sup>281</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 835.

<sup>282</sup> G. D'ATTORRE, *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, cit. p. 835.

## CAPITOLO III

### RILIEVI DI SINTESI

L'indagine svolta ha fatto emergere l'esigenza di ricorrere a soluzioni tendenzialmente di tipo manutentivo del rapporto contrattuale a supporto di quegli strumenti essenziali per l'attività d'impresa, essendo radicalmente mutato l'approccio alla crisi d'impresa con proiezione nella fase dell'anticipazione e attribuzione di una preferenza per le soluzioni di tipo negoziale.

La prospettiva europea, le prassi del commercio internazionale, il dibattito interno in ordine all'individuazione della sussistenza di un obbligo di rinegoziare evidenziano la necessità di ricorrere tendenzialmente a meccanismi manutentivi dei rapporti contrattuali soprattutto nella disciplina dei contratti d'impresa.

Nel nostro ordinamento, in assenza, sia nella disciplina generale, che in quella speciale, di una norma di portata generale che regolamenti la rinegoziazione, è opportuno soffermarsi ad individuare le forme di intervento sul sinallagma contrattuale, che, invero, si rendono possibili ove si ponga mente alla portata dispositiva della fattispecie dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delineata dall'art. 1467 c.c.

Nel contesto normativo è, infatti, consentito alle parti di sottrarsi al rimedio risolutorio, introducendo nell'accordo una regola per la gestione delle sopravvenienze perturbative del sinallagma contrattuale, non essendo l'autonomia contrattuale limitata quando esercitata entro i limiti dell'ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.) per perseguire interessi meritevoli di tutela (1322 c.c.).

In siffatta prospettiva non si ravvisano ostacoli alla fantasia negoziale delle parti nell'individuazione di meccanismi idonei a riscrivere i contratti d'impresa allo scopo di adeguare in modo flessibile<sup>283</sup> la fase esecutiva nel caso in cui sopraggiunga una sopravvenienza perturbativa dell'iniziale equilibrio del rapporto.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà connesse alla preventiva individuazione dei meccanismi di rischio che possono incidere sull'esecuzione dei contratti

---

<sup>283</sup> C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, in *Contratti*, 2020, p. 367 e sgg.

d'impresa, essendo volubili i fenomeni economici<sup>284</sup>, non vi è dubbio che essi possano essere strutturati tenuto conto del contesto economico all'interno del quale l'imprenditore è destinato ad operare.

Invero, una possibile soluzione funzionale alla salvaguardia del rapporto è desumibile nella prassi commerciale, ove l'eccessiva onerosità è affrontata attraverso il ricorso preventivo a meccanismi di revisione che, in concreto, si sviluppano in clausole di adeguamento automatico, di revisione o di rinegoziazione<sup>285</sup>

Le clausole di adeguamento individuano preventivamente i presupposti al cui verificarsi opera automaticamente il meccanismo di riequilibrio contrattuale.

Il meccanismo delineato dalla clausola non richiede una ulteriore attività decisionale dei contraenti perché le modalità di ripartizione del rischio producono effetti in modo automatico al verificarsi delle situazioni descritte nell'accordo contrattuale<sup>286</sup>.

La conservazione del rapporto può essere garantita alternativamente attraverso l'individuazione di un parametro oggettivo di indicizzazione<sup>287</sup>, ovvero me-

---

<sup>284</sup> S. LEUZZI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione dei contratti d'impresa*, cit., p. 1067 e sgg. In precedenza la necessità indeterminate situazioni dell'intervento giudiziale era stata evidenziata da F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 846, ove l'autore afferma che «volgendo lo sguardo al contesto socio-economico ci si avvede che il contratto, specialmente ove la sua esecuzione sia destinata a protrarsi nel tempo, non potrà mai esprimere compiutamente le regole idonee a governare ex ante eventuali sopravvenienze: ciò è impedito dalla c.d. razionalità limitata dei contraenti sicché il controllo ex post e il conseguente intervento giudiziale per decidere sugli squilibri determinati dal mutamento delle circostanze saranno ineliminabili».

<sup>285</sup> V. M. CESARO, *Le misure restrittive derivanti dalla pandemia da Coronavirus e la rinegoziazione dei contratti in corsi di esecuzione*, in *Gazzetta Forense*, 2021, p. 8; ID., *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit., p. 243 e sgg. 2000; C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, cit., p. 367 e sgg.; F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 858; E. DEL PRATO, *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 801; M. P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 411 e sgg.; S. LANDINI, *Vincolatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, cit., p. 179 e sgg.; F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, cit., p. 354 e sgg.; E. TUCCARI, *La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 843e sgg.; G. GORNI, *Le clausole di rinegoziazione, in Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa*, cit., p. 37 e sgg.; M. J. BONELLI, *La revisione dei contratti ad opera di terzi: una nuova forma di arbitrato?*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, p. 315 e sgg.

<sup>286</sup> E. TUCCARI, *La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 851 e sgg.

<sup>287</sup> V. DI GREGORIO, *Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell'introduzione dell'imprévision nel code civil francese*, cit., p. 398; F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 354 e sgg., che fa rientrare nella fattispecie le c.d. clausole oro, clausole merce, clausole indice, con le quali le parti intendendo salvaguardarsi contro le

dianche l'utilizzo di un sistema più complesso, ritenuto necessario a contrastare eventuali avvenimenti sopravvenuti durante l'esecuzione del rapporto contrattuale<sup>288</sup>.

Operando la revisione in modo rigido<sup>289</sup> e sulla base di criteri predeterminati, la rideterminazione del sinallagma richiede una mera attività ricognitiva delle parti, dovendosi, quindi, escludere una nuova manifestazione congiunta di volontà negoziale.

Le parti sono libere di prevedere un diverso meccanismo in forza del quale l'adeguamento del contratto è rimesso ad un terzo, investito del potere di modificare lo squilibrio contrattuale con una nuova determinazione quantitativa in applicazione delle pattuizioni contenute nella clausola di adeguamento<sup>290</sup>.

Non può essere preventivamente esclusa la disciplina generale in materia di eccessiva onerosità, quante volte nella fase *in executivis* del contratto si siano verificate nuove sopravvenienze talmente eccezionali, per natura o entità, da rendere concretamente inoperante il meccanismo pattizio di adeguamento del contratto.

Tanto poiché le clausole di adeguamento devono essere coordinate con la norma generale del contratto, con la conseguenza per la quale, se l'adeguamento non è possibile, si applica la disciplina generale del rimedio risolutorio o conservativo tramite la *reductio ad aequitatem* (art. 1467 c.c.)<sup>291</sup>.

Le clausole di revisione, pur rientrando nel *genus* delle clausole di adeguamento, se ne differenziano perché prevedono criteri analitici in forza dei quali è possibile modificare il contratto attraverso una mera attività ricognitiva, avendo le parti regolamentato sin dalla fase di conclusione dell'accordo le modalità operative della revisione<sup>292</sup>.

---

eventuali oscillazioni di valore della moneta rinviano ad elementi esterni certi e controllabili per la determinazione del compenso dovuto alla scadenza: il valore dell'oro, di una o più categoria di merci oppure l'indice del costo della vita.

<sup>288</sup> C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, cit., p. 354 ove l'autore precisa che si tratta di una più complessa formula matematica, c.d. *prize indexation clause* di adeguamento.

<sup>289</sup> E. FREGONA, *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?*, cit., p. 789.

<sup>290</sup> C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, cit., p. 369, ove l'autore si esprime in merito alla possibilità dell'intervento del giudice anche in queste clausole.

<sup>291</sup> V. DI GREGORIO, *Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell'introduzione dell'imprévision nel code civil francese*, cit., p. 399.

<sup>292</sup> M. P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, cit., p. 414.

Diversamente le clausole di rinegoziazione si propongono l'obiettivo di riaprire le trattative per adeguare il contenuto del contratto, nell'ambito di un rapporto volitivo con il quale le parti hanno preventivamente scelto di escludere i rimedi di autotutela negoziale.

Per tale via la rinegoziazione del sinallagma avviene *ex post*, producendo un nuovo accordo.

Strutturalmente esse si compongono di una parte nella quale le parti individuano gli accadimenti alla cui ricorrenza sorge l'obbligo di rinegoziare e di un'altra con la quale disciplinano le procedure e i metodi da seguire.

*Prima facie* la previsione di un obbligo di rinegoziazione si rivela un efficace strumento per il recupero dell'alterato equilibrio del sinallagma.

Tuttavia, ad una più attenta meditazione, si impone di chiarire che vi è ontologica differenza tra il dovere di rinegoziare e l'obbligo di concludere un nuovo accordo.

Ammettere l'esistenza di un obbligo di concludere un nuovo accordo successivamente alla fase di rinegoziazione significa legittimare i rimedi risarcitori connessi all'inadempimento dello stesso.

La scelta definitiva operata dal legislatore del Codice della crisi muove evidentemente nella direzione di privilegiare la prima soluzione interpretativa, prevedendosi, in ossequio ai principi generali e ai doveri imposti alle parti, il mero rispetto della buona fede.

Se ne deduce che la questione centrale fondamentale si proietta nella scelta dei presupposti al ricorrere dei quali le parti fanno sorgere il meccanismo della rinegoziazione.

Al riguardo si rende necessario stabilire se sia più proficuo impostare la clausola di rinegoziazione, ricorrendo ad una formula generica, o non sia preferibile adottare una soluzione analitica.

L'indagine svolta evidenzia la preferenza per la prima soluzione.

E difatti, le norme, adottate in alcuni ordinamenti e a livello europeo, per identificare il presupposto dell'alterazione improvvisa ed imprevedibile del sinallagma che legittima le facoltà delle parti di addivenire ad una revisione del rapporto negoziale confermano tale preferenza.

La medesima tecnica è impiegata nel nostro ordinamento nel codice civile dall'art. 1467 c.c. laddove fa riferimento agli avvenimenti imprevedibili e straordinari che generano l'impossibilità sopravvenuta e nello stesso Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito della composizione negoziata della crisi (art. 17, quinto comma, CCII).

Identica la tecnica normativa adottata negli ordinamenti tedesco (§ 313 BGB) e francese (art. 1195 *Code civil*).

Il ricorso ad espressioni generiche è tipico delle disposizioni di *soft law* (Principi Unidroit, CEC e PECL).

Le richiamate disposizioni condividono l'utilizzo di una formulazione generica della clausola, pur differenziandosi nello specifico richiamo del fattore alterante il sinallagma negoziale, alternativamente indicato nell'imprevedibilità degli eventi, ovvero nelle circostanze sopravvenute.

Se ne deduce che, nel predisporre la clausola, le parti possono scegliere di individuare presupposti generici per l'attivazione dei meccanismi di revisione della clausola.

Parte della dottrina ha ritenuto che il contenuto della clausola di rinegoziazione debba essere necessariamente analitico<sup>293</sup>, giustificando l'assunto sul rilievo in forza del quale le clausole generiche impongono una valutazione soggettiva tra la fattispecie concreta e astratta nel momento della verifica della sopravvenienza, idonea a produrre un abuso dello strumento di rinegoziazione e, tramite esso, un rischio di fragilità del vincolo negoziale e delle stesse esigenze di mantenimento<sup>294</sup>.

È di tutta evidenza che entrambe le soluzioni sono liberamente utilizzabili dalle parti nella predisposizione della clausola di rinegoziazione, trattandosi di esercizio dell'autonomia contrattuale.

Con riferimento al procedimento la rinegoziazione potrà essere "libera", quando condotta esclusivamente dalle parti, o "assistita" con l'intervento di un terzo investito del potere rideterminare l'alterato equilibrio contrattuale, potendosi

---

<sup>293</sup> V. M. CESARO, *Le misure restrittive derivanti dalla pandemia da Coronavirus e la rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione*, in *Gazzetta Forense*, 2021, p. 8 e sgg.;

F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, cit., p. 338;

<sup>294</sup> V. M. CESARO, *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, cit.

anche prevedere una strutturazione bifasica del percorso con ricorso iniziale alla prima tipologia e una eventuale successiva del secondo tipo per l'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo.

L'operata ricostruzione consente di affrontare il delicato profilo attinente all'individuazione nel sistema dei parametri guida da seguire laddove si voglia ritenere che la rinegoziazione può rappresentare la migliore strada percorribile per consentire, o quantomeno di tentare, la salvaguardia dell'impresa.

L'indagine dimostra come, seppur la conservazione del rapporto sia la soluzione più adeguata, essa non è sempre percorribile.

Mi sembra di poter individuare nel sistema normativo criteri impliciti che devono essere valorizzati nel tentativo di fornire risposta alla domanda di ricerca che si pone come obiettivo di individuare il "se" e del "come" la rinegoziazione può incentivare la gestione e soluzione della crisi d'impresa.

In questa prospettiva, la buona fede sembra costituire tipicamente un canone implicito, seppure, come visto, il legislatore nella recente formulazione della disciplina del Codice della crisi, pur avendo esplicitato la soluzione della rinegoziazione dei contratti nell'ambito della composizione negoziata, ha eliminato la precedente strutturazione bifasica del procedimento, che nella vigenza del d.l. 118/2022 rimetteva in seconda istanza al giudice il delicato compito di ridisegnare l'alterato equilibrio del sinallagma.

D'altro canto la disamina sistematica del Codice della crisi evidenzia un frequente richiamo del clausola generale di buona fede e correttezza, essendo essa inserita tra i principi generali (art. 4 CCII) nella sezione dedicata agli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, prevedendosi il dovere generale delle parti, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e nel corso dei relativi procedimenti di comportarsi secondo buona fede.

Un richiamo alla buona fede e correttezza si ritrova nelle specifiche procedure, venendo in rilievo: l'art. 17, quinto comma, CCII, con riferimento alla composizione negoziata della crisi; l'art. 25 *sexies*, primo comma, CCII nell'accesso al concordato semplificato, evocando le trattative infruttuose svolte secondo correttezza e buona fede nella composizione negoziata; gli artt. 61 e 62 CCII. con ri-

guardo alla partecipazione dei creditori alle trattative negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e nella convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore e i suoi creditori e diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi.

Nella delineata prospettiva si evince che si tratta di criteri generali che rilevano non solo rispetto ai momenti fisiologici dell'atto negoziale riconducibili alle fasi delle trattative, esecuzione e interpretazione, ma anche nel più vasto ambito della disciplina delle obbligazioni.

Il dovere di buona fede contrattuale, come quello più generale di correttezza fra debitore e creditore, assolve alla funzione di colmare le inevitabili lacune legislative, legittimando l'identificazione di altri divieti e obblighi che si aggiungono a quelli previsti<sup>295</sup>.

La buona fede, essendo espressiva del dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), assume rilevanza anche al fine di imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi dell'altra<sup>296</sup>.

Non potendo essere predeterminata nel suo contenuto la buona fede, quando invocata nelle specifiche circostanze del caso concreto è idonea ad assumere anche valenza in senso negativo.

E difatti, nel corso delle trattative è preclusa alle parti la possibilità di assumere condotte non corrette, essendo, dunque, tenute a garantire una lealtà onde non incorrere in forme di inadempimento che genererebbero una forma di responsabilità risarcitoria.

Se ne deduce che la buona fede diviene limite interno della autonomia privata, che, dunque, non può travalicare certi confini.

Tanto emerge dall'ulteriore disamina del Codice della crisi, laddove come evidenziato, nel percorso di composizione negoziata le parti sono chiamate a va-

---

<sup>295</sup> C. M. BIANCA, *La nozione di buona fede quale comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 205; L. MENGONI, *Appunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 17 e sgg.; L. BIGLIAZZI GERI, voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, Giappichelli Torino, IV ed., 1987-2000, p. 172 e sgg.; G. FINAZZI, voce *Correttezza e buona fede*, in *Dig. disc. priv.*, Wolters Kluwer, Torino, agg. XII 2019, p. 125 e sgg.

<sup>296</sup> Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462.

gliare la rideterminazione del contenuto del contratto, collaborando secondo buona fede (art. 17, quinto comma CCII).

Come visto il dovere di leale collaborazione è allocato tra i principi generali del Codice della crisi, imponendosi ai creditori (art 4, quarto comma, CCII) quale regola comportamentale da rispettare nelle relazioni nei confronti del debitore e degli stessi organi delle singole procedure, oltre che verso l'esperto nella composizione negoziata.

Nel Codice della crisi il dovere di collaborare declina un atteggiamento proattivo in capo alle parti, venendo valorizzato da espressioni di carattere valutativo contenute in norme elastiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, “*adeguato, idoneo, buona, sostenibile, fattibile, prioritario, migliore, grave, ragionevole, in modo sollecito, lealmente*”, che, seppur in ambiti differenti dalla mera rinegoziazione, completano l'azione delle parti, consentendo di estrarre dal sistema una rinnovata esigenza di rafforzamento delle condotte dei contraenti.

Se ne deduce che la collaborazione è finalizzata a perseguire un obiettivo di addivenire a un nuovo accordo, pianificando le opportune azioni su di una soluzione condivisa dai contraenti e che soddisfi il loro interesse comune tracciato nell'assetto originario del contratto.

Altro parametro implicito desumibile dal sistema è ravvisabile nell'equilibrio economico-giuridico concordato al momento del perfezionamento del contratto allo scopo di difendere il regolamento di interessi perseguito in sede di progettazione<sup>297</sup>, dovendosi rimarcare che il correlato piano di ripartizione costi-benefici rappresenta l'effettiva anima economica dell'accordo che deve essere mantenuta anche all'insorgere di sopravvenienze.

Particolare attenzione merita la valorizzazione dell'operazione economica posta a fondamento dell'accordo, assumendo fisiologico rilievo nella costruzione delle trattative per la rinegoziazione dei contratti di impresa la natura del contratto e il settore economico di riferimento, essendo essi funzionali a garantire la prosecuzione dell'attività<sup>298</sup>.

---

<sup>297</sup> V. M. CESARO, *Le misure restrittive derivanti dalla pandemia da Coronavirus e la rinegoziazione dei contratti in corsi di esecuzione*, in *Gazzetta Forense*, 2021, p. 18.

<sup>298</sup> A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del Coronavirus)*, in *Giust. civ. com.*, 2020, n. 6.

Non meno significativo è poi il criterio della sostenibilità economico-finanziaria per le parti, essendo di rilevante importanza nell'ottica di salvaguardia della prosecuzione dell'attività d'impresa l'individuazione dei limiti entro i quali ciascun contraente possa sopportare un aggravamento delle condizioni e la controparte assumere i maggiori oneri.

Per tali motivi le clausole devono essere concordate nell'ottica della reciproca accettazione dei criteri di rinegoziazione in esse stabiliti.

Il problema della revisione dei contratti si è proposto con particolare urgenza nel contesto dell'impresa, come dimostrato dalla disamina delle norme dettate dal Codice della crisi, essendo chiaro al legislatore che l'alterazione della sinallagmaticità di un contratto, specie se importante, può compromettere la continuità aziendale, creando le condizioni per le quali la crisi di una impresa può produrre un effetto domino sulle altre.

L'assenza di un meccanismo adeguato alla soluzione dell'impasse provocato dalle sopravvenienze può anche condurre ad un deterioramento della qualità dei dati aziendali dal punto di vista della loro capacità di offrire un quadro fedele della singola impresa<sup>299</sup>

Il Codice della crisi ha radicalmente mutato l'approccio alla crisi d'impresa, proiettandolo nella fase dell'anticipazione con attribuzione di una preferenza per le soluzioni di tipo negoziale.

In siffatto contesto si evidenzia uno stretto collegamento tra rinegoziazione, assetti adeguati<sup>300</sup> anche in funzione della continuità aziendale e obblighi dell'imprenditore e dei creditori.

---

<sup>299</sup> V. DI CATALDO, *Pandemia, imprese e contratti di durata*, cit. p. 700, ove l'autore auspica che la strada della rinegoziazione venga esplorata con attenzione e costanza da imprenditori e professionisti.

<sup>300</sup> Sul tema degli adeguati assetti si vedano: M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2005; ID., *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra codice della crisi e bozza di decreto correttivo)*, in *Nuovo dir. soc.*, 2020, p. 115 e sgg.; P. MONTALENTI, *Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 829 e sgg.; ID., *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf al Codice della crisi"*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, Torino, 2019, pp. 483 e ss.; ID., *Crisi d'impresa, prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura*, a cura di M. NOTARI, Giuffrè, Milano, 2021, p. 13 e sgg.; V. DE SENSI, *Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria*, in *Riv. soc.*, 2017, p. 311 e sgg.; S. FORTUNATO, *Codice della crisi e codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. soc.*,

La circolarità dei temi prospettati, propri della sempre più diffusa cultura che promuove la prevenzione e il recupero precoce delle imprese in difficoltà (c.d. *business rescue culture*)<sup>301</sup>, impone di individuare, nell'ipotesi in cui si ravvisi una prognosi di rinegoziabilità del contratto, i meccanismi protettivi di quei rapporti che costituiscono l'ossatura dell'attività economica dell'impresa.

Sulla base di tale approccio è possibile indirizzare la ricerca nell'istituto degli adeguati assetti dell'impresa<sup>302</sup>, introdotto dall'art. 375 del Codice della crisi, con l'effetto di modificare l'art. 2086 c.c., ora rubricato "gestione dell'impresa", al quale è stato aggiunto un secondo comma a tenore del quale l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale<sup>303</sup>.

---

2019, p. 952 e sgg.; ID., *Assetti organizzativi e crisi d'impresa: una sintesi*, in *ODC*, 2021, p. 551 e sgg.; E. TERRIZZI, *Adeguatezza degli assetti organizzativi per la gestione della crisi d'impresa*, in *Società*, 2019, p. 280 e sgg.; E. GINEVRA - C. PRESCIANI, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2019, p. 1209 e sgg.; V. CALANDRA BUONAUURA, *Corretta organizzazione e adeguatezza degli assetti organizzativi nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 439 e sgg.; A. MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *ODC*, 2020, p. 23 e sgg.; O. CAGNASSO, *Le misure idonee, gli assetti adeguati e l'organizzazione dell'attività d'impresa*, in *Nuovo dir. soc.*, 2021, p. 1597 e sgg.; A. MIRONE, *Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione: appunti alla luce del "decreto correttivo" al Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 183 e sgg.; R. RANALLI, *La declinazione degli assetti adeguati a prevedere la crisi e le tecniche di valutazione del rischio di crisi nel CCII*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 1157 e sgg.; V. DI CATALDO - S. ROSSI, *Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 305 e ss.

<sup>301</sup> E. FREGONA, *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?*, in *Nuovo dir. soc.*, 2022, p. 800.

<sup>302</sup> Il concetto degli assetti adeguati trae origine dalle dottrine aziendalistiche ed è stato introdotto per la prima volta nel codice civile con la riforma delle società di capitali. In dottrina si vedano: M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, cit.; AA.VV., *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, diretto da M. IRRERA, Zanichelli, Bologna, 2016; O. CAGNASSO, *Gli assetti adeguati nelle società a responsabilità limitata*, in *Nuovo dir. soc.*, 2017, n. 2, p. 11 e sgg.; P. MONTALENTI, *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p.75 e sgg.

<sup>303</sup> Sul tema si vedano: M. IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, cit., p. 115 e sgg.; O. CAGNASSO, *Diritto societario e mercati finanziari*, in *Nuovo dir. soc.*, 2018, p. 849 e sgg.; P. MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure d'allerta nella riforma*

Nello specifico gli adeguati assetti costituiscono obblighi di legge<sup>304</sup>, declinati in criteri e procedure, basate sulle buone prassi imprenditoriali, che consentono di operare preventivamente una verifica dell'attività gestoria.

La dottrina non ha mancato di evidenziare che l'obbligo, sebbene declinato in positivo con riferimento ai soli imprenditori collettivi societari, sia adattabile anche alle piccole imprese, costituendo una elementare e prudentiale regola comportamentale in relazione alla quale l'aspetto dimensionale dell'impresa assume rilievo in ordine alla complessità della scelta degli strumenti e procedure per il rispetto dei criteri di proporzionalità riferibili contesto in cui l'impresa è destinata ad operare<sup>305</sup>, per la necessaria verifica in ordine alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

La norma peraltro deve essere coordinata con l'art. 3 del Codice della crisi che, nel declinare i principi generali e agli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, individua tra i doveri del debitore, pur se distinguendo nella macro categoria degli imprenditori quello individuale e collettivo, l'obbligo del primo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, e del secondo di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell'art. 2086 c.c.

Tuttavia, questa apparente accentuazione delle distanze tra obblighi degli imprenditori individuali e delle società, sembra ridotta dalle previsioni contenute nel nuovo terzo comma della dell'art. 3 CCII, ove vengono individuati degli obiettivi

---

Rordorf, in *Nuovo dir. soc.*, 2018, p. 951 e sgg.; G. FERRI Jr. – M. ROSSI, *La gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi*, Studi in onore di O. Cagnasso, a cura di M. IRRE-RA, Giappichelli, Torino, 2020, p. 604 e sgg.; L. STANGHELLINI, *Il Codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica)*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 449 e sgg.

<sup>304</sup> N. ABRIANI – A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi di impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 396 e sgg. ove gli autori hanno parlato di “mantra” dell'art. 2086, ossessivamente ripetuto all'esordio della disciplina in tema di amministrazione della società semplice, della s.p.a. con sistema tradizionale e con sistema dualistico, e della s.r.l. L'art. 377 d.lgs. n. 14/2019 ha, infatti, introdotto una norma identica per tutti i tipi societari e per tutti i modelli di amministrazione e controllo così modificando l'art. 2257 c.c. in tema di società semplice (norma richiamata per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice), l'art. 2380 *bis* c.c. concernente la società per azioni (ed applicabile anche alla società per azioni con modello monistico, alla società in accomandita per azioni ed alla società cooperativa), l'art. 2409 *novies* c.c. riguardante il sistema dualistico e l'art. 2475 c.c. concernente la società a responsabilità limitata (ed applicabile alla società cooperativa che adotti tale forma).

<sup>305</sup> O. CAGNASSO, *Gli assetti adeguati nella s.r.l.*, in *Nuovo dir. soc.*, 2014, p. 14 e sgg.

comuni e, quindi, implicitamente, le caratteristiche di cui devono essere dotati tali meccanismi ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Si è, infatti, osservato che l'introduzione di strumenti diversi, quantomeno dal punto di vista terminologico, per ragioni di ordine sistematico può essere ricondotta ad unità, non essendo ragionevole attribuire loro una significativa differenza sotto il profilo sostanziale<sup>306</sup>.

Sotto ulteriore profilo si è osservato che il principio di adeguatezza è da intendersi come genericamente riferibile all'intera organizzazione dell'impresa sino a comprenderne tutti gli aspetti fondamentali e funzionali a garantire un corretto svolgimento dell'attività<sup>307</sup>, costituendo le disposizioni che prevedono l'obbligo istitutivo norme a contenuto aperto che regolamentano il fenomeno l'istituto senza indicare le azioni concrete da intraprendere sempre e comunque nei rispetto del canone dell'adeguatezza in rapporto non solo con la natura e le dimensioni dell'impresa, ma anche con la caratterizzazione funzionale di rivelazione tempestiva della perdita della continuità aziendale<sup>308</sup>

Il sistema degli adeguati assetti, essendo fondato sul concetto di adeguatezza e sul principio di continuità, divenuto volano della gestione dell'impresa, costitui-

---

<sup>306</sup> Ci si domanda se abbia senso prevedere un "equipaggiamento" diverso per imprenditori che spesso presentano quantomeno dimensioni analoghe, se non addirittura talvolta invertite rispetto a quello che dovrebbe essere l'*id quod plerumque accidit* (basti pensare all'ipotesi di un imprenditore individuale di grandi dimensioni). Sul tema si veda: M. S. SPOLIDORO, *Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 260 e sgg. Nel concetto di adeguatezza, già contenuto nel terzo comma dell'art. 2381 c.c. e oggi ribadito nel secondo comma dell'art. 2086 c.c., c'è la soluzione: è sufficiente valorizzarlo, giacché, di per sé, costituisce uno strumento idoneo per ridurre e contenere in modo significativo la "dimensione" degli assetti anche rispetto all'imprenditore individuale: Sul tema si vedano: M. IRRERA, *La collocazione degli assetti organizzativi e l'instestazione del relativo obbligo (tra Codice della Crisi e bozza di decreto correttivo)*, cit., p. 127 e sgg.. Sul punto si veda: G. FERRI Jr. - M. ROSSI, *Prime osservazioni in tema di gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *Nuova giur. comm.*, 2019, p. 1094 e sgg., secondo i quali si potrebbe sfruttare il criterio elastico dell'idoneità/adeguatezza per ritenere sufficiente in una società unipersonale l'adozione di semplici "misure", «così come, e vicendevolmente, non sembra potersi del tutto escludere, almeno in via di principio, che, in ragione delle peculiarità del caso concreto, l'istituzione di un vero e proprio assetto organizzativo si riveli l'unica misura a tal fine idonea, che allora l'impresa, per quanto individuale, dovrà ritenersi tenuta ad adottare».

<sup>307</sup> I. POLLASTRO, *Organizzazione della gestione di vertice e autonomia privata*, in *Nuovo dir. soc.*, 2021, p. 1882 e sgg.

<sup>308</sup> Così I. POLLASTRO – O. CAGNASSO, *Organizzazione della gestione di vertice e autonomia privata*, relazione presentata in occasione del XII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "La libertà d'impresa", Roma, 17-18 settembre 2021, 2.

sce uno strumento variabile e sicuramente idoneo ad adattarsi alle esigenze concrete dell'attività, pur se sempre tenendo conto delle peculiarità della singola impresa.

Proprio alla luce di tutte queste considerazioni sorge una stretta relazione tra il tema oggetto di indagine e il tema degli “assetti contrattuali adeguati”<sup>309</sup>.

Sulla base di quanto illustrato nell'indagine si può concludere affermando che nel contesto degli assetti, tenuto conto delle soluzioni poco soddisfacenti offerte dalla normativa vigente, si innesta l'esigenza di salvaguardare i contratti che svolgono un ruolo strategico per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di impresa.

Si rileva in questo senso l'opportunità di utilizzare gli assetti, da un lato, per monitorare i mercati e acquisire informazioni utili, dall'altro, per valorizzare le forme di autotutela negoziale, costruendo contratti muniti di clausole di rinegoziazione, uniformate secondo le specifiche necessità dei differenti settori in cui opereranno gli imprenditori, con esatta individuazione dei criteri e delle stesse procedure per addivenire al recupero dell'alterato sinallagma contrattuale, onde evitare che la patologia del contratto possa costituire il presupposto fattuale e giuridico della crisi d'impresa.

Alla luce di quanto emerso, non sembra così fuori luogo immaginare un nuovo obbligo in capo agli imprenditori, coincidente con la creazione di una sorta di sistema di allerta precoce [c.d. “*early warning (contracts) system*”<sup>310</sup>], atto a garantire la salvezza di quei contratti che garantiscono la sopravvivenza dell'impresa.

Solo così, nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, che sperimenta una sorta di metamorfosi del “contratto”<sup>311</sup> e percorre combinazioni ibride con nuove forme di accordi per superare la contrapposizione tra debitore e creditori, si può auspicare di indirizzare il percorso di risanamento nell'ambito di modelli funzionali alla tutela dell'interesse collettivo, che coincide con quello dell'ordinamento

---

<sup>309</sup> Svolge interessanti riflessioni sul tema degli assetti contrattuali nel rispetto del principio di adeguatezza, seppure specificatamente in ambito bancario, D. SCARPA, *Assetti contrattuali, vigilanza e informazione nel rispetto del principio di adeguatezza*, in *Riv. dir. econ.*, 2021, p. 66 e sgg.

<sup>310</sup> E. FREGONA, *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?*, in *Nuovo dir. soc.*, 2022, p. 804.

<sup>311</sup> R. TATOLI, *Le tendenze evolutive della crisi d'impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente orientato*, in *Giur. Comm.*, 2023, I, pp. 480-481.

alla conservazione di valore e all'efficienza allocativa, in modo effettivo e verificabile, piuttosto che limitarlo al piano delle mere enunciazioni astratte.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, a cura di F. Ricci, Giuffrè, Milano, 2019.
- AA.VV., *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, diretto da M. IRRERA, Zanichelli, Bologna, 2016.
- AA.VV., *I rapporti giuridici pendenti*, Atti del convegno in Bologna 5-6.6.1998, a cura di M. FERRO, Ipsoa, Milano, 1998.
- ABRIANI N. – ROSSI A., *Nuova disciplina della crisi di impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 396 e sgg.
- ACETO DI CAPRIGLIA S., *Soppravvenienze contrattuali nel dinamismo della società globale: dalla crisi pandemica a quella energetica. La normazione internazionale e le diverse soluzioni nazionali*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2023, 18, p. 762-811.
- ADDIS F., voce *Autotutela contrattuale*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, Contratto, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 47 e sgg.
- ADDIS F., *Sulla distinzione tra norme e principi*, in *Europa e dir. priv.*, 2016, p. 1019 e sgg.
- ADDIS F. - DELLA CASA M., *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 145-492.
- ALPA G., *Il “diritto vivente” nella motivazione delle sentenze civili*, in *Contratto e impr.*, 2025, p. 4.
- ALPA G., *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ.*, suppl. n. 3, 2020, p. 57 e sgg.
- ALPA G., *La libertà di scelta del “tipo” contrattuale nella prassi di common law. Note in margine ad un dibattito*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 603 e sgg.
- ALPA G., *Principi generali* [aggiornamento 1s], in *Digesto civ.*, Utet, Torino, 2014, p. 493 sgg.
- ALPA G., *Il diritto giurisprudenziale e il diritto vivente: convergenza o affinità dei sistemi giuridici?* in *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurispru-*

- denza, a cura di A. MARIANI MARINI – D. CERRI, Plus, Pisa, 2007, p. 11 e sgg.
- ALPA G., *I principi generali*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2006.
- ALPA A. – DELFINO R., *Il contratto nel common law inglese*, III ed., Cedam, Padova, 2005, 192 e sgg.
- ALPA G., *La categoria dei contratti d'impresa*, in *Contratti*, 2004, p. 1059 e sgg.
- ALPA G., *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, p. 725 e sgg.
- ALPA G., *Principi generali*, in *Digesto civ.*, XIV, Utet, Torino, 1996, p. 355 e sgg.
- ALPA G., voce *Rischio (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1989, XL, p. 1144 e sgg.
- AMADIO G., *Inattuazione e risoluzione: la fattispecie*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 e sgg.
- AMATORE R., *Preconcordato e contratti di leasing pendenti: autorizzazione alla sospensione a decorrenza posticipata*, in *ilfallimentarista.it*.
- AMBROSINI S., *Il catalogo degli strumenti normativi: caratteri e presupposti*, in *Diritto della crisi e dell'insolvenza* S. PACCHI – S. AMBROSINI, Zanichelli, Bologna, 2025, p. 38 e sgg.
- AMBROSINI S., *Sub art. 64-bis*, in *Commentario breve alle leggi su Crisi d'impresa ed Insolvenza*, a cura di A. MAFFEI ALBERTI – M. SPERANZIN, Wolter Kluwer, Cedam, Milano, 2025, p. 458 e sgg.;
- AMBROSINI S., *Il codice della crisi dopo il D. Lgs.83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell'impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo)*, in *ilcaso.it*.
- AMBROSINI S., *Piano di ristrutturazione omologato (parte prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell'impresa. e una (non lieve) criticità*, in *ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, 19 agosto 2022.
- AMBROSINI S., *I principi generali*, in AA.VV., *Commento al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, nella collana “i quaderni di in executivis”, a cura di C. D'ARRIGO – L. DE SIMONE – F. DI MARZIO – S. LEUZZI, 2019,

- 29 (pubblicato, in una versione più ampia e aggiornata, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 27 gennaio 2020), p. 29.
- AMBROSINI S., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Cedam, Padova, 2008, p.100 e sgg.
- AMBROSOLI M., *La sopravvenienza contrattuale*, Giuffré, Milano, 2002.
- ANDREOLI M., *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1938, p. 309 e sgg.
- ANDRIOLI V., voce *Fallimento (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XVI, 1967, Giuffré, Milano, 1967, p. 266, p. 408 e sgg.
- ANGELICI C., *In tema di “ricommercializzazione del diritto commerciale”*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 7 e sgg.
- ANGELICI C., *Diritto commerciale*, I, Laterza, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 80 e sgg.
- ANGELICI C., *La contrattazione d'impresa*, in *L'impresa*, Milano, Giuffré, 1985, p. 185 e sgg.
- ARATO M., *Fallimento e rapporti bancari pendenti*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1189 e sgg.
- ARLENGHI M., *Contratto in corso di esecuzione e contratti pendenti, ovvero prestazione interamente eseguita o da compiere, azione rilevante ai fini dello scioglimento*, nota a Tribunale Bergamo, 11 marzo 2015, in [ilfallimentarista.it](http://ilfallimentarista.it).
- ASCARELLI T., *Giurisprudenza costituzionale e teoretica dell'interpretazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1957, p. 356.
- ASCIUTTO C., *Art. 169-bis l.f., Contratti in corso di esecuzione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di A. CAIAFA – S. ROMEO, Cedam, Padova, 2014, III, p. 60 e sgg., p. 65.
- AUSTEN BAKER R., *Comprehensive Contract Theory: A Four Norm Model of Contract Relations*, in *Journal of Contract Law*, 2009, 25, p. 241 e sgg.
- BACCAGLINI L., *Composizione negoziata della crisi e misure protettive: presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali*, nota a Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 e Tribunale Roma, 3 febbraio 2022, in *Fallimento*, 2022, p. 1105 e sgg.

- BALESTRA L., *Pandemia, attività d'impresa e solidarietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1157 e sgg., p. 1162 e sgg.,
- BALZARINI P., *Principi di redazione del bilancio di esercizio e funzione dei principi contabili*, nota a Tribunale Prato, 17 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269 e sgg.
- BARCELLONA M., *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, p. 467 e sgg., pp. 480-481, pp. 485-486, p.484, p. 495;
- BARELA V., *Risoluzione del contratto in Francia: nuove prospettive di riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 385 e sgg.
- BARTOLE S., *Principi generali del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, p. 513 e sgg.
- BASSI A., *Lineamenti di diritto fallimentare*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 26.
- BASSI A., *Riflessioni sull'affitto di azienda e sull'affitto di opificio nel fallimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 334 e sgg.
- BENASSI F., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo: il compito dell'imprenditore di dar forma alla proposta e la tutela del terzo contraente*, in *ilcaso.it*, 2014, p. 1 e sgg.
- BENATTI F., *La riforma dei contratti in Francia: l'imprévision nel nuovo code civil riformato*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1302 e sgg.
- BENEDETTI L., *L'organo gestorio della società in crisi fra interesse dei soci e interessi altri: i principi della direttiva sui Preventive Restructuring Frameworks e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali*, in *Riv. dir. comm.*, 2023, I, p. 112e sgg.;
- BENEDETTI A. M. – NATOLI R., *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.it*, 25 marzo 2020.
- BENEDETTI L., *La posizione dei soci nel risanamento della società in crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di sopportare) (Aufopferungs- o Duldungspflicht)?*, in *RDS*, 2017, p. 790 e sgg.;
- BERTACCHINI E., *Clausole generali e autonomia negoziale nella crisi d'impresa*, in *Contr. e impr.*, 2011, p. 687e sgg.

- BESSONE M. - D'ANGELO A., voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffr , Milano, 1986, p. 326.
- BESSONE M., *Dal principio di tutela dell'affidamento all'amministrazione giudiziale dei rischi contrattuali*, in *Rischio contrattuale e autonomia privata*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE - E. ROPPO, Jovene, Napoli, 1982, p. 299 e sgg.;
- BESSONE M., *Presupposizione, «causa» tipica del negozio, economia del contratto (e l'equivoco delle formule sulla pretesa «irrilevanza» dei «motivi»)*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, p. 146 ss.;
- BESSONE M., *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 248 ss.
- BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffr , Milano, 1971, p. 154.
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1943;
- BETTI E., *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, p. 217 e sgg.
- BIANCA C. M., *Il contratto*, in *Diritto Civile*, III, Giuffr , Milano, 2000, p. 27 e sgg.
- BIANCA C. M. - PATTI G. - PATTI S., *Lessico di diritto civile*, Giuffr , Milano, 1991, p. 745 e sgg.;
- BIANCAC. M., *La nozione di buona fede quale comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 205;
- BIBOLINI G., *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Diritto fallimentare*, coordinato da G. LO CASCIO, Giuffr , Milano, 1996, p. 259 e sgg.
- BIGLIAZZI GERI L., voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, Giapichelli Torino, IV ed., 1987-2000, p. 172 e sgg.;
- BIGLIAZZI GERI L., *L'interpretazione del contratto*, in *Il c.c. Comm.* diretto da P. Schlesinger, Artt. 1362-1371, Giuffr , Milano, 1991, p. 198 e sgg.
- BIN R., *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalit *, in [scuolamagistratura.it](http://scuolamagistratura.it);
- BOGGIO L., *Gli accordi per la ristrutturazione preventiva nel nuovo diritto UE tra processo (concorsuale) e contratto*, in *Giur. it.*, 2018, p. 493 e sgg.

- BONELLI M. J., *La revisione dei contratti ad opera di terzi: una nuova forma di arbitrato?*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, p. 315 e sgg.
- BONFATTI S., *La nuova finanza bancaria in progress nella Composizione negoziata della crisi d'impresa*, in *Bancaria*, 2022, p. 103 e sgg.;
- BONFATTI S., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *dirittodellacrisi.it*, 15 agosto 2022;
- BONFATTI S. – CENSONI P. F., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2004, p. 143 e sgg.
- BONFATTI S., *Procedure concorsuali minori e prededuzione*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 857 e sgg.
- BONSIGNORI A., *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 361 e sgg.
- BONSIGNORI A. - NARDO G. - LAZZARA M., *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1992.
- BORDIGA F., *Gli obblighi degli amministratori nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Liber amicorum Aldo A. Dolmetta*, a cura di E. GINEVRA - R. LATTANZI - U. MALVAGNA- U. MINNECI - G. MUCCIA-RONE -A. SCIARRONE ALIBRANDI, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, p. 489;
- BOZZA G., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2013, p. 1121., p. 1122, p. 1125, p. 1128, pp. 1130-1136,
- BOZZA G., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *dirittodellacrisi.it*, 7 giugno 2022; pp. 1-47, p. 6.
- BOZZA G., *Gli effetti delle procedure concorsuali sui rapporti pendenti. I risultati dell'evoluzione della giurisprudenza*, in *Le procedure concorsuali tra «nuove frontiere» e prospettive di riforma*, a cura di S. BONFATTI – G. FALCONE, Giuffrè, Milano, 2002.
- BRECCIA U., *Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di teoria generale del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019.
- BRIZZI F., *Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto societario della crisi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 11 e sgg.
- BROGHI R., *Clausole generali e diritto concorsuale*, in *Fallimento*, 2022, p. 877, p. 878, p. 883, p. 886.

- BUONOCORE V., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 69 ss.;
- BUONOCORE V., *I contratti d'impresa*, in *Contratti di impresa*, a cura di V. BUONOCORE - A. LUMINOSO, I e II, Milano, Giuffrè, 1993; Id., *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano, Giuffrè, 2000.
- CACCAVALE C., *Giustizia del contratto e presupposizione*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 7 e sgg.
- CAGNASSO O., *Sopravvenienze da svilimento della controprestazione alla luce della crisi da pandemia*, in atti del XIII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "Il diritto commerciale, lezioni dalla pandemia e la pianificazione del rilancio economico", Roma, 27-28 maggio 2022.
- CAGNASSO O., *Le misure idonee, gli assetti adeguati e l'organizzazione dell'attività d'impresa*, in *Nuovo dir. soc.*, 2021, p. 1597 e sgg.
- CAGNASSO O. - POLLASTRO I., *Organizzazione della gestione di vertice e autonomia privata*, relazione presentata in occasione del XII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "La libertà d'impresa", Roma, 17-18 settembre 2021, 2.
- CAGNASSO O., *Diritto societario e mercati finanziari*, in *Nuovo dir. soc.*, 2018, p. 849 e sgg.
- CAGNASSO O., *Gli assetti adeguati nelle società a responsabilità limitata*, in *Nuovo dir. soc.*, 2017, n. 2, p. 11 e sgg.
- CAGNASSO O., *Gli assetti adeguati nella s.r.l.*, in *Nuovo dir. soc.*, 2014, p. 14 e sgg.
- CAGNASSO O., *Appalto e sopravvenienza*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 69 e sgg.
- CAIAFA A., *Il sistema delle procedure concorsuali tra vecchie e nuove regole per la gestione della crisi e dell'insolvenza*, in A. CAIAFA – A. PETTERUTI, *Manuale del diritto della crisi e del risanamento di impresa*, Dike Giuridica, Roma, 2023, p. 3 e sgg.
- CAIAFA A. – PETTERUTI A., *Manuale del diritto della crisi e del risanamento dell'impresa*, Dike Giuridica, Roma, 2023, p 233 e sgg., p 206 e sgg.

- CAIAFA A. – VALERIO A., *Diritto della crisi delle imprese*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022, p. 41 e sgg., p. 124 e sgg., p. 138 e sgg.
- CAIAFA A., *Prefazione* al volume *Rinegoziazione: una sfida e una necessità per il futuro*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2021, pp. 13-14.
- CAIAFA A. - VALERIO A., *Il rapporto contrattuale al tempo del covid-19: scenari e possibili soluzioni*, in *Rinegoziazione: una sfida e una necessità per il futuro*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2021, pp. 17-68.
- CAIAFA A. - VALERIO A., *Rapporti pendenti e concorsualità nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Trattato codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza*, a cura di A. CAIAFA, tomo 3, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2020, pp. 123-221.
- CAIAFA A. – VALERIO A., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Il nuovo concordato preventivo*, a cura di A. Caiafa - A. Salvi, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, p. 195 e sgg., p. 216 e sgg.
- CAIAFA A., *Codice dell'udienza fallimentare*, Dike Giuridica, Roma, 2013, p. 216 e sgg.
- CAIAFA A., *La legge fallimentare riformata e corretta*, cit. edam, Padova, 2008, p. 401 e sgg.
- CAIAFA A., *La legge fallimentare riformata e corretta*, Cedam, Padova, 2007, p. 402 e sgg.
- CALANDRA BUONAURA V., *Corretta organizzazione e adeguatezza degli assetti organizzativi nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 439 e sgg.;
- CALANDRA BUONAURA V., *La gestione societaria dell'impresa in crisi*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, III, Utet, Torino, 2014, p. 2596 e sgg.;
- CALISAI F., *Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 21 e sgg.
- CAMPBELL D. – MULCAHY I. – WHEELER S., *Changing Concepts of Contract – Essays in Honour of Ian Macneil*, Basingstoke, 2013.

- CANEVARI F., *Interpretazione delle clausole generali*, in *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali* (a cura di G. Bronzini - R. Cosio), Giuffrè, Milano, 2017, p. 305 e sgg.;
- CAPO G., *Attività di impresa e formazione del contratto*, Milano, Giuffrè, 2001.
- CAPRARA A., *La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l'approccio sostanziale alla teoria delle fonti*, in *Le clausole generali nel diritto societario*, Cedam, Padova, 2011, p. 13 e sgg.
- CARIDI V., *Contratti Pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi*, in *Giur. Comm.*, 2023, I pp. 310-311, p. 322, p. 333 e sgg., p. 333-334, p. 339, p. 344, p. 345.
- CARTWRIGHT J., *Il diritto inglese dei contratti. Una presentazione per il civil lawyer*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 819 e sgg.
- CASA F. – SEBASTIANO F., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2014, p. 600 e sgg.
- CASTRONOVO C., *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 24 e sgg.;
- CATAUDELLA A., *Sul contenuto del contratto*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 237 e sgg., p. 298 e sgg.,
- CENSONI P.F., *Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel passaggio dalla legge fallimentare al CCI*, in *Fallimento*, 2019, p. 867, p. 866.
- CENSONI P.F., *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Le riforme della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009, 771.
- CENSONI P. F., *Sub art.168*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, II, Zanichelli, Bologna, 2007, 2422 e sgg.
- CENSONI P.F., *Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1150 e sgg.
- CENSONI P.F., *I rapporti pendenti nella legge delega di riforma*, in *Fallimento*, 2005, p. 1033 e sgg.
- CENSONI P. F. - BONFATTI S., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2004, p. 143 e segg.

- CENSONI P. F., *La sorte dei rapporti pendenti nel fallimento nel caso di affitto di azienda*, in *Giur. comm.*, I, 2003, p. 342 e sgg.
- CENSONI P. F., *Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti*, Giuffr , Milano, 1988.
- CERRI A., *Riflessioni aperte sulle origini e sul ruolo dei principi nell'esperienza giuridica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 193 e sgg.
- CERRI D. - MARIANI MARINI A., *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, Plus, Pisa, 2007;
- CERRI S. P., *Conservazione e adeguamento del contratto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 1 e sgg.;
- CERULLI IRELLI V., *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, in *Contratto e impr.*, 2024, pp. 587-588.
- CESARO V. M., *Le misure restrittive derivanti dalla pandemia da Coronavirus e la rinegoziazione dei contratti in corsi di esecuzione*, in *Gazzetta Forense*, 2021, p. 8 e sgg; p. 18,
- CESARO V. M., *Clausole di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, p. 243,
- CHIANALE A., *Dell'esecuzione forzata in forma specifica. Artt. 2930-2933 c.c.*, in *Comm. Schelsinger*, Giuffr , Milano, 2022, p. 116 e sgg., p. 121 e sgg.
- COGLIOLO L., *La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti*, in *Scritti vari di diritto privato*, I, Utet, Torino, 1917, p. 417.
- COLOMBO E., *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. III, 1979, Cedam, Padova, 1979, p. 288 e sgg.
- COSSUTTA M., *Sulla giurisprudenza come fonte di diritto*, in *TIGOR*, XIV, 2022, n. 1, p. 56 e sgg.;
- CRISAFULLI V., *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1941, p. 172 e sgg.
- CUFFARO V., *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *Giustiziacivile.com*, 2020.
- D' AGNELO A. - BESSONE M., voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffr , Milano, 1986, p. 326.

- D'ALESSANDRO F., *Efficienza e giustizia distributiva nelle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 379.
- D'ALESSANDRO F., *Procedure concorsuali consecutive e predeuzione*, in *Giust. civ.*, 1992, II, p. 149 e sgg.;
- D'ALTERIO E., *Riforme e nodi della contrattualistica pubblica*, in *Dir. amm.*, 2022, p. 667 e sgg.
- D'AMICO G. (a cura di), *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 2017.
- D'ATTORRE G., *I doveri delle parti nel diritto della crisi*, in *Dir. Fall.*, 2025, I, p. 824, p. 825, p. 830, p. 831., p. 835, p. 841.
- D'ATTORRE G., *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, in *Fallimento*, 2023, p. 301 e sgg.
- D'ATTORRE G., *I contratti pendenti nella liquidazione giudiziale*, in *Contratti pendenti e crisi di impresa*, a cura di D. VATTERMOLI – V. CARIDI, 2022, Pacini Giuridica, Pisa, p. 27 e sgg.;
- D'ATTORRE G., *La concorsualità “liquida” nella composizione negoziata*, in *Fallimento*, 2022, p. 301 e sgg.
- D'ATTORRE G., *Le regole di distribuzione del valore*, in *Fallimento*, 2022, p. 1228 e sgg.
- D'ATTORRE G., *La responsabilità sociale dell'impresa insolvente*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, I, p. 60 e sgg.
- D'ATTORRE G., *I principi generali nel diritto della crisi d'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 1084, p. 1086.
- D'ATTORRE G., *La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2019, p. 461, p. 463, p. 466, p. 467.
- DALFINO D., *Norme “vaghe”, poteri del giudice e sindacato di legittimità*, in *Questione giustizia*, 2020, p. 112, p. 114.
- DALMARTELLO A., *I contratti delle imprese commerciali*, III ed., Cedam, Padova, 1962, pp. 94-101.
- DALMARTELLO A., voce «*contratti d'impresa*», in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1988, p. 1 e sgg.;

- DALMARTELLO A., voce *Contratti d'impresa*, in *Enc. giur.*, IX, Treccani, Roma, 1983;
- DE CRISTOFARO G., *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, p. 571 e sgg.
- DE MARTINI A., *Posizione dell'affittuario di azienda rispetto alle merci.*, nota a Cass., 15 gennaio 1952, n. 78, in *Foro it.*, 1952, I, p. 304 e sgg.
- DE SANTIS F., *Sulla c.d. "degiurisdizionalizzazione" del concorso collettivo e sui limiti dei giudicati endofallimentari dopo le riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, I, p. 367 e sgg.
- DE SENSI V., *Operazione economica e contratto nella composizione negoziata della crisi*, in *giustiziacivile.com*, 13 aprile 2022.
- DE SENSI V., *Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria*, in *Riv. soc.*, 2017, p. 311 e sgg.;
- DEL PRATO E., *Sulle clausole di rinegoziazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 801;
- DEL PRATO E., *I principi nell'esperienza civilistica: una panoramica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 265 e sgg.
- DEL VECCHIO G., *Sui principi generali del diritto*, Giuffrè, Milano, 1958; N. BOBBIO, *Principi generali del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Utet, Torino, 1966, p. 888 e sgg.;
- DELFINO R. - ALPA A., *Il contratto nel common law inglese*, III ed., Cedam, Padova, 2005, 192 e sgg.
- DELLA CASA M. - ADDIS F., *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 145-492;
- DENOZZA F., *Sulle tracce di una vecchia talpa: il diritto commerciale nel sistema neoliberale*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.
- DENOZZA F., *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi*, in *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, a cura di A. Jorio, Giuffrè, Milano, 2012, p. 181 e sgg.;

- DENOZZA F., *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un'analisi funzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 379 e sgg.
- DESHAYES O. – T. GENICON T. – LAITHIER Y. M., sub. Art. 1195, Commentario *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, a cura di O. DESHAYES – T. GENICON – Y. M. LAITHIER, II ed., Gualino, Paris, 2019.
- DI AMATO S., *Diritto della crisi d'impresa, Aggiornato al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (G.U. 1° luglio 2022, n. 152)*, Giuffré. Milano, 2022, p. 410 e sgg.
- DI AMATO A. S., *L'interpretazione dei contratti d'impresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
- DI BITONTO C., *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze"*, in *Contratti*, 2020, p. 367 e sgg., p. 354, p. 369,
- DI CATALDO V., *Pandemia, imprese e contratti di durata*, in *ODC*, 2020, p. 691 e sgg., p. 700,
- DI CATALDO V. - ROSSI S., *Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 305 e ss.
- DI GREGORIO V., *Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell'introduzione dell'imprévision nel code civil francese*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, p. 392 e sgg., p. 398, p. 399
- DI MAJO A., *Sub art. 167*, in *Codice commentato del fallimento*, diretto da G. LO CASCIO, Wolters Kluwer Ipsoa, Milano, 2008, p. 1511 e sgg.
- DI MAJO F., *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 539 e sgg.;
- DI MARZIO F., *Diritto dell'insolvenza*, Giuffré, Milano, 2023, p. 204, p. 214.
- DI MARZIO F., voce *Contratto e impresa*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffré, Milano, 2021, p. 325 e sgg.
- DIMUNDO A. – PATTI A., *I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori*, Giuffré, Milano, 1999.

- DOLMETTA A., *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del Coronavirus)*, in *Giust. civ. com.*, 2020, n. 6.
- EISENBERG M. A., *Why there is no Law of Relational Contracts*, in *Nw. U. L. Rev.*, 1999, p. 805 sgg. e p. 812 e sgg.;
- FABIANI M., *Revisione critica dei principi in tema di classi di creditori*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 2025, p. 8 e sgg.;
- FABIANI M., *Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna*, in *Fallimento*, 2022, p. 1487 e sgg.;
- FABIANI M. – PAGNI I., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Fallimento*, 2022, p. 1025 e sgg.
- FABIANI M., *Il valore della solidarietà nell'approccio e nella gestione delle crisi d'impresa*, in *Fallimento*, 2022, pp. 5-8.
- FABIANI M., *L'avvio del codice della crisi*, in *dirittodellacrisi.it*, maggio 2022, p. 10 e sgg.,
- FABIANI M., *Concordato preventivo*, in *Fallimento e concordato preventivo*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 29 e sgg.
- FABIANI M., *Per una disciplina costruttiva dei contratti pendenti nel concordato preventivo*, in *ilcaso.it*, 2013, p. 8 e sgg.
- FABIANI M., *La sorte del contratto preliminare di compravendita nel concordato preventivo alla luce della Riforma*, in *Fallimento*, 2011, p. 765 e sgg.
- FABIANI M., *Clausola generale*, in *Encicl. dir. - Annali*, Milano, 2012, V, p. 183 e sgg.;
- FABIANI M. – FERRO M., *Dai Tribunali ai Ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione della gestione delle crisi di impresa*, in *Fallimento*, 2004, p. 139 e sgg.
- FABIANI M., *Il sindacato della Corte di cassazione sulle clausole generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 581 e sgg.;
- FABIANI M., *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003;
- FABIANI M., *Orientamenti della Cassazione sul controllo delle clausole generali, con particolare riguardo alla giusta causa di licenziamento*, in *Foro it.*, 2003, I, p. 1845 e sgg.;

- FABIANI M., *Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali, "standards" valutativi e principi generali dell'ordinamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 3558 e sgg.;
- FABIANI M., *Sindacato della Corte di cassazione sulle norme elastiche e giusta causa di licenziamento*, in *Foro it.*, 1999, I, p. 1893e sgg.;
- FALCONE G., *Affidamento bancario e composizione negoziata della crisi*, in *Dir. banc.*, 2022, II, p. 74 e sgg.
- FALCONE G., *Profili problematici del concordato con riserva*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 405, p. 410 e sgg.
- FALZEA A., *Il diritto europeo dei contratti di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 1 e sgg.
- FALZEA A., *Relazione introduttiva*, in *I principi generali del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 462 e
- FALZEA A., *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, p. 1 e sgg.;
- FEDERICO G., *Principi, clausole generali e definizioni nella disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Questione giustizia*, 2020, p. 117 e sgg.
- FEMIA P., *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021;
- FERRAJOLI L., *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Questione giustizia*, 2016.
- FERRARA F., *Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 1959;
- FERRARI P., *Procedure di soluzione della crisi d'impresa ed effetti sui contratti di lavoro pendenti*, in *Contratti pendenti e crisi di impresa*, a cura di D. VATTERMOLI – V. CARIDI, 2022, Pacini Giuridica, Pisa, p. 239 e sgg.
- FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di G.B. FERRI – C. ANGELICI, Utet, Torino, Utet, 2019, p. 657 e sgg.;
- FERRI Jr. G. – ROSSI M., *La gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi*, Studi in onore di O. Cagnasso, a cura di M. IRRERA, Giappichelli, Torino, 2020, p. 604 e sgg.;
- FERRI Jr. G. – ROSSI M., *Prime osservazioni in tema di gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *Nuova giur. comm.*, 2019, p. 1094 e sgg.,

- FERRI JR. G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: struttura funzione ed effetti*, in *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e convenzioni di moratoria. Dalla legge fallimentare al Codice della crisi*, Pacini Giuridica, Pisa, p. 45 e sgg.;
- FERRI JR. G., *Il ruolo dei soci nella ristrutturazione finanziaria dell'impresa alla luce di una recente proposta di direttiva europea*, in *Dir. fall.*, 2018, I, p. 536 e sgg.;
- FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, Giuffrè, 1971.
- FERRO M. - FABIANI M., *Dai Tribunali ai Ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione della gestione delle crisi di impresa*, in *Fallimento*, 2004, p. 139 e sgg.
- FILOCAMO F. S., *Sub art. 167*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico pratico*, a cura di M. FERRO, Cedam, Padova, 2011, p. 1906 e sgg.
- FIMMANÒ F., *Contratti di impresa in corso di esecuzione e concordato preventivo in continuità*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 222 e sgg., p. 226 e sgg.
- FIMMANÒ F., *Art. 104*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di A. JORIO – M. FABIANI, Zanichelli, Bologna, 2006, II, p. 1612 e sgg.
- FIMMANÒ F., *Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione*, in *Fallimento*, 2006, p. 1050 e sgg.
- FINAZZI G., voce *Correttezza e buona fede*, in *Dig. disc. priv.*, Wolters Kluwer, Torino, agg. XII 2019, p. 125 e sgg.
- FONDRIESCHI A., *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1-390.
- FORMAGGIA M. - PAJARDI P., *La sorte dei rapporti giuridici pendenti alla dichiarazione di fallimento di una parte: spunti generali di riflessione sulla difficile armonizzazione tra diritto comune e diritto speciale*, in *Dir. fall.*, 1990, I, p. 12 e sgg.
- FORTUNATO S., *Assetti organizzativi e crisi d'impresa: una sintesi*, in *ODC*, 2021, p. 551 e sgg.;
- FORTUNATO S., *Codice della crisi e codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 952 e sgg.;

- FRANZONI M., *Principi Generali, norme elastiche, clausole generali*, in *Contr. Impr.*, 2023, p. 1053, p. 1070 e sgg., P. 1073,
- FRANZONI M., *Il Covid-19 e l'esecuzione del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, pp. 1-24.
- FRANZONI M., *Degli effetti del contratto. Integrazione del contratto suoi effetti reali e obbligatori, II*, in *Il c.c. Comm. diretto da Schlesinger*, Giuffré, Milano, 1999, p. 169.
- FREGONA E., *Impresa, contratti di durata e assetti adeguati: opportuno o necessario l'intervento dell'autonomia privata?* in *Nuovo dir. soc.*, 2022, p. 767, p. 769, p. 789, p. 800, p. 804,
- FRIGNANI A., voce *Hardship clauses*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., Utet, Torino, IV, 1991, p. 446 e sgg.
- GABRIELLI E., voce *Operazione economica*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffré, Milano, 2021, p. 729 e sgg., p. 730 e sgg.
- GABRIELLI E., *Studi sulle tutele contrattuali*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2017, p. 95 e sgg., P. 105
- GAETA M. M., *Effetti del concordato preventivo*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. FAUCEGLIA e L. PANZANI, III, Utet, Torino, 2009, p. 1658 e sgg.
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti. Obbligazioni in generale. Contratti in generale*, Cedam, Padova, 2004, p. 592 e sgg.
- GALGANO F., voce *Negoziio giuridico (Teoria gen.)*, in *Enc. del dir.*, XXVII, Giuffré, Milano, 1977, p. 935 e sgg.
- GALLETTO T., *Clausola Rebus Sic Stantibus*, in *Dig. disc. priv.*, II, Utet, Torino, 1988.
- GALLO D., *Gli obblighi legali a contrarre*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 130 e sgg.
- GALLO P., *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Giuffré, Milano, 1992;

- GALLO P., voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VII, Utet, Torino, 1991, p. 243 e sgg.
- GAMBARO A., *La dinamica dei principi: due esempi e un'ipotesi*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, 229 e sgg.
- GAMBI L., *Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 2025.
- GAMBINO F., *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 354 e sgg., p. 347 e sgg., p. 354 e sgg.
- GAMBINO M., voce *Rinegoziazione*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 2007, p. 5-10.
- GENICON T. - DESHAYES O. – LAITHIER Y. M., sub. Art. 1195, Commentario *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, a cura di O. DESHAYES – T. GENICON – Y. M. LAITHIER, II ed., Gualino, Paris, 2019.
- GENOVESE A., *Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione. Prime considerazioni sulle novità della riforma*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1113 e sgg.
- GENTILI A., *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del Coronavirus*, in [giustiziacivile.com](http://giustiziacivile.com), 29 aprile 2020, p. 11 e sgg.
- GENTILI A., *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contratto e impr.*, 2003, II, p. 667-724, in part. p. 709.
- GHIOTTO T. A., *Riti processuali, giurisdizione e degiurisdizionalizzazione nella crisi e nell'insolvenza d'impresa*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022.
- GIANNATTASIO C., *L'appalto*, II ed., in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU – F. MESSINEO, v. XXIV, t. 2, Milano, 1977, 127.
- GINEVRA E. - PRESCIANI C., *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2019, p. 1209 e sgg.;
- GOETZ C. J. – SCOTT R. E., *Principles of Relational Contracts*, in *67 Va. L. Re.*, 1981, p. 1089 e sgg.
- GORINI A., *Pandemia e locazioni commerciali: note minime in tema di inesigibilità del canone, impossibilità sopravvenuta e rinegoziazione secondo buona fede*, nota a Tribunale Roma, 5 gennaio 2022, n. 234, in *Pactum* 3 gennaio 2023.

- GORINI G., *Le clausole di rinegoziazione*, in *Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa*, a cura di C. VACCÀ, Egea, Milano, 1992, p. 37 e sgg., p. 47 e sgg.
- GORLA G., *I principi generali comuni alle nazioni civili e l'art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c. italiano*, in *Foro it.*, 1992, V, p. 90 e sgg.
- GRONDONA M., *Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, II, p. 727 e sgg.
- GUADAGNO S., *L'incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali, tra emergenza e prospettive*, in *Corriere giur.*, 2020, p. 1092 e sgg.
- GUASTINI R., *Principi di diritto*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIV, Giuffrè, Torino 1996, p. 344 e sgg.
- GUGLIELMUCCI L., *I rapporti pendenti, commento art. 72 l.f.*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, I, Zanichelli, Bologna, 2006, p.1106 e sgg., 1116 e segg.
- GUGLIELMUCCI L., sub artt. 72-83, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja – Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, p. 1 e sgg; p. 76 e sgg.
- GUIOTTO A., *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, p. 20 e sgg.
- INZITARI B., *Sospensione del contratto per sopravvenuto fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 306 e sgg.
- INZITARI B., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l'art. 169-bis l. fall.*, in *ilfallimentarista.com*.
- INZITARI B., *L'impresa nei rapporti contrattuali*, in *Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, II, Cedam, Padova, Cedam, 1978;
- IORIO A., *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, V, p. 376 sgg.
- IORIO G., *Corso di Diritto privato*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2022, p. 53 e sgg.

- IORIO G., *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana* 2020, V, pp. 366-377.
- IORIO G., *Le clausole attributive dello ius variandi*, Giuffré, Milano, 2008, pp. 103-104;
- IRRERA M., *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffré, Milano, 2005;
- IRRERA M., *La collocazione degli assetti organizzativi e l'intestazione del relativo obbligo (tra codice della crisi e bozza di decreto correttivo)*, in *Nuovo dir. soc.*, 2020, p. 115 e sgg., p. 127,
- IRTI N., *Il diritto e la crisi*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 1067 e sgg.;
- IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 11 e sgg.
- IRTI N., *I "cancelli delle parole" - Intorno a regole, principi, norme*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015;
- IRTI N., *Crisi mondiale e diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p.1243 e sgg.
- IRTI N., *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1978, p. 77 e sgg.
- IRTI N., *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, p. 74 e sgg.;
- JAEGER P. G., *"Par condicio creditorum"*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p 99 e sgg.
- JANNARELLI A., *I principi nell'elaborazione del diritto privato moderno: un approccio storico*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 33 e sgg.;
- JORIO A., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa tra "privatizzazione" e tutela giudiziaria*, in *Fallimento*, 2005, p. 1457 e sgg.
- JORIO A., *I rapporti giuridici preesistenti nel concordato preventivo*, Padova, 1973, 210 e segg.
- LA ROCCA G., *Appunti sulla tutela dell'obbligo di concludere un contratto*, in *Dir. e giur.*, 1984, p. 299 e sgg.
- LAITHIER Y. M.T. - GENICON T. - DESHAYES O., sub. Art. 1195, *Commentario Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, a cura di O. DESHAYES – T. GENICON – Y. M. LAITHIER, II ed., Gualino, Paris, 2019.

- LANDINI S., *Vincolatività dell'accordo e clausole di rinegoziazione. L'importanza della resilienza delle relazioni contrattuali*, in *Contratto e impr.*, 2016, p. 182 e sgg., p. 179 e sgg., p. 183.
- LAZZARA M - BONSIGNORI A. - G. NARDO, *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffré, Milano, 1992.
- LAZZARA M. M., *Disciplina dei rapporti in corso di esecuzione*, in *Il nuovo fallimento*, a cura di F. SANTANGELI, 2006, Giuffré, Milano, p. 315 sgg.
- LENZI D., *I doveri dei creditori nella crisi d'impresa*, Giuffré, Milano, 2023, p. 252 e sgg.
- LERNER G., *Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla "distribuzione" del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa)*, in *dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022.
- LEUZZI S., *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione dei contratti d'impresa*, in *Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d. l. 118/2021*, in *Liber amicorum Alberto Jorio* a cura di S. AMBROSINI, Bologna, 2021, p. 1067 e sgg.
- LIBERTINI M., *Appunti sull'autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 37 e sgg.
- LIBERTINI M., *Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall'esperienza del diritto commerciale*, in *Rivista Odc*, 2/2018;
- LIBERTINI M., *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.
- LIBERTINI M., *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, a cura di G. GITTI, M. MAUGERI, N. NOTARI, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 46 e sgg., pp.67-68.
- LIBERTINI M., *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 345 e sgg.
- LIBERTINI M., *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 612 e sgg.;

- LIBONATI B., *Prospettive di riforma sulla crisi dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 331 e sgg.;
- LICCARDO P., *Fallimento e metodologie di acquisizione dell'azienda affittata*, in *Fallimento*, 1997, p. 661 e sgg.
- LIMITONE G., *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta*, in *ristrutturazioniazienali.ilcaso.it*, 2022.
- LIPARI N., *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 5 e sgg.
- LIPARI N., *Intorno ai «principi generali del diritto»*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 28 e sgg.
- LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 566 e sgg.;
- LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 455 e sgg.
- LUCIANI M., *Certezza del diritto e clausole generali*, in *Questione e Giustizia*, 2020, I, p. 67 e sgg.;
- LUMINOSO G., *Effetti del fallimento sui rapporti pendenti (artt. 72 – 83 l.f.)*, in *Giur. comm.*, 1987, I, p. 988 e sgg.
- MACARIO F., *La composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza del debitore*, in *Contratti*, 2022, p. 5 e sgg.
- MACARIO F., voce *Contratti di durata*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. I, *Contratto*, diretto da G. D'AMICO, Giuffrè, Milano, 2021, p. 119 e sgg.
- MACARIO F., *Coesistenza e complementarietà tra fattispecie tipizzata dal legislatore e uso giurisprudenziale delle clausole generali: l'esempio della proposta di riforma della disciplina in tema di sopravvenienze*, in *Quest. giust.*, 2020, p. 1 e sgg.
- MACARIO F., *Dalla risoluzione all'adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze*, in *Foroplus*, 2020.
- MACARIO F., *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020.
- MACARIO F., *Il contratto e gli "strumenti negoziali stragiudiziali" nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 369 e sgg.

- MACARIO F., *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 338, p. 846, p. 858,
- MACARIO F., *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. ROPPO, Giuffr , Milano; 2006, p. 493, p. 726 e sgg.
- MACARIO F., *Rischio contrattuale e rapporti di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 69 e sgg.
- MACARIO F., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Jovene, Napoli, 1996, p. 15 e sgg., p. 290, p. 312, p. 313, p. 314, p. 332 e sgg., p. 426, pp. 429-431,
- MACNEIL I., *Contract: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law*, in *New York University Law Review*, 1983, p. 340 e sgg.;
- MACNEIL I., *The New Social Contract*, New Haven, 1980.
- MADAUS S. - SARRA J. - PAYNE J., *The promise and perils of regulating ipso facto clauses*, in *Int. Insol. Rev.*, 2021, p. 45 e sgg.
- MAGGIOLO M., *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, 3, p. 869 e sgg.
- MANDRIOLI L., *Art. 160 (ricostruzione giuridico-aziendalistica)*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2011, p. 174 e sgg.
- MARIANI MARINI A. – CERRI D., *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, Plus, Pisa, 2007;
- MASCARELLO C., *I rapporti giuridici pendenti nella riforma del fallimento (artt. 72 e 72-bis l. fall.)*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 289 e sgg.;
- MAUGERI M., *Diritto civile e diritto commerciale: l'unit  del diritto privato*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.
- MAZEAUD D., *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 432 e sgg.
- MAZZONI A., *Procedure concorsuali e standards internazionali: norme e principi di fonte Uncitral e Banca Mondiale*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 43 e sgg., spec. 50.

- MAZZONI A., *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 818 e sgg.
- MEMMO D., *Il nuovo modello tedesco della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 821.
- MENGONI L., *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in *I principi generali del diritto*, Atti del Convegno linceo del 27-29 maggio 1991, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, p. 319 e sgg.
- MENGONI L., *Appunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 17 e sgg.;
- MENGONI L., *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 3 e sgg., p. 5 e sgg., p. 168,
- MEO G., *La responsabilità nella composizione negoziata*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 846 e sgg.;
- MERUZZI G. – TARANTINI G. (a cura di), *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia (diretto da F. Gargano)*, Cedam, Padova, 2011;
- MINUTOLI G., *L'autonomia privata nella crisi d'impresa tra giustizia contrattuale e controllo di merito (o di meritevolezza)*, in *Fallimento*, 2008, p. 1047 e sgg.
- MIOLA M., *Riflessioni sui doveri degli amministratori in prossimità dell'insolvenza*, in *Studi in onore di Umberto Belviso*, I, Cacucci Editore, Bari, 2011, p. 609 e sgg.;
- MIRABELLI G., *La locazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, VII, Utet, Torino, 1972, p. 324 e sgg.
- MIRONE A., *Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione: appunti alla luce del "decreto correttivo" al Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 183 e sgg.;
- MIRONE A., *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *ODC*, 2020, p. 23 e sgg.;

- MOLINARO F., *Emergenza sanitaria e locazioni commerciali: nihil sub sole novum?*, nota a Tribunale Roma, 5 gennaio 2022, n. 234, in *Pactum*, 24 marzo 2022,
- MONTALENTI P., *Crisi d'impresa, prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura*, a cura di M. NOTARI, Giuffré, Milano, 2021, p. 13 e sgg.;
- MONTALENTI P., *Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 829 e sgg.;
- MONTALENTI P., *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf al Codice della crisi"*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, Torino, 2019, pp. 483 e ss.;
- MONTALENTI P., *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p.75 e sgg.
- MONTALENTI P., *Il diritto commerciale, oggi: appunti*, in *ODC*, 3/2015, p. 1 e sgg.
- MORELLO R., *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, in *Giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020.
- MOSCATI L., *Sulla teoria dell'imprévision tra radici storiche e prospettive attuali*, *Contratto e imp.*, 2015, p. 423 e sgg.
- MOZZARELLI M., *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori sociali nella s.r.l.*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 15 e sgg.;
- MULCAHY I. - CAMPBELL D. – WHEELER S., *Changing Concepts of Contract – Essays in Honour of Ian Macneil*, Basingstoke, 2013.
- NANDO G. - BONSIGNORI A. – LAZZARA M., *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffré. Milano, 1992.
- NARDECCHIA G. B., *Gli effetti del concordato preventivo sui creditori*, Wolter Kluwer Ipsoa, Milano, 2011, p. 138 e sgg.

- NARDI V., *L'impatto della pandemia sui contratti di locazione commerciale: tra poteri del giudice, obblighi dei contraenti e ruolo del legislatore*, nota a Tribunale Roma, 15 gennaio 2021, in *Giust. civile.com*, 13 aprile 2021.
- NARDO G. - BONSIGNORI A. - LAZZARA M., *I contratti nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1992.
- NATOLI R. - BENEDETTI A. M., *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.it*, 25 marzo 2020.
- NIGRO A., *Il ruolo e la portata dell'art. 2740 cod. civ.*, in *Dir. Banca e Merc. Fin.*, 2023, n 3, p. 1 e sgg.
- NIGRO A., *Il "diritto societario della crisi": nuovi orizzonti?*, in *Riv. Società*, 2018, p. 1207 e sgg.
- NIGRO A. – VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2017, p. 55 e sgg.
- NIGRO A., *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali*, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. BESSONE, XXV, Giappichelli, Torino, 2012, 275 ss.;
- NIGRO A. – VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 362 e sgg., P. 469 e sgg.;
- NIGRO A., «Privatizzazione» delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, in *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, a cura di F. GUERRERA, Giappichelli, Torino, 2007, p. 1 e sgg.
- NIVARRA L., «Dentro» e «fuori». *Lo strano caso delle clausole e dei principi generali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, I, p. 75
- NIVARRA L., *Clausole generali e principi generali nel diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Eur. e dir. priv.*, 2007, 411;
- NOCERA I. L., *Autonomia privata e insolvenza: l'evoluzione delle soluzioni negoziali dai codici ottocenteschi al contratto sulla crisi d'impresa*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 401 e sgg.
- NONNE L., *Contratti tra imprese e controllo giudiziale*, Torino, Giappichelli, 2013.
- OPPO G., *Note sulla contrattazione di impresa*, in *Principi e problemi del diritto commerciale, Scritti giuridici*, VI, Cedam, Padova, 1992, p. 203 e sgg.

- OSTI G., voce *Clausola “rebus sic stantibus”*, in *Noviss. Dig.*, III, Utet, Torino, 1959, p. 353 e sgg
- OSTI G., *Appunti per una teoria della sopravvenienza. La così detta clausola rebus sic stantibus nel diritto contrattuale odierno*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, p. 471 e sgg.;
- OSTI G., *La così detta clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 e sgg.
- P. MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure d'allerta nella riforma Rordorf*, in *Nuovo dir. soc.*, 2018, p. 951 e sgg.;
- PACCHI S., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, S. PACCHI – S. AMBROSINI, Zanichelli, Bologna, 2025, p. 156;
- PACCHI S., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024*, in *il caso.it*, 17 settembre 2025, pp.1-73.
- PACCHI S., *I contratti pendenti nella legge fallimentare. Inquadramento della disciplina*, in *I rapporti pendenti nel fallimento e nelle soluzioni concordate di crisi*, a cura di A. CAIAFA, Dike Giuridica, Roma, 2018, pp. 3-57.
- PAGNI I. - FABIANI M., *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Fallimento*, 2022, p. 1025 e sgg.
- PAJARDI P. – FORMAGGIA M., *La sorte dei rapporti giuridici pendenti alla dichiarazione di fallimento di una parte: spunti generali di riflessione sulla difficile armonizzazione tra diritto comune e diritto speciale*, in *Dir. fall.*, 1990, I, p. 12 e sgg.
- PALUCHOWSKI A., *I mutevoli orizzonti del diritto della crisi*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 2022.
- PANZANI L., *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, a cura di O. CAGNASSO e L. PANZANI, Wolter Kluwer, Utet, Milano, 2025, p. 1533 e sgg.
- PARDOLESI R., *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria*, in *Foro it.*, 2014, II, c. 2039.
- PATTI A., *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione*, in *Fallimento*, 2015, p. 560 e sgg.

- PATTI A., *Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?*, in *Fallimento*, 2013, p. 1099 e sgg.
- PATTI A., *Rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento*, in *Fallimento*, 2013, p. 262 e sgg., p. 272 e sgg., p. 273.
- PATTI A., *La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2010, p. 261 e sgg.
- PATTI A., *I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, p. 875 e sgg.
- PATTI A. - DIMUNDO A., *I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori*, Giuffr , Milano, 1999.
- PATTI A. – TARZIA G. – PROTO A., *I rapporti in corso di esecuzione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di L. PANZANI, Utet, Torino, 1999, vol. 2, p. 269 segg.;
- PATTI G. - BIANCA C. M. - PATTI S., *Lessico di diritto civile*, Giuffr , Milano, 1991, p. 745 e sgg.
- PATTI S. - BIANCA C. M.- PATTI G., *Lessico di diritto civile*, Giuffr , Milano, 1991, p. 745 e sgg.
- PATTI S., *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffr , Milano, 2016, p. 93 e sgg.
- PAYNE J. - SARRA J. - MADAUS S., *The promise and perils of regulating ipso facto clauses*, in *Int. Insol. Rev.*, 2021, p. 45 e sgg.
- PEDRINI F., *Clausole generali e principi costituzionali*, 2015, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it);
- PENNAZIO R., *Rischio e sopravvenienze*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 3 e sgg., p. 37 e sgg.
- PERLINGIERI P., *Stagioni del diritto civile – A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, spec. cap. IV, p. 46 e sgg.
- PERRINO S. P., *Il governo delle sopravvenienze contrattuali mediante gli obblighi di rinegoziazione e di contrarre: un dibattito aperto*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 857, p. 860, p. 867, p. 871, p. 879,

- PETTERUTI A. - CAIAFA A., *Manuale del diritto della crisi e del risanamento dell'impresa*, Dike Giuridica, Roma, 2023, p. 233 e sgg.
- PIETROBON V., *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Cedam, Padova, 1990.
- PIETROBON V., *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Cedam, Padova, 1963;
- PIGNALOSA M. P., *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 411 e sgg., p. 414,
- PINTO V. - SACCHI R., *Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli adr e nel pro*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 488;
- PIPERATA G., *L'autotutela interna e l'autotutela esterna nei contratti pubblici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, p. 77 e sgg.
- PIRAINO F., *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contratti*, 2020, p. 485 e sgg.
- PISANI TEDESCO A., *Locazione commerciale, causa concreta e presupposizioni*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 177 e sgg.;
- PISANI TEDESCO A., *Appunti su sopravvenienze e obbligo di rinegoziazione: una nuova stagione per i principi*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 4 e sgg.;
- PISANI TEDESCO A., *La rinegoziazione del contratto in crisi, tra principi interni e lex mercatoria*, in *Dir. comm. int.*, 2021, p. 295-330.
- PISANI TEDESCO A., *Sopravenienze, contratti di durata e intervento del giudice*, in *giustiacivile.com*, 25 gennaio 2021;
- PLATANIA F., *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologa*, in *ilfallimentarista.it*, aprile 2022.
- POLLASTRO I. – CAGNASSO O., *Organizzazione della gestione di vertice e autonomia privata*, relazione presentata in occasione del XII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "La libertà d'impresa", Roma, 17-18 settembre 2021, 2.
- POLLASTRO I., *Organizzazione della gestione di vertice e autonomia privata*, in *Nuovo dir. soc.*, 2021, p. 1882 e sgg.

- PORTALE G., *Dal codice civile del 1942 alle (ri)codificazioni: la ricerca di un nuovo diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 79 e sgg.
- PRESCIANI C. - GINEVRA E. - PRESCIANI C., *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2019, p. 1209 e sgg.;
- PRESTI G., *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, in *dirittodellacrisi.it*, 9 febbraio 2023;
- PROSPERI F., *Discrezionalità giudiziale e certezza del diritto: i termini attuali di un conflitto originario e ineluttabile*, in *civilistica.com*, 2016, a.5 n.2, p. 1 e sgg.;
- PROTO A. - PATTI A. – TARZIA G., *I rapporti in corso di esecuzione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di L. PANZANI, Utet, Torino, 1999, vol. 2, p. 269 sgg.;
- PROVINCIALI R., *Trattato di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, IV, p. 2268 e sgg.;
- PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1969, I, p. 44 e sgg.;
- PROVINCIALI R., *Effetto del concordato preventivo sui rapporti giuridici pendenti e in tema di compensazione*, in *Dir. fall.*, 1958, II, p. 934 e sgg.
- RAGO G., *Il concordato preventivo dalla domanda all'omologazione*, Cedam, Padova, 1998, p. 251 e sgg.
- RAGUSA MAGGIORE G., *Diritto fallimentare*, I, 1974, Jovene, Napoli, p. 441 e sgg.
- RANALLI R., *La declinazione degli assetti adeguati a prevedere la crisi e le tecniche di valutazione del rischio di crisi nel CCII*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 1157 e sgg.;
- RECCHIONI S., *Norme "elastiche", standards valutativi e sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 724 e sgg.
- RESCIGNO P., *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, a cura di U. DRAETTA – G. VACCÀ, EGEA, Milano, 1992, p. 299 e sgg.
- RESCIGNO P., *Appunti sulle clausole generali*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, p. 1 e sgg.; p. 2, p. 8.

- RICCI F. (a cura di), *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, Giuffr , Milano, 2018.
- RICCIARDIELLO E., *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in *Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter*, diretto da M. IRRERA e A. CERRATO, Zanichelli, Bologna, 2024, p. 1114 e sgg.
- RICCIO A., *La presupposizione  , dunque, causa di recesso dal contratto*, in *Contr. Impr.*, 2008, p. 23 e sgg.
- RICCIUTO V., *Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 1628 e sgg.
- RIVOLTA G. C. M., *Gli atti d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 107 e sgg.
- RIVOLTA G. C. M., *Proposte e accettazioni contrattuali nell'esercizio dell'impresa*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, II, Cedam, Padova, 1992, p. 1 e sgg.;
- RIVOLTA V., *L'affitto e la vendita dell'azienda*, Giuffr , Milano, 1973, p. 39 e sgg.
- RIZZO S., *Il quadro regolamentare delle esposizioni bancarie (nei confronti delle imprese "in crisi")*, in *Diritto della crisi*, 20 gennaio 2022.
- RODOT  S., *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 709 e sgg, p. 714 e sgg, p. 723, p. 727 e sgg.
- RODOT  S., *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffr , Milano, p. 119, p. 1969 e sgg.
- RODOT  S., *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967;
- ROPPO V., *Il contratto*, Giuffr , Milano, 2011, pp. 957-958, p. 726,
- ROPPO V., *Rimedi*, II, in *Trattato sul contratto*, Giuffr , Milano, 2006, p. 743 e sgg.
- RORDORF R., *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2021, p. 589, p. 590 e sgg., p. 591, p. 596, p. 598,
- RORDORF R., *Il diritto esorbitante: abuso del diritto, abuso del processo, abuso del concordato*, in *Fallimento*, 2020, p. 1207 e sgg.

- RORDORF R., *La continuità aziendale tra disciplina di bilanci o e diritto della crisi*, in *Società*, 2014, p. 917 e sgg.
- ROSELLI F., *Il ruolo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, Jovene, Napoli, 1983, p. 4., p. 8,
- ROSSI A. - ABRIANI N. – ROSSI A., *Nuova disciplina della crisi di impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 396 e sgg.
- ROSSI M. - FERRI Jr. G., *La gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi*, Studi in onore di O. Cagnasso, a cura di M. IRRERA, Giappichelli, Torino, 2020, p. 604 e sgg.;
- ROSSI M. - FERRI Jr. G., *Prime osservazioni in tema di gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *Nuova giur. comm.*, 2019, p. 1094 e sgg.,
- ROSSI S. - DI CATALDO V., *Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*. In ricordo di Michele Sandulli, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 305 e ss.
- ROVELLI L., *Un diritto per l'economia. Bilancio di una stagione di riforme. Una scelta di degiurisdizionalizzazione?* in *La crisi d'impresa. Questioni controverse nel nuovo diritto fallimentare*, a cura di DI MARZIO, Cedam, Padova, Cedam, 2010, p. 38 e sgg.
- RUBINO D., *Dell'appalto*, II ed., in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1973, p. 173 e sgg.;
- RUISI G., *Disciplina generale dei rapporti in corso di esecuzione*, in *Giur. sist.* a cura di W. BIGIAMI, *Il fallimento*, Utet, Torino, 1978, p. 513 e sgg.
- S. PAGLIANTINI S., *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione Europea tra principi e regole*, Giappichelli, Torino, 2018.
- SACCHI R., *La governance societaria nella crisi d'impresa*, in *La crisi di impresa del nuovo codice: problemi e prospettive*, a cura di F. BARACHINI, Giappichelli, Torino, 2024, p. 183 e sgg.;
- SACCHI R - PINTO V., *Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli adr e nel pro*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 488;

- SACCHI R. (a cura di), *Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare*, Milano, 2021;
- SACCHI R., *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1280 e sgg.;
- SACCO R., *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, II, Wolters Kluwer, UTET, 2016, pp. 1708-1711, p. 1710-1711, p. 1711 e sgg.,
- SAMBUCCI L., *Il contratto dell'impresa*, Milano, Giuffré, 2002.
- SANDULLI M., *Il tempo è danaro (anche nelle procedure concorsuali)*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 3, Milano, 2014, p. 2761 e sgg.
- SANTINELLO C., *Commento all'art. 169 bis*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di A. CAIAFA, Dike Giuridica, Roma, 2017, p. 748 e sgg.
- SANTONI A., *Doveri e responsabilità degli amministratori durante le procedure di ristrutturazione*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 821 e sgg.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1962;
- SARRA J. - PAYNE J. - MADAUS S., *The promise and perils of regulating ipso facto clauses*, in *Int. Insol. Rev.*, 2021, p. 45 e sgg.
- SATTA S., *La nuova legge sulle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, p. 37 e sgg.;
- SBISÀ G., *La prima norma in tema di rinegoziazione nel contesto del dibattito sulle sopravvenienze*, in *Contr. Impr.*, 2022, pp. 15-26, in part. p. 20-21.
- SCALETARIS P., *Necessaria la rinegoziazione del canone nel caso di morosità in tempi di emergenza?*, nota a Tribunale Milano, 21 ottobre 2020, in *Ius*, 24 novembre 2020,
- SCANZANO V., *Rapporti giuridici preesistenti e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1989, I, p. 169 e sgg.;
- SCARPA A., *Abuso del processo: clausola generale o pleonasma?* in *Contr. e impr.*, 2012, p. 1131,

- SCARPA D., *Assetti contrattuali, vigilanza e informazione nel rispetto del principio di adeguatezza*, in *Riv. dir. econ.*, 2021, p. 66 e sgg.
- SCHIAVON G., *Preveducibilità dei debiti contratti durante le procedure prefalimentari*, in *Fallimento*, 1993, p. 1153 e sgg.;
- SCIUTO M., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ex art. 182-bis*, in *Diritto commerciale. II. Diritto della crisi d'impresa*, a cura di M. CIAN, Torino, Giappichelli, 2019, p. 227 e sgg.
- SCIUTO M., *Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 337 e 343;
- SCODITTI E., *Concretizzare ideali di norme. Su clausole generali, giudizio di cassazione e stare decisis*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 690, p. 708 e sgg.;
- SCOGNAMIGLIO C., *Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia COVID-19*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 584 e sgg.
- SCOTT R. E. - GOETZ C. J., *Principles of Relational Contracts*, in *67 Va. L. Re.*, 1981, p. 1089 e sgg.
- SEBASTIANO F – CASA F., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2014, p. 600 e sgg.
- SICCHERO G., *Le rinegoziazioni*, in *Giur. it.*, 2023, p. 209 e sgg.;
- SICCHERO G., *Contratti equità – la prima applicazione dell'intervento giudiziale fondato sull'equità ex art. 1374 c.c.*, in *Giur. it.*, 2021, p. 589 e sgg.
- SICCHIERO G., voce *Rinegoziazione*, in *Digesto Civ., Agg., II*, Utet, Torino, 2003, p. 1217 e sgg.;
- SICCHIERO G., *La rinegoziazione*, in *Contratto e impr.*, 2002, p 776 e sgg.;
- SIRENA P., *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?* in *Jus*, 2020, pp. 205-218;
- SIRENA P., *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell'epidemia di covid-19*, in *Nuova giur. civ.*, suppl. n. 3, 2020, p. 73 e sgg.;
- SIRENA P., *Le modificazioni unilaterali*, in *Trattato del contratto. Effetti*, III, a cura di M. COSTANZA, Milano, 2006, p. 141.
- SPADA P., «*Ricommercializzare*» o «*legittimare*» il diritto commerciale. *Cenni conclusivi*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 95 e sgg.

- SPAZIANI P., *Alla ricerca del fondamento del diritto vivente*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 377 e sgg.
- SPIOTTA M., *Un labirinto di Cnosso chiamato Codice della crisi: Quale via per il moderno Teseo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 1425 e sgg.
- SPIOTTA M., *Ruolo dei creditori nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza*, in *Fallimento*, 2022, p. 1286.
- SPOLIDORO M. S., *Note critiche sulla “gestione dell’impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 260 e sgg.
- STANGHELLINI L. – USAI N., *La gestione dei crediti deteriorati: strumenti giuridici, best practices e possibili evoluzioni, anche alla luce del codice della crisi*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 1009 e sgg.;
- STANGHELLINI L., *Il codice della crisi dopo il D.Lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della Direttiva europea in materia di quadri di ristrutturazione preventiva*, in *ristrutturazionaziendali.it*, 21 luglio 2022, pp. 1-15.
- STANGHELLINI L., *Il Codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica)*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 449 e sgg.
- STANGHELLINI L., *La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942*, in *La cultura negli anni '30*, a cura di G. MORBIDELLI, Passigli Editori, Firenze, 2014.
- STANGHELLINI L., *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 50-51;
- STANGHELLINI L., *Proprietà e controllo dell’impresa in crisi*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1048 e sgg.;
- STANZIONE D., *Il «controllo finanziario» dei creditori sulle società di capitali, tra solvenza e insolvenza dell’impresa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, pp. 601-602.
- STAUNOVO POLACCO E., *Preconcordato: sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione in pendenza del termine per la presentazione del piano*, in *ilfallimentarista.it*.
- TARANTINI G. - MERUZZI G. (a cura di), *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (diretto da F. Gargano)*, Cedam, Padova, 2011;

- TARUFFO M., *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in A. CICU - F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo 2, sez. 1, Giuffr , Milano, 1992, p. 111 e sgg.
- TARZIA G., *Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti dopo la riforma ed il decreto correttivo*, in *Fallimento*, 2007, p. 1385 e sgg.
- TARZIA G. - PATTI A. – PROTO A., *I rapporti in corso di esecuzione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di L. PANZANI, Utet, Torino, 1999, vol. 2, p. 269 sgg.
- TATOLI R., *Le tendenze evolutive della crisi d'impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente orientato*, in *Giur. Comm.*, 2023, I, p. 468 sgg., pp. 480-481.
- TEDESCHI G. U., *I rapporti giuridici preesistenti*, in *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, 2006, Utet, Padova, 2006, p. 329 sgg.
- TEDESCHI G. U., *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2006, p. 554 e sgg.
- TERRANOVA G., *Il diritto e il suo linguaggio*, Giuffr , Milano, 2020, p. 265.
- TERRANOVA G., *I principi e il diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, p. 183 e sgg., p. 215 e sgg.
- TERRANOVA G., *Il concordato con continuit  aziendale e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 4 e sgg.
- TERRIZZI E., *Adeguatezza degli assetti organizzativi per la gestione della crisi d'impresa*, in *Societ *, 2019, p. 280 e sgg.;
- TRAISCI F. P., *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003;
- TRIMARCHI P., *Sopravvenienze, rinegoziazione, adeguamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, pp. 111-112, p. 189 e sgg., p. 193.
- TUCCARI E., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del covid-19*, in *Jus civile*, 2020, 2, p. 499 e sgg.
- TUCCARI E., *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Wolter Kluwer Cedam, Milano, 2018, p. 82 e sgg., p. 324 e sgg.

- TUCCARI E., *La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 843 e sgg.; p. 851 e sgg.
- TUCCARI E., *Prime considerazioni sulla «révision pour imprévision»*, in *Persona e mercato*, 2018, p. 1130 e sgg.
- TUCCARI E., *Note sull'introduzione della "révision pour imprévision" nel codice civile francese*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 1517 e sgg., p. 1536,
- USAI N. - STANGHELLINI L., *La gestione dei crediti deteriorati: strumenti giuridici, best practices e possibili evoluzioni, anche alla luce del codice della crisi*, in *Dir. fall.*, 2023, I, p. 1009 e sgg.;
- USAI N., *La crisi d'impresa tra responsabilità e irrazionalità*, Giuffrè, Milano, 2025, p. 85 sgg.
- VAGLIO G., *Il concordato semplificato: analisi normativa e criticità operative*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2026, pp. 1-102.
- VALERIO A., *Principi generali, norme elastiche e clausola generali nei CCII*, in *Scritti in onore di Guido Alpa*, a cura di A. CAIAFA, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2025.
- VALERIO A., *La ristrutturazione trasversale dei debiti nel concordato preventivo in continuità*, in *Temi Romana*, 2024, n. 2-3, pp. 77-94.
- VALERIO A. – CAIAFA A., *Rapporti pendenti e concorsualità nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Trattato codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza*, a cura di A. CAIAFA, tomo 3, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2020, pp. 123-221.
- VALERIO A. - CAIAFA A., *Diritto della crisi delle imprese*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022, p. 41 e sgg., p. 124 e sgg., p. 138 e sgg.
- VALERIO A. – CAIAFA A., *Il rapporto contrattuale al tempo del covid-19: scenari e possibili soluzioni*, in *Rinegoziazione: una sfida e una necessità per il futuro*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2021, pp. 17-68.
- VALERIO A. – CAIAFA A., *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo*, in *Il nuovo concordato preventivo*, a cura di A. Caiafa - A. Salvi, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, p. 195 e sgg., p. 216 e sgg.;

- VALERIO A., *I contratti d'impresa non disciplinati dalla legge fallimentare*, in *Le procedure concorsuali*, a cura di A. CAIAFA, Cedam, Padova, 2011, I, p. 629 e sgg.
- VATTERMOLI D., *La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 890 e sgg.;
- VATTERMILI D. - NIGRO A., *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2017, p. 55 e sgg.
- VATTERMOLI D. – NIGRO A., *Diritto della crisi delle imprese*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 362 e sgg., p. 469 e sgg.;
- VELLA P., *Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo con riserva*, nota a Tribunale Salerno, 25 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, 1, p. 75 e sgg.
- VELUZZI V., *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffré, 2010, IX, p. 88,
- VERDIRAME G., *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2006, I, 1169 e sgg.
- VETTORI G., *La giurisprudenza come fonte del diritto privato*, in *Persona e mercato*, 2016, p. 137 e sgg.;
- VETTORI G., *Regole e principi. Un decalogo*, in *Persona e Mercato*, 2014, p. 51 e sgg.
- VIGO R., *I contratti pendenti non disciplinati nella legge fallimentare*, Giuffré, Milano, 1989, p. 120 e sgg.
- VILLA G., *Danno e risarcimento contrattuale*, in *Trattato del contratto. Rimedi*, a cura di V. ROPPO, II, Giuffré, Milano, 2006, pp. 751-976.
- VITIELLO M., *Gli effetti del concordato preventivo, dell'esercizio provvisorio e dell'affitto dell'azienda del fallito sui rapporti giuridici pendenti*, in *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, a cura di S. SANZO, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 374 e sgg.
- WHEELER S - CAMPBELL D. – MULCAHY I. – WHEELER S., *Changing Concepts of Contract – Essays in Honour of Ian Macneil*, Basingstoke, 2013.

- WHITTAKER S. – ZIMMERMANN R., *Good faith in European contract law: surveying the legal landscape*, Cambridge, 2000, p. 18 e sgg.
- WILLIAMSON O. E., *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, in *J. Law Econ.*, 1979, p. 233 e sgg.
- ZACCARIA G., *La giurisprudenza come fonte di diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- ZACCHEO M., *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da covid-19*, in *Giustiziacivile.com*, 21 aprile 2020.
- ZAGREBELSKY G., *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2009, parte III, cap. 11,
- ZAGREBELSKY G., *Diritto per valori, principi o regole (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 31, 2002, p. 877 e sgg.
- ZIMMERMANN R. - WHITTAKER S., *Good faith in European contract law: surveying the legal landscape*, Cambridge, 2000, p. 18 e sgg.

### **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

#### **Giurisprudenza di legittimità:**

- Cassazione civile, 12 aprile 2023, n. 9730, in *DeJure*.
- Cassazione Sezioni Unite, 23 febbraio 2023, n. 5657, in *CED Cass.*, 2023.
- Cassazione civile, 1° marzo 2022, n. 6772, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 20 gennaio 2022, n. 1825, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 15 dicembre 2021, n. 40279, in *D&G*, 16 dicembre 2021.
- Cassazione civile, 6 ottobre 2021, n. 27122, in *DeJure*.
- Cassazione civile 21 aprile 2021, n. 10579, in *Foro it.*, 2021, I, 2029
- Cassazione civile, 23 novembre 2020, n. 26568, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 19 giugno 2020, n. 11908, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 8 giugno 2020, n. 10884, in *ilfallimentarista.it*, 18 agosto 2020.
- Cassazione civile, 15 gennaio 2020, n. 734, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 19 dicembre 2019, n. 34108, in *DeJure*.
- Cassazione civile, 6 gennaio 2018, n. 2047, in *Italggiure*;

Cassazione civile 15 luglio 2016, n. 14432, in *DeJure*.

Cassazione civile, 19 febbraio 2016, n. 3324, in *DeJure*.

Cassazione Sezioni Unite, 15 maggio 2015, n. 9935, in *DeJure*.

Cassazione civile, 29 ottobre 2013, n. 24359, in *DeJure*.

Cassazione Sezioni Unite., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1521, in *ilcaso.it*.

Cassazione Sezioni Unite 22 febbraio 2012, n. 2572, in *DeJure*.

Cassazione civile, 15 luglio 2011, n. 15701, in *DeJure*.

Cassazione civile, 1° marzo 2010, n. 4862, in *DeJure*.

Cassazione civile, 20 febbraio 2008, n. 4320, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2158 e sgg;

Cassazione civile., 15 febbraio 2007, n. 3462, in *DeJure*.

Cassazione civile, 18 maggio 2005, n. 10429, in *Foro it*, Rep. 2005, voce *Concordato preventivo*, n. 49;

Cassazione Sezioni Unite, 27 luglio 2004, n. 14083, in *Foro it.*, 2005, I, p. 136 e sgg.;

Cassazione civile., 15 maggio 2002, n. 7060, in *Giust. civ. mass.*, 2002, p. 839 e sgg.

Cassazione civile, 1° marzo 2002, n. 3022, in *Fallimento*, 2002, p. 734 e sgg.;

Cassazione civile, 25 febbraio 2002, 2754, in *Fallimento*, 2003, p. 39 e sgg.

Cassazione civile, 24 febbraio 1999, n. 1574, in *Giur. it.*, 2000, p. 737 e sgg.;

Cassazione civile, 22 gennaio 1999, n. 602, in *Giust. civ. mass.*, 1999, p. 144 e sgg.

Cassazione civile, 22 maggio 1996, n. 4715, in *Foro it.*, 1996, I, p. 3129 e sgg.

Cassazione civile, 10 marzo 1995, n. 2802, in *Fallimento*, 1995, p. 1045;

Cassazione civile, 16 giugno 1994, n. 5821, in *Fallimento*, 1995, p. 51 e sgg.

Cassazione civile, 29 settembre 1993, n. 9758, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce *Concordato preventivo*, n. 55;

Cassazione civile, 13 dicembre 1989, n. 5573, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1990, II, p. 687 e sgg.

Cassazione civile, 5 maggio 1988, n. 3325, in *Fallimento*, 1988, p. 967 e sgg.;

Cassazione civile, 5 febbraio 1988, n. 1258, in *Fallimento*, 1988, p. 453 e sgg.

Cassazione civile, 5 febbraio 1980, n. 799, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 665 e sgg., e in *Fallimento*, 1980, p. 501 e sgg.;

Cassazione civile, 12 ottobre 1973, n. 2574, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 226 e sgg.;

Cassazione civile, 3 dicembre 1968, n. 3868, in *Foro it.*, Rep., 1969, voce *Concordato preventivo*, I, p. 1585 e sgg

Cassazione civile., 10 febbraio 1968, n. 455, in *Rep. Foro it.*, voce *Azienda*, n. 17;

Cassazione Sezioni Unite., 28 maggio 1953, n. 1594, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, p. 282 e sgg.;

Cassazione civile, 24 aprile 1952, in *Giur. it.*, 1952, p. 894 e sgg.;

Cassazione civile., 15 gennaio 1952, n. 78, in *Foro it.*, 1952, I, p. 304 e sgg.

## **Giurisprudenza di merito**

### **Corti d'Appello:**

Corte d'Appello Venezia, 11 marzo 2015, in *ilfallimentarista.it*.

Corte d'Appello Venezia, 23 dicembre 2014, in *ilfallimentarista.it*.

Corte d'Appello Genova, 14 febbraio 2014, in *ilfallimentarista.it*

Corte d'Appello Venezia, 20 novembre 2013, in *ilcaso.it*.

Corte d'Appello Brescia, 19 giugno 2013, in *ilcaso.it*.

### **Tribunali**

Tribunale Vasto, 28 dicembre 2024, in *ilcaso.it*.

Tribunale Brescia, 30 settembre 2024, in *ilcaso.it*.

Tribunale Salerno, 9 maggio 2022, in *Diritto della crisi*.

Tribunale Roma, 11 aprile 2022, in *DeJure*.

Tribunale Mantova, 5 aprile 2022, in *ilcaso.it*.

Tribunale Padova, 25 febbraio 2022, in *ilcaso.it*.

Tribunale Bergamo, 24 febbraio 2022 in *Fallimento*, 2022, p. 1093 e sgg.

Tribunale Roma, 15 febbraio 2022, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 3 febbraio 2022, in *Fallimento*, 2022, p. 1097 e sgg.

Tribunale Roma, 5 gennaio 2022, n. 234, in *Pactum*, 24 marzo 2022.

Tribunale Brescia, 21 dicembre 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 3 dicembre 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 30 novembre 2021, in *Leggiditalia*.

Tribunale Roma, 11 novembre 2021, in *Arch. loc.*, 2022, p. 61 e sgg.

Tribunale Roma, 2 novembre 2021, in *Leggiditalia*.

Tribunale Roma, 30 settembre 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 23 settembre 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 27 agosto 2021, in *Leggiditalia*.

Tribunale Roma, 6 agosto 2021, n. 11482, in *DeJure*.

Tribunale Roma, sez. VI, 26 luglio 2021 n. 10161, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 26 luglio 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 19 luglio 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, ord. 16 luglio 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 15 luglio 2020, in *DeJure*.

Tribunale La Spezia, 15 luglio 2021, in *Arch. loc.*, 2021, p. 512 e sgg.

Tribunale Roma, 1° luglio 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 30 giugno 2021, n. 11336, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 28 giugno 2021, in *Foroplus*.

Tribunale Roma, 25 giugno 2021, in *DeJure*.

Tribunale Lecce, 24 giugno 2021, ord., in *Contratti*, 2022, p. 51 e sgg.

Tribunale Roma, 9 aprile 2021, in *DeJure*.

Tribunale Biella, ord. 17 marzo 2021, in *Arch. loc.*, 2021, p. 289.

Tribunale Biella, 17 marzo 2021, ord., in *Leggi d'Italia*.

Tribunale Roma, ord. 25 febbraio 2021, n. 2476, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, in *Pactum*, 2022, p. 3 e sgg. e in *DeJure*.

Tribunale Roma, ord. 15 gennaio 2021, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 24 gennaio 2022, in *DeJure*.

Tribunale Roma, 15 gennaio 2021, in *giustiziacivile.com*, 13 aprile 2021.

Tribunale Treviso, 21 dicembre 2020, in *Giur. it.*, 2021, 3, c. 589.

Tribunale Milano, 21 ottobre 2020, in *Contratti*, 2021, p. 161 e sgg. e in *Ius*, 24 novembre 2020.

Tribunale Roma, sez. VI, 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 2020, p. 2433 e sgg.

Tribunale Roma, 7 agosto 2020, in *Resp. civ. prev.*, 2021, IV, p. 1294 e sgg.

Tribunale Roma, 31 luglio 2020, in *Foro it.*, 2020, I, p. 3261 e sgg.

Tribunale Roma, 15 luglio 2020, in *DeJure*.

Tribunale Pordenone, 8 luglio 2020, in *De Jure*.

Tribunale Roma, 29 maggio 2020, in *Contratti*, 2021, p. 19 e sgg.

Tribunale Bologna, 11 maggio 2020, in *D&G*.

Tribunale Bergamo, 11 marzo 2015, in *ilfallimentarista.it*.

Tribunale Treviso, 2 febbraio 2015, in *Fallimento*, 2015, p. 559 e sgg.

Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015, in *Fallimento*, 2015, p. 557 e sgg.

Tribunale Ravenna, 22 ottobre 2014, in *ilfallimentarista.it*.

Tribunale Milano, 28 maggio 2014, in *ilfallimentarista.it*.

Tribunale Modena, 7 aprile 2014, in *ilcaso.it*.

Tribunale Rovigo, 6 marzo 2014, in *ilcaso.it*.

Tribunale Terni, 30 dicembre 2013, in *www.osservatorio-oci.org*.

Tribunale Terni, 27 dicembre 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Terni, 27 novembre 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Genova, 4 novembre 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Genova, 4 novembre 2013, in *Fallimento*, 2014, p. 114 e sgg.

Tribunale Udine, 25 settembre 2013 in *ilcaso.it*.

Tribunale Vercelli, 20 settembre 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Bergamo, 7 giugno 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Novara, 3 aprile 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Milano, 16 marzo 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Piacenza, 1° marzo 2013, in *www.osservatorio-oci.org*.

Tribunale Treviso, 4 febbraio 2013.

Tribunale Vicenza, 25 giugno 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Monza, 16 gennaio 2013, in *ilcaso.it*.

Tribunale Terni, 28 dicembre 2012, in *ilcaso.it*.

Tribunale Milano, 12 dicembre 2012.

Tribunale Modena, 30 novembre 2012 in *ilcaso.it*.

Tribunale Biella, 13 novembre 2012 in *ilcaso.it*.

Tribunale Como, 5 novembre 2012 in *ilcaso.it*.

Tribunale Pistoia, 30 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, p. 74 e sgg.

Tribunale Salerno, 25 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, p. 75 e sgg.

Tribunale La Spezia, 24 ottobre 2012, in *Fallimento*, 2013, p. 77 e sgg.

Tribunale Mantova, 27 settembre 2012, in *ilcaso.it*.  
Tribunale Prato, 17 settembre 2012, in *Società*, 2013, p. 269 e sgg.  
Tribunale Salerno, 9 novembre 2010, in *ilcaso.it*.  
Tribunale Pordenone, 21 ottobre 2009, in *ilcaso.it*.  
Tribunale Treviso, 11 febbraio 2009, in *ilcaso.it*.  
Tribunale Pescara, 24 gennaio 1997, in *Foro it.*, 1998, p. 613 e sgg.  
Tribunale. Milano, 9 gennaio 1997, in *Riv. arb.*, 1999, p. 67 e sgg.  
Tribunale Torino, 3 dicembre 1991, in *Fallimento*, 1992, p. 430 e sgg.  
Tribunale Bologna, 22 gennaio 1991, in *Fallimento*, 1991, p. 529 e sgg.  
Tribunale Torino, 7 marzo 1985, in *Fallimento*, 1985, p. 791 e sgg.





Università telematica delle  
Camere di Commercio Italiane